STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XX — Fascicoli 3°-4°
(Luglio-Decembre 1899)

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1899

PARTECIPAZIONE ED ACCOMANDITA NELLA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO.

INTRODUZIONE.

È opinione comune che la *commenda* sia il tronco dal quale coll' andar del tempo germogliarono i due rami della partecipazione e dell' accomandita, rimasti per lungo tempo confusi, sì da adoprarsi indifferentemente i due vocaboli *accomandita* e *partecipazione* per designare la medesima cosa [1].

La commenda consisteva, come è noto, in un contratto bilaterale per cui l' uno dei contraenti *(commendans, accommendans, commendator)* confidava all' altro *(tractator, commendatarius, accomendatarius)* un capitale in denaro od in mercanzie, perchè lo negoziasse in un viaggio terrestre o marittimo, ricevendo in compenso una quota parte dei lucri [2]. Il primo era e rimaneva padrone delle cose accomandate, e ne subiva naturalmente il rischio *(casum sentit dominus)*. Il secondo, almeno nei primi tempi, negoziava a nome del *commendator* che acquistava direttamente diritti ed obbligazioni [3].

Su ciò non v' ha questione. Ma come, quando, perchè la commenda si sdoppia in partecipazione ed accomandita?

Secondo l' Endemann [4] la partecipazione vien prima dell' accomandita. Questa nasce da quella per il bisogno di farla co-

[1] Relazione Mancini in Marghieri, Motivi del Codice di Commercio Vol. III pag. 264 — SCHUPFER, *Storia del Diritto Italiano* pag. 422 — JOUSSE, *Traité théorique et pratique des associations commerciales en participation,* n. 24 e segg. e quasi tutti gli autori francesi.

[2] SILBERSCHMIDT, *Die Commenda in ihrer frühesten Entwickelung* pag. 11. RENAUD, *Das Recht der Kommanditgesellschaften* p. 12. WEBER, *zur Geschichte der Handelsgesellschaften in Mittelalter* p. 17. Per le modalità del contratto di commenda V. SILBERSCHMIDT, op. cit. CICCAGLIONE, *Il contratto di commenda nella storia del diritto italiano.* FILANGIERI, anno 1886, pag. 322.

[3] SILBERSCHMIDT, op. cit. pag. 85 e seg.

[4] *Studien in der Romanisch Kanonistischen Wirthschafts und Rechtslehre bis gegen Ende des Siebenzehnten Jahrhunderts* I, pag. 402.

noscere ai terzi ed accrescere il credito dei trafficanti; ma come, quando, perchè nasca la partecipazione egli non dice, limitandosi a costatarne l' esistenza a Genova nel secolo XVI.

Tra i nostri il Vivante [1] non confonde, come generalmente si fa, accomandita e partecipazione, fino a scambiare l'una coll' altra, ma le ritiene due forme parallele. Egli, seguendo il Goldschmidt, sostiene che la partecipazione deriva dalla commenda marittima del vecchio tempo, istituto non progressivo, mentre l' accomandita sorge dalla commenda di terra ferma. Come però la commenda marittima abbia generato la partecipazione l'egregio autore non dice, mentre spiega molto chiaramente in qual modo dalla commenda di terra ferma sia nata l'accomandita. Applicatosi il concetto della commenda al commercio terrestre, egli dice, il socio gerente assunse una posizione dominante e una sede stabile in mezzo alla folla dei sovventori; e allora, mentre si fece vivo il concetto di un corpo e di un patrimonio sociale distinto da quello dei socii, si fece sentire anche la necessità di proteggere questo patrimonio sociale dagli attacchi dei creditori particolari dei socii e d' impedire che questi soci d' accordo col gerente, in caso di crisi, mutassero la loro condizione di soci responsabili in quella più comoda di creditori, onde si sentì la convenienza di far conoscere colla pubblicazione nei registri delle corporazioni o del comune l' esistenza della società, la misura delle quote conferite dai soci, la ragione sociale ecc. ecc. Fu allora che l' accomandita prese un avviamento proprio *staccandosi per sempre dalla forma parallela dell' associazione in partecipazione, con cui si era fino allora confusa.*

Or bene, a me non sembra che partecipazione ed accomandita derivino l'una dall' altra, nè che ambedue provengano da uno stipite comune. Ritengo invece che siano nate in luoghi diversi: la prima a Genova per opera della consuetudine, la seconda a Firenze per opera della legge, a rappresentare ambedue la reazione contro la massima della responsabilità solidale dei socî. Nè mi pare che i nostri antichi giureconsulti le abbiano poi tanto confuse. Una maggior chiarezza sarebbe forse in essi desiderabile, ma nei loro scritti, confortati dalle autorevoli deci-

[1] *Diritto Commerciale* I, 286, 330.

sioni delle Rote e dall'esame accurato delle fonti, c'è quanto basta per ritenere che partecipazione ed accomandita furono sempre considerate come due istituti l'uno ben diverso dall'altro.

La confusione è assai più apparente che reale, e nasce, a parer mio, dal non tener conto della legge o dello statuto particolare che quei giuristi avevano presente.

Non bisogna infatti dimenticare che le nostre città commerciali hanno tutte avuto un proprio sviluppo giuridico e che l'una niente deve all'altra [1]. Un istituto può quindi essere proprio e caratteristico di una città ed estraneo ad un'altra, ovvero avere avuto in una maggiore o diverso sviluppo che in un'altra, ciò che naturalmente può importare contradizioni tra i diversi giureconsulti e le diverse Rote. Ma queste contradizioni immediatamente spariscono ove si pensi che gli uni avevano presente la legge d'una città, gli altri quella di un'altra.

Ciò premesso vediamo se m'appongo e cominciamo, come è naturale, dal diritto romano.

PARTE PRIMA

§ 1.

Dire che i Romani non abbiano saputo elevarsi ai concetti abbastanza semplici della partecipazione, della commenda e della accomandita sarebbe senza dubbio temerario, ma è del pari indiscutibile che le fonti non ci permettono d'affermare che siffatti istituti abbiano trovato posto nel loro diritto.

E ciò si spiega.

Per quanto infatti si riferisce alla partecipazione, si sa che, secondo il diritto romano, la società non era persona giuridica [2]

[1] SCHUPFER, op. cit. pag. 419.

[2] Di questo principio non si può dubitare seriamente e i più illustri Pandettisti moderni non lo pongono nemmeno in discussione. V. WAN WETTER, *Les obligations en droit romain* § 166. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts.* I, § 52. Nota 5 § 55. Nota 2a, II. § 406, 407. — Contra, ma con argomenti poco persuasivi, TROPLONG, *Société*. N. 59-65. *Delangle*. N. 596-598.

e che l' irresponsabilità del socio di fronte a chi non aveva contrattato con lui era la regola generale.

Ora, se si riflette che la mancanza di personalità giuridica e l' irresponsabilità dell' associato sono i tratti essenziali della partecipazione, è facile comprendere che mancava l' occasione principale al suo sorgere nell' epoca romana.

Inoltre la partecipazione (e ciò vale anche per la commenda) è senza dubbio una forma d' unione del capitale col lavoro. Or bene i Romani soddisfecero ampiamente a questo bisogno economico col sistema dei peculi [1]. In tal modo essi potevano impiegare in imprese commerciali una porzione del loro patrimonio senza esercitare personalmente il commercio e senza contrarre responsabilità illimitata. Infatti il padre di famiglia, al quale veniva intentata dai creditori del figlio o del servo l' *actio de peculio*, non rispondeva che fino all' ammontare del peculio medesimo, salvo il diritto di prelevarne il proprio credito verso l' amministrazione peculiare. Questo diritto veniva meno solo quando il figlio o il servo avessero assunto imprese commerciali, consenziente il padre di famiglia, nel qual caso i creditori mediante l' *actio tributoria* ottenevano che *la merx peculiaris* fosse divisa *pro rata* tra di loro. Il peculio poi, come osserva il Roesler [2], poteva avere suddivisioni, filiali come nelle moderne società commerciali, con a capo altri schiavi considerati come *vicarii* di fronte al *servus ordinarius*, e poteva anche darsi che si associassero parecchi *domini* e concedessero ad uno schiavo comune un comune peculio. [Analogia colla *societas per viam accomanditae*]. Il sistema dei peculi insomma adempiva in gran parte alla medesima funzione economica alla quale adempirono dopo alcune specie di società e segnatamente la partecipazione e l' accomandita. V' ha anzi chi, come il Dietzel [3], ha detto che il peculio costituiva addirittura un surrogato della società, teoria che pecca senza dubbio d' esagerazione [4].

[1] RENAUD, *Das Recht der Aktiengesellschaften* pag. 8. SILBERSCHMIDT, op. cit. pag. 10, 11 e gli autori ivi citati.

[2] *Vermögen der Handelsgesellschaften nach römischem Recht* nella ZEITSCHRIFT FÜR DAS GESAMMTE HANDELSRECHT IV. 300.

[3] DIETZEL, *Die Commanditgesellschaft und die actio tributoria*. ZEITSCH. II. 2.

[4] Per lo meno gli argomenti che si adducono non sono sufficienti a dimostrare quell'*imago societatis* che si dice. Vanamente il Dietzel ricorre alla L. 1 § 1, 2 D. De bonis

Mal s' argomenterebbe per l' origine romana dei nostri istituti da alcune analogie che qua e là s' incontrano nelle fonti.

Valgano d' esempio le leggi 19, 20, 21 del titolo *pro socio* nel Digesto. In esse Ulpiano osserva (L. 19). « Qui admittitur socius ei tantum socius est qui admisit et recte: cum enim societas consensu contrahatur socius mihi esse non potest quem ego socium esse nolui. Quid ergo si socius meus eum admisit? ei soli socius est (L. 20) nam socii mei socius socius meus non est, (L. 21) et quidquid fuerit de societate nostra consecutus cum illo qui eum assumpsit communicabit, nos cum eo non com-

libertorum 38, 2, ed alla L. 1 § 7 D. Quar. rer. act. non dat. 44. 5. Nella prima Ulpiano dice: « Et quidem primus praetor Rutilius edixit se amplius non daturum patrono quam operarum et *societatis* actionem videlicet si hoc pepigisset ut, nisi ei obsequium praestaret libertus, in societatem admitteretur patronus. Posteriores praetores certae partis bonorum possessionem pollicebantur: videlicet enim imago societatis induxit eiusdem partis praestationem, ut quod vivus solebat societatis nomine praestare, id post mortem praestaret ».

Nella 2ª lo stesso Ulpiano così si esprime: « Si libertatis causa libertus cum patrono societatem inierit et patronus cum liberto pro socio agat an exceptio sit necessaria? et puto ipso iure tutum esse libertum adversus exceptionem patroni ».

In questi due frammenti il giureconsulto si riferisce chiaramente a quella società che il patrono soleva stipulare col liberto in correspettivo della libertà concessagli. Si tratta dunque d'una società che prende vita quando è cessato lo stato di schiavitù, quando cioè il peculio più non esiste e l' *imago societatis* di cui è parola nel primo frammento si riferisce evidentemente non ai rapporti peculiari tra padrone e schiavo, ma a quelli sociali tra patrono e liberto. Non si capisce dunque cosa voglia dedursi da una legge la quale si occupa di tutt'altro che del peculio.

Aggiunge il Dietzel che mutui rapporti di credito e debito tra padre e figlio e tra padrone e servo, che potevano nascere in seguito all'esercizio dell'azienda peculiare venivano regolati come tra socii, e cita le L. 4 § 1, L. 9 § 8, L. 11 pr. § 1, 2, L. 26, 43 § 1, 56, 58, L. 11 § 6, 7, L. 9. § 8, L. 26 D. de pec. 15, 1.

Ora in tutti questi frammenti si presuppone che il padrone venga convenuto coll'*actio de peculio* ed essendo egli tenuto *peculio tenus*, importa conoscerne l'ammontare.

Per raggiungere questo intento è naturale che si facciano delle aggiunte e delle deduzioni e come si computino i crediti, si tolgano i debiti che lo schiavo poteva contrarre col padrone come con qualsiasi altra persona [1]. Tutti questi computi dunque non hanno altro scopo che quello di determinare l'ammontare del peculio, non di regolare i rapporti tra padrone e servo.

Del resto se in forza della concessione del peculio, la quale permetteva allo schiavo di contrattare liberamente con tutti e quindi anche col padrone, nascevano dei mutui rapporti di debito e credito è chiaro che questi dovessero essere regolati colle norme generali di diritto che sono le stesse per tutti. Dovendosi quindi procedere ad una compensazione (poichè la *deductio* di cui parlano le fonti non si riduce ad altro) essa doveva avvenire come avviene tra chiunque e perciò anche come tra soci, perchè nessuna legge stabilisce che i soci debbano compensarsi i loro reciproci debiti in un modo speciale.

[1] WINDSCHEID, § 484, 3.

municabimus, sed factum eius praestabitur societati, id est aget socius et societati praestabit quod fuerit consecutus ».

Può adunque uno dei soci assumersi un altro socio e dividere con lui le perdite e i profitti derivanti dalla società alla quale appartiene, ma questo nuovo vincolo sociale spiega la sua efficacia soltanto nei rapporti tra l' ammettente e l' ammesso. Gli altri soci vi restano completamente estranei, appunto come oggidì nell' associazione in partecipazione i vincoli che legano il socio occulto al socio palese non appaiono giuridicamente ai terzi. Ma analogia e non altro. Questa del resto non è la sola.

Le *societates vectigalium* costituivano altrettante individualità giuridiche del tutto distinte dalle persone dei singoli componenti i quali erano soggetti ad un' importante distinzione. Vi erano il *manceps* e i *praedes*, i socii propriamente detti i quali ad *hastam accedebant*, contrattavano direttamente collo Stato ed amministravano gli affari sociali contraendo responsabilità illimitata con tutti i loro beni [1]. V' erano poi gli *affines* i quali non figuravano affatto nei rapporti collo Stato, nè s' ingerivano dell' amministrazione, ma partecipavano semplicemente ai lucri ed alle perdite sociali, contraendo una responsabilità limitata alla loro quota d' immissione. Sembra anzi che tutto il capitale sociale fosse diviso in un certo numero di *partes*, corrispondenti a un dipresso alle moderne azioni, di cui, come di queste ultime oggidì, pare che allora si facesse commercio [2]. Evidentemente la figura giuridica dell' *affinis publicanorum* richiama alla mente anche quella del socio occulto delle associazioni in partecipazione, sebbene il suo corrispondente più esatto nel diritto moderno sia l' accomandante nelle società in accomandita per azioni.

Ma ognun vede che, pur non potendosi disconoscere una certa analogia tra gl' istituti testè esaminati e la moderna associazione in partecipazione, sarebbe erroneo ritenere che questa non sia che una derivazione di quelli.

[1] V. Wan Wetter, *Les obligations en dr. rom.* § 166 e le citazioni ivi contenute in nota. Roesler, op. cit. passim.

[2] Cicerone, *in Vatin.* 12 dice: Eripuerisne *partes* illo tempore carissimas partem a Caesare, partem a publicanis?

L' *admissio* quale vien descritta nelle leggi 19, 20, 21, D. pro socio XVII, 2, si conservò intatta attraverso i secoli e noi la ritroviamo identica negli articoli 1725 C. C. e 79 Cod. Comm.

Quanto poi alle *societates vectigalium* esse caddero col cadere del sistema finanziario romano di cui erano parte integrante [1].

Non hanno maggior valore le analogie colla commenda.

Passiamole brevemente in rassegna.

Viene anzitutto il così detto contratto estimatorio [2] di cui si hanno degli esempi nella L. 44 D. pro socio XVII, 2 e nella L. 17, § 1, D. De praescr. verb. XIX, 5, e che si verificava allorchè l' uno dei contraenti consegnava all' altro una cosa coll' incarico di venderla per un determinato prezzo e col patto che, ove l' avesse venduta ad un prezzo maggiore, lucrasse l' eccedenza [3].

Quanto la commenda differisca da questo speciale contratto apparisce chiaramente ove si rifletta: 1° Che nella commenda non si prefiggeva nessun prezzo, ciò che invece era il punto caratteristico del contratto estimatorio. 2° Che la commenda presupponeva necessariamente un viaggio terrestre o marittimo, circostanza del tutto superflua nel contratto estimatorio.

Più importante del contratto estimatorio è l' istituto del deposito irregolare sia perchè la parola *commenda* trae da esso la sua origine essendo, secondo i giureconsulti romani, il verbo *commendare* sinonimo perfetto di *deponere* [4], sia perchè alcuni [5] ritengono che una delle forme del deposito irregolare che si eseguiva presso gli *argentarii* equivaleva ad una delle forme della commenda, la commenda bancaria.

[1] V. WAN WETTER, l. c. ROESLER, l. c. Ciò non è incontestato. V. RENAUD, op. cit. pag. 7 e segg. SILBERSCHMIDT, op. cit. p. 10. CICCAGLIONE, op. cit. pag. 322.

[2] Le fonti parlano semplicemente d' un' *actio aestimatoria* (D. XIX, 3).

[3] WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts* II, § 383. Ulpiano concepisce il caso presentato dalla L. 44 come una società QUALORA vi fosse l'*animus contrahendae societatis*. Dunque normalmente non era una società.

[4] Quid est enim aliud commendare quam deponere? Così Papiniano nella L. 24 D. dep. vel contr. XVI, 3, seguito da Ulpiano nella L. 186 Dig. De verb. sign. 4, 16, Commendare nihil aliud est quam deponere.

[5] GOLDSCHMIDT, nella ZEITSCH. F. H. R. Vol. XXXV, pag. 80-81 in nota.

Si aveva il cosidetto *depositum irregulare* allorchè si depositava denaro od altre cose fungibili col patto che il depositario dovesse restituire non già il medesimo denaro o le medesime cose fungibili in ispecie, ma soltanto il *tantundem eiusdem generis*. Egli ne diveniva quindi proprietario e conseguentemente la cosa depositata restava a suo rischio, mentre in compenso aveva il diritto di servirsene.

Ciò premesso occorre vedere se e quali vantaggi il deponente poteva ritrarre da un simile contratto, perchè se il deposito irregolare non fosse stato un mezzo per collocare utilmente i proprii capitali non potrebbe presentare nessuna analogia colla commenda nè quindi potrebbe richiamare la nostra attenzione.

È facile pertanto rispondere che il deponente ritraeva effettivamente dei vantaggi dal deposito, i quali consistevano nel pagamento degli interessi che si potevano pattuire mediante un semplice *pactum adiectum* mentre nel mutuo occorreva sempre la *stipulatio* [1]. V' è anzi chi sostiene [2] che gli interessi potevano essere chiesti anche senza convenzione, in quanto ciò era conseguenza d' un *contractus bonae fidei*, quale il deposito, quando il depositario traeva egli medesimo degli interessi o risentiva altrimenti un vantaggio dal denaro presso di lui depositato, ciò che per altro è controverso [3].

Ma checchè voglia pensarsi intorno a questa questione, quanto finora son venuto esponendo, basta a far cogliere a colpo d' occhio la profonda differenza tra la commenda ed il deposito irregolare. — Mancava in questo, come nel contratto estimatorio, il viaggio terrestre o marittimo, elemento essenziale della commenda e, quel che più monta, il lucro che ne derivava era prestabilito e consisteva, come nel mutuo, nel pagamento degl' interessi, mentre nella commenda era puramente eventuale, ed era determinato in una porzione del guadagno che la speculazione commerciale poteva arrecare.

Il deposito irregolare con patto d' interessi perciò era in

[1] L. 24, 26 § 1 D. Dep. vel contra XVI, 3. VANGEROW, *Pandekten* III § 630. WINDSCHEID, op. cit. II § 379.

[2] VANGEROW, l. c. ENDEMANN, *Zeitsch. für H. R.* IV, pag. 59.

[3] WINDSCHEID, l. c. nota 2.

fondo un mutuo [1] e quindi un istituto giuridico ben diverso dalla commenda.

Ma v' è, come dicevo dianzi, il deposito irregolare presso gli *argentarii* che, secondo il Goldschmidt, sarebbe tutt' una cosa colla commenda bancaria sorta nel Medio Evo molto tempo dopo la commenda marittima che è la prima ad apparire.

Molte e svariate, si sa, erano le funzioni degli argentarii. Essi si occupavano di riscossioni di crediti, di collocamento di capitali, di compra-vendita, di liquidazione di assi ereditari, prendevano a mutuo del denaro per poi mutuarlo alla lor volta ad un interesse più elevato, ma più specialmente ricevevano in deposito delle somme che tenevano a disposizione dei deponenti per pagarle ad ogni loro richiesta, sia ad essi medesimi, sia alle persone che loro venivano indicate, come fanno i moderni banchieri coi propri correntisti [2].

Ciò premesso ecco come s' esprime il passo del Digesto che ha richiamato l' attenzione del Goldschmidt. Esso è la L. 7, § 2 D. Dep. vel contra XVI, 3. « Quotiens foro cedunt nummularii solet primo loco ratio haberi depositariorum, hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas foenore apud nummularios vel *cum nummulariis* vel per ipsos exercebant ».

Il Goldschmidt [3] trova decisive le parole *cum nummulariis* e si stupisce come tutti i commentatori le abbiano trasandate e specialmente Pardessus non abbia notato il rapporto che esse hanno colla commenda la quale conseguentemente nella forma bancaria, sarebbe stata nota anche al diritto romano classico.

Ritengo eccessive queste conclusioni sembrandomi che le parole *cum nummulariis* alludano semplicemente ad un rapporto di società ordinaria.

In conclusione potrà darsi che nell'epoca romana vi siano stati dei casi di commenda, come di partecipazione, giacchè, ripeto, anche nel silenzio delle fonti non sarebbe serio sostenere che i Romani non sapessero concepire negozî così semplici, ma è del pari innegabile che essi non ce ne offrono alcuna costruzione

[1] VANGERON, l. c. contra Windscheid l. c.

[2] PAULY, *Real-Encyclopädie der classichen Alterthumwissenschaft*, Vol. I. Voce *Argentarii*. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, Vol. II, pag. 64.

[3] ZEITSCH. Vol. 35, pag. 80-81 nota.

giuridica, limitandosi a ricondurne i possibili casi (certamente rari ed isolati) or sotto l' uno, or sotto l' altro rapporto analogo disciplinato delle loro leggi.

§ 2.

Premesse queste considerazioni quando e dove appare la prima volta la commenda, il preteso capostipite della partecipazione e dell'accomandita? Secondo il Goldschmidt [1] prescindendo dalla commenda bancaria che, come vedemmo, egli riporta al diritto romano, la prima menzione sicura della commenda marittima si trova nel capitolo XVII della collezione pseudorodia che egli con Zachariä fa rimontare all'epoca Isaurica [2]. Secondo questo autore dunque il merito di aver creato un istituto che durante tutto il Medio Evo fu la forma principale con cui si manifestò l'attività mercantile non spetterebbe all'Italia: questa non avrebbe fatto che trapiantare nelle varie sue legislazioni un istituto forestiero del quale venne a conoscenza in seguito alle sue prime relazioni col levante.

Mi permetto dubitarne. Anzitutto riferisco il testo della legge pseudorodia, quale lo trovo nella collezione del Pardessus.

Ἐὰν τίς δώσῃ ἐπὶ χρείᾳ κοινωνίας χρυσίον ἢ ἀργύριον καὶ ταῦτα κατὰ πλοῦν....	Si quis aurum vel argentum mutuo dederit ut in societatem et ad navigationem....

A me sembra che queste parole non contengano altra menzione sicura che quella d' un mutuo fatto per iscopi di commercio marittimo, ed infatti lo stesso Goldschmidt finisce col modificare le sue affermazioni dicendo che la χρεωκοινωνία è un prestito a cambio marittimo modificato con elementi sociali (sozietätmässig modifiziertes Seedarlehn) e che la κοινωνία non è un *prestito a cambio marittimo, ma un affare di credito marittimo* (?) *foggiato come commenda* [3]. Del resto prima ancora di

[1] Op. cit. § 1 ff.
[2] Zeitschrift für H. R. Vol. 35, pag. 80. Altri invece la fanno risalire al VI secolo. Pardessus, Collection des lois maritimes, Vol. I, Cap. 1, pag. 30.
[3] L. c. pag. 81.

Goldschmidt della χρεωκοινωνία s' era occupato Cuiacio e l'aveva concepita precisamente come un prestito, tanto da parlarne commentando il titolo *De usuris* del Codice.

Ecco come egli si esprime: « Periculum autem nauticae pecuniae ad creditorem pertinet ex conventione in solidum, ut, naufragio facto, creditori pecunia non reddatur. Interdum pro parte tantum ad eum periculum pertinet, ut cum ad tempus pecuniae societas contrahitur; *quod negotium hodie est frequens* et dicitur in ea lege Rhodia c. 17 χρεωκοινωνία, videlicet cum pecunia ita datur ut quidquid lucri vel damni fecerit debitor per biennium ex ea pecunia id commune sit » [1].

E il Pardessus conferma tutto questo notando come la χρεωκοινωνία non era che una varietà del prestito a cambio marittimo: « Le droit romain ne connaissait autre prêt maritime que celui par le quel le prêteur en se desaisissant de son capital consentait à ne rien recevoir si les choses affectées au prêt perissaient par force majeure et pour ce risque stipulait un interêt considerable et les Basiliques y etaient conformes. Les progrès, peut être aussi le dangers croissants de la navigation, introduisirent sans doute l' usage de diverses sociétés nautiques dont parle Targa « Ponderazioni marittime Cap. XXXIV et XXXV » [commenda e colonna]. L' espece prevue ici est de ce genre. Le prêteur au lieu d'un interêt determiné stipule une part dans les profits de la speculation faite par l'emprunteur [2] ».

Potrà dirsi dunque che la χρεωκοινωνία è un rapporto somigliante alla commenda come quelli che abbiamo incontrato nel diritto romano e che più ancora incontreremo nel diritto medioevale, ma non già che è la stessa commenda.

Noterò inoltre che la collezione Pseudorodia parla di denaro (χρυσίον ἢ ἀργύριον) dato per la navigazione.

Ora è vero che la commenda fu un mezzo usitatissimo per far fruttare i propri capitali, specialmente a causa della proibizione dell' usura sancita dalle leggi canoniche, ma questa commenda di denaro che sostituì in gran parte il mutuo fruttifero,

[1] Recitationes sollemnes in Codicem. Tit. 33, Lib. IV, De usuris.

[2] Pardessus, *Compilation appellée droit maritime des Rhodiens*, Cap. XVII, note 2.

corrisponde ad una fase ulteriore dello sviluppo dell' istituto il quale da principio ebbe per oggetto soltanto merci [1].

Ciò posto se l' Italia avesse avuto la prima notizia della commenda dal diritto rodio l' avrebbe adottata quale la trovava descritta e disciplinata in quella legislazione, onde la sua prima fase sarebbe rappresentata dalla commenda di danaro e non da quella di mercanzie.

Mi sembra finalmente che anche il significato filologico della parola κοινωνία contribuisca a darmi ragione. Κοινωνία infatti significa comunione, onde parrebbe che il suo corrispondente giuridico esatto sia a ricercarsi piuttosto nella colonna, come ritengono Silberschmidt [2] e Renaud [3], anzichè nella commenda.

La colonna infatti, è una comunione vera e propria, mentre la commenda non offre di comune che i lucri, ed è notevole che i nostri giureconsulti trovino appunto in questo il tratto caratteristico che distingue i due istituti [4].

Possiamo dunque con sicurezza affermare che la commenda non fu per l' Italia un' istituzione esotica ma sorse spontaneamente nei suoi centri commerciali più importanti in virtù delle speciali condizioni del tempo.

Ciò non è difficile dimostrare.

§ 3.

La commenda coincide col rifiorir del commercio, e poichè questo preferì le vie del mare, prima ad apparire è la commenda marittima.

La caduta dell' impero romano, come osserva il Goldschmidt, le invasioni barbariche, le irruzioni dei pirati fecero decadere il

[1] Silberschmidt, l. c. pag. 12. Renaud, *Das Recht der Commanditgesellschaften*, pag. 11, 12. Quest'ultimo scrittore dice (pag. 12) che nel fatto la commenda rappresentava un rapporto simile alla società, nel quale soltanto il guadagno era comune. Targa poi avendo presente il diritto genovese (Ponderazioni sopra la contrattazione marittima Cap. XXXVI) esclude assolutamente nella *acomenda* qualsiasi carattere di società in omaggio alla espressa disposizione degli statuti. « Dum tamen dictis accomendis societas aliqua seu ratio imposita non fuerit ». Ed in nota al Capo XXXVII, nota la frequenza con cui la commenda si confondeva colla colonna e col prestito a cambio marittimo.

[2] Silberschmidt, l. c. § 4 pr. Lastig, *De comanda et collegantia*, pag. 13, nota 10.

[3] L. c. pag. 36.

[4] L. c. pag. 17. V. ancora Targa, op. cit. Cap. XXXVI.

commercio marittimo e determinarono un importante cambiamento nel suo meccanismo economico e tecnico. In luogo delle imprese con grossi capitali, fioriti all'epoca romana, subentrò il piccolo ed umile commercio [1].

Il produttore o il mercante, come negli antichi tempi della Fenicia e della Grecia, era al tempo stesso anche armatore e capitano e andava personalmente a vendere la propria merce facendo così da solo tutte le funzioni che nelle grandi imprese marittime dell'epoca imperiale rappresentavano tanti uffici distinti [2].

Ciò andò bene finchè il traffico fu languido, ma allorchè questo in seguito alle crociate e alle più frequenti e strette relazioni coll'oriente, divenne più attivo, il mercante si trovò nell'impossibilità di attendere da solo a tutte le sue imprese e sentì quindi la necessità di farsi aiutare.

Consegnò pertanto le sue merci a persona di sua fiducia perchè le negoziasse nel suo interesse, ricevendone in compenso, a stimolo maggiore della sua diligenza, anzichè una somma determinata, una porzione dei lucri che l'impresa avrebbe arrecato. A designare questo rapporto, che ne richiamava alla memoria degli altri già conosciuti e ben disciplinati del diritto romano, non fa meraviglia che si scegliesse un vocabolo d'origine latina, *commenda,* da *commendare,* affidare, ciò che rendeva mirabilmente il concetto della consegna o deposito della merce all'altrui fiducia.

Intanto coll'andare del tempo e col crescere degli affari, questo dei rappresentanti o accomandatarii o *tractatores* diventò addirittura un mestiere, e quando il commerciante non si contentò d'essere semplicemente esportatore, ma volle essere anche importatore ed affidò al commendatario non più merci ma denaro, ovvero, volendo essere l'uno e l'altro, l'incaricò di comperare merci col denaro ricavato dalla vendita di quelle affidategli, fu naturalmente costretto a concedergli una maggiore indipendenza [3].

[1] Zeitsch. f. *H. R.* Vol. 35, pag. 74 e seg.
[2] Troplong, Contr. soc. prefaz.
[3] Goldschmidt, l. c. Silberschmidt, l. c. § 2, 23. Weber, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter,* pag. 18 e seg. Schupfer, *Storia del diritto italiano,* pag. 433.

La sua importanza poi divenne anche più grande allorchè anch' egli contribuì con una quota di capitale, *(collegantia, societas maris)* sicchè, svestita quasi la qualità d' organo del preponente, assunse quella di cointeressato ed intermediario tra lui e il luogo dello spaccio [1]. Spesso anzi le parti s' invertirono addirittura. Non fu più l' accomandante che prese a suo servigio l'attività del commendatario, ma fu questi che prese a suo servigio i capitali di quello, porgendogli così occasione di farli fruttare e diventando egli l' imprenditore, mentre all' altro era assegnata la parte meno importante di sovventore o cointeressato [2]. Fu così che i capitali di donne maritate, di pupilli e perfino di chiese e monasteri furono frequentemente investiti in commende [3].

La commenda pertanto, e quando si dice commenda s' intendono anche gl' istituti affini quali la *collegantia* e la *societas maris,* fu praticata su vasta scala sì da divenire addirittura l'anima del commercio di quei tempi, di che fanno ampia testimonianza gli statuti delle nostre città commerciali e i cartulari dell' epoca.

Vediamo dunque che cosa essi ne dicono.

§ 4.

VENEZIA.

A Venezia troviamo la Commenda fin dal X° secolo, come attesta un documento del 25 Ottobre 976 riportato dal Ficker [4] e citato dal Silberschmidt [5] come il più antico che ne faccia menzione e ne parli come d' un rapporto assai usuale.

È inutile trascriverlo per intero riferendosi esso in gran parte a cose estranee al mio studio. Noterò soltanto come ivi la vedova del Doge Pietro Candiano, Hualderada, rinuncia a varie cose e, tra l' altro, anche a rapporti di commenda « ve-

[1] Weber, op. c. pag. 20-21.
[2] Weber, op. cit. pag. 21.
[3] Silberschmidt, op. cit. pag. 29-32. Weber, op. cit. p. 25.
[4] *Urkunden zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens.* N. 29 pag. 38.
[5] Op. cit. pag. 38.

rum etiam de omni *collegantia rogadia, commendatione, prestito* atque negociis et de omni ratione etc. »

Anche lo Statuto del 1242 [1] parla di *colleganze, rogadie e commendaciones.* — Di colleganze fanno menzione gli *Statuta et ordinamenta super navibus* del 1255 [2] e molti documenti privati dell' XI⁰ e XII⁰ secolo riportati nell' Archivio Veneto [3] la maggior parte citati quasi per intero del Silberschmidt [4].

Conviene però guardarsi da un facile errore. A prima vista e stando al suono della parola, sembrerebbe che la *commendacio* dovesse corrispondere esattamente alla commenda, ma in realtà non è che il deposito.

Il diritto romano, come già vedemmo, aveva dichiarato che *commendare* e *deponere* erano sinonimi e questa sinonimia noi vediamo continuare anche in legislazioni medievali, come p. es. nella *Lex romana Visigothorum* opportunamente citata dal Silberschmidt [5]. Vedemmo ancora come il verbo *commendare* finisse col non racchiudere più un semplice concetto di fiducia, ma passasse a designare un concetto di speculazione e di lucro.

Ciò premesso è notevole come a Venezia, così caratteristicamente ritrosa a piegarsi alle leggi romane, un tal verbo e i suoi derivati abbian conservato il significato romano [6].

Infatti tanto nella legislazione quanto nei contratti raccolti nei cartularii dell' epoca non troviamo mai adoperata la parola *commendacio, recomandisia* o simili per designare la commenda, ma l' incontriamo unicamente in senso di deposito [7].

Le citazioni fatte a tal riguardo dal Silberschmidt [8] lo dimostrano ampiamente e basterebbe per tutte quella dello Statuto Veneto Lib. III, Cap. I, ove si parla esplicitamente di luogo di deposito: « Sed si contigerit debitorem de collegantia (commen-

[1] Lib. III, Cap. I, II, III.
[2] Cap. CXXIV, in Pardessus op. cit. Vol. V, pag. 4.
[3] Vol. VII, pag. 361, VIII, pag. 134, IX, pag. 107 e passim.
[4] Op. cit. pag. 37 e segg.
[5] Op. cit. pag. 75. Si alicui species fuerint *commendatae sive custodiendae traditae aut forte vendendae* (espressione forse troppo vaga per designare la commenda). (V. 5, § 8).
[6] Questa del resto non è la sola reminiscenza romana che presenta la legislazione veneta e molto meno la più importante.. V. in proposito Schupfer, Storia del diritto pag. 374-375.
[7] Weber, op. cit. pag. 29, nota 27.
[8] Op. cit. pag. 75.

datario) perdidisse et aliquid inde evasisse (*e alcuna cosa sarà da essa romasa,* come si esprime la traduzione in dialetto Veneto) et non venerit ad terminum statutum facturus rationem super his quae evaserunt, erit rupta carta in eo quod evaserit nisi forte illud posuerit in *commendatione in loco commendationis* ad nomen creditoris (in *recomandisia o in loco di recomandisia,* giusta la traduzione).

Invece la commenda (in senso lato) veniva espressa coi nomi di *collegantia* e *rogadia.* Su ciò non può cader dubbio; la difficoltà è nel determinare in che differissero l' una dall' altra.

Secondo il Silberschmidt [1] la *rogadia* corrispondeva alla commenda vera e propria quale fu più sopra definita. La *collegantia* invece racchiudeva un elemento sociale, in quanto il commendatario o *tractator* era anche egli tenuto a versare una quota di capitale e corrispondeva a quella che nel diritto Pisano si chiamava *societas maris.*

Il Lastig [2] non si occupa della *rogadia,* ma, parlando della *collegantia,* esclude in essa qualsiasi carattere sociale così definendola: « Causa collegantiae haec est: aliquis mercatori committit in certum tempus vel pro certo viagio pecuniam vel merces quibus negotietur, mercede interveniente lucri parte ». Questa divergenza di opinioni dipende, secondo me, dalla diversità delle fonti alle quali hanno attinto i due egregi scrittori. Mentre infatti il Silberschmidt ha portato la sua attenzione sopra contratti dell' XI° e XII° secolo, il Lastig ha avuto presenti gli statuti di Giacomo Tiepolo del 6 Settembre 1242, i quali vietano addirittura al *tractator* o *collegario* di versare qualsiasi quota e gl' impongono di negoziare unicamente con quel che riceve in colleganza. « Censemus quoque de collegantiis observandum ut ille qui ab aliquo pecuniam, ut cum ipsa lucretur, acceperit, *nihil in collegantia mittat,* sed usque ad tempora statuta *cum pecunia accepta procertans,* quartam partem vel quantum in carta continebitur sibi teneatur de proventu. Reliquas vero partes simul cum capitale more solito dare debeat creditori [3] ».

[1] Op. cit. pag. 46. — V. ancora Weber, op. cit. pag. 29, nota 27.
[2] *De comanda et collegantia,* pag. 27.
[3] *Statuto Veneto,* Libro III, Cap. III.

E per quanto la parola *colleganza* pel suo stesso significato filologico faccia pensare ad un rapporto sociale, tuttavia l'esistenza di questo è manifestamente esclusa dalle disposizioni chiarissime dello statuto il quale designa sempre il capitalista e il collegario come creditore e debitore, non come socii.

« Lib. III, Cap. I. Si receperit quis ab aliquo habere (avere, patrimonio) per collegantiam feceritque inde cartulam, textum cartulae servari oportet et ad terminum statutum veniens *rationem creditoribus faciet, de ipsa collegantia* reddet autem *creditor debitori suo* cartam cum securitate sua.

« Sed si contigerit *debitorem* de collegantia perdidisse et aliquod inde evasisse et non venerit ad statutum terminum facturus rationem super his quae evaserunt, erit rupta carta in eo quod evaserit, nisi forte illud posuit in *commendatione in loco commendationis* ad nomen *creditoris*.

« Cap. II. Asserimus a modo observari quod quilibet qui alicuius bona receperit sive in *rogadiam* sive habuerit in *collegantia suo creditori* seriatim exprimat qualiter investiverit, vendiderit et egerit de hoc quod habuit in collegantia vel rogadia et secundum quod haec omnia seriatim expresserit coram lege tenetur per sacramentum firmare, *si creditor* voluerit..... Et si *creditor* vel heres eius vel successor in hoc casu probare voluerit quod aliter sit quam *debitor* dicat.....

« Cap. III..... Reliquas vero sortes simul cum capitale more solito (ille qui pecuniam ab aliquo ut cum ipsa lucretur acceperit) dare debeat *creditori* ».

Scorrendo invece i cartularii esaminati dal Silberschmidt si nota che non v'era colleganza senza che il *tractator* o collegario, contribuisse anche egli con una quota che generalmente era la metà di quella che gli veniva affidata. Non mancano, è vero, esempi di capitali affidati per traffico senza obbligo di una contribuzione da parte di chi li riceve, ma in tal caso i contraenti non definiscono mai la convenzione da essi stipulata [1].

Citerò gli stessi documenti riportati dal Silberschmidt che ha trascritto dall'archivio Veneto quasi tutti quelli che si riferiscono all'argomento [2].

[1] SILBERSCHMIDT, op. cit. pag. 43.
[2] id. id. pag. 41 e seg.

1156 — « Accepi ego quidem Petrus Cornarius..... in *collegancia* de te quidem Stephano Maciamano ..... libras den. veronensium centum et ego adversus te (iactavi) libras veronenses quinquaginta ».

Nell' Agosto 1073 Iohannes Clado riceve da Sevasto aurifice 200 libbre e ne versa 100, stipula la metà del profitto ed aggiunge : « undecumque aliquid acquirere potero in ista *collegantia* iactare debeam ».

1182 — « Plenam et irrevocabilem securitatem facio de ipsa memorialis carta pro libris den. veron. octuagintis quos de me in collegantia recepisti, et tu adversum me in eadem *collegantia* iactasti alias tuas libras veronen. quadraginta ».

Nel Dicembre 1158, Pietro Cornario dichiara d'aver ricevuto da Stefano Ziani *perperos auri veteres* pensantes centum. Cum quibus, aggiunge, ire et negociare debeo ubicumque mihi bonum videbitur [1].

La contraddizione tra teoria e pratica, tra la legislazione e la vita commerciale è stridente, ma può farsi sparire ove si rifletta che lo statuto è posteriore ai documenti ora esaminati, onde è verosimile che questi contenessero patti consentiti dalle leggi o consuetudini del loro tempo, che leggi posteriori non han più tollerato.

Questo per la colleganza. — Per la rogadia le difficoltà aumentano perchè nè le fonti legislative, nè gl' istrumenti dell' epoca la definiscono, onde nel loro silenzio non si possono emettere che delle semplici ipotesi più o meno attendibili.

Il Silberschmidt ha potuto giungere a definire la rogadia solo per via di eliminazione, giacchè, ammettendo come egli fa, che la commenda si esplichi in due forme, una caratterizzata dalla contribuzione del commendatario ed un' altra dalla mancanza di tale contribuzione, è chiaro che, ritenuta la prima propria della colleganza, la seconda non poteva applicarsi che alla rogadia, essendo queste le due forme nelle quali s' incarnava a Venezia il concetto della commenda.

Il Manin ritiene che rogadia sia nè più nè meno che un sinonimo di colleganza e la concepisce addirittura come un' as-

[1] Arch. Ven. *passim*. Vedi altro esempio in Silberschmidt, pag. 43 ff.

sociazione in partecipazione. « Le società, egli dice, chiamavansi comunemente compagnie e i soci compagni ». Descritte quindi le formalità necessarie alla costituzione e all' esercizio di esse, prosegue : « Ma potevasi senza formalità dar denaro ad alcuno perchè lo negoziasse in nome suo e per conto comune. Siffatte *società* che generarono relazioni giuridiche solamente fra soci erano contemplate dallo Statuto che le chiamava colleganze o rogadie [1] ».

Il Ducange [2] riferendosi appunto allo Statuto Veneto del 1242 spiega rogadia come *precatio* da *rogare*, ma ognun vede come questa spiegazione non sia certamente tale da portar molta luce.

In tale stato di cose la meglio è confessare l' incertezza che regna sull' argomento e rinunziare alla costruzione di ipotesi le quali non possono essere che vaghe ed arbitrarie, dato il silenzio delle fonti e l' ignoranza che abbiamo di molte consuetudini Veneziane, fonte importantissima del Diritto [3].

§ 5.

GENOVA.

La più antica raccolta di leggi Genovesi, che sembra il Breve dei consoli del 1143 [4], non parla della commenda. Ne parlano invece ampiamente e come cosa usitatissima il breve del 1290 (quasi identico alla raccolta pubblicata dal Visdomini nel 1498) al Lib. IV, capitoli 43 e 53.

Dice il cap. 43 : « Si quis in societate, *accomendatione*, vel mutuo pecuniam in mari vel in terra susceperit, habeat et teneat magistratus universa bona illius obligata *creditori, socio* vel *accomendatori* vel eorum heredibus solemniter pignori perinde ac si fuissent pignori obligata ».

Da queste espressioni si desume chiaramente che l' *accomendatio* era precisamente la commenda e che la legge ne aveva

[1] Manin, *Della Veneta Giurisprudenza.* Discorso, pag. 52-53, Venezia, 1848.
[2] *Lexicon med. atq. inf. lat.*
[3] Manin, l. c. pag. 19.
[4] Rossi Girolamo - *Atti della Società ligure di Storia patria.* - Vol. 14. pag. 66 e segg. - Il breve dei consoli fu edito ed illustrato dal Raggio nei *Monumenta historiae patriae - Leges Municipales* Tom. I.

un concetto ben chiaro e preciso distinguendola accuratamente dalla società e dal mutuo chiamando il capitalista nei vari casi *socius, creditor, accomendator.*

Egual chiarezza ci offrono i documenti di cui è ricco il *liber iurium* ove troviamo e società e *accomendationes* e mutui.

Generalmente sono società di traffico oltre mare. Uno dei soci apporta una quota di capitale e resta in paese, l'altro contribuisce con una quota minore e viaggia come nella colleganza Veneta.

Frequenti sono anche i mutui [1] segno che a Genova non si sentiva la necessità di mascherarli sotto la forma di commenda, come in altri paesi dove la proibizione del prestito fruttifero spiegava maggiormente la sua efficacia.

Esaminerò ora alcuni esempi di *accomendationes.*

Il 3 Ottobre 1162 « Amicus de Fontana professus est se portare laboratum septam ad quintam proficui libras octuaginta sex stabilis et libras viginti tres ad quartam proficui. In reditu in potestatem eius capitale et proficuum reducere debet et, capitali tracto, de proficuo debet habere ut supra » [2].

Ecco un documento in cui le parti non definiscono il contratto che stipulano. Esso però ha tutti gli estremi caratteristici della commenda. Del resto il *portare laboratum* è sinonimo perfetto di *ricevere o avere in commenda,* come avremo occasione di vedere anche nel diritto Pisano.

Porterò ora un esempio di vera e propria commenda come tale designata dai contraenti.

Il 3 Maggio 1156 innanzi al medesimo notaio si dichiara « Nos marchio dormitor et Alexander ingonis Naselli profitemur nos accepisse in *comendacione* a te Wilielmo nenta octo pecias sagre et nolgia quae contant tibi libras viginti quatuor. Has debemus portare laboratum ambo apud Salernum et inde quo voluerimus dum insimul erimus et si alter nostrum tantum iret Alexandriam debet eas illuc similiter ad laborandum portare.

[1] *Liber iurium* pag. 628, n. DCCCXI, 641. n. DCCCXIV.

[2] Dal notulario di GIOVANNI SCRIBA, *Historiae patriae monumenta chartarum,* Tom. II, pag. 894, n. MCXCIII.

Si vero illuc non iremus ille qui ianuam veniet debet eas tibi adducere » [1].

In questo contratto non è pattuita mercede per gli accomendatari nè mancano altri esempi di accomende dichiarate espressamente gratuite.

P. es. il 25 Settembre 1163 « Rainaldus Strugnon professus est se portare marabutinos quadraginta septem angelerii pense in itinere quod facit in navi rufini reducturus in potestatem eius capitale et proficuum et *ei totum esse debet* » [2].

Ancora più caratteristica è la seguente del 27 Agosto 1160: « Professus est opizo quod in *commendacionem* suscipit ab otone iudice de castro libras quinquaginta tres et solidos tres quas laboratum debet portare quo iverit expendere debent per libram *sed lucrum omnem debet esse ipsius otonis* » [3].

Ecco invece un contratto in cui si stabilisce a favore del commendatario il 4° del profitto.

1156, 24 Aprile « Ego bonus vassallus marraccius accepi in commendacionem a te wilielmo filardo libras quinquaginta in pannis — has portare debeo apud messania laboratum et exinde quo voluero — quartam proficui habere debeo » [4].

Del resto a Genova l'oggetto della commenda non si limitava al traffico oltre mare. Questo, come vedemmo, ne rappresenta il primo gradino. Dal mare la commenda si estese di mano in mano alla terra, finchè non ebbe più come requisito speciale il viaggio sia marittimo sia terrestre, ma potè comprendere anche l'esercizio d'un industria in un luogo determinato. Or bene Genova ci offre chiarissimi esempi di questa estensione del concetto della commenda. — P. es. 1160, 19 Agosto « Nos poncius rubeus et durandus de blancaria cepimus a vobis blancardo et raimundo libras quinquaginta denariorum ianuensium cum quibus *ianue laborare debemus in apotheca* - de proficuo quarta, conducere debemus apothecam et ultra percipere nobis libras qua-

[1] Dal notulario di Giovanni Scriba, l. c. pag. 327, n. CCCVI.
[2] L. c. pag. 894, n. MCCCXXXIII.
[3] L. c. pag. 694, n. DCCCCLXVI.
[4] L. c. pag. 324, n. CCCI.

tuor pro sumptibus amborum de reliquo medietatem proficui habere debemus et vos aliam » [1].

Non è poi infrequente che il commendatario stipuli per suo compenso una somma determinata anzichè una quota parte del profitto.

P. es. 1155, 21 Agosto – « Ego agerius lugarus confiteor me habere quatuor centum sexaginta septem de rebus tuis wilielme filarde quas debeo portare alexandriam laboratum ad tuam fortunam in reditu capitale et proficuum tuum esse debet exceptis septem bisantiis quos mihi debeo habere *pro conducto* » [2].

Si tratta evidentemente d' una commenda riguardata dalle parti come locazione d' opera (pro conducto) [3] conseguenza della natura ibrida dell' istituto.

Del resto, indipendentemente dalla costruzione dogmatica dell' *accomendatio* è chiaro che a Genova essa era un contratto usitatissimo e pur rimanendo sostanzialmente lo stesso, suscettivo di varie modalità le quali ne attestano un' esistenza anteriore assai lunga.

§ 6.

COLONIE GENOVESI

PERA — AYAS — FAMAGOSTA.

Uno studio sul diritto genovese non è completo se non è accompagnato almeno dalla menzione degli statuti della colonia di Pera e dall' esame dei rogiti stipulati in altre colonie meno importanti, ma pur sempre floride e degne di considerazione.

L' acquisto di Pera rimonta al 1261, quando Emanuele Paleologo imperatore di Nicea, alleatosi coi Genovesi, prese, mercè l' aiuto della loro flotta, Costantinopoli e abbattè l' impero Franco fondato per opera segnatamente dei Veneziani nel 1204. Fu allora che in premio dei ricevuti soccorsi concesse loro oltre a molti privilegi il luogo prima occupato dai Veneziani.

La colonia fu presto dotata d' uno statuto, a quanto pare

[1] L. c. pag. 684, n. DCCCCXLVI.
[2] L. c. pag. 299, n. CCLXI.
[3] V. altro esempio l. c. pag. 657, n. DCCCXCIV.

sui primi del secolo XIV [1]. Il quinto libro parla « De navigantibus, *societatibus, accomandacionibus* et quae ad eis pertinent ».

Non esaminerò le disposizioni dello statuto in ordine all'*accomendacio* perchè riproducono esattamente, come è naturale, quelle dello statuto Genovese. A me basta costatare che anche nella colonia l'uso dell'*accomendacio* non era meno frequente che nella madre patria, tanto che si sentiva la necessità di disciplinarla con apposita legge. Del resto, indipendentemente dallo statuto, l'importanza e la frequenza delle commende appare evidentissima dallo studio dei cartularii di parecchi notai residenti nelle varie colonie.

Interessanti sono gli atti stipulati da Nicola Dentis notaio ad Ajas, ora Ajash, un tempo Aegae, colonia genovese in Armenia sul golfo di Alessandretta [2].

Ne sceglierò alcuni. P. es. 17 Febbraio 1274 [3].

« Ego Iohannes de Sala Pisanus filius quondam Bonoccorsi, confiteor tibi Valentino Pisano, filio quondam Orlandi, me a te habuisse et recipisse *in accomendacione sive societate* daremos duo millia quadrigentos novos Armeniae implicatos in mea communi implicita [4] ».

Questo documento è interessante perchè in esso la parola *accomendacio* è usata come sinonimo di *societas: recepisse in accomendacione sive societate,* espressione che si trova ripetuta in molti altri documenti [5] uno dei quali anzi, stipulato il 5 Aprile 1274, usa esclusivamente la parola *societas* per denotare una vera e propria *commenda*. « Ego Iohannes Carbulus quondam Carbuli de Capella Sancte Marie Magdalene confiteor tibi Obertino de Anzio, me a te habuisse et recepisse in societate daremos mille ducentos veteres armenie implicatos in mea

[1] Statuto della Colonia Genovese di Pera edito da VINCENZO PROMIS nella « Miscellanea di Storia italiana » Vol. XI. V. Sulla data di questi statuti e di quelli Genovesi oltre PROMIS, PARDESSUS, l. c. VI, pag. 582. SILBERSCHMIDT, l. c. pag. 58. LASTIG, *Entwickelungswege* etc. pag. 202.

[2] *Archives de l'Orient latin.* Tomo I, pag. 434 e seg.

[3] Ivi pag. 443.

[4] L'implicita differiva dalla commenda unicamente in ciò che il guiderdone dell'implicitario era rappresentato da un tanto per cento anzichè da una quota parte del profitto.

[5] L. c. pag. 482, n. LXXII e passim.

communi implicita..... quam societatem portare debeo Damiatam et Alexandriam ad risicum et fortunam Dei, maris et gentium et tui predicti Obertini, habens potestatem cum dicta societate expendendi et lucrandi per daremum sicut ex aliis rebus quas mecum porto et cum Damiatam vel Alexandriam portum fecero, capitale, et proficuum quod Deus mihi in ipsa dederit in potestate tua vel tui certi Nuncii ponere et consignare promitto, retento *in me quartum lucri* » [1].

Veramente anche il cartulario dello Scriba fa supporre che talvolta a Genova si designasse la commenda come una Società. P. es. in un istrumento del 4 Giugno 1160 è detto: « Iugo de Volta et Wilielmus buronus communiter dederunt Wilielmo piperata libras centum in *societatem* [2].

Dal contesto dell'atto però nasce legittimo il dubbio che si tratti di una semplice accomenda, accennandosi in un punto, sebbene non molto esplicitamente, ad una contribuzione anche da parte dell'accomendatario, ciò che escluderebbe il carattere di semplice accomenda per far nascere quello di vera e propria società. Lo stesso si dica di altri documenti che possono trovarsi nel copiosissimo cartulario.

Negli atti invece stipulati dal Dentis ogni dubbio è vano. Si tratta di vere e proprie accomende designate anche come società. Ciò del resto che a prima giunta sembra implicare diversità o confusione di concetti giuridici, non dipende che dalla natura ibrida dell'istituto il quale come ha delle analogie colla preposizione institoria e colla locazione d'opera ne ha anche colla società, ed appunto per questa sua natura ibrida si prestava ad essere diversamente designato secondo che diverso era lo scopo che i contraenti si prefiggevano.

Si trattava di un mercante che non potendo o non volendo accompagnare egli la propria merce l'affidava ad altri per farne traffico? Ne sorgeva una commenda che risentiva del mandato o della preposizione institoria e quindi o era gratuita o conteneva una mercede fissa, come negli esempi sopra riportati a pag. 224 e 225.

[1] *Arch. de l'Or. lat.* pag. 468, n. XLIV.
[2] *Atti dello Scriba* l. c. pag. 637, n. DCCCXCIII.

Si trattava invece di un capitalista che senza esercitare direttamente il commercio intendeva far fruttare i propri capitali mediante speculazioni mercantili? Ne nascevano delle commende che nate ed animate dall' *affectio societatis,* avevano della società perfino la denominazione.

Così poteva anche accadere che il capitalista anzichè avere l'*animus contrahendae societatis* intendesse piuttosto mutuare al mercante una somma e trar quindi profitto dai propri capitali riscuotendo anzichè un interesse, una porzione di lucri. Ebbene in questo caso le parti non esitano a definire mutuo il contratto che pongono in essere. P. es.:

14 Marzo 1274. « Nos Tobia Tabernarius et Petrus de Accon Tabernarius, quisque nostrum in solidum confitemur tibi Bacono Zebe *a te habuisse et recepisse mutuo gratis et amore* daremos quadringentos viginta octo novos Armenie.... quos vel totidem eiusdem monete tibi vel tuo certo nuncio per nos vel nostrum nuncium quisque nostrum in solidum dare et solvere promittimus usque mensem unum et dimidium proxime venturum. Et nos predictus Tobia et Petrus confitemur tibi dicto Bacono Zebe, dictos daremos esse implicatos in vino, unde promittimus et convenimus tibi dare et solvere medietatem proficui quod perceperit ex dicto vino et hoc sub fide nostra et obligatione bonorum nostrorum » [1].

Importanti sono anche gli atti stipulati dal notaio Lamberti di Sambuceto [2], ma mi asterrò dal riferirli perchè non offrono nulla d' interessante dopo quelli già esaminati. Sono i soliti contratti e le solite espressioni.

Noterò solamente, tanto per completare lo studio, che la commenda aveva anche un' espressione orientale latinizzata nelle voci di *jatenum* e *zaterium* che si trovano adoperate tanto dal Dentis quanto dal Sambuceto.

Il primo parla di *jatenum* in un atto stipulato il 7 Marzo 1274 [3]

[1] *Arch. de l'Or. lat.* I, pag. 458, n. XVIII.

[2] *Archives de l'Orient latin.* Vol. II, pag. 3. Il Lamberti di Sambuceto (ivi), come molti dei suoi colleghi, era un notaio ambulante. Lo troviamo infatti a Chiavari nel 1292, a Giaffa nel 1289, a Famagosta nel 1300 e 1301. Al ritorno dalla sua peregrinazione depositava a Genova i suoi registri, dove tuttora si trovano in quell'archivio notarile.

[3] Ivi, Vol. I, pag. 453, n. 19.

ove è detto: « Ego Marinus Sogus confiteor tibi Opicine de Sancta Fide me habuisse et recepisse ad *jatenum* secundum morem et consuetudinem Syriae, daremos quingentos novos Armenie. — Quod *jatenum* secundum dictum morem et consuetudinem portare debeo per ripariam Armenie et inde ire Acconem vel Tyrum nullo itinere mutato.....

« In redditu vero quod Acconem vel Tyrum fecero capitale et proficuum quod Deus mihi in dicto *jateno* dederit in potestate tua vel tui certi nuncii ponere vel consignare promitto, retento in me secundum quod *jatenum* gererit in partibus Syriae ».

Si tratta evidentemente di un contratto di commenda.

Abbiamo infatti la consegna d' una somma da persona a persona, l' obbligo di trafficare con essa in un determinato viaggio (nullo itinere mutato) [1] ed un compenso alla persona che viaggiava secondo le consuetudini di Siria [2].

Dello *zaterio* parla il Sambuceto in tre documenti [3] dei quali riferirò uno soltanto [4].

11 Giugno 1300. « Ego Dognanus Cultellerius, Ianuensis confiteor tibi Iohanni de Insula Ianuensi, me habuisse et recepisse in *zaterio* Byssantios albos quinquaginta. Cum quibus, Deo adiuvante, ire debeo in cursu, quo Deus mihi melius administraverit.

« In reddito vero, quod primum fecero Cyprum de dictis bysantiis promitto tibi facere integram racionem ».

Il De Simoni [5] sostiene che *jateno* e *zaterio* sono la stessa cosa perchè la *z* e la *j* sono adoperate indifferentemente nella latinizzazione dei nomi stranieri e perchè il cangiamento di *ri* in *n* può dipendere da errore del copista.

Indipendentemente dalla questione filologica sulla quale non posso seguirlo essendo incompetentissimo [6], è facile notare la

[1] Anche nelle commende spesso si soleva indicare tassativamente il viaggio da farsi.

[2] Osserva il De Simoni, in nota al documento ed esponendo un' opinione comunicatagli dal conte Riant: « *Jatenum* mot d'origine turque qui doit signifier cargaison: il vient du partecipe TCHATEN du verbe TCHATMAG » *poser l'un sur l'autre, disposer*. Ici il parait revetir le sens particulier de cargaison de commandite ».

[3] *Archives de l'Orient. latin.* Vol. II, n. 125, 140, 157.

[4] N. 140.

[5] *Archives de l'Orient. latin.* Vol. II, 1894, p. 23, n. XI.

[6] Si potrebbe osservare che il ricorrere ad errori di copista per ispiegare le difficoltà è un po' pericoloso, tanto più che non una, ma più volte e in documenti diversi il

grande analogia, se non identità, tra *jatenum* e *zaterium* e come sostanzialmente anche questo racchiuda una commenda. Anche qui abbiamo la consegna d' una somma da trafficarsi in un viaggio che però non viene determinato prima. Non si parla di compenso promettendosi solamente il rendiconto da parte del viaggiatore, ma già avemmo occasione d' esaminare qualche esempio di commenda in cui non è parola di compenso ed anche qualcuna in cui il commendatario si presta gratuitamente, senza che con ciò la commenda svesta la sua natura essenziale.

§ 7.

PISA.

Il *Constitutum usus* si occupò della commenda, ma errerebbe chi credesse di ravvisarla nella *commandisia* della quale parla anche il *constitutum legis* [1] e che non è altro che il deposito vero e proprio [2].

A convincersene basta leggere la rubrica XXXIII *De comandisia*, che è un titolo completo sul deposito ispirato in buona parte ai concetti del diritto romano [3].

Per designare la commenda i Pisani si servivano d' una circonlocuzione. — La chiamavano *dare ad portandum o tractandum in compagniam, alicui compagniam facere* e, rispetto al commendatario, *compagniam recipere* [4].

Tali espressioni rispecchiano esattamente il concetto fondamentale della commenda, della consegna cioè di determinate cose a scopo di traffico verso una partecipazione al profitto che non poteva essere maggiore del 4°, come a Genova, salva convenzione contraria [5].

notaio scrive *zaterio*. Ad ogni modo mi astengo da qualsiasi discussione non volendo *nei ferri dell'altrui bottega spellar la mano.*

[1] Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa,* Vol. II, pag. 835.

[2] La rubrica « *que questiones ad usum et que ad legem mittantur* » dice « Omnes comandisias rerum mobilium et omne mandatum rerum mobilium ad usum ponimus. Alia vero mandata et comandisias ponimus ad legem ».

[3] Una delle caratteristiche del diritto statutario Pisano, come nota il Weber, op. cit. p. 97, è appunto il predominio dei concetti del diritto romano e la rubrica de Comandisia ne è una prova.

[4] Bonaini, op. cit pag. 885.

[5] id. id. id.

Il *constitutum usus* del resto dedica poche parole alla *datio ad portandum in compagniam*. Il Weber anzi vuole addirittura che la tratti da matrigna (stiefmütterlich).

Certo si è che non era essa la forma in cui principalmente s' estrinsecava il commercio Pisano; che anzi mostrava chiaramente di avere ceduto il posto ad altri istituti più completi, che pur c' interessano e che pel modo come erano regolati dimostrano il progresso dell' idea giuridica in Pisa. Uno di questi era il dare ad *proficuum maris* [1] istituto di natura ibrida, che dovette presto soppiantare il *dare ad portandum in compagniam*. Anch' esso consisteva nella consegna d' un capitale (havere) in denaro o merci valutate coll' incarico di negoziarlo oltre mare pagando al capitalista un premio che consisteva in un tanto per cento (ad certum numerum proficui nominatum per libram) ovvero in una tassa che veniva determinata dalla legge secondo il viaggio [2].

Secondo lo Schröder [3] il dare ad proficuum maris (detto altrimenti *prestantia maris, prestantia ad maris periculum vel fortunam, prestantia in aliquo ligno navicabili ad fortunam ipsius ligni deferenda,* era una varietà del *foenus nauticum* e ciò egli desume dal non esservi limiti alla misura del premio, potendo il debitore esigerne soltanto una riduzione proporzionata all' ammontare del guadagno giusta una misura stabilita dalla legge [4] e principalmente dal dovere egli anche in caso di danni gravissimi rispondere sempre del capitale e del premio, a meno che non si trattasse di sinistro marittimo, nel qual caso la perdita era subìta dal creditore [5].

[1] Cost. us. Cap. XXIV.

[2] Cost. us. Cap. XXV.

[3] *Handbuch di Endemann* IV, § 46, p. 241.

[4] « usque ad nominatum proficui numerum, si tantum lucratus fuerit, per libram ei dare teneatur; si vero non tantum, quidquid per libram lucratus fuerit ei dare cogatur si plus medio nominati proficui lucratus fuerit; si vero minus vel nihil, usque ad medietatem nominati proficui summam solidorum duorum et dimitti per libram non excedentis ei dare cogatur ». Cost. us. l. c.

[5] . . . . . et in utroque casu capitale restituat etiam si minus capitali habuerit et proficuum, ut supra scriptum est. . . . . Nec intelligatur minus capitali habere ob hoc quod navis alias dampnum non passa in reversione minus valeat quam eo tempore quo movit valuerat. Si tamen fortuito casu minus capitali habuerit dampnum per libram dividat. Et si totum casu perdiderit in nihilum teneatur.

Il Silberschmidt non la pensa altrimenti [1].

Il Weber [2] sostiene che il dare *ad proficuum maris* stia tra il prestito a cambio marittimo e la società, sia cioè un caso speciale di commenda modificato da massime tratte dal prestito a cambio marittimo e dipendente dal diminuito rischio del commercio e dall' aumentata sicurezza di trarre dagli affari un guadagno approssimativo.

Anche lo scopo dell' affare, secondo lui, non è manifestamente il credito, ma la partecipazione ai lucri.

Ciò premesso, determinare con precisione il concetto giuridico del dare *ad proficuum maris* non è facile. Nondimeno ritengo anche io che si tratti d' un *foenus nauticum* modificato da elementi tolti dalla commenda, anzichè viceversa e ciò sia perchè i caratteri del *foenus nauticum* sono prevalenti, sia per lo svolgimento storico che ha determinato la fusione dei due istituti.

Richiamano infatti senza dubbio il *foenus nauticum* il pagamento del premio dovuto anche in mancanza di lucro e consistente non già in una quota parte degli utili, ma in un tanto per cento e l' essere questo premio dovuto non già dallo *stans* al *tractator*, come nella commenda vera e propria, ma da questo a quello, cosicchè lo *stans* assume evidentemente la veste di un capitalista che esercita il credito verso un determinato interesse.

D' altra parte questo interesse non è assolutamente fisso, ma è proporzionato, come nella commenda, al successo dell' impresa ed ecco dove il *foenus nauticum* sveste in parte la sua natura per assumere quella dell' altro istituto.

Ciò del resto è agevole a spiegare.

Senza dubbio nell' antichità romana il *foenus nauticum* era uno di quegl' istituti che adempivano ai medesimi uffici ai quali servì nel Medio Evo la commenda.

Vedemmo poi come nel progredire dei traffici la commenda ci presenta un' inversione di parti cosicchè mentre prima l' accommendatario era quasi un semplice ministro dell' accomen-

[1] Op. cit. pag. 127-133.
[2] Op. cit. p. 110.

dante, in seguito divenne il *dominus negotii* e l' accomendante assunse specialmente la veste di sovventore. Questo avvicinamento della commenda al *foenus nauticum* col quale, come nota il Silberschmidt, aveva comune lo scopo economico, ci è provato dai documenti dell' epoca, segnatamente Veneziani e Genovesi, nei quali è agevole il vedere come i due istituti spesso nel medesimo istrumento si trasfondano l' uno nell' altro [1].

Essi, in fondo, dice il Silberschmidt, differivano soltanto in ciò che mentre nel prestito a cambio marittimo il premio era precedentemente fissato ed era invariabile, nella commenda invece dipendeva dall' esito dell' impresa.

Ora è manifesto che, economicamente, il sistema della commenda era preferibile perchè mentre nel prestito a cambio marittimo il mutuatario poteva spesso essere costretto a pagare per interessi più di quanto aveva guadagnato e il mutuante aveva un limite ai propri lucri non potendo pretendere più delle percentuali pattuite, col sistema della commenda tali inconvenienti erano del tutto eliminati.

Niuna meraviglia dunque che le esigenze della pratica abbiano trovato un eco nel legislatore e lo abbiano indotto a modificare il *foenus nauticum* col concetto fondamentale della commenda, in modo che mentre al mutuante fosse sempre garantito il pagamento degli interessi, obbligo che per l' aumentata sicurezza dei mari il mutuatario poteva assumere più facilmente, tali interessi fossero proporzionati all' esito dell' affare.

Oltre il dare *ad proficuum maris* c' era poi il *dare ad proficuum de terra in botteca vel alio loco* [2] ma non occorre occuparcene trattandosi, come dicono le stesse parole, dell' identico istituto applicato ai negozi terrestri.

§ 8.

Ma ben presto così a Genova come a Pisa [3] l'*accomenda* si assimilò un elemento sociale e divenne la *societas maris* di cui sono infiniti esempi nel *liber iurium*.

[1] Silberschmidt, op. c. pag. 128-129.
[2] Cost. us. XXXI.
[3] Cost. us. XXII. De societate inter extraneos facta.

Questa è in fondo una commenda in cui anche il commendatario contribuisce con una quota di capitale, ordinariamente la metà di quanto ha conferito l' altro. Ma basta questo solo fatto a determinare parecchie differenze essenziali tra commenda e *societas maris*. La prima resta prevalentemente un rapporto istitorio e lo statuto genovese insiste nell' escludere in essa qualunque carattere sociale. La seconda è essenzialmente una società nata ed alimentata dall' *affectio societatis*. E quantunque talvolta, come si è visto, anche la commenda venisse chiamata società, erano tuttavia due cose diversissime ed è molto importante a tal riguardo un documento genovese in cui tra le stesse parti si stipula contemporaneamente una società ed una commenda caratterizzate appunto la prima dalla contribuzione anche da parte del *tractator*, la seconda dalla mancanza di tale contribuzione.

« ...... juravit insuper (ivi) ipse bonus senior (tractator) quod supradictam societatem seu commendacione (sic) salvabit et promovebit societatem ad proficuum suum et boni iohannis (stans) et commendacionem ad proficuum ipsius boni iohannis » [1].

Inoltre le quote rispettivamente immesse formavano il patrimonio sociale detto *societas* a Genova ed *hentica* [2] a Pisa, e rappresentavano un tutto separato e distinto dal patrimonio dei socii.

I contratti Genovesi raccolti nel *liber iurium* dimostrano chiaramente che la parola *societas* oltre a designare il contratto serviva anche a denotare il complesso dei beni coi quali si doveva trafficare. La formola infatti che ordinariamente ricorre è la seguente. « *A et B professi fuerunt* se ad invicem *societatem* contraxisse in qua *A* contulit duas partes et terciam *B* (negozio giuridico) quam omnem *societatem* (patrimonio sociale) *B* portare debet laboratum *C* (paese) et hinc ubi voluerit etc. etc. oppure omnem hanc *societatem* (patrimonio sociale) vendet et implicabit etc. etc. ».

Questo concetto d' un patrimonio sociale è anche più scol-

[1] Hist. patr. mon. Vol. 6, pag. 416, n. 462.

[2] Dal greco ἐνθήκη che il Ducange spiega come repositorium, reservatorium, suppellex, *pecunia commerciis destinata*, senza per altro cogliere il vero significato giuridico della parola.

pito nel diritto Pisano e risulta da tutto il Cap. XXII del *constitutum usus* intitolato *De societate inter extraneos facta* e da quanto si legge nella parte generale di esso ove si dice « *quae questiones ad usum et que ad legem mittantur* ». Limpida è la distinzione tra patrimonio dei soci e patrimonio della società, tra creditori del socio e creditori della società.

« Insuper ordinamus quod si inter socios eiusdem hentice seu societatis maris, questio *de rebus societatis* fuerit, licet aliqui socii sint priores tempore et habeant etiam hypothecas, tamen in praedictis bonis eius (societatis) quod quisque sociorum recipere habet communiter admittantur et per libram dividant ».

Ed è inoltre stabilito a favore dei socii un diritto di prelazione *in rebus societatis* di fronte a coloro che non sono creditori della Società.

Così le spese di malattia e di funerale del *tractator* vanno prelevate dal patrimonio sociale, DE HENTICA EXEANT, ed è regola generale (universaliter in omnibus societatibus statuimus) che i danni arrecati dal *tractator* vadano a carico suo e non della società: *periculum vel damnum non societatis sed eius proprium sit* [1].

Non mi dilungherò poi a parlare della *compagnia de terra*, di cui s'occupa il *Constitutum usus* al Capo XXIII, tenendomi pago di notare che era la stessa *societas maris* applicata ai negozi di terra ferma allo stesso modo come il dare *ad proficuum maris* aveva determinato il *dare ad proficuum de terra in botteca vel alio loco*.

§ 9.

AMALFI [2].

Parecchi articoli della tavola d' Amalfi, anteriore, a quanto pare, al 1131, si occupano, della commenda.

Ne riporterò alcuni: p. es.:

Art. 6. — « Item statim quod navigium incipitur et navigium cepit *accomendum* pro viagio, tam viagio (navigio) quam

[1] BONAINI, *Statuti di Pisa* II, pag. 892-894. V. inoltre WEBER, op. cit. pag. 22-25 e pag. 100-107.

[2] V. SCHUPFER, op. cit. pag. 434; CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato d'Amalfi*. I, 192 e passim; HEYD, op. cit. I, pag. 110-120 e passim.

de pecunia sit una massa et unum corpus et navigium tenetur accomando et accomandum navigio, non obstante aliqua alia antiqua vel moderna obligatione quocumque modo facta ».

Art. 7. — « Item statim quod patroni de caratis de navigio constituunt et ordinant aliquem patronum in eorum navigio dictus constitutus patronus potest *capere ad accomandum* a quacumque persona a qua ei melius videbitur et obligare navigium cuicumque voluerit videlicet ad usum de Rivera non obstante etc. »

Art. 31. — « Item se alcuno patrone de navilio o compagni prendessero *in accomando* da qualsivoglia persona mercanzia la quale per difetto di venditione in posterum la ritornasse, che eo casu l'accomandatario debbia prendere sua mercanzia tale quale è ritornata, non obstante lo contratto fosse celebrato in nome di venditione od in qualunque altro modo ».

Art. 32. — « Item se alcuno patrone de navilio o qualunque altro mercante in lo far de sua ragione per qualunque modo et via fraudasse alcuno *accomandatario* et in posterum lo predetto accomandatario potesse provare lo inganno eo casu li fraudanti patroni o mercanti siano tenuti infallibilmente pagare de ognuna nave et che contra lo mercante o patrone si possa fare exequire non obstante lo contratto fosse così fatto ne etiam prescritto de tempo iuxta formam novi ritus et non obstante che lo contracto fosse in le cose in le quali non accade executione ».

Ciò dimostra come antico fosse in Amalfi l'uso della commenda, massime ove si rifletta che la Tavola non creò leggi nuove, ma redasse in iscritto quanto la consuetudine aveva già affermato.

Non mancano istrumenti contenenti contratti di commenda, ma son tutti del secolo XIII, nè presentano alcunchè di notevole.

P. es. quelli del 3 Maggio 1254, del 25 Aprile 1237 riferiti dal Camera [1].

Non mancano poi esempi di *societas maris*. P. es. 15 Agosto 1257 citato dal Silberschmidt [2].

La commenda del resto non era l'istituto in cui principalmente s'esercitava il commercio di Amalfi. Il contratto ivi più

[1] Op. cit. pag. 433-435.
[2] Op. cit. pag. 50.

in voga, derivato probabilmente dalla commenda, coll' aggiunta d' elementi sociali e che conseguentemente rappresenta su di essa un notevole progresso, era il contratto di colonna.

Il Renaud [1] nota come dal fatto che più persone, messo in comune un capitale, lo confidarono ad un unico comune commendatario acciocchè lo negoziasse nell' interesse comune, l' antica commenda, senza venir meno, scemò d' importanza per dar luogo alla costituzione di varie comunioni variamente denominate dalle quali la *Colonna,* a causa della gran perfezione che aveva raggiunto nel diritto Amalfitano, emerse in modo speciale. Ciò premesso il contratto di Colonna, così dice il Targa [2] « è quello che si fa dal Patrone di alcun ordinario vascello in mare e suoi marinai con uno o più mercadante in terra nel quale il detto Patrone pone il vascello e suoi accessori, i marinai espongono l' opera le fatiche e l' industria loro e i mercadanti vi pongono denari o effetti del capitale appreziati per trasportarsi dal detto Patrone nel suo vascello se sono effetti ad esitare e il ricavato, come ancora se fossero esposti contanti, impiegarli in merci a utile, danno e risico comune, da ripartirsi dove sono i medesimi mercadanti e ripartire l' utile a parte secondo i loro accordi ».

La colonna è continuamente nominata nella *tavola* agli Art. 8, 10, 11, 30, 33, 44, 45, 46, 47, e ne abbiamo un esempio in un contratto del 1° Marzo 1105 riportato dal Camera [3] come l' unico monumento nautico mercatorio di quell' età. « In nomine domini Dei Salvatoris nostri Ihesu Christi — Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo quinto. Kalendas Martias. Indictione tertia decima, Amalfi. Charta placiti seu promissionis facta a nobis quidem Sergius filius domini Mauronis Monachi Zinziricapra et Gregorius filius domini leoni de gregorio de domino tauro vobis domino constantino nauclerio castaniola — quia cum domino adiutorio et sanctis eius assignamus vobis ipso nabidio nostro quam habemus hic in civitate Amalfis, ad nabi-

[1] *Das Recht der Commanditgesellschaft,* pag. 15 e seguenti.
[2] *Ponderazioni marittime,* Cap. XXXVI.
[3] Op. cit. I pag. 208.

gandum nobiscum hoc anno in TAXIDIO [1] in sicilia et de Sicilia ad rabennam sibe ubi nos dominus melius auxiliaberit cum predicto nabidio nostro, et nos debemus conciare predictum nabidium nostrum cum temonibus et arboribus et antenne et vele et anchore et cannabi et omnibus aliis exartiis et paramentis suis quam et cum ipsa barka et cum omnia sua pertinentia ut bene possimus cum domino adiutorio nabigare et hormjare predict. nabidium. — Unde promittimus et firmamus vobis ut mittere debeatis in predict. nabidium nostrum ipsa parte tua et ipsa parte pro ipso nauclerio tuo et ipsa parte de ipso filio tuo cantaria sexaginta de lana a ipso cantario de Sicilia, et secuto neque in aulo (sic) neque nullum expendio vobis pro prefate tres partes vestre non queramus neque tollamus [2] et ego predictu Sergius quando beniemus ad nabigandum nobiscum cum predicto nabidio nostro dare vobis debemus hic in Amalfi auri solidi centum de tari boni anatari quatuor solidi et ubi cum domino adiutorio rebertimus hoc anno cum ipso nabidio nostrum hic in Amalfi debeatis nobis reddere toti prefato solidi centum de tari boni de Amalfi sine lavore et sine detinentiam (senza interesse) et sine omni nostra amaricatione, solum modo gita et benita. Ego predictus Sergius habeamus quindenarti (senza ipoteca) toto prefati solidi centum de mare et de gente sicut toto populo et toto prefato nabidio cum quo gimus et benimus et in ipsa terra ubi pergimus cum predicto nabidio nostro debeatis iterum carricare in predicto nabidio nostro ipse prefate tres parti vestre de ipse cause (causa nel significato di beni, mercanzie) unde carricat ipsis aliis nauticis de predicto nabidio et jam ubi pergimus in Sicilia adimplere vobis debeamus toto prefato placitum ego predictus Sergius filius predicti mauronis — et qui de prefato placitu minuare vel extornare valuerit componat auri solidi quiguentos bysanti et hoc charta sit firma ».

[1] Il taxidio è nominato, come vedemmo, anche dal Costitutum usus. Il Camera spiega *in taxidio* con *in società e per carato* (?), giusta la rata che poteva spettare. *Tactile* quod tangi potest, aggiunge, nel significato di toccabile fu usato da Lucrezio [??].

[2] Non chiederemo *Nolo* (n. aulo) per le nostre parti. Come padroni del legno avrebbero potuto pretenderlo pel trasporto della lana.

§ 10.

TRANI[1].

Gli ordinamenti di Trani non parlano della commenda, ciò che non ha impedito a qualche scrittore[2] di ritenere il contrario.

L' unico passo che sembra alludere ad essa è il seguente. « Propone dice e diffinisce li dicti consuli de mare che qualunque mercadante over altro homo *desse mercatantia a qualche suo factore overo ad altra persona che gli la vendesse* senza veruno testimonio che chi assegna lisse deve credere a lo dicto factore etc. ».

Mi sembra in verità troppo poco per poterne inferire con sicurezza che vi si parli di commenda.

Per lo meno bisogna dire che si tratta d' una commenda nel suo stato rudimentale, quando cioè il commendatario veste unicamente l' aspetto d' un fattore del commendante e l' epoca infatti nella quale furono compilati gli ordinamenti di Trani corrisponde appunto a questo periodo, direi quasi infantile, del commercio marittimo che non permetteva ancora lo sviluppo pieno e completo della commenda.

Il Commercio del Medio Evo ordinariamente minuto, osserva lo Schupfer[3] presenta tra le altre questa particolarità che il mercadante accompagnava in persona la merce: certo tale era il commercio di Trani, come quello di altre città, ancora nei secoli XI, XII, XIII; ma in seguito le cose cambiano.

La stessa navigazione e tutte le forme del commercio marittimo hanno subìto radicali mutamenti e i mercadanti smisero d' accompagnare la merce. Gli ordinamenti di Trani rispondono ancora a quell' antico stato di cose e considerano come un' eccezione degna di nota che i mercadanti non *sieno in nave.* (r. 26 e 27).

[1] SCHUPFER, op. cit. pag. 424 e seg.

[2] LASTIG, *De comanda et collegantia,* § I. GOLDSCHMIDT, *De Societate en commandite,* § II.

[3] Op. cit. pag. 433.

La commenda adunque menzionata negli ordinamenti di Trani (dato che si tratti di commenda) è quella che essi possono offrirci, una commenda embrionale.

Più tardi però (1227) abbiamo un documento privato in cui ne è fatta sicura menzione [1].

§ 11.

Questa rapida corsa attraverso le legislazioni delle più importanti tra le nostre città commerciali mi sembra dimostri chiaramente come a torto si dica che la commenda marittima non fu un istituto progressivo.

Anche essa infatti percorse una parabola ascendente, massime allorchè, contribuendo anche il tractator con una quota di capitale, dette luogo alla *societas maris*.

Ma la maggiore importanza assunta dal *tractator* non deve trarci in inganno e farci credere che egli, soppiantato addirittura lo *stans*, divenisse il *vero dominus negotii*, e l'altro assumesse la figura più modesta di partecipe del commercio altrui. — L'esame accurato delle fonti vieta in modo assoluto quest'affermazione e conseguentemente il sostenere che la partecipazione possa ritenersi come un derivato della commenda.

Non si vede infatti il momento in cui l'una si trasforma nell'altra. Se noi leggiamo specialmente gli statuti di Genova e i suoi atti notarili osserviamo facilmente che la commenda marittima o rimane inalterata, rapporto istitorio puro e semplice, o si assimila un elemento sociale e diventa *societas maris*.

Ma anche nella *societas maris*, che è la forma in cui il *tractator* o *portator* assume un'importanza maggiore e che quindi si presta meglio a mostrare lo *stans* o *dator* come un partecipe al commercio altrui, siamo ben lungi dal trovare la radice della partecipazione.

Anzitutto non è vero che il *tractator* si trovi in una posizione assolutamente dominante di fronte allo *stans*. Questo predominio di lui può valere come regola generale, *ma non assoluta,* nel diritto Pisano, in cui egli era, *salvo convenzione*

[1] SILBERSCHMIDT, op. cit. pag. 48 ff. HEYD, op. cit. pag. 462.

contraria, il *Capitaneus* ossia il vero imprenditore, il *dominus negotii* [1], ma nel diritto genovese, che è quello che dobbiamo specialmente aver di mira, essendo la partecipazione un istituto schiettamente genovese, le cose stanno altrimenti. Ivi non troviamo il concetto della *capitania* ed i contratti dell' epoca dimostrano luminosamente che lo *stans* o *dator* rimane sempre una figura molto importante.

Il *tractator* infatti non può andare dove vuole, salvo che gli sia stato espressamente concesso ed anche a Pisa, perchè avesse piena libertà nella scelta del viaggio e nella trattazione degli affari, occorreva che lo *stans* gli dicesse « quod facis de tuo potestatem do tibi ut facias de meo ».

Egli inoltre non diventa proprietario delle cose affidategli, ma queste, messe insieme colle sue, formano il patrimonio sociale separato e distinto dal patrimonio privato dei socii e designato appunto col nome di *societas* a Genova, *hentica* a Pisa. Quando poi ritorna deve consegnare tutto (capitale e lucri) allo *stans* e quindi si procede alla divisione. « In reditu omnes praedictas res proficuum et capitale debet venire in potestate ipsius X » (stans) è la formula consueta dei contratti di società del *liber iurium* che s' incontrano quasi ad ogni sfogliar di pagina.

Ma, quel che più monta, così nella società come nella commenda, lo *stans* lungi dallo sparire di fronte ai terzi, ha azione diretta contro colui col quale il *tractator* ha contrattato « habeat qui societatem vel accomendacionem fecit actionem tam in rem quam in personam contra illum cum quo contraxerit non nocente sibi capitulo facto super illos qui petant (prestant) vel contrahunt cum illis qui in cursum vadunt; cum ille possit petere totum debitum iam dicto capitulo non obstante » [2].

Il che dimostra come lo *stans,* a differenza del partecipe, aveva un' esistenza giuridica bene spiccata ed efficace di fronte ai terzi.

[1] « In societate facienda inter stantem et in aliquod tassedium euntem, non tamen stans capitaneus socius intelligatur nisi nominatim ut capitaneus sit inter eos convenerit » Costit. us. Cap. XXII, in Bonaini, II, pag. 884. V. ancora Weber, op. cit. pag. 101.

[2] Frammento di legge genovese scoperto a Nizza dal Cav. Pietro Datta (Cap. VI. intitolato *De pecunia in societate vel mutuo aut accomendatione accepta*). Atti della Società ligure di storia patria, Vol. I, pag. 84 pr. Secondo le congetture del De Simoni questa legge sarebbe stata pubblicata tra il 1207 e il 1257, id. id. pag. 97.

Ora quando, come, perchè la commenda marittima e la *societas maris* perdettero i loro caratteri essenziali per dar luogo alla partecipazione, che ha caratteri tanto diversi quali l'indipendenza del gerente, la confusione della quota del partecipe nel patrimonio di lui e sopratutto la sua inesistenza giuridica di fronte ai terzi? Le fonti tacciono e nel loro silenzio qualunque induzione sarebbe arbitraria. Giova quindi rinunziare a far discendere la partecipazione dalla commenda marittima o dalla *societas maris* e cercarne altrove l'origine.

§ 12.

La Rota Genovese dice « participem sola introduxit praxis ». Queste parole rivelano con molta chiarezza che la partecipazione più che lo svolgersi spontaneo d'un istituto preesistente fu un mezzo escogitato a scopi pratici.

Per se stessa infatti la partecipazione non rappresenta un concetto giuridico ma un concetto economico [1] che può avere svariate manifestazioni giuridiche e tali possono essere anche alcuni casi di commenda o *societas maris*. Ma poichè noi ci proponiamo una indagine perfettamente giuridica dobbiamo osservare che tra queste varie forme di partecipazione, una ve n'ha che è diventata caratteristica e che ha anche assunto il nome tecnico giuridico di partecipazione.

Ora, se si riflette che quando la Rota parla del partecipe ne parla sempre a proposito del socio ed in antitesi ad esso, è chiaro che la storia della società deve fornirci la chiave per trovare l'origine della partecipazione.

Ed è questo il mio fermo convincimento. — Io ritengo che la partecipazione, come istituto giuridico, sia una creazione del senso pratico dei Genovesi allo scopo di scansare la sanzione della responsabilità solidale dei soci. Ed ecco come.

Nel diritto romano la massima della responsabilità solidale dei socii era certamente conosciuta, ma formava un'eccezione alla regola. Si applicava essa alla società degli *argentarii*, a

[1] V. Weber, op. cit. pag. 24 ff. 25 e nota 19.

quella dei *venaliciarii* e quando l' obbligazione veniva assunta dal *magister navis* nominato da più *exercitores* o da un institore preposto all' azienda da più persone. All' infuori di questi casi i socii non eran tenuti che pro-parte, o meglio, in mancanza di norme speciali, si applicavano le regole generali del mandato, della *ratihabitio*, della *negotiorum gestio*, dell' *actio de in rem verso*, secondo i casi [1].

Se non che ove si rifletta, che il commercio veniva esercitato principalmente per mezzo di istitori e *magistri navium* e se si pensa quanto attivo fosse il lavoro degli *argentarii* e dei *venaliciarii*, non sarà forse arbitrario l' affermare che di fatto la regola generale era quella della solidarietà.

Ma checchè sia di ciò, è noto che la generale applicazione di questa regola nel Medio Evo non fu un' estensione dei principi romani, ma dipese dalla comunione di beni dell' economia domestica medievale consacrata a rapporti commerciali [2]. Morto il padre di famiglia molte circostanze si opponevano alla divisione del patrimonio ereditario, quali la difficoltà di fabbricare nelle città murate per difetto di spazio e di numerario, la nota ripugnanza a vivere in case d' affitto che appariva come un sacrificio della libertà personale e finalmente gli inconvenienti delle separazioni materiali mediante muri divisori. I figli pertanto preferivano di rimanere a vivere uniti nella casa paterna, continuando il traffico già esercitato dal padre. Entrata così la comunione domestica nella vita degli affari, apparve come una comunione di produzione anzichè di consumo ed il diritto del singolo sul patrimonio comune fu designato come quota immessa per un affare comune [3].

Ma ben presto questa comunione domestica s' estese ad altre persone estranee alla famiglia, che, cooperando al medesimo commercio, facevano con essa vita in comune. Dal concetto della parentela si passò così al concetto della convivenza ed il vincolo

[1] Cfr. L. 9, 25, 27. D. De pactis, 2, 14. — L. 34. D. De receptis, 4, 8. — L. 1, § 25, 2, 3, 4. D. De exerc. act. 14, 1. — L. 44, § 1. D. De aed. edict. 21, I. — V. inoltre Maynz II, § 227. Windscheid, II, § 407. Vangerow, III, § 653. Glück, XV, 970.

[2] Vedi segnatamente Weber, op. cit. pag. 44-96. Goldschmidt, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, I, pag. 279-290 e Vivante, I, n. 295.

[3] Weber, op. cit. pag. 50-52.

sociale non abbracciò più soltanto i parenti, ma tutti coloro che stavano *ad unum panem et vinum* e *compagnie* e *compagni* (da cum panis) si chiamarono rispettivamente questi primitivi sodalizi e coloro che li componevano.

Ma non andò guari che l'industria cessò di essere casalinga. Alla casa fu sostituita la bottega, il fondaco, l'officina ed il vincolo sociale non fu più caratterizzato dalla coabitazione, ma dalla comunanza di lavoro e d'industria.

Soci furono dunque coloro *qui in eadem statione vel negotiatione morentur*.

In seguito, estendendosi maggiormente il commercio di terraferma ed abbracciando imprese sempre più importanti, spesso alcuni dei socii dovettero recarsi in paese straniero per trattarvi affari della società, mentre altri restavano in patria.

Fu necessario allora il conferimento d'un mandato reciproco per la più facile e sollecita conclusione degli affari fuori della sede sociale e così nacque il potere di ciascun socio d'obbligare anche gli altri.

Fu questa evidentemente una nuova fonte di solidarietà oltre quella proveniente dalla coabitazione e dalla comunanza di lavoro.

Giunti a questo punto è chiaro che nè lo stare ad *unum panem et vinum* e neanche l'attendere alla medesima industria poteva costituire la base dell'impresa sociale, massime ove si rifletta che questa era spesso esercitata in luoghi diversi, ed ecco perciò la necessità del contratto e colla necessità del contratto la necessità della sua pubblicità.

Finchè infatti la solidarietà poggiava sulla convivenza e sulla comunanza di lavoro, trattandosi di fatti che cadevano sotto gli occhi di tutti, sarebbe stato un non senso parlare di pubblicità; ma, spostatane la base, e fatta questa consistere in un *vinculum iuris*, anzichè in uno stato di fatto, la necessità che questo *vinculum iuris* fosse reso di pubblica ragione, evidentemente s'imponeva.

Pertanto, reso noto il contratto sociale, si sentì sempre meno il bisogno che il mandato reciproco fosse conferito espressamente; esso fu sottinteso e finì coll'esser presunto per l'esistenza stessa della società.

La scuola non si mostra sorda alla massima oramai prevalente nella vita mercantile.

Veramente Bartolo (1314-1357) commentando la legge *Cum te, Si certum petatur* dice: « Facit ita lex quod si plures sunt socii unius mercantiae, quod unus non potest agere in solidum pro rebus societatis nisi habeat mandatum ab aliis ».

Ma Bartolo non dice se questo mandato dovesse necessariamente essere espresso. E poi egli era un romanista puro e commentava un passo del Codice Giustinianeo.

Invece Baldo (1327-1400) suo scolare e versato anche nel diritto commerciale scrive: « Et praemitto illud quod etiam factum est videlicet quod nisi sint in solidum eundem actum socialiter exercentes ita quod pariter et non unus sub alio, quisque tenetur in solidum ex facto alterius quia unus alterum et alter alterum fecisse institorem licet non habeat procuratorium a socio, quia attive et passive sunt correi in solidum.

« Secundo praemitto et est notandum quod si socii administrant per unum quilibet tenetur in solidum, unde qui cum uno contraxit non habet litigare cum omnibus sed potest eligere quem vult et illum in solidum convenire » [1].

Ancora: « Quoties duo exercent promiscue aliquam artem quandoque unus quandoque alius in eadem taberna seu statione, videtur unus substitutus alterius et alter alterius sicque unus obligat alterum et alter alterum *saltem* pro parte dimidia.

« Si fuisset probatum quod tamquam socii consuevissent emere vel vendere tunc videtur esse probata societas et factum unius socii obligaret corpus societatis et obligato corpore societatis omnes socii sunt obligati quilibet pro parte sua » [2].

Del resto la massima fu quasi universalmente accettata dai vari statuti [3].

Contemporaneamente però si fece sentire il bisogno di attenuarne la conseguenza. Osservando pertanto lo scopo e il con-

[1] Cons. V. 262.

[2] Id. id. V. 125, n. 1, 2. Non si dimentichi, cosa del resto elementare, che obbligazione solidale non significa obbligazione illimitata. V. ancora Endemann, op. cit. I. pag. 389.

[3] V. Statuti dei mercanti di Piacenza del 1276 c. 431, Statuti di Calimala del 1301, II rub. 8, 17, Statuti di Lucca del 1308, IV rub. 45, 46 e tanti e tanti altri – V. inoltre Weber e Goldschmidt, l. c.

tegno dei diversi socii nelle diverse specie di società *e quindi non solo nelle società marittime*, si vide che ve n' eran di quelli che, senza gettarsi personalmente e direttamente nel turbine degli affari, concorrevano alla formazione ed all' incremento della società coll' immettervi semplicemente i loro capitali e, tenendosi lontani dai pensieri e dalle noie dell' amministrazione, compito talvolta estraneo alla cerchia delle loro cognizioni, tal altra disdicevole, secondo i pregiudizi dei tempi, alla loro condizione sociale, si appagavano di *partecipare* al commercio da altri esercitato. Si distinsero perciò dai socii attivi col chiamarli *partecipi* (il concetto economico diventa concetto giuridico) e si vollero irresponsabili di fronte ai terzi coi quali non avevano mai rapporti.

Nè forse fu soltanto il fatto economico del partecipare che suggerì l' uso del medesimo vocabolo per designare la nuova figura giuridica. – La parola *partecipe* era infatti già usitata a Genova e indicava colui che concorreva ai prestiti pubblici detto altrimenti *montista*, *maonista*, *luogatario*, e dovette probabilmente influire nella denominazione di una speciale categoria di socii, perche i montisti a causa del loro interesse comune, potevano in certo modo considerarsi anche essi come socii [1].

Nelle preziose decisioni della Rota di Genova del Sec. XVI si parla spesso di *participes* e *participatio* e basta una lettura

[1] Le guerre, gli svariati problemi economici, richiedendo vistosi capitali, rendevano spesso necessarî grossi prestiti pubblici colla partecipazione di molti o di tutti i cittadini e spesso anche di stranieri. I capitali così radunati si chiamavano *mons*, *massa* ed a Genova anche *maona* dall' arabo *ma-unah*. Nel libro del debito dello Stato, detto comunemente *cartulario*, venivano annotati accanto al nome del creditore e divisi per comodo di contabilità in un numero di parti eguali, detti *luoghi*, *loca*, *partes*. Questi creditori dello Stato chiamati *participes*, *luogotarii*, *maonistae* erano poi garantiti mediante cessione di gabelle e simili, onde l'operazione si chiamò anche *compera* perchè si traduceva in un acquisto di diritti dello Stato, ovvero *Scritta* dal fatto dell' iscrizione nei libri del debito dello Stato e i titoli corrispondenti alle parti in cui veniva suddiviso il prestito furon detti *loca comperarum*. Queste compere prendevano nome dalla gabella assegnata in garanzia, quindi compere del sale, del vino; ovvero dal bisogno che le aveva determinate, per lo più guerre e perciò compere dei Veneziani etc.; ovvero dal Santo che veniva lor dato a protettore, onde compere di S. Paolo, di S. Giorgio etc.; ovvero finalmente dall'interesse che fruttavano e perciò monti del 4 % del 7 % e via discorrendo. A queste compere viene riferita l'origine delle società per azioni. V. in tutto ciò Goldschmidt, *Univers. Gesch. des H. R.* I, pag. 291. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* V. compere, partecipe, maona.

anche fugace per mostrare come si abbia a che fare con un istituto che non solo nel nome, ma anche nella sostanza corrisponde alla moderna associazione in partecipazione [1].

Chiara apparisce la caratteristica essenziale del partecipe e cioè la sua irresponsabilità di fronte ai terzi. Costoro non hanno niente a che fare con lui, ignorano perfino, almeno giuridicamente, la sua esistenza. Il *dominus negotii* è colui che lo ammette a partecipare al proprio commercio ed una gran differenza intercede tra il socio ed il partecipe. Questo è una creazione della vita pratica. *Participem vero sola introduxit praxis* è detto nella decisione 39 e quale ne sia il concetto giuridico specialmente in confronto del socio è ivi mirabilmente scolpito. « Licet Dominicus socius lucri esset et damni *non tamen per omnia socius est* et argumentum de secundum quid ad simpliciter a iure reprobatum est; in multis enim et quidem substantialibus differentia est quae communis observantia et fori mercatorii consuetudo, utique servanda, introduxit. – Nam socius agit contra sociales creditores et a socialibus creditoribus convenitur. Cum sub eius nomine expresso vel tacito sit contractum; si vero socius quis non sit ut quia particeps (pro ut communiter appellatur), vel committens pecuniam ad honestum lucrum vel deponens tunc ex quo debitores aut creditores sociales secum non contraxerunt talis non agit nec convenitur ».

Nè a questa decisione contraddicono altre in cui il *particeps* è preso come sinonimo di socio, giacchè esse non si riferiscono ai suoi rapporti coi terzi ma ai suoi rapporti con coloro che l' hanno ammesso alla partecipazione. Di fronte ai primi il partecipe non esiste e la Rota colla decisione 14, che essa stessa dice importantissima ed alla quale dichiara di dedicare particolare attenzione, respinge l' istanza dell' attore appunto perchè diretta contro i partecipi che, non essendo *domini negotii*, non devono essere responsabili di fronte a coloro coi quali il vero *dominus negotii* ha contrattato [2].

[1] *Decisiones Rotae Genuae, de mercatura et pertinentibus ad eam.* Genova, 1582. V. segnatamente Dec. 14, 36, 39, 46, 59, 71. LASTIG, nell'*Handbuch di Endemann* I, pag. 712 e seg.

[2] Il fatto era il seguente: « Cum Pallavicini praedictam quantitatem (348, 411 aurei) Augustino Saulio appaltatori credidissent, institoriam actionem proposuerunt contra *Gri-*

Al contrario di fronte ai *domini negotii* il partecipe è un socio vero e proprio.

La decisione 46 infatti accogliendo l' istanza di un tal Giovanni Grimaldi contro G. Battista Grimaldi e Stefano Cicala diretta ad ottenere, in causa di partecipazione, il rendiconto e la restituzione del capitale conferito osserva « ..... Rota, communi omnium voto, iudicavit ad favorem dicti actoris considerans de iure *participem pro socio haberi* cum participare in aliqua societate nihil aliud sit quam socium esse: societas enim est participatio lucri et damni et revera haec duo nomina socius et participes in alio non dissentiunt quam in nomine, effectu enim in omnibus sibi invicem concordant, quia quod convenit uni convenit et alteri, maxime in hac materia societatis et de solo nomine non curat lex quae non verbis sed effectui rerum imposita est. Petensque itaque iste Iohannes ut particeps lucra et suum capitale debet reputari socius, *cui proprie competit actio pro socio* ad petendum capitale quod semper praesumitur salvum nisi probetur contrarium, et ad petendum lucrum quod semper pariformiter factum praesumitur » [1].

Anche la Rota Romana parla spesso di *particeps* e *participatio,* ma queste espressioni hanno un significato molto più largo ed elastico che nelle decisioni della Rota Genovese.

Invero la *Romana participationis* del 16 Giugno 1613 [2] decide il seguente caso: Filippo Guicciardini e Settimio Olgiato

maldos et consortes in appaltu participes tamquam Augustinum universo illi negotio praeposuerint et consequenter ex eius contractibus, ut eorum institoris in solidum obligatos ». A sostegno della propria azione i Pallavicini osservavano, tra l'altro, che i convenuti dovevano essere condannati come soci perchè « participem seu eum qui habet partem in negotio dici proprie socium (l. cum in societatis C. pro soc.) ubi socius appellatur ille qui participaverat in salinis, et prope accedit salinarum conductio appaltui ». Ma la Rota « in contrariam sententiam ivit, nemine discrepante, reos a petitis absolvendo..... Nec enim contraxerunt vel quicquam gesserunt cum actoribus » — (n. 31).

[1] Alcuni autori tra i quali il Lastig nell'*Handbuch* di Endemann sopra citato e tra noi l' Errera nell'Archivio Giuridico (XXIV-4) hanno negato in modo assoluto al *particeps* genovese il carattere di socio facendone un creditore del *dominus negotii* alla pari di qualunque altro. — A me ciò pare inesatto. Quando infatti la Rota, a prescindere dall'espressione *non* PER OMNIA *socius est,* il che implica *in parte* tale qualità, lo dichiara esplicitamente socio, fino a concedergli l' *actio pro socio,* mi sembra che ogni discussione sia inutile.

[2] Dec. 213, Coram Ubaldo.

assunsero dalla Camera Apostolica l'appalto delle Dogane di Roma *pro se heredibus et successoribus et personis ab illis nominandis*. Guicciardini s'associò Pietro Caffarelli – declaravit se facere participem pro uno solido ex duodecim quae ad eum spectabant.

Morto Guicciardini prima che terminasse l'appalto, Caffarelli pretese di concorrere « in omnibus lucris secutis usque ad finem conductionis ». – La Rota gli dette torto perchè non lo ritenne coappaltatore, ma semplice socio di Guicciardini per la morte del quale la società era finita. In altri termini la Rota considerò il rapporto come un' *admissio* ristretta ai soli Caffarelli e Guicciardini ed applicando il principio *socius mei socii socius meus non est* disse che Caffarelli non potè acquistare la qualità di coappaltatore perchè non fu ammesso col consenso della Camera Apostolica e la partecipazione non fu all'appalto ma ai lucri derivanti dall'appalto. Caffarelli avrebbe potuto essere considerato coappaltatore « si fuisset nominatus ad ius dohanae, non autem ubi fuit nominatus ad participationem lucri dohanae, ut in hoc casu videtur factum ; ex supra deductis et alias bene potest et contrahi societas super lucris conductionis licet socius lucrorum non participet de iure conductionis ».

Da questa decisione la Rota recedette con altra del 23 Gennaio 1616 [1], ritenendo che si trattasse di vera e propria cessione parziale dell'appalto, la quale non richiese l'intervento della Camera Apostolica appunto perchè parziale « Licet (ivi) negari non possit quod verbum *participationis et participis* conveniat societati et socio, tamen illa procedunt in participatione quam solus praecesserat contractus societatis, ideo necessarie participatio ibi intelligitur de societate, sed in casu nostro praecessit contractus locationis habens admixtam et implicitam societatem inter conductores ut decisio admittit. Ideo participatio data Caffarello ab uno ex conductoribus non necessarie intelligitur de sola societate *cum alias istud verbum possit etiam convenire aliis contractibus in quibus intercedat aliqua communio* et communio non infert necessario ad societatem. Quod confirmatur ex usu ipsorum contrahentium qui in suis capitulis saepe utun-

[1] Dec. 311, Coram Ubaldo.

tur hoc verbo participem et participare pro consorte in ipsa conductione ».

Questa decisione fu confermata da altra del 16 Dicembre 1616 [1] ed ho creduto riferirla, come l' altra, piuttosto ampiamente per mostrare come largo ed indeterminato fosse per la Rota Romana il significato della *participatio* fino a comprendere una comunione qualsiasi, sempre però sulla base d' un negozio *preesistente*.

Non meno interessante è la decisione 12 Dicembre 1633 N. 5, 6 [2].

Ecco la fattispecie. – Nel 1630 Teodoro Pirola e Paolo Attardo allestirono nel porto di Malta una nave per sorprendere le navi degli infedeli e convennero che la preda sarebbe stata divisa *pro rata*. Avendo predato una nave di Greci cristiani furono da costoro convenuti innanzi l' inquisitore di Malta e condannati in solido. La Rota confermò questa decisione. « Non obstat, disse, quod inter Attardum et Theodorum non fuerit contracta societas sed solum quaedam communio et *participatio*, nec non teneantur in solidum sed pro rata scutorum LIX quam posuit in participatione. Quia visum fuit dominis nos versari in terminis verae societatis non autem participationis, quia concurrant omnia societatis requisita substantialia, nempe sociorum consensus, res seu negotium particulare, hoc est navigatio et lucrum commune » al N. 23 poi stabilisce la massima « admissus ab aliis sociis post societatem non tenetur nisi pro rata, secus quando ab initio cum eo fuit inita societas ».

Questa decisione fu confermata da altra del 10 Marzo 1634 [3] la quale svolse con maggior chiarezza e precisione i concetti solamente accennati nella precedente :

« Minus obstat (ivi) quod non versemur in casu societatis sed simplicis *participationis et admissionis* ad contractum navigationis iam perfectum pro certa rata et sic Attardus non in solidum sed pro rata dumtaxat scutorum 69 potuerit condemnari. Quoniam ex instrumento, occasione istius navigationis gesto, ap-

[1] Dec. 370, Coram Ubaldo.
[2] Dec. 606, Coram Merlino.
[3] Dec. 619, Coram Merlino.

paret Attardum una cum aliis insimul societatem coiisse atque in ipso Attardo aeque et aliis omnibus contractum primordium sumpsisse, *unde cessant termini participationis quae tunc solummodo considerari potest quando post formatum societatis contractum et perfecto in personis aliquorum contrahentium radicatum, deinde ad communionem dicti contractus adiicitur alius socius pro certa rata, tunc enim iste admissus pro ista rata tantum pulsari potest non autem in solidum* ».

Ciò che subito colpisce in queste decisioni si è la necessità che sente la Rota d' aggiungere alla parola *participatio* un'altra parola per chiarire il concetto *(quaedam communio et participatio, participatio et admissio ad contractum navigationis)* ciò che può essere un pleonasmo, ma che più probabilmente dipende dal non essere il contenuto giuridico della *participatio* ben chiaro e sopratutto ben delineato.

Ad ogni modo, secondo queste decisioni, il tratto caratteristico della *participatio* consisterebbe nell' ammissione ad un commercio praeesistente, e non già, come nella Rota Genovese, nell' irresponsabilità di fronte ai terzi, perchè pare che costoro potessero dirigersi anche contro il partecipe, sebbene egli non dovesse rispondere oltre l' ammontare della propria quota: « iste admissus pro ista rata tantum *pulsari* potest non autem in solidum [1] ».

E che la *participatio* romana non coincidesse colla *participatio* genovese appare anche dal trattato dello Zanchi [2] molto importante perchè l' autore aveva presenti principalmente le decisioni della Rota Romana e ne riassume con molta precisione le massime.

Anche egli ammette che la *participatio* non sia a confondersi colla *societas*. « Et quamvis particeps pro socio et participatio pro societate quandoque usurpetur plerumque tamen con-

[1] Il verbo *pulsare* accenna chiaramente all'azione che contro lui si poteva intentare. Del resto nella fattispecie s'eccepiva la *participatio* non per avere l' irresponsabilità di fronte agli attori, ma solo per evitare la condanna in solido, mentre la Rota Genovese colla decisione 14 sopra ricordata respinse addirittura la domanda perchè rivolta contro i partecipi. Anche la Rota Genovese sancisce ripetutamente che il *particeps* è tenuto fino a concorrenza della propria quota, ma evidentemente nei rapporti coi soci giacchè egli è completamente sconosciuto ai terzi.

[2] *Tractatus de societate,* Pars. I, Cap. VIII.

tractus participationis nomine notatum suam non exuit participationis naturam a vera societate distinctam » [1].

Venendo quindi a descrivere l'istituto di cui parla, dice: « Pone Titium contraxisse societatem cum Caio super aliqua negotiatione valoris in capitali scutorum 4000. Caius deinceps quia forte pecunia indigebat, assumpsit in socium Sempronium pro sc. 1000, quae Caio numeravit. Sempronius est socius Caii non Titii qui probe dicit socius mei socii socius meus non est.

« Ergo sunt duae societates, altera inter Caium et Titium principales socios super capitali scut. 4000 et altera inter Caium et Sempronium ad societatem admissum super scut. 2000.

« Ut videlicet Sempronius admissus de portione Caii sc. 2000 participat pro utilibus suae ratae scut. 1000 in societatem collatorum, unoque verbo de lucris proficiscentibus a toto capitali sc. 4000 duas partes integras habeat Titius, tertiam Caius alter principalis Socius. Sempronius reliquam in socium admissus: atque hunc participationis contractum regulariter solet a nobilibus aliisque personis coiri refugientibus eorum nomen expendi et nobilitatem dehonestari » [2].

Siamo, come ognun vede, di fronte all'*admissio romana:* nè più nè meno, tanto che ove il *particeps* fosse stato aggregato da tutti i socii anzichè da uno di essi, veniva considerato come socio vero e proprio e membro della società principale fin dal suo inizio. « Quod si forte socii principales ad unum omnes vel expresse vel tacite etiam consentiant admissioni tertiae personae in socium, tunc perinde quasi haec tertia persona societatem ab initio cum aliis sociis coiisset existimatur, non simplex particeps ad omnes iuris effectus vel societas hoc casu saltem quasi renovata reputabitur » [3].

Circa la responsabilità del partecipe di fronte ai terzi essa non è negata; anzi in alcuni casi è esplicitamente affermata.

« Particeps personali sua obligatione non *tenetur in solidum* erga creditores sociales ex quovis facto sociorum vel institoris in damnum societatis resultante sed usque ad mensuram

[1] L. c. n. 3.
[2] L. c. n. 13-17.
[3] L. c. n. 21-23.

dumtaxat sui capitalis immissi tenetur particeps, hoc est, ut limitate illud amittere valeat, si negotium male cedat » [1].

Si noti che l' autore non dice puramente e semplicemente *non tenetur* ma *non tenetur in solidum* ciò che implica sempre una responsabilità diretta di fronte ai terzi, come meglio apparisce dalle parole che seguono: « Quod si plures socii sint in aliquo affictu et eorum unus alium sibi assumat in socium seu participem utrum, sociis non solvendo effectis, valeat pro affictibus locator in socium assumptum agere? *Regula in puris terminis socii participis est negativa, videlicet ut in eo quod excedit ratam sui capitalis per participem in negotium immissi non agat locator nec teneatur particeps.* Plurimum vero si admissio in participem sine consensu locatoris facta habeatur » [2].

Ciò è poi confermato in caso d' appalto di gabelle. « In locatione autem fiscalium seu vectigalium hoc habetur pacificum, ut redemptor possit quidem, inscio etiam locatore, sibi socium assumere ..... neque assumptus particeps ad instar principalis conductoris valeat ex locato et conducto contra fiscum agere, neque fiscus pariter pro observantia pactorum convenire et compellere assumptum possit, atque patens ratio est, quia ubi non est obligatio inita nec pedissequa potest actio esse. Secus vero est pro solutione annui affictus dicendum ut si socius assumptus vel particeps sit illimitate ac generaliter admissus pro solido conveniri per fiscum valeat; sin autem assumptio sit pro limitata parte vel quota puta pro tertia, quarta, quinta aut decima parte; quod fiscus hoc posteriore casu *recte possit adversus eumdem sic admissum agere pro rata parte pensionum respondente stipulatae admissioni.* - Quae iuris etiam dispositio urget adversus participem admissum ad bona communitatum aliis locata ut si sit simplex particeps possit pro affictibus cogi, sin autem a communitate agnitus atque approbatus pro damnis etiam ex locato et conducto compelli.

« Quod si postremo principales socii solvendo non sint, puta quia penitus obaerati, et hoc ultimo casu sit locator fiscus, sit communitas aliaque persona, quae iure fisci utitur: *hoc est in-*

[1] L. c. n. 39.
[2] L. c. n. 63.

dubie receptum, ut in participem valeat locator agere pro decursis affictibus in subsidium » [1].

Inoltre anche secondo lo Zanchi la *participatio* presuppone la preesistenza d' un' altra società. Ne è anzi questo il tratto caratteristico.

« Regulariter vero dignoscuntur participes a veris sociis ex eo, si admissi fuerint per unum ex sociis ad ratam societatis partem post expletam firmatamque a principalibus sociis societatem. – Secus vero si tertia persona fuerit in participem admissa ante principalis societatis celebrationem, nam hoc casu regulariter magis socia quam particeps erit existimanda » [2].

Mal s' accorda con queste massime la *Romana Cambii* del 15 Marzo 1686 coram *Caccia* ove è detto che « ad constituendam participationem non attenditur an negotium sit coeptum vel incipiendum, an unum vel multiplex, sed apud quem illius substantia et ius formale resideat » mentre trova evidente riscontro negli scritti del De Luca, la cui opinione è di singolare importanza sia per la sua grandissima autorità, sia perchè esercitò la sua attività scientifica e professionale appunto in Roma.

Egli afferma chiaramente la distinzione tra socio e partecipe e l' irresponsabilità di quest' ultimo di fronte ai terzi.

« Aliaque pariter facti ac probationis quaestio esse solet super ipsa societatis qualitate, seu natura in genere, quamvis certum sit quod ageretur de aliquo negotio particulari, an scilicet sit societas vel potius admissio ad participationem utilium. Posita enim una vel altera qualitate iuris theoricae circa effectus exinde resultantes planae sunt, ut, in casu societatis, debitum ab uno socio in causam negotii socialis contractum obliget alterum, ut supra, et e converso, exclusa societate, ac posita simplici admissione ad participationem contrarium dicendum sit » [3].

E altrove è anche più esplicito e preciso. – Fu presentata al suo esame la seguente fattispecie.

Adriano Onorati nel 1642 assunse un appalto di gabelle *pro se et personis vel sociis per ipsum quandocumque nomi-*

[1] L. c. n. 72-74.
[2] L. c. n. 28-29.
[3] *De credito,* Disc. 87, n. 7.

nandis vel admittendis e fece suoi partecipi tali Sacchetti e Valenti col patto che *administratio et totale gubernium appaltuum privative spectari deberet ad Honoratum, sub cuius solo nomine currere deberent perinde ac si dicta admissio facta non esset.* Morto Onorati la Camera Apostolica pretese che Sacchetti e Valenti fossero tenuti in solido come socii. Sacchetti e Valenti resistettero e nella controversia furono difesi da De Luca il quale sostenne che erano semplici partecipi e quindi tenuti ad *limites conventionis*, ossia che la Camera Apostolica non aveva nessuna azione contro di loro, ma che poteva soltanto come creditrice di Onorati, esercitare le azioni che a costui avessero potuto competere contro Sacchetti e Valenti. « Pro reis conventis scribens, dicebam adversus eos utpote neque conductores, neque socios reputandos nullam penitus neque pro ratis ad quarum participationem admissi fuerunt, actionem directam et immediatam Camerae competere sed solum obliquam tamquam contra debitorem debitoris, postquam, redditis per Honoratum ad formam conventionis rationibus suae administrationis et factis calculis, compertum fuerit negotium fuisse in damno, ad cuius contributionem tantum pro ratis concessis restricta erat eorum obligatio et successive competebat actio quae maior esse non potest quam obligatio eius mater » [1].

I termini di questa convenzione erano più espliciti che nell'altra di cui si occupò la Rota colla sentenza del 23 Gennaio 1616 sopra riferita. Ma evidentemente De Luca ci dà un concetto della partecipazione assai più chiaro e ben definito della Rota e che molto s'accosta a quella della Romana Cambi del 15 Marzo 1686.

Il partecipe, secondo lui, è identico al partecipe del diritto moderno, irresponsabile di fronte ai terzi, creditore e non socio di colui che lo ammette alla partecipazione e che è il vero *dominus negotii*.

La sua opinione però per quanto autorevole, non può dirsi che fosse inconcussa. Le decisioni sopra riferite lo dimostrano e lo conferma il fatto da lui stesso narrato che i suoi clienti preferirono transigere. « Attamen, così egli conclude, quia durum esse quandoque solet cum fisco contendere rei conventi quam-

[1] *De locat.* Disc. 27, n. 4.

dam satis honestam et proficuam concordiam acceptarunt, suscipiendo in se omnes effectus appaltus (4, 7) ».

Del resto l' irresponsabilità, anzi l' inesistenza giuridica del partecipe di fronte ai terzi, la sua qualità di creditore di colui che ha l' *ius formale* nel negotio sono anche caratteristiche dell' accomandita.

È tempo pertanto d' occuparci di questo istituto.

PARTE SECONDA

§ 1.

Secondo l' Endemann, come vedemmo, l'accomandita sarebbe un prodotto diretto ed immediato della *participatio* dovuto al bisogno di render pubblico questo rapporto, per se stesso occulto.

Egli osserva [1] che le partecipazioni si dividevano in due gruppi principali: l' uno composto di quelle che avevano veramente indole sociale, l' altro di quelle che erano mutui contro un dividendo, nascoste nella rubrica di partecipazioni sociali a causa della teoria dell' usura. - La differenza era così importante che col tempo non potè restare inosservata e si cominciò quindi a distinguere la partecipazione e l'accomandita, senza che con ciò si ponesse una vera e propria antitesi tra contribuzione *animo societatis* e contribuzione *animo mutuandi*.

Invalse poi l' uso che alcuni partecipanti nell' annuncio della società che doveva farsi presso una deputazione del Tribunale di Commercio per dare la necessaria pubblicità alla firma e per render nota la posizione dei soci amministratori, facessero registrare anche il loro nome nella qualità di partecipanti. - Così i terzi erano informati della consistenza e modo d' essere delle società ed era anche rinforzato il credito della società stessa.

Secondo l' Endemann dunque è il bisogno di pubblicità quello che fa sorgere l' accomandita o meglio che trasforma in alcuni casi la partecipazione in accomandita. Questa non sa-

[1] Op. cit. 1, p. 403.

rebbe che la pubblicazione della partecipazione (Bekanntmachung der Participation).

L' ipotesi in sè potrebbe stare, ma non sembra sia confortata dai fatti.

Anzitutto a quale legislazione intende riferirsi l' Endemann? Egli non lo dice, ma pare che abbia presenti in ispecial modo le decisioni della Rota di Genova.

Or bene, per quanto concerne la legislazione Genovese, *partecipazione* ed *accomandita* o meglio *societas per viam accomanditae* furono due cose diversissime, ma il criterio distintivo fu ben altro che l' *affectio societatis* nella prima e l' *animus mutuandi* nella seconda. La *participatio* era quel che abbiamo veduto e non starò perciò a ripetere cose già dette. La *societas per viam accomanditae* non era che un' accomenda in cui l' accomandante invece d' essere una persona singola era una società. Lo dice apertamente il Casaregis [1], riferendosi appunto al diritto genovese.

Egli nota, come essa a Genova si conservasse sempre un rapporto istitorio, *contractus institoriae specialis* e non assumesse mai carattere di società per espressa disposizione dello statuto: « In hoc clare repugnat dispositio statuti genuensis *de accomenda et implicita* § fin. quod voluit ita semper intelligi debere accomendam et implicitam, *ut in eis nulla societas sive ratio imposita appareat;* non recte ergo possumus huiusmodi contractus ad societatem reducere ».

Indi conclude : « Quin immo frequenter iniri solet *societas per viam accomanditae,* quando videlicet per plures personas aut mercatores contrahitur vera ac formalis societas quae administrari debeat per aliquem accomendatarium ab iisdem sociis in contractu sociali nominatum ..... Hic .... contractus sub duplici respectu considerari debet, uno nempe ad ipsos socios inter quos vere ac proprie vertitur societas, altero inter socios ac accomandatarium sive institorem, inter quos propria constituitur accomenda ». Dunque per quanto riflette il diritto genovese l' opinione dell' Endemann non è suffragata dai fatti.

Ma il Casaregis menziona anche l' accomandita Fiorentina

[1] Disc. 29.

e qui dobbiamo fermarci perchè la vera patria dell' accomandita è Firenze.

Quivi il diritto commerciale ebbe uno sviluppo diverso da quello delle città marittime.

A causa infatti della sua posizione geografica e, più ancora, della mancanza d'un adito al mare non troviamo a Firenze il gran commercio e quindi gl' istituti giuridici che ne dipendono. Vi troviamo invece fiorentissime le industrie esercitate specialmente dalle società o compagnie di famiglia, le quali assicuravano la continuità del patrimonio industriale e rendevano perciò più durevole e salda l' industria, a differenza delle associazioni tra estranei che, sciogliendosi colla morte d' uno dei soci, rendevano più facili e frequenti le liquidazioni.

Sorsero così le potenti compagnie dei Bardi, degli Alberti, dei Peruzzi, degli Acciaiuoli e tante e tante altre di cui è piena la storia del commercio, *rette tutte dal principio della responsabilità solidale dei soci.*

Non manca in verità nelle fonti fiorentine menzione della commenda, ma siamo ben lungi dal trovare un materiale così copioso come nelle città marittime. Ne parlano solo fugacemente gli statuti di Calimala [1].

Pertanto, prima d' esaminare le disposizioni positive della legislazione fiorentina e di altre che su essa si modellarono le quali ci mostreranno che l' accomandita sorse a Firenze per le medesime ragioni per le quali sorse a Genova la partecipazione è necessario tener conto dell' influenza esercitata dall'opera dei giureconsulti e sopratutto dei moralisti sullo svolgimento della commenda.

È noto come il diritto canonico non restrinse la sua azione alla vita ecclesiastica, ma, presa di mira l' intera vita mondana, legiferò per tutti.

È noto altresì, lo accennai anche da principio, come esso fondandosi sul detto di S. Luca: *Mutuum date nihil inde sperantes* e sul principio: *Pecunia pecuniam parere non potest,* precetti che, per quanto ispirati dalla morale più pura e dal più

[1] WEBER, op. cit. pag. 128 e seg. PERUZZI, *Storia del Commercio e dei Banchieri di Firenze,* passim.

schietto spirito di carità, racchiudevano manifestamente un massimo pregiudizio economico, proibì il prestito fruttifero.

Ora è evidente che, data una massima così contraria alle leggi economiche e, aggiungo io, alla natura umana, si cercasse ogni mezzo per eluderla e non è meno evidente che gli sforzi per isfuggire a siffatta proibizione, consistenti appunto nel mascherare sotto forma di contratti permessi l'esecranda usura, dovessero aguzzare l'ingegno dei canonisti e dei moralisti a scovare l'*usuraria pravitas* sotto tutti gli aspetti che potesse assumere.

Furono dunque passati in rassegna tutti i contratti, esaminate minuziosamente tutte le clausole che ad essi si solevano o potevano apporre e si determinò, non senza controversie e contradizioni, che cosa fosse lecito e che cosa fosse peccaminoso.

La commenda naturalmente non potè sfuggire a questo esame.

Dovette anzi essere una delle prime a richiamare su di sè l'attenzione dei moralisti dal momento che nell'ultima sua fase e colla sua estensione al commercio terrestre, s'era accentuata l'importanza del commendatario, mentre il comendante assumeva sempre più il carattere di sovventore [1].

Allorchè la commenda consisteva in merci non poteva offrire difficoltà [2]. Non così quando consisteva in denaro.

Si cercarono pertanto diverse costruzioni giuridiche per salvare dai fulmini della Chiesa un istituto che era l'anima del commercio in quell'epoca.

Non era il caso di parlare di mandato o preposizione istitoria, perchè se queste costruzioni potevano caratterizzare la commenda primitiva, non eran certo sufficienti allorchè il *tractator* aveva assunto una veste ben diversa da quella di semplice ministro dell'accomendante.

Si pensò al nome di *commenda* o *accomenda*, si rammentò che *commendare nihil aliud est quam deponere* e si tentò di costruirla come deposito, ma si dovette subito abbandonare questa idea perchè il deposito è gratuito.

[1] Weber, op. cit. pag. 37-38.

[2] V. le profonde e geniali osservazioni di Endemann, nei suoi *Studien* etc. I, p. 362 e seg.

Peggio ancora concepirla come un deposito irregolare perchè questo s' identifica col mutuo. Non restava che ricorrere al concetto di società, tanto più che questa voce veniva spesso usata nel senso di commenda [1] e vi si ricorse infatti coll' autorità del diritto romano che consentiva la società in cui uno ponesse il capitale e l' altro l' industria [2].

Il commendante, si disse, non è che il socio che contribuisce col solo capitale, mentre il commendatario è il socio che contribuisce coll' industria, colui che *solus navigat, solus peregrinatur, pericula subit solus.*

Questa costruzione ebbe successo e la commenda così foggiata fu esplicitamente riconosciuta dalla legislazione canonica ed ampiamente giustificata dallo stesso Pontefice e perfino da S. Tommaso.

Al quesito infatti se dovesse restituirsi la dote ad un marito povero, Innocenzo III (1198-1216) *pontifex iureconsultorum* e *pontificum iureconsultissimus,* come lo chiamavano, così risponde: « Quum autem satis possit ei modicum credi dotis, cui creditum est corpus uxoris, discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus quatenus dotem assignari faciatis eidem sub ea quam potest cautione praestare vel saltem *alicui mercatori committi,* ut de parte honesti lucri dictus vir onera possit matrimonii sustentare .... » [3].

E San Tommaso (1227-1274). « Ille qui mutuat pecuniam transfert dominium pecuniae in eum cui mutuat, unde ille cui pecunia mutuatur sub suo periculo tenet eam et tenetur eam restituere integre; unde non debet amplius exigere qui mutuavit. Sed ille qui *committit pecuniam suam vel mercatori vel artifici per modum societatis cuiusdam* non transfert dominium pecuniae suae in illum sed remanet eius; *ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotiatur vel artifex operatur;* et ideo sic licite potest partem lucri inde provenientis expetere tanquam de re sua » [4].

[1] V. sopra pag. 227 e seg. — *Documenti Amalfitani in* Volpicella. GOLDSCHMIDT, *Universalgeschichte des Handelsrechts,* I, pag. 260-261.
[2] L. 29, D. Pro socio 17, 2.
[3] *Decretal. Greg. IX,* Lib. IV, Tit. XX, Cap. VII.
[4] *Summa theologica,* Tom. IV. Sec. secundae quaest. 78, Art. 2°.

Siffatta costruzione poi è confermata da un formulario notarile, viva voce della vita pratica di quei tempi, dalla « Summa artis notariae » di Rolandino Rodolfino († 1300) e dal commento ad esso apposto da Boaterio [1].

Il modello proposto da Rolandino vien così commentato da Boaterio: « Quia non solum ex causa emptionis et venditionis contrahitur debitum et creditum sed etiam *ex causa societatis*, ideo de debito et credito ex causa societatis contracto in his duobus instrumentis est agendum et videndum....

« Dico quod iste est contractam debiti et crediti *quod quidem causatur a societate, quia unus ponit pecuniam, alter operam*.

« Item quia hic agitur de lucro et damno, quod absit, dividendo et sic originaliter patet quod *est contractus societatis* et sic debet dari actio pro socio ».

La commenda dunque, concepita come una specie di società, fu ritenuta lecita [2].

[1] Petrus de Boateriis Bononiensis, Doctor ac artis notariae professor, sec. XIV. Expositio in summam artis notariae Rolandini-Rudolphini, Venezia, 1583.

[2] Era però egualmente lecito pattuire la salvezza della capitale?

Poche questioni diedero tanto filo da torcere a giureconsulti e moralisti.

Secondo S. Tommaso un tal patto era illecito dal momento che egli giustificava la commenda appunto considerando che il capitalista correva i rischi dell'affare, perchè non cessava d'essere proprietario delle cose consegnate al mercante.

S. Bernardo era dello stesso avviso [1].

Se non che le parole d'Innocenzo III. nella costituzione *per vestras* citata a pag. 261 lasciarono aperto l'adito alla controversia.

Alcuni, come Navarro e Gibalino, sostenevano che il patto della salvezza del capitale fosse lecito in forza della predetta costituzione « ubi Innocentius III iubet vel cautionem dari a marito de cuius fide aut opibus dubitatur, pro dote uxoris, vel illam alicui mercatori committi, ut de parte honesti lucri valeat vir onera matrimonii sustinere; quo casu maritus et dotem uxoris, quam mercatori dederat, integram recipere sine dubio debebat et praeterea partem aliquam honesti lucri.... Ubi vides societatem cum mercatore initam salva pecunia ipsi collata et certa praeterea lucri parte percipienda, a Pontifice approbari, immo et consuli, quod fieri sane non poterat, nisi mercator periculum pecuniae sibi collatae praestaret.... Debuit itaque Pontifex velle ita fieri societatem cum mercatore apud quem deponenda erat pecunia dotalis, ut illius periculum subiret mercator et aliquotam partem lucri daret marito, omni alio sibi retento [2].

Il Cardinale Ostiense poi diceva: « Usura autem conventionibus tribus modis committitur. Primo quando capitale et lucrum ponitur in certitudine ut cum dicitur: mutuo tibi decem solidos pro quindecim; secundo quando capitale ponitur in certitudine et lucrum in fortuna ut cum dicitur: mutuo tibi decem ut si lucratus fueris dabis mihi tan-

[1] Citato da Ambrosius de Vignate *De usuris* 163.

[2] Gibalino, *De usuris, commerciis* etc. II, Lib. V. Cap. III, Art. II.

Dopo aver percorsa una lunga parabola essa s' immerge e scompare, *tranne a Genova,* nell' istituto più vasto e complesso della società. Ormai non ci son che socii e tutti tenuti in solido. È naturale pertanto che una sanzione così rigorosa determinasse una reazione, segnatamente nei maggiori centri commerciali e la reazione vi fu, ma, a differenza di Genova, non fu opera lenta della consuetudine, ma diretta e sollecita del legislatore.

La responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci era sancita nello statuto della Città di Firenze Lib. IV. Rub. 16. « Quod quilibet sociorum teneatur ad debita contracta ».

tum de lucro vel ad voluntatem. Si vero nihil lucratus fueris nihil mihi dabis. Sed quidquid dabis mihi de lucro reddes mihi penitus capitale. Tertio modo quando lucrum ponitur in certitudine et capitale in periculo, sicut faciunt ii qui mutuant ad fortunam maris: ut si navis periisset non teneretur debitor et capitale reddere [1] ». Rammentata poi la costituzione *per vestras* d' Innocenzo III concludeva: « Sed quamvis talis societas (la commenda con patto di salvezza del capitale) non iure societatis sed ex vi pacti licita possit dici, tamen non est omnino aequa: ideo in *iudicio animae* consulerem quod si is qui pecuniam recipit ipsam fortuito casu amitteret, is qui tradidit ei parceret et grave detrimentum eius vitaret » [2]. Baldo, commentando la legge 1 pro socio dichiara apertamente che il patto di salvezza del capitale non solo è usurario, ma è tale da distruggere il carattere di società nel contratto che lo contenga: « non est *haec societas* neque ex forma contractus neque ex natura. Non ex forma quia est contractus mutui, ex natura non, quia non est de natura societatis quod unus habeat capitale salvum et alius capitale fractum et id quod legitur cap. *per vestras* debet intelligi quod pecunia data ad partem lucri et damni, quia tunc est contractus licitus » [3].

Non può dirsi che la controversia fosse troncata dalla famosa costituzione *Detestabilis* di Sisto V del 1586, perchè la vediamo agitarsi forse più acre di prima.

Disse il Pontefice: « Nam multi speciosum et honestum societatis nomen suis foeneratitiis contractibus praetexendo, hoc quasi calore et fuco mercatoribus, opificibus, negotiatoribus aliisque personis super eorum mercibus, officinis, tabernis, panariis, aliis rebus ac bonis, pecunias suas aut alias res, societatis nomine conferunt; vel greges, armenta aut certa animalia agricolis, seu terrarum cultoribus, pastoribus aliisque rusticis, seu quibusvis personis dant in societatem sive ad soccidam, ut vocant, ea conditione, ut sors ipsa seu caput, quod vulgo dicitur capitale, tam pecuniarum quam animalium et rerum salvum semper et integrum existat pro eo qui non industriam aut operas sed pecunias, animalia aut res huiusmodi in societatem confert, utque omne periculum et damnum ab altero socio recipiente substineatur contra aequitatem et societatis iustitiam, diversimode, paciscuntur. . . . .
. . . .
Proinde nos . . . . damnamus et reprobamus omnes et quoscumque contractus, conventiones et pactiones posthac ineundos seu ineun-

[1] Henrici de Segusio Card. Hostiensis, *Summa aurea,* Lib. V, de usuris, 3c.
[2] *De Usuris,* § aliis autem casibus a.
[3] *Pro socio,* L. 1, n. 29.

A questa disposizione tenne dietro la legge del 30 Novembre 1408 promulgata ad istanza della Università dei Mercanti e quasi letteralmente trascritta nello statuto di mercanzia del 21 Maggio 1495. La riferisco testualmente:

« A Voi magnifici, e potenti Sigg. Priori dell'Arte e Gonfaloniere di Giustizia del Popolo, e Comune di Firenze, reverentemente s'espone, e dicesi per parte dei sei Consiglieri dell'Università della Mercanzia e Mercanti della Città di Firenze che molti sono Mercanti ed altri cittadini, e del Territorio di Firenze, i quali volentieri trafficherebbero sì in Firenze e nel suo territorio,

das, per quos seu quas cavebitur personis pecunias, animalia aut quaslibet alias res societatis nomine tradentibus, ut etiam si fortuito casu quamlibet iacturam, damnum aut amissionem sequi contingat, sors ipsa seu capitale semper salvum sit et integrum a socio recipiente restituatur » [1].

I dottori continuarono a contendere e disputarono a lungo ed acremente sulla vera portata della costituzione pontificia appoggiandosi alcuni anche all'interpretazione autentica, cioè a spiegazioni verbali che si asserivano date dallo stesso Sisto V [2]. Che non fosse lecito pattuire la restituzione integra del capitale ritennero De Lugo, Panormitano, Azorio, Rebello, Soto. Questo ultimo chiamava un tal patto « improbabilissimum et pestilentissimum, contra ius naturae et divinum nulla ratione dispensabile » e che la famosa costituzione d'Innocenzo III per *vestras* « tantum declarat quomodo maritus possit fructibus dotis vivere » [3].

Altri l'ammisero purchè si facessero tre contratti distinti e successivi cioè: *a*) Società: *b*) Assicurazione del capitale: *c*) Stipulazione di un premio, essendo lecito *spem lucri maioris incerti certo lucro minori emere,* vale a dire, poichè era lecito assicurare la integrità della propria quota mediante speciale contratto d'assicurazione, nulla vietava che questo venisse stipulato collo stesso socio, anzi non c'era ragione perchè non potesse farsi contemporaneamente, in unico contratto, ciò che si poteva fare successivamente « quae enim successive fieri iuste possunt non est cur non possint simul, cum simultas non faciat inaequalitatem in contractibus qui secundum se aequalitatem servant ».

Del medesimo parere furono Navarro, Covarruvio, Molina, Lessio, Bonacina ed altri che è inutile rammentare.

Non mancarono però, come è naturale, gli intransigenti tra i quali il Soto che diceva tutto rivolgersi in mutuo usurario. « At vero ea porro est exiguitas ingenii mei, ut videre aliud in his contractibus non possim, quod usurarium mutuum, sive successive fiant sive simul » (l. c.).

La questione insomma non fu risolta e andrei troppo per le lunghe se volessi riportare le opinioni e le distinzioni di tutti i giureconsulti e i moralisti che in quell'epoca fiorirono così numerosi [4]. Il cenno che ne ho dato è sufficiente a dare un'idea delle varie correnti che allora si contendevano il campo.

---

[1] *Bullarium Romanum,* Anno 1586, Bolla LXVIII.
[2] De Lugo, *De iustitia et iure,* II, Disp. XXX, n. 4.
[3] Soto, *De iustitia et iure,* Lib. VI, Quaest. VI.
[4] Su tale questione ed in generale sull'influenza della dottrina canonica dell'usura sulla storia della società. V. Endemann. op. cit. pag. 344 e segg.

come eziandio in diverse parti del Mondo, e per se, e per altrui, e darebbero e concederebbero in Accomandita, e a trafficare nelle mani altrui danari, cose e mercanzie come si fa ed osserva per tutta l'altra maniera di genti, e massimamente mercanti, se non fosse l'osservanza delli Statuti, e Ordini del Comune di Firenze e della detta Università e ancora la consuetudine di Firenze e massimamente perchè è in potestà di Compagno o Maestro poter obbligare non solamente quello gli è messo nelle mani, ma in tutto il suo Maestro e Compagno, ed ogni loro bene, la qual cosa è contro al costume di ogni altra Nazione, e la quale ha ritratto e ritrae i Mercanti, ed altri dall'esercizio della mercatura mediante la quale tutto il Mondo si conduce e la qual cosa fa perdere a moltissimi Giovani ed altre persone virtuose gli avanzamenti in danno non piccolo dei Mercanti e Cittadini della detta città di Firenze, si supplica a detta Vostra Signoria, e domandasi che vi piaccia provvedere per gli opportuni Consigli del Popolo e Comune di Firenze e fare solennemente informare.

« In prima che qualunque persona per alcun tempo trafficasse in suo nome proprio ovvero con altri, ovvero facesse o esercitasse alcuna, ovvero di alcuna mercanzia, ovvero traffico nella Città, Contado e Distretto di Firenze o in qualunque altra parte del Mondo come è detto, ed avesse per lavorare alcuna quantità di denari di alcuna persona, che glieli mettesse nelle mani in Accomandizio per trafficare o mercanzia fare, della quale il nome, ovvero segno, o alcun mandato fuori della detta Accomandizia non usasse in alcun modo tacito, ovvero espresso per poterli trafficare siano tenuti, e debbano così quella tal persona che trafficasse, ovvero alcuna mercanzia facesse, come colui che gli mettesse i detti denari nelle mani, far scrivere in un libro per mano del Canceliere della detta Università il quale Libro debba stare nella Camera degli Atti della detta Università, e scrivere in sù il detto libro per Alfabeto il nome, ovvero i nomi di quello e quelli che ricevesse in accomandizia tale quantità di denari, ponendo il dì ed anno, ed in effetto come tal persona gli ha messo nelle mani tanta quantità di denari o di mercanzia per poterlo trafficare in accomandizia, o sue dipendenze, se non solo per la detta quantità di pecunia, la quale per lui si mettesse nelle mani a quella tal persona, che trafficasse o

esercitasse, la qual quantità sarà scritta nel detto Libro e del guadagno della detta quantità, acciocchè a ciascheduno, che credesse al detto trafficatore, o con lui contraesse, sia noto per quanto e quanta parte, ovvero quantità quel tale che avesse messo nelle mani del detto trafficatore alcuna quantità di pecunia, sia, e possa esser tenuto, ed obbligato a Creditori, al detto Traffico o Ragione al detto traffico ovvero esercizio. E scritto nel detto Libro, di mano di detto Canceliere di volontà di chi metterà nelle mani e chi riceverà le sopradette cose per detto effetto, non sia tenuto, nè obbligato quel tale, che gli avesse messo nelle mani al detto trafficatore, ovvero esercitante mercanzia, o niun altra cosa per quell'esercizio e traffico o per cosa da quello dipendente, se non solo il più in tutto in quella quantità di pecunia, e guadagno di essa, come detto, e la quale avesse messo nelle mani al detto Trafficatore in accomandizia, e non possa il detto per più essere convenuto o molestato in alcun modo, non ostante alcuno Statuto, Ordine, e Riformazione del Popolo e Comune di Firenze, e della detta Università, e non ostante alcuna consuetudine per addietro osservata, e non ostante qualunque altra cosa, alle quali tutte s' intende espressamente derogato, eziandio se di quella si dovesse fare espressa menzione. Ma sia bene e rimanga solamente obbligato efficacemente il detto Trafficatore ed Esercitante mercanzia, o di mercanzia e i suoi Eredi, e Beni, ai Creditori, ed a coloro, che con lui avessero contratto in tutto e per tutto, come sarebbe tenuto ed obbligato, se il presente Statuto fatto non fosse ».

Ciò fu ripetuto nello statuto del 1577 compilato per ordine del Granduca Francesco e che era ancora in vigore ai tempi di Fierlì e subì una riforma parziale nel 1713 per opera di Cosimo III [1].

§ 2.

Quel che accadde a Firenze accadde pure a Bologna, Roma, Lucca ed altre città [2]. Il bisogno di evitare le conseguenze troppo gravose della responsabilità solidale indusse i legislatori a modi-

[1] **Fierli, Della società chiamata accomandita I. Cap. II.**

[2] Il rigore della solidarietà era stato già in parte altrimenti modificato. Osserva giustamente il Lastig (*Florentiner Handelsregister des Mittelalters* pag. 31) che quanto più

ficare gli antichi statuti. Ecco infatti come si esprimono le « Provisioni et ordinationi nuovamente fatte al foro dei mercanti di Bologna nell'anno MDLXXXIII ». « Et tenendosi per fermo che in questa città di Bologna sieno alcune persone le quali trovandosi denari, volentieri li darrebbero in mano d'altri che li havesse da impiegare in onesti traffici di mercantia o di Arte a Compagnia seco *segreta o palese* quando fossero certi di non porre perciò a rischio *se non quel tanto che li havessero dato* e così tutte le altre facultà loro restassero esenti e libere da ogni sinistro caso che accadere potesse in quella tal compagnia, ma che se ne stanno ritrosi di farlo per non avventurare tutto ciò che hanno de suoi beni, *dubitando di non essere compresi dalla dispositione di uno statuto di questo Foro de' Mercanti, dove è statuito che un Compagno sia in solido obbligato per l' altro compagno*. Et volendo noi per lo desiderio c' habbiamo del ben di questa patria nostra, provedere intorno a ciò per quanto all'ufficio nostro, come statutieri di detto Foro, s' appartiene: ci siamo risoluti di proporre et ordinare *il modo della comandita* che si usa di fare in altri luoghi che è di dar denari o robbe palesemente a traffico di Compagnia, senza pericolo di perdere niente più di quello che vi sia dato: Et così anco chiarire in che maniera si possano dar denari o altro mobile a compagnia segreta senza aventurare nient'altro che quello che se li dia. Et con questi modi assicurare le dette persone dubbiose et darle occasione di metter fuori suoi denari et honesti traffici ».

Continua la *Provisione* prescrivendo l'obbligo di menzionare il contratto sui libri commerciali e sulla loro intitolazione e di presentarsi nel foro dei Mercanti dinanzi al notaio conservatore di esso, dandogli in iscritto tutte le condizioni della comandita con protesta da parte degli accomandanti di non voler

la società si spostò dalla base familiare per diventare una comunione fondata sul mutuo consenso ed arbitrio, tanto più apparve necessario limitare la personale responsabilità diretta, illimitata, solidale che con essa andava congiunta. L'equità richiedeva che la solidarietà non uscisse dai limiti della sua cagione e perciò si limitasse agli affari che rientravano nella cerchia del commercio esercitato dalla società. Quindi, secondo il diritto Fiorentino, essa era già limitata agli affari conclusi per conto della società e, secondo un'altra disposizione, agli affari sociali solo quando erano stati conclusi col consenso degli altri socii o quando erano stati registrati nei libri sociali. V. su ciò Weber op. cit. pag. 134 e segg. ed Endemann op. cit. I, pag. 380 e segg.

esser tenuti oltre la quota immessa. Il conservatore poi deve notar l'atto di sua mano in un libro chiamato *Campione delle Accomandite* e scrivere in volgare un sunto del contratto in un altro libro che debba stare pubblicamente nella stanza della Residenza di detto foro attaccato ad una catena in modo da poter esser letto comodamente da tutti. L'uno e l'altro libro fanno piena fede in giudizio e fuori giudizio [1].

« Resta ora da parlarsi, prosegue la *Provisione*, dell'altro modo da noi proposto, come altri possa dar denari o altro mobile a compagnia segreta senza rischio di perder niente più di quello che egli haverà dato, nonostante la disposizione del sopranominato statuto, il quale a questo non è contrario ma intendere si deve che propriamente parli delli Compagni palesi e noti a colui che li fida, li quali sono specificamente nominati nel nome in che consta la ragione della Compagnia o almeno nel titolo dei libri di essa assolutamente senza alcuna limitazione: essendo che tali compagni così nominati ragionevolmente devono aversi per obbligati insieme in solido e per il tutto secondo che si dice in detto statuto, il che noi qui dichiarando confermiamo a favore dei creditori contra ciascuno di tali compagni e non solo nella sua propria persona, ma etiandio in tutti li suoi beni presenti e futuri, che in qualunque luogo si ritrovino ».

« Parlando qui adunque delle dette compagnie segrete, statuimo et ordiniamo che chiunque vorrà dare suo mobile ad alcuno à Compagnia tale, debba farlo senza essere in alcuna maniera nominato non solo nel nome pubblico nel quale canti quella ragione, ma ne anco nel titolo dei libri di essa; ma solamente possa et debba esser nominato privatamente nella scrittura che in detti libri di quella Compagnia vogliamo si faccia con farlo creditore in conto a parte per suo capitale in quella quantità che da lui sarà posta per capitale: et servandosi questo modo, il datore non starà a rischio che del suo sia obbligato a creditori se non quel tanto che da lui sarà dato e posto per suo capitale ».

[1] V. Lastig, *Bologneser Quellen des Handelsrechts* e nell'*Handbuch di Endemann*, I, pag. 720-722. Renaud, *Stillegesellschaft*, pag. 9.

Si ebbe così l'accomandita nella Compagnia palese e la partecipazione nella Compagnia segreta [1].

§ 3.

A Roma poi un editto del Cardinal Barberini del 30 giugno 1626 introdusse l'obbligo di depositare nell'archivio urbano una copia dei contratti d'accomandita che si stipulavano. Eccolo:

« Volendo la Santità di nostro Signore provedere agl' inconvenienti che nascono fra i mercanti per non sapere lo stato con chi negotiano e renderli in qualche parte certi ha comandato: Che se alcuna persona in qualsivoglia negotio di mercature, essercitio, traffico o arte non vorrà esser tenuto ad altro che alla perdita di quanto sarà messo in evento che il negotio facesse male, ancorchè così abbia convenuto, debba portare o mandare nell'archivio generale urbano una copia autentica *de verbo ad verbum* della conventione che harà fatto in qualunque modo sia per Istromento, per scritture private, o per ricordo a libri. .... E se tali conventioni d'accomandite si troveranno portate in detto archivio e non saranno amministrate o governate da chi le dà ma da chi le riceve, non sia tenuto chi l'haverà date o darà in accomandita se non a quella somma o cosa che vi haverà messa, utili e guadagni di quella e ad altro non possa essere astretto o convenuto, restando nondimeno sempre obbligato in solido alli debiti contratti quelli uno o più che

[1] Lastig, *Bologneser Quellen*, pag. 29 pr. A differenza però del partecipe Genovese il socio segreto bolognese non è un socio, ma un semplice creditore *in conto a parte*. È anzi appunto per questo, secondo il Lastig (*Handbuch di Endemann*. pag. 722) che la compagnia si chiamava segreta e non già perchè non fosse trascritta nei pubblici registri o perchè il partecipe non figurasse nella firma sociale, allo stesso modo che la società tacita *(stille Gesellschaft)* del moderno diritto tedesco non significa, secondo lui, società occulta al pubbico, ma occulta al personale dell'azienda. Alcuni libri infatti sono tenuti dal solo principale e si riferiscono a quegli affari che egli non vuol fare annotare da estranei nei libri dell'azienda come p. es. debiti ipotecari, affitti, salari e via discorrendo, cosicchè l'essere o no una società tacita dipende dalla volontà del principale (op. cit. pag. 328). Lasciando stare il diritto tedesco, non vorrei sottoscrivere a questa opinione per quanto concerne la *compagnia segreta* bolognese, sembrandomi ovvio che l'aggiunto *segreta* in opposizione a *palese* si debba spiegare appunto colla mancanza d'insinuazione nei pubblici registri e riferirsi esclusivamente al pubblico che solo mediante la registrazione era legalmente informato dell'esistenza e del modo d'essere della società.

haranno il nome in detti negotii. E quando fosse data facultà o complimento a qualche persona il quale (sic) non avesse nome nel negotio, sieno obbligati tanto li nominati quanto il complimentario di portare in detto archivio copia delle dette facultà e così quando fosse licenziato debbono farne atto e portarlo in detto archivio altrimenti sia obbligato il complimentario come principale debitore *in solidum* con quelli che haranno il nome e li detti nominati sieno obbligati per tutto quello che il complimentario facesse dopo essere stato licenziato. Ma se fra giorni 30 dal giorno del celebrato contratto del negotio imposta, accomandita, disdetta di essi, facoltà sopra dette o altri patti fatti per pubblico istromento o vero per scrittura privata o ricordo, non sarà stata rimessa la copia *de verbo ad verbum* in detto Archivio, tutti li *partecipi* [1] sieno tenuti ed obbligati come veri e principali debitori in solidum a tutti li debiti che facesse il negotio, ancorchè per patto espresso fossero liberi e rispettivamente sottoposti a certa rata o parte di danaro. Dichiarando che la proposta legge comprenda e obblighi in tutto e per tutto ancora tutti quelli che già sono partecipi avanti la presente ordinatione in qualsivoglia negotio esercitio traffico o arte nel qual caso gl' interessati se sono assenti abbino tempo mesi 4 a mandare in archivio la copia nel modo e forma come sopra » [2].

§ 4.

Queste leggi che ho letteralmente trascritto non abbisognano di commento. L'antica accomenda dunque, già fusa colla società per opera della dottrina e segnatamente dei moralisti, se ne stacca nuovamente e risorge trasformata come accomandita per opera espressa del legislatore fiorentino, e dei suoi imitatori mossi tutti da quelle medesime cause per le quali la consuetudine genovese quasi contemporaneamente creava la *participatio*.

È questa l'accomandita di cui parla il Casaregis nel suo famoso discorso 29, ben distinguendola da quella che era in

[1] Evidentemente qui la parola *partecipi* è usata in significato generico. Non si dimentichi l' indeterminatezza del concetto romano della partecipazione.

[2] Editti, brevi e bolle sotto Urbano VIII. — Periodici estinti. — Biblioteca Casanatense 18-5.

voga a Genova. Questa è una *communis negotiatio per viam institoriae* la quale ha luogo « quando per plures personas aut mercatores contrahitur vera ac formulis societas, quam administrari debet per aliquem accomendatarium ab eisdem sociis in contractu sociali nominatum ». Non deve infatti sorprendere che a Genova, dove la commenda si conservò inalterata attraverso i secoli, più persone si riunissero in società ed affidassero un determinato traffico ad un comendatario nominato di comune consenso. La *societas per viam accomanditae* era insomma nè più nè meno, che la vecchia commenda in cui il commendante era rappresentato da una società anzichè da una persona singola. Casaregis infatti ne parla appunto in occasione della commenda e dell' implicita (istituto analogo che già conosciamo) *mercaturae contractus*, i quali *in hoc nostro Genuensi emporio frequenter practicantur*.

Nell' *additio* poi al menzionato discorso egli parla della *societas per viam accomanditae quae multum solet practicari Florentiae*, istituto ben diverso da quello genovese e che egli definisce come una « *communis negotiatio inter accomandantes et accomendatarium pro capitalibus respective ab eis in negotio expositis* in qua non expenditur nomen accomandantium sed accomandatarii dumtaxat et sic ius formale ipsius negotii residet penes accomendatarium, qui habet totale exercitium et administrationem et proprio nomine contrahit et distrahit et accomendans habet tantum interesse per participationem pro rata capitalis immissi, non vero per proprietatem in iure formali ipsius negotii ita ut dici nequeat quod vel ex mandato expresso vel tacito accomandantium contrahentes cum negotio sequantur fidem et personam dictorum accomandantium ». Ora l' errore che generalmente si commette consiste appunto nel confondere l' istituto genovese col fiorentino. Eppure mi sembra che il Casaregis non potrebbe esser più chiaro.

L'accomandita da lui descritta nella giurisprudenza toscana soleva chiamarsi *irregolare* per contrapporla all' accomandita regolare fondata sul rapporto istitorio e di società molto frequente a Genova [1].

[1] Fierli, *Della società chiamata accomandita*, Cap. III-IV-V, ancora *Thesaurus Ombrosianus*, Dec. XV. Voto commesso dai sei di mercanzia, n. 1.

La Rota Romana chiama la prima senz' altro *accomandita* e la seconda *societas per viam accomanditae*. Questa è una « communis negotiatio per viam istitoriae nihil proprium illi tribuens sed in communi pro ratis portionibus directe acquirens »[1]. Di quella poi così ragiona: « Accomanditae natura et indoles est ut quis certam pecuniae quantitatem in negotio implicandam tradat personae tertiae quae totius negotii domina efficitur illudque sub proprio vel alterius nomine exerceat non autem sub nomine accomandantis, qui nullam quoad contrahentes reprehesentantiam gerit sed remanet solum creditor capitalis immissi et habere dicitur interesse per participationem, non vero per proprietatem »[2].

E lo Zanchi[3] « Hoc speciale habet iste contractus, ut pecuniae seu merces traditae accomendatario in huius dominium plenarie transeant et accomendantes meri creditores negotii fiant pro capitali immisso proque utilibus illius ratae dumtaxat non autem totius negotii consocii sint, aut condomini ».

§ 5.

Questi i responsi dei giureconsulti e dei tribunali, che mi sembra mettano molto in luce la differenza tra partecipazione ed accomandita e tra accomandita genovese e fiorentina.

Ma uno studio sull' accomandita non può prescindere dai registri delle accomandite prescritti dai varî statuti, che illustrano e completano le disposizioni legislative, gli scritti dei giureconsulti, le decisioni rotali. Preziose a tal riguardo sono le raccolte del Lastig, frutto di profondo e paziente esame sui registri di Bologna, Firenze e Roma[4].

In questi contratti non manca mai la dichiarazione che il negozio debba correre o, come si diceva, cantare in nome del-

[1] Romana Accomanditae, lunae, XIII Ianuarii 1614.
[2] Dec. 222, n. 9, coram Ratto.
[3] *De Societate*, Pars I, Cap. IX, n. 56.
[4] a) *Bologneser Quellen des Handelsrechts*. Halle 1871.
b) *Florentiner Handelsregister des Mittelalters*. Halle 1883.
c) *Römische Accomanditenregister des XVII und XVIII. Jahrhunderts*. Halle 1887. (In questa raccolta è trascritta solo una parte dei contratti insinuati nell'archivio urbano di Roma).
d) *Markenrecht und Zeichenregister*. Halle 1890.

l'accomandatario (che ordinariamente è anche l'amministratore) e la protesta dell' accomandante che egli non intende esser vincolato oltre la sua quota e vuol gedere dei privilegi stabiliti per le accomandite.

P. es. «..... exposuit et narravit (Vincentius) tam suo proprio nomine et pro suo iure et interesse quam vice et nomine et pro interesse Magnificorum DD. Bartolomei Ieronimi et Io. baptiste eius fratrum, se modis et nominibus praedictis contraxisse societatem comanditam cum Iacobo . . . . ad Trafficum et exercitium fondaci seu magazini, mercanzie grosse et aliorum quorumcumque Negotiorum mercantilium occurrendorum. In ipsa societate comandita exercenda per dictum Iacobum totalem Gubernatorem et Administratorem ipsorum traffici exercitii et negotiorum sub nomine Iacobi de Grandis et istius Verbi et sociorum duraturam . . . . et pro ipsorum fratrum de luchinis parte et capitale posuisse In ipsa societate huiusmodi comandita libras viginti quatuor millia Bon monetae currentis. In quo capitali tantum ut supra posito dicte summe nec non et in lucris pro tempore existentibus tantum et que repperientur effectualiter extare Ipsi domini fratres De luchinis teneri et obligatos esse tantum modo volunt et intendunt pro dicta societate et non aliter ultra nec alio modo prout sic ipse idem Vincentius modis et nominibus praedictis expresse dixit narravit atque expresse protestatus fuit. Inherendo statuto et provisioni noviter editis et promulgatis In dicto foro mercatorum disponentibus de huiusmodi comandite societatibus. Et predicta etiam omni meliori modo quo de iure dici fieri et protestari potuit et potest, cum non intendant ipsi de luchinis modo aliquo se teneri et obbligatos fore pro dicta societate nisi in dictis capitali et lucris et non modo aliquo in aliquibus aliis eorum bonis nec ad aliquod aliud ut supra dictum et Rogans Idem Vincentius modis et nominibus predictis me Notarium conservatorem predictum ut de predictis pubblicum conficere deberem actum scripturamque publicam in presenti campiono ad hoc noviter deputato vocato il Campione delle comandite perpetuo permansuro ad perpetuam rei memoriam. In archivio publico dicti fori. Notumque de predictis. In vulgari sermone facerem alio in libro similiter perpetuo permansuro in publico loco Residentiae MM. DD. Iudicis

et consulum de fori ut a quibuscumque ibi libere clara et plena haberi possit notitia et pro observatione statutis et provisionis predictorum et huiusmodi comandita loquentium atque disponentium »[1].

Il vantaggio di siffatte registrazioni era grande ed evidente onde non fa meraviglia che si cercasse di estenderlo ad altri negozi giuridici che coll'accomandita e colla stessa società non avevano nulla a che fare, insinuando i relativi contratti nei pubblici archivi con protesta di non volere essere tenuti oltre una certa somma o magari senza protesta alcuna all'unico effetto di rendere legalmente notoria la convenzione.

Valgano alcuni esempi:

Nel registro delle accomandite di Bologna è riportato un contratto in data 11 Dicembre 1614[2] ove è detto: « Comparuit D. Marcus Antonius de Coppis civis et mercator Bononiensis. Et dixit se . . . . . . erexisse negotium apothecae ad artem lardarii . . . . sub ipsius nomine proprio cantante. Et in ipsa apotheca destinasse Michaelem De Pinettis lardarolum in eius agentem ad proprium ipsius comparentis libitum prout in instrumento inter ipsos confecto . . . . . . Et de quo institit et petiit capitula in illo instrumento contenta annotari in libro publico commanditarum in dicto foro existente ad effectum ut cunctis possit apparere dictum Michaelem esse tantum modo ipsius agentem et in dicta apotheca nihil aliud quam nominis agentis partem habere ». A Michele viene assegnata in compenso la metà degli utili.

Evidentemente è una semplice preposizione istitoria con partecipazione agli utili. Quattro o cinque secoli prima la si sarebbe chiamata commenda. Quello poi che è maggiormente caratteristico è che mentre le accomandite si registravano nell'interesse dell'accomandante per rendere di pubblica ragione che non era egli il *dominus negotii* e che non intendeva d'esser tenuto oltre la quota esposta, qui invece è il De Coppis che vuol far sapere a tutti, che il principale è lui, che il negozio è suo, e che il De Pinettis è un semplice garzone.

[1] LASTIG, *Bologneser Quellen des Handelsrechts*, pag. 32 e passim. Altri esempi nella raccolta delle accomandite romane.

[2] LASTIG, *Bol. Quel.* pag. 100.

Si osservi inoltre il contratto 20 Aprile 1775[1] intitolato « *Società* fra la Signora Rosalba Buini Ved. Facchini ed il Sig. Gio. Giacomo Borgnia ad uso di grasumaro e salumaro o sia *Institoria* per detta Signora Rosalba fatta nel detto Borgnia ».

Che non si trattasse di società, sibbene di una vera e propria preposizione istitoria con partecipazione agli utili risulta dalle esplicite dichiarazioni dei contraenti. « Volendo la Signora Rosalba Facchini impiegare una somma di denaro in qualche traffico profittò dell'occasione di essere inoperosa una bottega posta etc. . . . . nè volendo esporre la medesima in di lei proprio nome, nè essendo decente che in ciò impieghi l'opera sua, ha stabilito di prendere per *ministro ed institore* di tale negoziazione Gio. Giacomo Borgnia . . . . . e quindi essendosi la Signora *Principale* ed il *Ministro* predetto fra di loro convenuti l'una di stabilire, l'altro di passare all'impiego suddetto etc...».

I fatti confermano la narrativa, perchè Borgnia non può comperare all'insaputa della Facchini, riceve un assegno fisso di lire 10 al mese per l'opera che presta nel negozio oltre $^1/_3$ degli utili mentre la *Principale* dichiara di esporre nel negozio 5000 lire « però a modo di comandita e secondo che prescrive per tal modo lo statuto del Foro dei signori Mercanti, nè altrimenti, nè in altro modo ».

Anche in Roma non mancarono siffatte preposizioni istitorie depositate nell'Archivio Urbano come accomandite. P. es. il contratto (inedito) del 28 luglio 1625 tra Curti e Cavallini[2].

Si parla di *compagnia*, ma viceversa si comincia col dichiarare: « Volendo Camillo Curti fare *assistere ed esercitare* da Pietro Antonio e Belardino Cavallini fratelli carnali una bottega di berettaro da farsi *solo* coll'interesse di detto Camillo sulla piazza di Torsanguigna etc. »; e per quanto il negozio vada sotto il nome dei Cavallini e spettino loro la metà degli utili, il Curti ne è evidentemente il padrone assoluto perchè ogni momento si dice che i Cavallini non possono fare questa o quella cosa senza il suo consenso.

[1] Lastig, *Bol. Quel.* pag. 100.

[2] Registro delle accomandite di Roma esistente nell'archivio Urbano in Campidoglio, Vol. 5, n. 7, fol. 32.

V' ha di più. All'Art 5° è detto che, se in fin d'anno si trova perdita per colpa loro, s' intende finita la Compagnia e Camillo può « licentiare (sic) li detti Cavallini e *mettere ad esercitare* la sopradetta bottega chi lui vorrà e detti Cavallini non ci possino avere attione alcuna ». Eguale facoltà è riserbata al Curti nell'Art. 6° pel caso che « detti Cavallini non attendessero fedelmente in detta bottega e non stassero del continuo assidui, ma fossero giocatori o havessero altro diffetto che potesse nuocere a detta bottega ».

Più caratteristico è ancora il contratto, anche esso inedito, tra Borlà e Gelmi stipulato il 26 Febbraio 1674.

« Innanzi di me è comparso il Sig. G. B. Borla il quale... dà in *accomandita, affitto et ad esercitare* (si direbbe che neanche i contraenti sanno di che si tratta) al Signor Antonio Gelmi la sua bottega etc. Intanto ecco i patti: 1°. Che detta *accomandita esercitio et affitto,* di stilli e robbe debba durare etc. 2°. Che detto Signor Antonio si debba servire di detti stigli e robbe ad uso di bono affittuario e piuttosto migliorarle che deteriorarle. 4°. Che per l'uso di detti stigli et robbe et avviamento il detto Sig. Antonio debba pagare al detto Sig. Giovanni alla ragione di scudi 36 l'anno. 5°. Che detto Signor Antonio debba fare detto esercitio in detta bottega a sue proprie spese et il commodo et incommodo di guadagno o perdita che Dio non voglia *spetti interamente al medesimo senza che il Signor Giovanni possa pretendere altro che la suddetta mercede.* 6°. Detto Signor Antonio promette e si obbliga di pagare al Signor Giovanni la *pigione* di tutta la bottega alla ragione di scudi 18 l'anno. Art. 7°. Al suddetto G. Batt. sia lecito sempre durante il tempo della presente accomandita e locatione poter vedere, descrivere e considerare se vi è tutto il suo capitale etc. ».

Inoltre a Roma troviamo registrati parecchi contratti che non erano nè accomandita, nè compagnia [1] ma che forse ne erano la conseguenza. P. es. Una transazione in seguito a lite circa

[1] La compagnia implicava la responsabilità solidale ed illimitata dei socii ed il 4° Volume delle accomandite romane, esistente nell'Archivio Urbano in Campidoglio, ha un indice molto chiaro intitolato « Indice delle accomandite e *Compagnie* », mentre il Volume 3° (il 1° ed il 2° mancano) ha un indice abbastanza informe, intitolato semplicemente « accomandite ».

le Gabelle della *Fida*[1], una divisione d'un negozio che alcuni fratelli esercitavano in società[2], una confessione di debito fatta da un amministratore d'accomandita e promessa di estinguerlo a rate annue di 60 scudi l'una[3], e così varie modificazioni ai contratti già registrati, come aumento o diminuzione di capitale, cambiamenti di ditta, di complimentario e simili[4].

Merita poi singolare attenzione una vera e propria partecipazione redatta in forma di accomandita e come tale insinuata[5].

« Essendo che li Signori Ascanio, Prospero e Gio. Giorgio Costaguta habbino risoluto di dismettere il loro negotio di Roma et valersi per li negoti che li restano del negotio infrascritto che con questa occasione hanno risoluto d'intraprendere li Signori Andrea et Agostino Scaglia sotto lor nome e del Signor Gio. Batt. Groppallo di Genova con ritenersi per essi Signori Scaglia et loro ragione cantante in Roma sotto nome di essi Andrea et Agostino, l'*infrascritta partecipatione* e per il resto *participare* alli detti Signori Groppallo e Costaguti et altri, come si dirà abbasso per le rate infrascritte ».

Indi prosegue :

« Che solamente detti Andrea Agostino e Giovan Battista possino obbligare ed amministrare il suddetto negotio e dare compimento per esso.

« Che li infrascritti partecipi debbano al detto tempo che ha d'aver principio detta compagnia et negotio sborsare effettivamente in Roma in mano delli Signori Andrea, Agostino e G. Battista le dette loro partecipazioni rispettivamente *ai quali doveranno esser fatti creditori in suddetti libri in conto di partecipazione* e non facendo detto sborso possino detti nominati farlene tratta in le fiere di Bisenzone e sieno tenuti essi partecipi et obbligati a pagare dette tratte con ogni puntualità.

« Si dichiara per patto espresso che questo negotio si metta in Roma in nome di *mera e pura accomandita* e non di com-

[1] Contr. 1 Giugno 1690, Vol. 4, n. 41.
[2] Contr. 7 Maggio 1693, Vol. 4, n. 42.
[3] Contr. 28 Settembre 1671, Vol. 4, n. 11.
[4] Contr. 6 Dicembre 1722 e 11 Dic. 1724, Vol. 4.
[5] Contr. 26 Gennaio 1628, Vol. 3, n. 41, fol. 79.

pagnia *restando così convenuto et aggiustato fra detti partecipi e detti Signori Scaglia e Gropallo,* non ostante che nelli soprascritti et infrascritti capitoli si facesse menzione di negozio o compagnia ».

Scaglia e Gropallo dunque si associano alcuni che non avranno ingerenza nell'amministrazione e saranno fatti creditori in conto *di partecipazione.*

Gli uni sono chiaramente contrapposti agli altri, onde non v' ha dubbio sulla natura giuridica del contratto. Quello che certamente parrà strano è che una partecipazione debba camminare in *nome di comandita* e che come tale venga insinuata nell'archivio urbano. Se non che, ove da un canto si rifletta che Scaglia e Gropallo erano Genovesi [1], che la partecipazione è un istituto schiettamente Genovese, e che secondo la giurisprudenza di quella Rota il partecipe non era tenuto oltre la propria quota; e dall'altro canto che il negozio doveva esercitarsi in Roma, dove la partecipazione non aveva limiti così precisi e ben delineati come a Genova e che l'unico mezzo per non rispondere oltre la quota immessa era quello di insinuare il contratto nell'archivio urbano, si comprende assai di leggieri che ci troviamo di fronte all'innesto di un elemento genovese con un elemento romano.

È insomma l'istituto genovese che, dovendo funzionare a Roma, deve adattarsi al nuovo ambiente, ed il contratto che ho riportato, nel suo ibridismo, lungi dal denotare confusione di concetti conferma invece così la distinzione tra partecipazione ed accomandita come la diversità del luogo di origine.

Questi contratti pertanto mentre sono una riprova di quanto dicevo più sopra, cioè che il concetto dell'accomandita si venne estendendo, dimostrano che essa assunse un carattere tutto negativo. Oramai si ha riguardo più al risultato economico che alla figura giuridica: chi dice accomandita dice semplicemente responsabilità limitata [2], tanto vero che si concludono e registrano accomandite in cui non vi sono nè accomandanti, nè accomandatarii.

[1] V. Lastig, *Röm. Accomand. reg.* pag. 12.
[2] Lastig, *Markenrecht und Zeichenregister,* pag. 147-148.

Oltre gli esempi sopra citati è notevole il contratto 14 Dicembre 1706 registrato fra le accomandite romane [1].

Vi sono tre soci e si dichiara: « che la suddetta società e compagnia di olii fatta come sopra resti semplicemente et in qualsiasi caso et evento contrario solamente obbligati et ipotecati a favore di qualunque creditore per la somma di scudi 6000 posti in essa contributivamente da ognuno delli suddetti compagni ».

Non meno interessante è un contratto registrato tra le accomandite di Bologna [2] in cui il capitale sociale è composto di tante azioni di Lire 500 ciascuna « Art. 1: Colla scorta di alcuni conteggi indicati nel fine di questa scrittura si è stabilito il quantitativo del fondo sociale nella somma di Lire dodici milla moneta plateale. . . . . . . Art. 2: Rimane fissato in ventiquattro il N° delle azioni o carati componenti il predetto capitale in ragione di lire cinquecento per ciascun carato ripartiti come abbasso fra li Signori Socii. Art 16: E siccome non intendono i signori consoci di obbligarsi mai in qualunque caso, oltre la somma o somme che a titolo di capitale metteranno in questa società, dovrà questa notificarsi al foro dei Signori mercanti nelle solite forme affinchè sia nota a tutti l' intenzione di essi signori Consoci, nè possano mai essere convenuti per maggior somma di quella a cui vogliono ristrettamente obbligarsi ».

Evidentemente così in questo come nel precedente contratto non ci sono nè accomandanti, nè accomandatarii, nondimeno la società prende posto tra le accomandite sol perchè i soci hanno messo un limite alla loro responsabilità. L' insieme delle loro quote forma il patrimonio sociale e su questo soltanto possono soddisfarsi i creditori.

§ 6.

È naturale pertanto come tutto ciò é segnatamente l'accentuarsi di un patrimonio sociale contribuisse a fare sparire sempre più le persone dei singoli socii dietro la persona collet-

[1] Vol. 4, n. 53.
[2] LASTIG, *Bolognescr Quellen*, pag. 113. Contratto 17 Febbraio 1780.

tiva della società e come dovesse restarne rafforzarto il concetto dell'ente autonomo distinto dalle persone dei componenti. E maggiormente dovette affermarsi questa autonomia, a causa dell'uso non infrequente d'affidare la direzione del negozio, detta complimento, compito esclusivo dell'accomandatario, ad una persona estranea alla società chiamata perciò appunto complimentario [1], e di far perfino cantare la società sotto il nome d'una persona ad essa estranea, anche minorenne [2].

Nella partecipazione naturalmente nulla di tutto questo. Sorta bensì per le medesime ragioni dell'accomandita e col medesimo scopo, non aveva nessuno degli elementi di vitalità che aveva l'altra e che ne fecero un istituto eminentemente progressivo. Esse sono come due nati ad un medesimo parto, l'uno vigoroso, di forze esuberanti, l'altro no. L'obbligo della registrazione e la conseguente pubblicità, anima di tutto ciò che si attiene al commercio, determina la gran differenza.

Mentre infatti la partecipazione rimane nell'ombra, rapporto noto ai soli contraenti, l'accomandita si dà a conoscere a tutti, non solo colla registrazione nei pubblici archivi, ma segnatamente colle lettere dette oblatorie [3]; i sovventori vengono

[1] Lastig, *Markenrecht und Zeichenregister* pag. 148. Il Rocco (Rep. leg. de mandato seu complemento Nota I) così definisce il complimento « Mandatum seu complementum est illud quod dant negotiatores alicui personae ut eorum vices gerat et pro eis omnia facere et administrare possit et complementum habere aliis verbis dicitur habere facultatem subscribendi nomen constituentis seu alicuius negotiationis et omnes socios dictae negotiationis obligandi ». Un contratto del 2 Marzo 1623 contenuto tra le accomandite romane (Vol. 3° n. 1) descrive minutamente le facoltà d'un complimentario « ..... si dà piena facoltà ed autorità di amministrare, reggere e governare, riscuotere, pagare, commettere, ordinare, comandare, pigliare e mandar via giovani, garzoni, servi e servitori, et ogni altra persona per servitio di detto negotio, agitare, comparire, saldar conti, costituire e sostituire procuratori a riscuotere qualsiasi somma di denari che si doveranno alla detta compagnia e delli riscossi quietanzare e dire ragioni, cassare istrumenti, deputare periti calculatori, costituir salari, mercedi e generalmente fare ogni altra cosa che occorrerà per benefizio e bisogno di detto negozio, con clausole, facoltà ad lites e giurar di calunnia in forma etc. ».

[2] Secondo un contratto 30 Dicembre 1664 rinnovato il 7 Dicembre 1675 esistente tra le accomandite romane e riportato dal Lastig a pag. 39 del suo *Römisches Accomanditenregister*, il negozio canta sotto il nome di un bambino, Tommaso Baccelli « con dichiarazione però che il Signor Tommaso dovesse avervi il nudo nome, nè potesse per qualsivoglia tempo pretendervi utile alcuno, nè sentirvi danno ». V. ancora la dichiarazione 22 Luglio 1731 inserita tra le accomandite Fiorentine al Vol. 28, fol. 139, b. e riportata per intero da Lastig, in *Markenrecht* etc. pag. 149 e 152.

[3] Fierli, op. cit. Cap. IX.

così incoraggiati ad impiegarvi i loro capitali fatti sicuri di non assumere una responsabilità illimitata ed accorrono da ogni parte.

Nel medesimo tempo il capitale ed il credito della società aumentano perchè tali contribuzioni non sono un mistero per nessuno e tutti sanno che gli accomandanti per il fatto della registrazione non possono ritirarle, e in caso di sinistri eventi spogliarsi della loro vera qualità per assumere quella di creditori, onde possono con sicurezza contare anche sulle loro quote.

Che più? La continuazione della società non ostante la morte di uno e più accomandanti e dello stesso accomandatario [1] e molto più la cessione o prestito del nome che permetteva ad una nuova società di giovarsi del credito che accompagnava un nome già conosciuto in commercio assicuravano inestimabili vantaggi e segnatamente la continuità del nome tanto necessaria nel mondo mercantile.

È evidente pertanto, e i fatti lo dimostrano, come la partecipazione priva di tanti elementi di vitalità, dovesse necessariamente restare sopraffatta dall' accomandita. Ciò fu completato dalla legislazione francese che dominò in Italia sui primi del secolo e che servì di modello a tutti gli stati che pensarono a darsi un codice di commercio. Occupiamocene brevemente.

§ 7.

Quanto alla commenda basterà osservare che essa in Francia fu usitatissima, come risulta dagli statuti di Marsiglia e di Montpellier del secolo XIII, e che fu certamente un' importazione italiana, sia perchè le nostre fonti ne parlano prima delle francesi, sia perchè un numero assai considerevole di negozianti italiani, in quel torno di tempo, si era stabilito in Francia per l'esercizio del proprio traffico [2] portandovi naturalmente gli usi e le istituzioni del proprio paese.

[1] Fierli, op. cit. pag. 101, 141, 154.

[2] Renaud, *Das Recht der stillen Gesellschaften*, 54. Silberschmidt, op. cit. pag. 60, 62. V. inoltre l'art. 5 dell'ordinanza di Luigi X, del 9 Luglio 1315 riferito dal Renaud: « Item les dite marchands italiens, pour commande que il facent ensemble l'un aveq l'autre ne seront par nous, ne par nos gents repris, ne aprochiez de cás d'usure ».

Quanto alla partecipazione, vi si accenna per la prima volta nell'Art. 357 dell'ordinanza di Blois dell'anno 1579 che disciplinò le società tra stranieri. « Et voulons (ivi) que toutes compagnies jà faites ou qui se feront ci-après entre les dits etrangers estans en notre royaume soient inscrites et enregistrées, aux registres des baillages sénechaussées et hostel communs des villes, ou ils seront tenus nommer et declarer tous leurs *participans et associez* sur peine de faux, ordonnant que ceux qui auront des banques et societez ne puissent avoir aucune action l'un contre l'autre, s'ils n'on fait faire l'enregistrement cidessus ».

Queste disposizioni furono estese alle società nazionali dall'ordinanza del gennaio 1629 (Code Michaud) Art. 414. Ma nè la prima, nè la seconda ordinanza dicono che cosa siano il *participant* e l'*associé*.

È evidente nondimeno che non può trattarsi del partecipe italiano dal momento che i loro nomi dovevano essere iscritti in appositi registri e resi di pubblica ragione. È a ritenersi piuttosto che il rapporto che aveva in mira il legislatore francese fosse la nostra *accomandita* che infatti venne chiaramente disciplinata dalla successiva ordinanza di Luigi XIV del Marzo 1673 (Tit. IV, Art. 2 e 6) la quale ne fece una vera e propria società (société en commandite) e la pose accanto alla società in nome collettivo (société générale) prescrivendo l'atto scritto e l' iscrizione nei pubblici registri, a pena di nullità, non solo di fronte ai terzi, ma anche di fronte ai soci tra loro.

Ma l'ordinanza del 1673 non parlò della partecipazione. Fu dimenticanza? Il Troplong lo nega. Egli crede che il legislatore non se ne occupò perchè la partecipazione gli sembrò troppo estranea all' interesse del pubblico che egli voleva proteggere nelle vere società [1].

E così deve essere se lo stesso Troplong c' informa [2] che alla compilazione della celebre ordinanza prese gran parte il Savary (+ 1692) che nelle sue opere trattando della società non manca di occuparsi della partecipazione.

[1] Soc. n. 482.
[2] Soc. n. 481.

Egli [1] infatti distingue tre specie di società *a*) générale (società in nome collettivo, *b*) en commandite, *c*) anonyme ou momentanée. Questa ultima è così chiamata perchè « ne se fait sous aucum nom. Ceux qui font ces sociétés travaillent chacun de leur côté dans leurs noms particuliers, pour se rendre raison ensuite des profits et des pertes qu'ils ont fait dans leur negotiation ». Definisce quindi la società *en commandite* come quella « qui se fait entre deux personnes, dont l'une ne fait que mettre son argent dans la société sans faire aucune fonction d'associé (associé en commandite) et l'autre donne quelque fois son argent, mais toujours son industrie pour faire sous son nom le commerce des marchandises, dont il sont convenus ensemble » mentre l'altro « est le seul complimentaire de la société . . . . . et fait lui seul toutes choses activement et passivement sous sa signature ».

Quanto a me ne ho fatto menzione a puro titolo di curiosità.

Suddivide poi la società anonima in quattro sottospecie delle quali la prima è l'associazione in partecipazione. « La première qu'on appelle société participe ou par participation se fait ordinairement par lettres missives entre un marchand d'une ville et un marchand d'une autre ville ». P. es. un negoziante di Marsiglia domanda ad un negoziante di Parigi se vuol partecipare con lui all'acquisto ed alla rivendita di merce recentemente sbarcata. Quello di Parigi accetta e l'affare è conchiuso. Intanto il negoziante di Parigi non è obbligato verso il padrone della nave o il venditore delle merce perchè il negoziante di Mar-

[1] Parfait negociant. P. II, Tit. I, Cap. I. È curiosa l'etimologia che i due Savary danno della *Societé en commandite,* facendola derivare da *commander* « parce que, dice l'uno, celui qui donne ses deniers à un autre, qui n'apporte en la société bien souvent que son nom, dans le quel le commerce se fait et son industrie pour en avoir la conduite, est toujours le maitre ». (Parfait negociant I, c. I.) « Cette sorte de société, dice l'altro, semble être appellée en commandite parce que celui qui donne son argent est toujours le maitre de l'affaire et en état pour ainsi dire de *commander et de faire la loy à son associé* ». (Dictionnaire universel de commerce, V. société).

Siffatta etimologia del resto, come nota il Renaud, è ammessa anche dal Treitschke (Gewerbegesellschaft pag. 17) sulla considerazione che le accomandite stabiliscono in altre piazze delle succursali amministrate da impiegati *sotto la loro dipendenza.*

siglia ha agito esclusivamente in nome proprio ed egli solo acquista diritti ed obbligazioni di fronte alle persone colle quali ha trattato. « Tout ce qui se fait en la negotiation, tant en l'achat qu'en la vente de la marchandise, ne regarde que les associés chacun en droit de soi ; de sorte que celui des associés qui achète et celui qui s'oblige et qui paye au vendeur : celui qui vende reçoit de l'acheteur. Ils ne s'obligent point tous deux ensemble envers une tierce personne, il n'y a que celui qui agit qui est le seul obligé : l'un envers l'autre en ce qui regarde la société. Il y en a qui sont verbales, d'autres par ecrit et la plus part se font par lettres missives que les marchands s'ecrivent respectivement l'un et l'autre. Les conditions en sont souvent breves, n'y ayant qu'un seul et unique article et elles finissent quelque fois le même jour qu'elles sont faites ...... Cette société anonyme *ou en participation* ne regarde point le public, mais seulement les deux associés. Il faut que l'associé anonyme, c'est a dire inconnu, suive la bonne foi de celui au quel la marchandise a été mise entre les mains pour en faire la vente, et lui tenir ensuite compte de la part qui il y a, tant en principal que profits » [1].

Non altrimenti s'esprimono Jousse [2] e Pothier il quale ultimo mettendo a raffronto la società anonima con quella in accomandita, osserva : « La société anonyme convient avec la société en commandite en ce que dans l'une et dans l'autre il n'y a que l'un des associés qui contracte et qui s'oblige envers les créanciers de la société ; l'autre associé qui est l'associé inconnu dans les sociétés anonymes, de même que l'associé en commandite n'y sont obligés que vis-à-vis de leur associé principal.

« Ces associés diffèrent en ce que dans la société anonyme, l'associé inconnu est tenu indéfiniment, pour la part qu'il a dans la société d'acquitter son associé des dettes qu'il a contractées pour la société ; au lieu que l'associé en commandite

[1] Op. cit. pag. 368.
[2] *Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d'Août 1669 et Mars 1673*, pag. 41.

n'en est tenu que jusqu'à concurrance de la somme qu'il a mise en société » [1].

Tali erano la partecipazione e l'accomandita in Francia prima del Codice del 1807.

Cominciata l'influenza francese in Italia noi vediamo autori italiani quali Azuni [2] e De Iorio [3] seguire in tutto gli autori francesi ora citati e dimenticando la Rota Genovese, la Rota Romana, il De Luca e tanti altri considerare la partecipazione come una forma della società anonima.

Pubblicato il codice di Commercio nel 1807 ed affermatasi anche la supremazia politica della Francia, l'influenza fu anche maggiore; ed infatti i codici dei vari stati italiani si modellarono tutti chi più chi meno su quello francese (art. 47-50) e lo stesso codice vigente ne ha riprodotto il concetto dominante (art. 233-238).

Oramai la partecipazione è definitivamente collocata molto più in basso dell'accomandita. Questa ha preso posto tra le società. Quella, per quanto nata ed alimentata dall'*affectio societatis*, non è che un'*associazione*, qualcosa che si avvicina alla società senza toccarla e che le resta sempre di gran lunga inferiore.

L'una sempre vitale, capace, anzi bisognosa di riforme, l'altra destinata forse ad una fine più o meno lontana.

Avv. Gennaro Bosco.

[1] *Sociétés*, n. 63.
[2] *Dizionario Mercantile.*
[3] *Giurisprudenza del Commercio.*

NOTE STORICHE E TOPOGRAFICHE DI ROMA NEL SECOLO XVI.

LE CASE ABITATE IN ROMA DA S. IGNAZIO DI LOIOLA SECONDO UN INEDITO DOCUMENTO DEL TEMPO.

Ricercando io antiche memorie intorno alle origini della Compagnia di Gesù, mi venne alle mani uno scritto sopra le case abitate in Roma da S. Ignazio e dai suoi compagni [1]. Alla prima lettura intravvidi l' importanza che poteva avere non solo per la storia dell' ordine, ma per quella altresì della topografia romana nel secolo XVI; e ciò, dico il vero, più per le conclusioni da dedursene mercè opportuni ragguagli con altre fonti, che non per le stesse notizie, affatto nuove, che mi offeriva. Nel qual sentimento avendomi confermato il giudizio di persone autorevoli in siffatto genere di studi, m' indussi a divulgarlo, come ora fo, corredandolo di sufficiente commento e di una appendice di documenti.

Il testo è contenuto in sette pagine, cartacee, del sec. XVI, colle dimensioni di cm. 27 × 20; tutta di una mano n' è la scrittura, senza traccia di nome di autore. Nel sommo del verso dell' ultima carta un' altra mano annotò: *Origini della casa professa di Roma;* e poi, alquanto più sotto, aggiunse: *Vi sono alcune cose confuse, come che la prima volta il B. Padre venisse a Roma, che m. Pietro Codatio fosse parocchiano di S. Maria della Strada prima di conoscere il B. Padre.* Le quali ultime parole, ripetute anche innanzi, dicono chiaro che

[1] Ms. *Rom. Fund. Colleg.-Hist. Fund.* VII, n. XII, posseduto dall' Ordine; il che s' intende degli altri mss. che non hanno notato il luogo dove si conservano.

il documento fu in tal forma annotato, da chi lo raccolse nel volume ove ora si trova, non prima del 1609, nè dopo il 1622, anni della beatificazione e canonizzazione di S. Ignazio di Loiola.

Se non ci è dato di congetturare nulla circa il nome dell' autore, siamo bene in grado di determinare sufficientemente il tempo in che scrisse. Poichè risultando dal § 8 che mentre l' autore scriveva non erano aperte le scuole nel nuovo collegio romano edificato da Gregorio XIII, e dal § 13 che l'Acquaviva era già generale, dobbiamo conchiudere che il documento non potè essere composto nè prima del febbraio 1581, quando l' Acquaviva fu eletto a quella dignità, nè dopo il novembre 1584 quando cominciarono a tenersi le scuole nel collegio rifabbricato da quel munificentissimo papa [1]. Il fissare questa data è di grande momento, come quella che ci mostra nell' anonimo un contemporaneo; ciò che nel resto risulta evidentissimo anche dal solo § 12, e ci agevola inoltre la retta intelligenza del testo. Esso infatti abbonda di riferimenti a questa o a quella parte della casa professa, quali sono l' infermeria, le stanze del p. generale, il refettorio ecc. ecc. Ora di case professe due ne sorsero in diversi tempi sul medesimo suolo. L' una, che meglio andrebbe detta un aggregato di vari e piccioli corpi di case, cominciò per opera di S. Ignazio nel 1543 ed accresciuta da lui medesimo e da suoi successori perdurò sino allo spirare del secolo XVI, allorquando, dopo la terribile inondazione del 1598, che ne aveva rovinate le fondamenta, si pose mano per la regale munificenza del cardinale Odoardo Farnese alla fabbrica nuova che tuttora vediamo, conservando dell' antica le sole camere ove abitò il santo fondatore [2]. Ciò posto ognuno vede in quali e quanti errori si darebbe se per le parti della casa professa, che l' anonimo ricorda come termini di raffronto, s' intendessero quelle della moderna non ancor fabbricata quando egli scriveva; e scorgesi ancora come sotto questo risguardo il documento diminuisca di pregio, non potendo più essere adoperato per ricomporre una fedele pianta di quella parte della città innanzi che vi si fossero stabiliti i padri della Compagnia.

[1] Cfr. Sacchini, *Hist. Soc. Iesu* P. V, l. IV, n. 16, p. 165.
[2] Juvency, *Hist. Soc. Iesu* n. 14, p. 291-92.

Do il testo fedelmente, giusta le regole seguite in simili pubblicazioni. Di mio non ho aggiunto che la divisione in paragrafi, secondo pareva lo richiedesse il senso, e ve la introdussi solo per maggior comodo nel citarlo.

Quanto al commento, due cose ebbi principalmente di mira. La prima fu di attingere le illustrazioni a fonti, non pure genuine, ma di prima mano; e per questo non risparmiai ricerche minute in archivi pubblici e privati, benchè non ardisca asserire che nuove e più felici indagini non possano o compiere o modificare in alcuna parte le mie conclusioni [1]. Volli in secondo luogo, non dirò nelle note, ma nel corso del commento non distendermi troppo, uscendo del mio campo, come spesso me ne porgevano il destro parecchi punti toccati dall' anonimo.

De primis PP. NN. domibus Romae.

1. La prima volta che la b. m. del n. p. Ignatio et compagni vennero in Roma alloggiorno in una casetta d' una vigna sotto la Trinità del Monte, quale gli concesse il sig. Guirino Garzoni da Iesi, il quale sempre restò nostro amorevole et benefactore.

Ritornando poi la seconda volta da Venetia col p. Fabro et p. Lainez per alcuni giorni si trattennero in diversi luoghi secondo che erano alloggiati dalla carità di diverse persone. Doppo deliberorno di pigliare una casetta della quale con altre case vicine il sig. Mario Dolfino [2] ne fece il palazzo, dove adesso habitano li figliuoli, et vi resta la camera dove alloggiò il p. Ignatio, et il detto sig. Mario l' ha conservata con molta veneratione et devotione.

2. La terza casa dove habitorno i nostri fu la casa del sig. Lorenzo Stalli, la quale fu dappoi molti anni compra per far la chiesa nostra, et il luogo era di detta dove hora è la tribuna dell'altar maggiore con la croce.

3. Con l' occasione della parrocchia vicina, chiamata S. Maria degli Astalli et dal volgo chiamata della Strada et con l' occasione di dir messa in detta chiesa et essercitare altre opere buone detto padre fece

[1] Si può quasi tenere per certo che altre memorie sopra lo stesso argomento furono lasciate da diligenti contemporanei; esse però sino a questo punto non pervennero in mano mia. Nell' Arch. Vat., a cagion d' esempio (Arm. XI, vol. 94), si conservava una *Relazione della storia della casa professa in tempo di Giulio III*, ma il volume è pur troppo tra quelli andati smarriti.

[2] Il *ms.* ha – Volfino.

molta stretta amicitia col parrochiano chiamato ms. Pietro Codatio da Lodi, di famiglia nobile, il quale ancorchè fusse parrochiano era nondimeno molto facultoso, massime de' beneficij ecclesiasticj et questa parrocchia la teneva per comodità dell' habitatione più che per altro.

Ma la familiarità passò tanto avanti per vedere la bontà et santità del p. Ignatio et compagni che da se stesso si mosse, inspirato dallo Spirito Santo, a lasciar tutto quel che haveva et far vita commune con detti nostri padri. E mentre visse detto p. Codatio essercitò continuamente l' officio del procuratore con molta edificazione di tutto il populo, essendo egli stato maestro di camera di due pontefici. Et vedendo il p. Ignatio che il luogo era commodo per quel che pretendeva si procurò l' unione alla Compagnia nostra di detta chiesa et casa con un poco d' horticello che vi era, havendo il n. p. Ignatio lasciata la chiesa di S. Girolamo con l' habitatione che se gli offeriva, anteponendo a quella questo sito più al proposito per quel che la Compagnia designava.

4. Nel fin di detto horticello c' era una chiesa dove è adesso il refettorio, chiamata S. Andrea con la casetta del prete, che è il luogo dove è adesso l' infermaria con il cortiletto dove hora sono li Lombocelli. Detto p. Codatio con l' amicitia di Mons. Archinto arcivescovo di Milano et vicario del Papa in Roma, al quale haveva detto padre fatti rilevanti servitij, per mezo di detto Mons. Archinto si procurò nova unione di detta chiesa et luogo; et, profanata detta chiesa con licenza de' superiori, il p. Elpidio parmesiano, doppo di haver vendute tutte le facultà sue in Parma, fabricò tutto il quarto dov' è adesso l' infermaria, secretaria, le stanze del n. p. Generale sino al capo dove sta hora il p. Vicepreposito.

5. Doppo questo per vigore di una sentenza, come beni di S. Andrea, si ricuperò il cortiletto del refettorio.

6. Il sito dove è adesso la sartoria con le camere vicine, sotto et sopra, furno comprate dalla b. m. del n. p. Ignatio dal padre del sig. Tiberio Stalla. Nel qual sito vi erano tre stallette, et la b. m. di detto padre nostro vi fe' fabricare tutto quel che adesso si vede, massime le stantie di mezzo per servitio delli infermi.

7. Doppo questo la b. m. di n. p. Ignatio con altre elemosine comprò la casa chiamata della Torre rossa della famiglia de Rossi la quale abbracciava la sala grande, alto et basso, con il cortiletto dove è adesso la fontana d' acqua di Trevi. Il cortiletto dove è adesso la cisterna era strada publica et per via d' amici et favore si procurò serrarla, dove la b. m. del card. S. Giacomo di casa di Toleto, fratello del Duca d'Alba, fece fabricare detta cisterna vedendo la grande necessità che vi era

d'acqua. Il quale mentre visse fu molto nostro amorevole et benefattore et molto devoto della b. m. del nostro p. Ignatio, essendo egli ancor religioso di S. Domenico.

Tutte le sopra dette case furno compre vivendo la b. m. del n. p. Ignatio.

8. In tutto il tempo del generalato del p. Lainez non fu comprato niente per servitio della casa, ma applicò tutto l' animo per fundare il collegio che andava in casa d' altri a pigione con gran scommodità et travaglio de' nostri.

Alfine per le sue orationi et diligenza si hebbe il luogo di S. Mautto dove al presente sta il collegio, donato dalla signora Vittoria della Tolfa, moglie del sig. Camillo Leopardi Orsino et nepote di pp. Paulo quarto.

9. Fatto generale il p. Francesco Borgia subbito applicò l' animo a dar principio alla chiesa nostra del Giesù della quale vi era necessità grande.

In primis procurò che l' ill.mo card. Farnese abbracciasse questa impresa, havendo havuto la nostra religione principio dalla b. m. di Paolo terzo.

Et detto padre si obligava a comprare il sito dove è stata fondata detta chiesa con elemosine cercate da diverse persone; et così restò d' accordo con il detto Cardinale.

La prima compra, che detto p. Borgia fece, furno le case del sig. Girolamo Altieri per mezo dell' ill.mo sig. Marc' Antonio Colonna. Queste case abbracciavano quasi la metà del corpo della chiesa incominciando dalle tre porte sino al principio della cuppola.

La seconda compra fu dal sig. Lorenzo Stalla, le quali case abbracciavano la cuppola sino all' altare maggiore.

10. È ben vero che in tutto questo sito vi erano due casette, una d' una moglie d' un muratore, la quale stava di rimpetto alla casa che ha fabricata il sig. Rutilio Altieri; l' altra casetta era d' una vedova, che stava attaccata alla capella di S. Francesco et la donò gratis havendosi da fabricare la chiesa.

In tutto questo sito comprato per far la chiesa vi erano tre stradelle publiche.

11. La prima cominciava dalla piazza tra le case del sig. Girolamo Altierj et la nostra chiesa vecchia et usciva alla porta de' Scarpellinj.

Due altre stradette incominciavano dalla porta del sig. Paolo Binzone et venivano a dare nel cortile de' Merancoli, le quali strade furno serrate tutte con autorità di S. Santità.

La casa dove è stato il granaio sino adesso, et vi si fa hora la congregatione, la donò alla Compagnia il p. Gioseffe Emilio, alias Pisasanti con altre stallette al tempo del p. Borgia generale.

La casa dove hora stanno i muratorj vicino alli Scarpellini era del sig. Nicolò Pirotti nostro [1], et compra poi da' nostri.

12. La casa che seguita attaccata al detto Pirotti, che era del sig. Aurelio N. da Subiaco, fu comprata in tempo del n. p. Everardo per potere mandare avanti la fabrica della chiesa.

Et intesi dire all'hora che s' era speso nel sito delle case per fabricare la chiesa sino a quel tempo da sedeci a diciasette mila scudj.

13. L' ultima compra di dette case fatta in tempo di n. p. Claudio Acquaviva generale son state le case delli figliuoli del sig. Gio. Pietro Muti gentil' homo romano per otto mila scudj.

E per haver tutta l' isola non restano se non le case del sig. Curtio Rossi alias dello Schiavo.

Dalle scritture fatte per dette compre in diversi tempi, quali credo si conservano nell' archivio, si potrà havere maggiore cognitione dell' anno et mese, delle persone, del sito, delli stimatori et prezzo che costorno dette case.

Nel verso leggesi:

Origine della casa professa di Roma.

Poi segue in basso la nota già sopra riportata (p. 287).

COMMENTO

I.

Venuta di S. Ignazio in Roma nel 1537. — Sua dimora nella vigna di Quirino Garzoni, in un' altra casa fin qui sconosciuta e in quella dei Frangipani alla Torre del Melangolo (v. n. 1).

Questo primo paragrafo contiene non lievi inesattezze, come in parte avvertì il raccoglitore del documento. Vero è il soggiorno del Santo con alcuni compagni nella casetta di una vigna del sig. Quirino Garzoni, posta sotto la Trinità dei Monti, vero il passaggio, non però immediato, da questa prima ad un' altra

[1] Manca una parola. Forse *divoto amico* o *benefattore*.

dimora, dove poi sorse il palazzo della famiglia Delfini; ma tutte le altre particolarità aggiunte alla narrazione sono o false o notevolmente alterate. M' industrierò di rimettere ogni cosa al posto col metodo testè indicato, avendo inoltre peculiare riguardo di non omettere i ragguagli cronologici dei quali il nostro anonimo si passa interamente.

Non la prima, ma la seconda volta che il Santo giunse in Roma fu ospitato cortesemente da Quirino Garzoni. Dal racconto che lo stesso Ignazio fece della sua vita al p. Ludovico Gonzales de Cámara [1], ripetuto dai suoi più antichi biografi [2], sappiamo ch'egli giunse dapprima in Roma il 29 di marzo 1523, giorno della domenica delle Palme, quando, lasciata Manresa alla volta di Terra Santa, volle, secondo il solito dei pellegrini di allora, recarsi ai piedi del pontefice Adriano VI per impetrare licenza e benedizione al viaggio. Vi rimase solo quindici giorni, nè ci è noto dove fosse ospitato [3]. Da quel tempo sino all' autunno 1537 non fu più in Roma; e questa seconda volta, dalla quale comincia il periodo della continuata dimora che vi fece sino alla morte, prese veramente stanza insieme con i due compagni di viaggio, Pietro Fabro e Giacomo Lainez, nella vigna del Garzoni dove l'anonimo lo fa albergato un quindici anni innanzi [4]. Nè merita maggior fede allorchè asserisce che *ritornando la seconda volta da Venetia* (doveva dire più esattamente da Vicenza) *col p. Fabro et p. Lainez per alcuni giorni si trattennero in diversi luoghi, secondo che erano alloggiati dalla carità di di-*

[1] *Acta Sanctorum*, iulii d. 31 to. 7, ed. ven. p. 642.

[2] Rivadeneira P. *Vita del P. Ignatio Loiola* ecc. tradotta dallo spagnuolo nell'italiano da Giov. Giolito de' Ferrari, Venetia MDLXXXVI, I, 10, p. 54. — Polanco I. *De Vita P. Ignatii et Societatis Iesu initiis* in *Monumenta historica Societatis Iesu.* Matriti 1894, I, 27. — Maffei I. P. *De vita et moribus Ignatii Loiolae etc.* Romae, Zanetti, 1585, I, 12, p. 32.

[3] *Acta SS.* l. c.

[4] Rivadeneira, *Vit. d. P. Ignatio* ecc. II, 13, p. 151. L' accenna non dubbiamente lo stesso Santo allorchè parlando delle sue occupazioni nei primi mesi del soggiorno in Roma dettava in terza persona al p. Gonzales: *Reversus Romam adiuvandis animabus operam dabat cum adhuc in vinea habitarent* (*Acta SS.* iul. d. 31, to. 7, ed. ven. p. 653). Riferisco il passo degli *Acta antiquissima* secondo la versione latina del p. Annibale Codret, edita dal p. Giovanni Pien negli *Acta Sanctorum.* Dell' originale di questo autorevolissimo fonte, scritto parte in ispagnolo parte in italiano, si sta preparando un' accurata edizione nei *Monumenta historica Soc. Iesu,* secondo un apografo contemporaneo, conservato nell' Archivio Vaticano.

verse persone. Poichè e dal p. Simone Rodriguez [1] e dal Rivadeneira [2], sostenuti dall' autorità dello stesso Santo [3], abbiamo per certo che, dopo il suo arrivo in Roma nell' ottobre del 1537, non andò vagando di casa in casa, ma per alcuni mesi fissò il domicilio nella casetta del Garzoni, dove trovarono ospizio gli altri compagni riunitisi con lui nella quaresima del 1538. Ci rendiamo in qualche guisa ragione dell' errore dell' anonimo, ammettendo ch' egli abbia attribuito alla venuta del Loiola nell' ottobre del 1537 quello che era seguito ai compagni di lui nel viaggio fatto a Roma la primavera dello stesso anno per ottenere da Paolo III la facoltà di passare a Terra Santa. In questa occasione, narra il ricordato Rodriguez, uno della comitiva, che ciascun di loro albergò nell' ospedale della propria nazione; finchè, conosciuti e stimati da alcuni cortigiani spagnoli, furono da essi raccolti nell' ospizio di San Giacomo, non avendo quei buoni signori trovato decoroso nè a sè nè alla Spagna di permettere che uomini siffatti andassero limosinando di porta in porta [4]. Vediamo ora di illustrare il restante di questo primo paragrafo, che ha il vantaggio di darci notizie più accurate e, in parte, fin qui sconosciute.

Fu Quirino Garzoni, primo benefattore in Roma del nascente istituto e fervido difensore d' Ignazio, che per i buoni ufficii di lui fu ammesso all' udienza del cardinale Giandomenico de Cupis divenutogli con un solo primo colloquio tanto cordiale divoto quanto per l' innanzi gli era stato in buona fede contrario [5]. L' anonimo scrisse di lui che era di Iesi; altri scrittori contemporanei, che ebbero a narrare della accoglienza fatta a S. Igna-

[1] *De origine et progressu Societatis Iesu usque ad eius confirmationem*. Romae 1869, 63.

[2] *Vit. d. P. Ignatio* ecc. II, 13, p. 151.

[3] Cf. *Act. ant.* del Gonzales, già citati, in *Acta SS.* iul. d. 31, to. 7, ed. ven. p. 653.

[4] *Cum omnibus de divinis rebus communicabant alebanturque ex iis, quae ostiatim cogebant. Unde curiales aliqui hispani, viri quidem opulenti, bonam de nostris opinionem imbiberunt; et tam hispanos quam gallos in hospitium divi Iacobi receperunt, asserentes neque sibi, neque vero Hispaniae suae futurum honorem si eos homines ostiatim cogere eleemosynam permitterent; atque adeo illis deinceps necessaria semper in cibum tenuem, sed sufficientem suppeditarunt, patribus, quo melius sacra illa et religiosa loca perlustrare possent, minime recusantibus*. Rodriguez, *De orig. et prog. Soc. Iesu*, 48.

[5] Orlandini N. *Hist. Soc. Iesu* n. 49, ed. rom. p. 48. Anche la lettera che S. Ignazio scrive al Garzoni il 19 di febbraio 1555 a Maltoguardi di Iesi testifica quale cordiale intimità passasse tra loro due (*Cartas de S. Ignacio de Loyola*. Madrid (1889), V, 66, 360).

zio, o lo chiamarono cittadino romano, come fece il Polanco [1] o, come il Rivadeneira ed il Rodriguez, non ne dissero nulla. Non è qui certamente il caso di trovare contraddizione tra il Polanco ed il nostro, come quegli che risguardò al luogo di origine della famiglia, piuttosto che alla cittadinanza romana da essa certamente goduta sino dal principio del secolo XVI. Anche l'Adinolfi [2] asserì a' nostri giorni che i Garzoni erano di Iesi, particolarità omessa dall'erudito olandese Amayden [3]; ma non indicò affatto le fonti onde attinse questa notizia, che sussistono tuttavia in non meno di sette atti notarili del 1512 nei quali si dice appunto di Gaspare Garzoni, padre del nostro Quirino, ch'era di Iesi [4].

[1] *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 64.

[2] *Roma nell' età di mezzo* II, 421. L' Adinolfi non può esser lodato di maggiore esattezza là dove a p. 337 dello stesso volume cita un antico ms. dell' Angelica D. 8, 5, p. 1816 (corrige B. 8, 5) nel quale, a suo detto, leggesi *che la famiglia Romana de' Garzoni venuta a far dimora nella nostra città in sul terminare dell' età di mezzo, avesse avuto una delle case vicine alli Crociferi, dove vedeasi scolpito lo stemma di sua progenie;* passo che non mi è riuscito di riscontrare nella citata pagina.

[3] *Delle Famiglie romane nobili.* Ms. nella Bibl. Casanatense E. III. 11, f. 409.

[4] Arch. di Stato in Roma, protoc. 1828 (an. 1512) not. capitolino Saba Vannuzio ff. 241, 264, 268, 299, 375, 451, 570.

Che poi Quirino fosse uno fra i più cospicui gentiluomini della Roma del secolo XVI appare evidente dalle notizie che, quali sparse pietruzze, ho potuto raccogliere in vari manoscritti. Stimo far cosa grata agli studiosi della storia delle famiglie romane ordinandole insieme in questa nota, benchè non dissimuli che, continuando le indagini, se ne accrescerebbe notevolmente il numero. A me valga quel poco che qui presento come debito di gratitudine pagato alla memoria di colui che primo nella città dei papi aprì la serie de' nobili e pii romani, grandi benefattori di S. Ignazio e dell' ordine suo. Padre a Quirino fu Gaspare, *iuris utriusque doctor, romanae curiae causarum procurator* del Rione Colonna, come è chiamato in parecchi atti notarili del 1512 (Arch. St. Roma protoc. cit. ff. cc.). Dovette abbondare di facoltà, poichè nel solo anno 1512 acquistò in Roma quattro corpi di case e fondi per l' intero ammontare di ducati 2480 (ivi, ll. cc.). Principale tra esse fu quella posta in piazza Saponaria, la moderna piazza S. Luigi de' Francesi, nel luogo ove ora sorge il palazzo Patrizi; e l'ebbe agli 11 giugno 1512 da Alfonsina Orsini, moglie di Pietro de' Medici, per il prezzo di ducati 1100 (ivi, f. 241). Non credo s' abbia a dubitare che qui abitasse colla famiglia, come in quella casa dove fece maggiori spese per ampliarla ed abbellirla, secondo ne fanno fede due contratti per lavori da eseguirsi in esse, stipulati lo stesso anno con un tale maestro *Christoforo Ighirardi de Ferrariis de Caravaggio* (ivi f. 451, 570.).

Quando nascesse il nostro Quirino mi è affatto ignoto; solo ho trovato l' atto degli sponsali, mercè del quale venni a conoscere che era figlio di Gaspare. In esso a' 23 luglio 1532 prometteva di contrarre matrimonio con Leonora, figlia di Onofrio Pier Matteo Albertoni, cui furono assegnati per dote 1000 ducati in fondi rustici e 500 per l' acconcio (Arch. St. in Roma, protoc. 83 not. cap. Stefano de Amannis, f. 133). Vantaggioso parentado aveva pure conchiuso un dodici anni prima suo fratello Prospero passando a nozze

Quanto al luogo della casa e vigna dove « il gentiluomo onorato e divoto » [1] accolse caritatevolmente Ignazio, sarebbe vano volerne più minuti ragguagli di quelli datici dall'anonimo, che sono in sostanza gli stessi del Polanco, del Rodriguez e del Rivadeneira. Quella parte di Roma che giace appiè di Trinità dei Monti, non meno che lo spianato, ove sorge il monastero, e il clivo del colle, fu per tutto il secolo XVI aperta campagna rivestita di vigne; come bene ci rappresenta la *Pianta di Roma* del Bufalini, nè, seppure furono delineate, si conoscono carte che tracciassero i limiti dei vari poderi e i nomi dei possessori. Tuttavia le parole del nostro che la colloca *sotto la Trinità del Monte*, confrontate con quelle dell'accurato Orlandini: *haud ita procul ab aede Sanctissimae Trinitatis in clivo qui mons Pincius nominatur* [2], accennano chiaramente che la casa doveva essere nella pendice del colle che prospetta la moderna piazza di Spagna. Infatti in un atto notarile, gentilmente indicatomi dal ch. archivista Alessandro Corvisieri, si dice di questo podere del Garzoni che era posto nel rione di Campomarzo *presso la piazza della chiesa e il convento dei frati della SS̃ma Trinità* [3]. Manca poi ogni buono argomento per determinare più dappresso il posto

con Laura di Bernardino Mattei, come scrive l'Amayden (l. c.). Non so neppure quando morisse, nè quanta prole avesse. Viveva certamente il 24 novembre 1567, come ricavasi da un atto notarile col quale suo figlio Gaspare cede a Pietro Amici una parte di un suo censo (Arch. St. in Roma, protoc. 7044 not. cap. Pompeo Valeri f. 665). Ebbe Gaspare il medesimo animo che suo padre Quirino verso la Compagnia di Gesù e, come trovo notato in una memoria ms. del P. Francesco Broccoli (*Rom. Templ. Dom. Prof.* p. 121), cominciò la cappella degli Angeli nel Gesù, « ma, caduto in bassa fortuna, la cedè al sig. Curtio Vittorij che gli restituì quanto ci havea speso ». La particolarità del basso stato in che si ridussero i Garzoni è indirettamente confermata dalla vendita del palazzo in piazza Saponaria, seguita negli ultimi giorni di Clemente VIII, ai 31 gennaio 1603. L'acquistò la vedova donna Olimpia Aldobrandini quale tutrice dei suoi figli Silvestro, Giorgio, Ippolito e Pietro per iscudi romani 11500; (Arch. priv. Aldobrandini to. 37, n. 42), il che pure dimostra, quanto avessero i Garzoni migliorato quelle case acquistate per soli ducati 1100. Non tacerò che il palazzo fu ancor più ampliato ed abbellito dagli Aldobrandini che, dopo circa quarant'anni, nel 1642 lo rivendettero per iscudi 19331 ai marchesi Solderio e Patrizio Patrizi (ivi, to. 49, n. 2) nella cui famiglia si è sempre conservato.

[1] Così lo chiama il Rivadeneira *Vit. d. P. Ignatio*, l. II, 13, p. 151.

[2] *Hist. Soc. Iesu* n. 41, ed. rom. p. 45.

[3] Ecco il passo dell'atto, col quale ai 24 novem. 1567 Gaspare Garzoni, figlio del nostro Quirino, vendeva una parte di un suo censo ad un tale Pietro Amici chierico di Acqui, accolito apostolico..... *terreni siti in regione campi Martij prope plateam Ecclesie et conventus fratrum Sanctissime Trinitatis de Urbe iuxta suos notissimos fines....* (R. Arch. di Stato in Roma, protoc. 7044 not. cap. Pompeo Valeri f. 665).

della casa, che potè essere tanto nel lato sinistro dove sale la via di S. Sebastiano e la cordonata, quanto nel destro dove, sotto Innocenzo XIII, fu costruita la magnifica scala.

Doppo deliberorno..... veneratione et devotione.

La casa, di cui qui parla l'anonimo, è la medesima che ricordano il Polanco e l'Orlandini allorchè narrano delle opere di carità fatte da S. Ignazio e compagni in Roma negli ultimi mesi del 1538 e nei primi dell'anno seguente. *Domum tunc habebat Societas,* scrive il primo, *prope turrim quam vulgo de la Marangola vocant* [1]; e l'altro alquanto meno seccamente: *Commodum in laxiores aedes ad Circum flaminium, urbis locum celebriorem iuxta forum piscarium, e conducta illa domo quam supra diximus, locationis peracto tempore, commigrarunt* [2]. La differenza che a prima vista si riscontra tra essi ed il nostro è solo apparente. I due storici indicarono l'abitazione dal luogo dov'era; quegli invece dal nome d'una famiglia cui in progresso di tempo appartenne. S. Ignazio non la tolse a pigione dai Delfini, ai quali per anco non apparteneva, ma da Antonino della vetusta famiglia dei Frangipani [3]; e n'abbiamo la prova sicura nelle soprascritte delle lettere che il B. Pietro Fabro dal dicembre 1539 al 26 di febbraio 1541 spedisce da varie città di Italia e di Germania, a S. Ignazio, a S. Francesco Saverio e a Pietro Codacio, nelle quali indica il recapito con questi o simili termini: *A presso la torre del melangolo en casa de m. Anto. fraypane, in Roma* [4].

Tra gli storici che dopo l'Orlandini trattarono diffusamente delle opere di S. Ignazio in Roma, niuno meglio e con più pre-

[1] *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 65.

[2] *Hist. Soc. Iesu,* n. 55, ed. rom. p. 51.

[3] Di questo Antonino vedesi tuttora l'elegante monumentino, fregiato del suo busto, che in puro stile del cinquecento gli eressero in S. Marcello i figli Curzio e Mario nella cappella di S. Paolo a lato dell'Evangelio. L'iscrizione di mirabile semplicità ricorda l'età che egli visse, 71 anni, 11 mesi e 14 giorni, e la data dell'erezione del titolo che fu il 1541. Non sarà cosa oziosa ricordare che, secondo un atto notarile, da me ritrovato nel R. Arch. di Stato in Roma, questo Mario che eresse il titolo ad Antonino era stato da lui diseredato nella sua prima gioventù perchè, avendolo il padre giustamente minacciato di non lasciargli nulla de' suoi averi, montò in tanto furore che gli si scagliò contro col pugnale sguainato; quantunque, rattenuto felicemente dagli astanti, non giungesse a ferirlo (Arch. St. in Roma, protoc. 1189 not. cap. Pacifico Nardi de Pacificis f. 113).

[4] *Cartas y otros escritos del B. P. Pedro Fabro de la Compañia de Jesus* ecc. Bilbao 1894, I, 8, 11, 16, 40, 49, 51, 54, 58.

cisione di Daniello Bartoli descrisse il luogo di questa casa dei Frangipani. Mette conto riferire le sue stesse parole: « Perciò « si diedero a raccoglierli dalle strade » (parla dei poveri giacenti estenuati dalla fame) « e condurli e portarli ancora su le « proprie spalle, alla lor casa assai ampia che in quel tempo « era presso alla Torre, che chiamavano del Melangolo: e a « dirne appunto il dove, per contezza del vero, a non pochi che « tuttavia ne cercano, giacchè le rovine di questa vecchia parte « di Roma, rimessa in altro più nobil essere d'allora, ne han « sotterrata la memoria e 'l nome, nè se ne trova vestigio che « apparisca, fuor che su certe Rome che durano tuttavia, stampa « d'oltre a cento anni, in gran forma e ricercate con diligenza: « ella mettea cantone fra S. Caterina che chiamano de' Funari « e piazza Margana dove oggidì i signori Altieri hanno una lor « casa, stata della famiglia Delfini » [1].

Paragonando ora questo passo del Bartoli con quello dell'anonimo si prova alquanto di meraviglia; poichè le parole di questo ultimo, *vi resta la camera dove alloggiò il p. Ignatio et il detto sig. Mario l'ha conservata con molta veneratione et devotione,* scritte circa il 1584, sono così chiare e sopra un fatto tanto semplice, che non danno luogo a dubitare della loro veracità. Ma dall'altro canto si dura fatica ad intendere come il Bartoli, quanto splendido nel colorire, altrettanto diligente e minuto nel raccogliere ciò che s'atteneva al venerato suo padre, potesse tacere siffatto particolare. E sì che a fomento di devozione verso il santo fondatore tornavagli bene acconcio additare quell'umile celletta, vera culla del nuovo istituto, dove il Loiola gittò il primo abbozzo della Compagnia presentato a Paolo III, ricevette la bolla *Regimini militantis* che istituiva in ordine religioso la nascente congregazione e donde il Saverio mosse alla spirituale conquista dell'Indie e dell'estremo oriente. Il silenzio dunque del facondo biografo va spiegato, io mi penso, ammettendo che a suoi tempi se n'era già perduta affatto ogni memoria.

Non nego che il passo dell'anonimo suscitasse dapprima in me la speranza di scoprire questa camera di cui ci parla, come quella che faceva parte del palazzo Delfini tuttora in piedi nella

[1] *Della vita e dell'istituto di S. Ignazio.* Torino, 1825, II, § 44 p. 167.

via dello stesso nome al n. 16. Tanto più che questo edificio, se si eccettua la facciata, ridotta ad altro disegno nel secolo XVII, si mantiene nel suo interno, specialmente nella scala, quale fu fabbricata dal sig. Mario nel secolo XVI [1]. Ammesso dunque a visitarlo cortesemente dal sig. Pietro Ingami che ne ha una non piccola parte, in compagnia del chiaro architetto il cav. Raffaele Ingami, venni a concludere che mancano argomenti sufficienti per risolvere la questione nel senso affermativo, fosse pure solo con alcuna non ispregevole probabilità: ed eccone il perchè.

Nel pianterreno del palazzo, dopo una prima ampia stanza a volta, ve ne ha una seconda nella cui parete di fondo a destra di chi entra, si scorge un uscio murato. Ha gli stipiti di pezzi di travertino lavorati in istile del secolo XIV-XV e commessi insieme con ispranghe di ferro. Quanto alle dimensioni, è notevolmente più piccolo così della porta d' ingresso, come degli usci che mettono nelle altre stanze contigue. La detta parete separa la stanza da un' altra molto più piccola; il che invero, tenendo presente l' uso del cinquecento, di costruire al pianterreno grandi stanze, poteva far credere che quel muro di separazione addossato all' antico stipite, fosse stato fabbricato per conservare intatta la stanza più piccola non voluta unire colla precedente. Se non che il chiarissimo architetto Giovanni Battista Giovenale recatosi cortesemente sul luogo ad esaminare ogni cosa, rilevò bene a proposito che quel muro di divisione di struttura del secolo XV, rinfiancato poscia con un arco di scarico, era stato conservato per una ragione statica, vale a dire per sorreggere la volta sopra cui poggia un muro delle camere superiori. Il cav. Ingami fece eseguire alcuni tasti in vari punti delle pareti, e tanto egli quanto il Giovenale e il cav. ingegnere Cucco riconobbero che non solo il detto muro di divisione, ma anche quello maestro, che gli sta di fronte, furono costruiti prima del sec. XVI; e trovarono inoltre che quest' ultimo apparteneva a più antico edifizio del sec. XIV o XV, sopra del quale si fabbricò nella seconda

[1] Non mi è riuscito finora di accertare l' anno della morte di Mario Delfini. Secondo alcune note prese da atti notarili e raccolte in un codice (*Memorie di famiglie nobili* A, I, gentilmente comunicatomi dal conte Francesco Saverio Cardelli) egli era vivo ai 9 settembre 1572 e già morto ai 16 luglio 1586.

metà del cinquecento. Non va omesso che gli scalini nel vano delle due finestre dell'una e dell'altra stanza si diversificano nella struttura da quelli delle altre dello stesso piano; essi non hanno lastra di travertino e sono rilevati da terra quasi il doppio che gli altri. Ciò posto, bastano questi indizi per istabilire che la piccola stanza, cui metteva la porta col vecchio stipite, oppure l'altra più ampia che le sta davanti, sia quella conservata dal pio gentiluomo in memoria della dimora già fattavi da S. Ignazio? Io per me, credo, che al sommo bastino a stabilirne una qualche debole probabilità, non già a darne neppure in minima guisa sufficiente certezza; anche perchè le dette due stanze sono al pianterreno, dove riesce alquanto duro ammettere che il Santo abitasse.

Quello che veramente risulta chiaro e certo da tutto il ragionato fin qui, è la falsità di una pretesa tradizione raccolta come verità storica dal p. De Buck nella sua monografia *Le Gesù de Rome.* Volendo egli indicare il luogo della casa alla Torre del Melangolo, scrisse: « Andarono ad abitare una vasta casa posta presso la Torre del Melangolo, in piazza Margana num. 40 A, vicina al Circo Flaminio ed al mercato dei pesci »; e poco più sotto, per meglio descriverla, aggiunge: « Essa apparteneva, sono ancor pochi anni, alla Congregazione dei Nobili *che per rispetto di S. Ignazio* ne fece già l'acquisto. Se poi la Congregazione se ne privò, vendendola al sig. Beccari, che l'abita presentemente, ciò fu solo per gli stringenti bisogni dei tempi » [1]. Nonostante la sicurezza mostrata dall'autore in tutte queste asserzioni, volli ricorrere alle fonti. Inutile è dapprima il dire che la casa a piazza Margana non poteva essere quella dei Frangipani dove abitò S. Ignazio, posto, come abbiam provato, che essa sorgeva dove al presente è il palazzo Delfini; non è meno inesatto che la famiglia Beccari l'acquistasse dalla Congregazione, quando invece da lei la comprò, nel 1860, il sig. Marco Senni, che ancor la possiede, secondo risulta dall'istrumento da lui mostratomi gentilmente. Vediamo piuttosto qual fondamento abbia la leggenda che dice, avere la Congregazione dei Nobili acquistato detta casa per un sentimento di venerazione verso

[1] De Buck V. *Le Gesù de Rome - Notice descriptive et historique,* Bruxelles, 1871, 7.

S. Ignazio che vi avea fatto non breve soggiorno. Da alcuni documenti ed atti notarili, favoritimi a consultare dal conte Carlo Pagani, trovai che quella Congregazione comperò bensì all' asta pubblica nel 1681 la casa in piazza Margana, ma per il solo motivo che gli eredi di Stefano Margani non adempivano gli obblighi contratti col pio sodalizio in virtù del testamento del detto sig. Stefano. La vicinanza delle due case Delfini e Margani, la forma che tuttora ritiene quest' ultima e la fa una delle più antiche che siano in Roma, il possesso che per quasi due secoli n' ebbe la Congregazione dei Nobili istituita presso il Gesù, dovettero indurre a far credere ch' essa fosse la storica casa presso la Torre del Melangolo. E in progresso di tempo l' incerta congettura divenne verità tanto provata, che il p. De Buck non volle neppure discuterla; fatto comunissimo nella formazione delle leggende.

Riconosciuto in tal guisa esattamente il luogo dell' antica casa dei Frangipani abitata da S. Ignazio, senza pretendere di additarne la camera conservata da Mario Delfini, cade opportuno ricercare se il Loiola vi si trasferisse immediatamente dalla vigna del Garzoni. Gli *Acta antiquissima* del Gonzales, le lettere del Santo, il Polanco e il Rivadeneira non ci danno lume in proposito. La sola fonte diretta, cui possiamo ricorrere non indarno, è il *Commentario* del p. Simone Rodriguez; testimonio di prima autorità in questo punto, come quegli che dalla pasqua del 1538 al maggio 1539 soggiornò in Roma. Egli dunque narra dapprima che Ignazio verso la pasqua del 1538 dalla casa del Garzoni fece passaggio ad un' altra appigionatagli da alcuni benefattori nella parte più interna della città [1]. Poscia si fa a descrivere le opere esercitate in Roma da quel drappello di chierici stranieri con ammirazione dei cittadini, ed in ispecie la carità ed assistenza prestata a' poveri nel crudo inverno 1538-39;

[1] « *Quoniam vero nonnulli in nostros bene affecti, reliquos socios venturos Romam intellexerant, domum aliam ampliorem locoque commodiorem in menses aliquot conduxerunt, Ignatio persuadentes, ut relicta antiqua ab hominum frequentia et concursu semota (erat enim non procul a coenobio Sanctissimae Trinitatis sita) in hanc demigrarent; quae et ad interiorem erat urbis partem, et ad ministeria Societatis magis apposita videbatur. His igitur acceptis aedibus, in eas tandem omnes post Pascha congregantur* ». (*De orig. et progr. Soc. Iesu* p. 63).

e subito riprende in questa forma: *Antequam haec, quae supra retuli, contigissent, dimigrarunt socii e conducta illa domo, locationis tempore peracto, in aliam, in qua, qui habitare vellet, nemo erat; vulgo enim lemuribus, nocturnisque larvis habebatur infamis* [1]. Or bene la casa tolta a pigione, che S. Ignazio lascia per andare nell' altra ove niuno voleva abitare, non potè essere quella del Garzoni, della quale scrive il Polanco [2] che l' aveva avuta *propter Dei amorem;* dovette dunque essere quella dove il Rodriguez l' introduce dalla vigna Garzoni dopo la pasqua del 1538.

Conferma queste mie deduzioni l' Orlandini, scrittore di mirabile accuratezza nel fissare le date e la successione degli avvenimenti, secondo io stesso con ispeciali raffronti ebbi il piacere di riscontrare più di una volta [3]. Egli pertanto, che in questo punto ebbe dinanzi il *Commentario* del Rodriguez, benchè giusta il costume da molti allora seguito non ne avverta il lettore, pone appunto tra il soggiorno alla casa Garzoni e quello presso i Frangipani alla torre del Melangolo una dimora intermedia in un' altra casa da lui chiamata *secunda sedes, cuius certus locus ignoratur* [4].

II.

Quarta casa presa a pigione dagli Astalli presso S. Maria della Strada. — Antichità di questa famiglia e della loro chiesolina in piazza degli Altieri. — Pietro Codacio già maestro di camera di Paolo III e primo gesuita italiano (v. nn. 2-3).

Corretto l' errore che, conseguentemente all' omissione di una delle dimore, l' anonimo commette chiamando *terza casa* quella che invece fu quarta, gli altri ragguagli di questo paragrafo

[1] *Op. cit.* p. 66. Come quei primi padri sprezzassero queste dicerie popolari e seguitassero ad abitarvi, nonostante parecchie molestie che da principio v' incontrarono, lo narra in questo luogo abbastanza diffusamente lo stesso p. Rodriguez.

[2] *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 64.

[3] Un saggio della solerte sua critica ce lo porge la lettera che ai 18 dicembre 1598 scrisse al P. Rivadeneira a Madrid per determinare in che anno il S. Fondatore celebrò la prima volta il divin sacrifizio (Cf. *Acta SS.* iul. d. 31, to. 7, ed. ven. pp. 458-59).

[4] *Hist. Soc. Iesu,* P. I, l. II, n. 42, p. 45.

hanno per noi il doppio pregio della novità e di sufficiente accuratezza.

Il Polanco e dopo lui l' Orlandini non si diedero pensiero di notare il cambiamento del 1541 [1]; e solo il Rivadeneira usò tal modo di dire dal quale risulta chiaro che in quell' anno la famiglia d' Ignazio cambiò un'altra volta sua sede. « Dimoravamo, così egli, con gran povertà et angustamente in una casa tolta a pigione vecchia e ruinosa, dirimpetto alla chiesa vecchia della Compagnia, la quale per la fabbrica della nuova che hora habbiamo, s' è gettata a terra » [2]. Ma il fatto, fu già avvertito dal Bartoli [3], è accertato dai recapiti delle lettere del B. Pietro Fabro. Col 12 di marzo 1541 non sono più *apresso la torre del melangolo en casa de m. Anto. fraypane,* ma, *frontero a Santa Maria de la Estrada apresso Santo Marco* [4]. Questa nuova forma di soprascritta, differentemente dalle precedenti, non indica punto di chi fosse la casa; onde tanto più pregevole ci riesce l' anonimo il cui ragguaglio confermano ed arricchiscono di nuovi particolari due altri inediti documenti. Il primo è una una importante lettera di Lorenzo Astalli dei 10 settembre 1558 ai *Molto Rdi. Padri della Compagnia del bon Iesu miei osservandissimi,* nella quale ricorda che Camillo Astalli appigionò loro una casa per il prezzo di 30 scudi l' anno [5].

L' altro documento sono sette quietanze dei pagamenti per la pigione, fatte da Camillo Astalli a Pietro Codacio procuratore della casa. In esse abbiamo una riprova che il prezzo d' affitto fu di soli scudi 30 l'anno, come diciotto anni di poi scriveva Lorenzo. V' ha di più. In ognuna di siffatte ricevute, la più antica delle quali è dell' 8 febbraio 1542, il tempo della locazione è costantemente computato col 1 dello stesso mese [6]. Ora chi ricordi che

[1] Il primo sotto quest' anno scrisse soltanto: *Habitabant conductitiam domum, iam tamen templum proprium habebant* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 92); il che con pari verità potrebbe dirsi e della casa dei Frangipani e di quella degli Astalli, prese tutte e due a pigione. Il secondo con altra frase ripete il medesimo: *Habebat autem iam tum proprium Societas templum, tametsi conductis adhuc habitabat in aedibus* (*Hist. Soc. Iesu,* P. I, l. III, n. 15, p. 76).

[2] *Vit. d. P. Ignatio* ecc. l. III, n. 1, p. 178.

[3] *Della vita e dell' istoria di S. Ignazio,* ed. cit. II, § 44, p. 167.

[4] *Cartas y otros escritos,* p. 61.

[5] Appendice n. VII.

[6] *Rom. Templ. Dom. Prof.* f. 5.

ai 12 marzo 1541 il B. Fabro, secondo il recapito poco innanzi riferito, inviava sue lettere a S. Ignazio nella casa dirimpetto a S. Maria della Strada, troverà ragionevole l' ammettere che il cambiamento dalla Torre del Melangolo a questa nuova abitazione degli Astalli cadesse appunto circa il 1 febbraio 1541. Questa nuova casa, la quarta dal Loiola abitata nel breve giro di appena un lustro, doveva essere più angusta ed incommoda della terza alla Torre del Melangolo, dove pure sappiamo che nella carestia del 1538 furono raccolti, benchè a disagio, dai trecento ai quattrocento poveri [1], nè il Rivadeneira, come vedemmo, la chiamò altrimenti che *vecchia e ruinosa*, epiteti giustificati dal tenue prezzo di locazione, fosse pure prezzo di favore, come sostenne Lorenzo Astalli [2].

Qual causa dunque persuase questo nuovo mutamento, quando, approvato di fresco da Paolo III l' istituto, nuovi compagni chiedevano di giorno in giorno d' ingrossarne le file? La risposta non sembrami nè gran fatto difficile, nè incerta, chi voglia attenersi fedelmente alle fonti.

Pieno com' era il Loiola del divisamento di consacrare tutto se stesso e i suoi al bene spirituale del prossimo, un dei suoi pensieri fu di stabilirsi in quella parte della città che sembrava promettere maggiore incremento alle opere sue. Udimmo sopra dal Rodriguez che la casa datagli caritatevolmente dal Garzoni fu abbandonata perchè troppo angusta ai sopravvenuti compagni, e troppo remota dalla gente. Ed ecco, dopo la dimora in una parte di Roma, rimastaci occulta, si trasferisce sul cadere del 1538 nella casa dei Frangipani : il posto era bene trovato.

A' buoni conoscitori della Roma di Paolo III non fa mestieri rammentare come il rione Pigna, pur essendo di non poco inferiore per numero e qualità di cittadini a quelli di Ponte, di Parione e di S. Eustachio, dove per la vicinanza della corte s' adunava il fiore della nobiltà romana [3], andava tuttavia crescendo di scelta popolazione e godeva fama di uno de' più salubri. Il vicino Campidoglio, per quanto avesse perduto dell' im-

[1] Rodriguez, *Comm. de orig. Soc. Iesu*, 65.

[2] Appendice n. VII.

[3] Cf. Gnoli D. *Descriptio urbis o censimento della popolazione di Roma avanti il sacco borbonico* in Arch. d. R. Soc. Rom. d. St. patr. XVII, 390.

portanza in altri tempi goduta, rifletteva ancora qualche pallido bagliore della prisca grandezza sì spesso celebrata dalle scuole degli umanisti; il Pontefice amava dimorare in S. Marco, la cui piazza omai troppo angusta al cresciuto movimento, era stata nel 1536 ingrandita [1]; le nobili e facoltose famiglie degli Astalli, degli Altieri, dei Muti, dei Benzoni ed altre parecchie, vi avevano le case loro. Qui dunque si fissa Ignazio. Però, se lascia di pellegrinare d'uno in altro rione, cambia novamente casa dopo men di tre anni; e, ciò che a primo aspetto fa meraviglia, per recarsi in un'altra tolta anch'essa a pigione e per giunta men comoda di quella che abbandonava. Perchè mai, accade di domandarsi, questa mutazione in peggio? Cercheremo d'indagarne la vera cagione.

Soleva il Loiola, scrive l'anonimo, mentre dimorava alla Torre del Melangolo celebrare messa ed esercitare altre opere buone a S. Maria della Strada [2]. Di questa antica chiesolina poche notizie ci sopravvennero e la fitta caligine onde furono avvolte le origini sue, cresciuto il culto alla sacra immagine in essa venerata, dette luogo alle più svariate e, pur troppo non vere, supposizioni. Chi ne sia vago le trova raccolte, più o meno come altrettanti fatti storici, nell'opuscolo del p. Antonio Bresciani, *Memorie intorno alla Madonna della Strada*, pubblicato dapprima anonimamente in Roma nel 1860 e l'ultima volta in Prato nel 1889 coi tipi del Giachetti, in una edizione che dicesi migliorata e della quale fo uso. Non v'ha nel libretto pure una parola sopra gli autori usati per compilarlo: solo una volta, a p. 13, parlandosi del culto che ebbe la sacra effigie della Vergine nella nuova cappella dove fu trasportata l'anno 1575, si nomina il p. Carocci che pure è la fonte precipua del libretto, segnatamente per la parte storica. Trattò adunque il p. Concezio Carocci di questo argomento nel discorso che, giusta il costume ancora vigente, recitò un sabato

[1] Cf. l'istrumento, rogato l'8 novembre 1536, nel quale i maestri delle strade valutano scudi 300 le case di Lucida, vedova di Paolo Astalli, demolite per allargare la piazza di S. Marco (Arch. St. Roma, protoc. Not. capit. Stef. de Amannis f. 270).

[2] Opina il P. Vittore de Buck (*Le Gesù* ecc. p. 7), che S. Ignazio ed i suoi, mentre erano alla Torre del Melangolo, officiassero l'antica chiesa di S. Caterina de' Funari, riedificata di poi dal card. Federico Cesi nella forma che oggi vediamo. Non fa menzione di altri che siano stati dello stesso parere; e le fonti, così edite come inedite, da me consultate ne tacciono interamente.

del giugno 1716 nella chiesa del Gesù e parecchi anni dopo dette alle stampe nella sua opera *Il Pellegrino* etc., lavoro, come ognuno può riscontrare, d' indole tutt'altro che critica [1]. Il Carocci afferma nell' esordio che quanto si accinge a dire sopra l' immagine della Madonna della Strada « si ha dall' Archivio della nostra Compagnia citato dal Bonucci *Osseq. di Pietà trim. 3* » [2]. Ora lo studio che ho fatto sopra le poche pagine scritte in proposito dal p. Antonio M. Bonucci mi ha convinto con ogni evidenza che la principalissima « delle memorie più autentiche del nostro Archivio Romano » dalle quali egli professa di avere attinto, fu appunto il documento dell'anonimo, che sto dichiarando, da lui pur troppo ciecamente seguito, anche dove non merita fede [3]. Mancano però nel Bonucci alcune particolarità dateci dal Carocci; come è quella dell' immagine chiesta da S. Ignazio al Codacio, il che basta per ritenere che il Carocci avesse dinnanzi anche altre fonti, se pure non si voglia, com' io penso, sostenere fondatamente che parecchie e parecchie delle sue asserzioni, presentate come verità storiche, furono attinte piuttosto alla vena della sua devota immaginazione che non a quella di monumenti incorrotti.

Due singolari documenti che pubblico in *Appendice* [4] insieme con gli altri che qui verrò soggiungendo, ci danno per certo che la famiglia Astalli eresse e possedette la chiesa di S. Maria, chiamata o col nome dei fondatori, o con quello di S. Maria della Strada, o più raramente con l'altro di *S. Maria Alteriorum* dalla piazza degli Altieri ove sorgeva [5]; del tempo della sua erezione non ci dicono punto nulla. Nei vari catalogi delle chiese di Roma nell'età di mezzo ricercasi indarno il titolo di S. Maria della Strada, degli Astalli o degli Altieri. Registra bensì il *Liber Censuum* (sec. XII) una *S. Maria Hastariorum;* il ms.

[1] *Il Pellegrino guidato alla visita dell' immagini più insigni della B. V. Maria in Roma, ovvero discorsi familiari sopra le medesime.* Roma, Barnabò, 1729, vol. III, pp. 27-42.

[2] Op. c. l. c. p. 29.

[3] La citazione, che dà il Carocci dell' opera del Bonucci: *Osseq. di Pietà trim.* 3, è inesatta. Il Bonucci non publicò mai un libro col titolo *Ossequi di pietà,* bensì l' opera *Sentimenti di cristiana pietà* ecc. Roma, De Rossi, 1708 e in essa appunto nel vol. 3 che contiene il terzo trimestre, si trova, nella prefazione al lettore, lo scritto cui si riferisce il Carocci.

[4] nn. VII, XI.

[5] Vedi la pianta del Bufalini, dove è nomata *S. Maria Alteriorum.*

526 della Biblioteca dell'Arsenale (sec. XIII), edito dal Fabre [1], nota *S. Maria de Astariis,* ed il codice di Torino (sec. XIV) *S. Maria de Astara.* Debbono intendersi queste tre diverse denominazioni come altrettanti titoli portati in tempi più antichi dalla nostra chiesolina e trasformati dipoi dal popolo in quelli, che soli sopravvivevano nel secolo XV e XVI, di S. Maria della Strada e degli Astalli? Di questo sentimento fu per verità il compianto Armellini. Egli tenne che da *Hastarii,* dove vide una forma storpiata del cognome *Hastalli,* si passasse alle forme *Astara, Stara* e da queste per ultimo a *Strada* [2]. Non negherò che il trovare nel codice di Torino, che segue nella enumerazione l'ordine topografico, *S. Maria de Astara* in un sito rispondente presso a poco con quello a noi noto di S. Maria della Strada, inclini a prima vista ad ammettere l'opinione del dotto archeologo romano. Se non che è pur vero che siffatte derivazioni di vocaboli o, se così piace chiamarle, capricci del popolo, vanno stabilite, non già secondo gli incerti criteri di una cotale assonanza, ma conforme alle leggi che la filologia delle lingue neolatine riuscì in molti e molti casi a determinare con vero rigore scientifico. Passando anche sopra alla gratuitamente e, a mio credere, a torto supposta derivazione della parola di origine teutonica Hastalli (Hastaldi) da Hastarii, per giungere da *Stara* a *Strada* occorre il trasponimento della liquida d'una in altra sillaba insieme coll'inserzione della dentale; caso così strano che non ha riscontro nelle leggi delle formazioni dialettali nel suolo romano, secondo m'ebbe già ad assérire il prof. Ernesto Monaci, giudice competentissimo, come ognun sa, in questo ramo speciale di filologia.

Esclusa dunque l'identità dei tre termini, nei sopradetti cataloghi, con quello di S. Maria della Strada ci resta di vedere quando la nostra chiesa sia menzionata nelle fonti o con questo ultimo titolo o con gli altri due, di S. Maria degli Astalli e degli Altieri, identici quanto al significato.

Va innanzi tutto notato che essendo stata la chiesa fabbricata dagli Astalli, la ricerca del tempo dell'erezione può ve-

[1] *Mélanges d'archéologie et d'histoire* VII (1887), 432-457.
[2] *Le Chiese di Roma,* ecc. Roma, tip. Vaticana, 1891, p. 465.

nire ristretta entro certi confini dall' accertare dapprima l'antichità del loro casato. Anche qui le opinioni, come più o meno per ogni altra nobile e vetusta famiglia, sono delle più disparate che mai si possano immaginare; ed io le esporrò con le stesse parole di un diligente anonimo vissuto verso la fine del sec. XVII o nei primi anni del XVIII. « Pietro Caffarelli, così egli, che viveva nell'anno 1400 circa, lassò un libro da lui scritto con ogni diligenza che contiene li fatti di molti antichi Romani, et è intitolato *Le Croniche delle famiglie;* parlando della famiglia Astalli, fra gli altri attestati che porta per prova della di lei nobiltà, così dice: *Ibi Nobiles de Astallis sunt de antiquissima gente prisca quae habitabat iuxta eorum ecclesiam, quae vocabatur Sancta Maria de Astallis, quae fuit condita a Iulio de Astallis, potentissimo viro, circa anno Domini 425:* quale narrativa venne citata et approvata per autentica nel processo fatto per le prove del cavaliere Verospi all' hora ch' ebbe de prendere la croce di Malta, dove anche viene discritto di questa famiglia quello ne riferisce Giovanni Pietro Scriniario nella sua *Chronica historica* manoscritta, come altre volte, da me citata, in questo libro dell' anno 1350, come segue: *Astalli tempore Gotorum inceperunt et sunt illustres cives romani, et ex istorum stirpe orti sunt viri illustres variis temporibus: nam sub papa Celestino secundo Astaldus de Astallis romanus fuit diaconus cardinalis S. Eustachi anno 1143; et anno millesimo Fabius Astallus romanus episcopus Ferrariae, et Petrus Astallus militavit sub Boemundo dux duarum triremium in bello sacro ubi strenuissime se gessit.....* Altri autori però sono di parere diverso, e senza prove concludenti di comprobatione a loro detto et a mio conoscimento invalido, per negare la sopra notata eruditione; poichè là dicano che venne in Roma uno chiamato Astaldo l' anno 961, regnante Adriano papa II mandato da Lamberto duca di Spoleti suo zio [1], e che questi accasatosi in Roma con dama di molta nobiltà, e che li figli poi in memoria del nome del padre si denominassero degl' Astalli, dalli quali si diramarono gl'Astalli auctori del ramo de Tiberio Marchese Astalli hoggi

[1] Appena è mestieri rilevare il grave abbaglio che qui prende lo scrittore facendo regnare Adriano II (nov. 867-879) e Lamberto I (Duca di Spoleto, 865-879 in circa) nel secolo X all' anno 961.

vivente. Ma siccome l'arbitrio, se fussi da me appoggiato ad una più che all'altra delle suddette relationi, sarebbe atto di temerità, come che è un fatto il quale per l'antichità sua rimane oscuro et ambiguo appresso anche alli più intendenti, così ne lasso la verità loro a chi saprà con più matura riflessione e studio particolare darne ad una più che all'altra opinione, da me apportata con quella più chiarezza che ho saputo, libera approvatione circa la di lei origine » [1].

Siffatto testimonio è sufficiente a provare che l'unica fonte per determinare con sicurezza l'antichità del casato Astalli sono le ricerche d'archivi. Poichè, se è cosa dura ad ammettere che una ricca famiglia romana siasi continuata per secoli in Roma senza lasciare traccia di sè nei documenti d'archivio, è ben più duro il supporre che tutto, perfino il nome, sia andato perduto, oppure, che abbia potuto quel tanto rimastovi sfuggire all'occhio linceo degli eruditi che dal secolo XVII insino al nostro vi si travagliarono intorno. Dati questi principî di sana e temperata critica, le origini della famiglia Astalli, nel cui nome, come gia accennai, sentesi la parola teutonica raddolcita col l'assimilazione della dentale della penultima sillaba, sono da fissarsi tra il secolo X e l'XI. Al prof. Monaci, poc'anzi ricordato, debbo la conoscenza dell'*Obituario di S. Ciriaco,* codice in pergamena del secolo XI. In esso a carta 2ᵇ leggesi, come io stesso ho riscontrato: *obiit Astallo filio,* e a carta 3ª: *obitum Theodorande Astaldo* [2]. Col secolo XII troviamo un Astaldo, creato cardinale da Celestino II (1143-1144) e morto sotto il pontificato di Alessandro III (1159-1181) [3]. Di un altro Astallo, che insieme con sua moglie Stefania nel 1131 strinse un contratto di vendita coll'Abate di S. Andrea e Gregorio di Roma, si fa memoria nel Mittarelli [4]. A mano a mano che ci avviciniamo

[1] Ms. F. VI, appartenente alla famiglia Cardelli, comunicatomi cortesemente dal conte Saverio. Il grosso volume non ha numerazione di pagine.

[2] Bibl. Vallicelliana, Cod. F. 85.

[3] Ciaconio-Oldoino, *Vitae et res gestae Pontif. RR. et S. R. E. Card.,* Romae 1677, I, 1018. La leggenda dell'antichità della chiesa di S. Maria fabbricata nel 425 ai tempi di Celestino I, raccolta dal Caffarelli nelle sue cronache e ripetuta da altri autori sino al Bresciani, non avrebbe forse avuto una qualche occasione dal fatto di quest'Astalli creato cardinale da Celestino II?

[4] *Annales Camaldulenses* III, 226, XXVI.

al secolo XV il nome Astalli ricorre più frequente; ed un Tommaso Astalli che nel luglio 1365 pone un titolo a suo figlio Alessio ci è ricordato da una iscrizione in S. Giovanni in Laterano [1]. Nello stesso secolo XIV, o nei primi anni del seguente, fiorì Domenico Astalli abate commendatario di Grottaferrata e vescovo di Fondi, sepolto in S. Marcello di Roma [2].

Ciò posto, se la *S. Maria Hastariorum* del *Liber Censuum* fosse la medesima che S. Maria degli Astalli o della Strada avremmo provata la sua esistenza nel sec. XII, quando gli Astalli già noveravano un cardinale nella loro famiglia. Esclusa però siffatta identità, questo solo rimane di certo che gli Astalli *la poterono erigere nel sec. XII*. La eressero di fatto? Il critico non può dare altra risposta che quella dataci dalle fonti. Esse fin qui non ricordano S. Maria della Strada (cioè quella chiesa che solo agli Astalli come a suoi fondatori può essere attribuita) prima del 1419, allorchè un Paulutio Astalli vi elegge la sepoltura. Da quest'anno, fino al 1526, la chiesolina ci si presenta come sepolcro gentilizio dei patroni, avendosi memoria di non meno di dodici Astalli ivi sepolti [3]. Nel secolo XIV al contrario, e propriamente nel 1365, troviamo eretto un titolo ad Alessio Astalli in S. Giovanni in Laterano. Tutti questi indizi m' inducono a riporre le origini di S. Maria agli ultimi decenni del sec. XIV e i due primi del XV: volere ancor più restringere questi limiti e quasi fissare l'anno dell'erezione, come per tante altre chiese di Roma sorte nella seconda metà del sec. XVI, riesce, coi documenti che si posseggono, impresa al tutto impossibile.

Rimettendomi in via da questa non breve, ma necessaria digressione, mentre S. Ignazio frequentava S. Maria degli Astalli dice una pretesa tradizione s' innamorasse della divota immagine della Vergine colà venerata, la medesima che anche oggidì è in

[1] Cf. Forcella, *Iscrizioni delle Chiese di Roma* VIII, 29.

[2] Cf. Ughelli, *Italia sacra* I, 728-29.

[3] Ricavo questa notizia dai *Repertorii* del Iacovacci che accuratamente spogliò gli archivi dell' Arciconfraternita del SSmo Salvatore. Anche il numero degli Astalli sepolti in S. Maria della Strada è attinto dalla medesima fonte. Però va ricordato che, essendo gli atti compilati solo per registrare il nome di coloro che lasciarono pii legati per suffragi, può bene essere che a quei dodici se ne debbono aggiungere ancora degli altri (Cf. Cod. Vat. Ott. 2548 f. 883 segg.).

grande venerazione nella elegante cappella del Della Porta al Gesù, la richiedesse al parroco della chiesa, Pietro Codacio e, non concessagli dapprima, fosse avvenuta una miracolosa trasmutazione per la quale quel buon sacerdote, non solo fu pronto a cedere e immagine e chiesa, ma volle aggregarsi al nuovo istituto [1]. Quanta autorità meriti questo racconto si raccoglie sufficientemente pur solo notando che un fatto così edificante nè da alcuno dei contemporanei del Santo, nè dagli storici posteriori, nè qui dall' anonimo, che pur tocca questo punto, fu in niuna guisa accennato. Anzi neppure il menzionato Bonucci [2] ne fece motto; il solo autore che lo riporti, oltre il Bresciani, è il sopradetto Carocci [3], per quanto io sin qui ho potuto indagare. Or tutto l' edificante aneddoto presenta ancora una principale circostanza che gli dà il marchio di leggendario. S. Ignazio chiede l' immagine al Codacio già parroco di S. Maria; i documenti invece, che poco più sotto produrrò, provano che egli divenne parroco di quella chiesa non già prima che si desse a seguitare il Loiola, ma solo un buon anno dopo da che viveva con lui e col Saverio in casa di Antonino Frangipani. Lasciamo le fonti di terza e quarta mano; atteniamoci invece all' Orlandini che attinge in questo luogo al Polanco. Il Santo si innamora, per usare la frase del Bresciani, non dell' immagine, la quale senz'alcun dubbio si venerava già nella chiesa e le dava anco il nome, sì bene del posto ov' era la chiesa, da lui tenuto mirabilmente adatto alla fondazione che meditava [4]. E il nostro anonimo conferma questa testimonianza col tramandarci il nome di una delle chiese offerte al Loiola, *S. Girolamo insieme con l' habitatione;* non accettata perchè le antepose *questo sito più al proposito per quel che la Compagnia desi-*

[1] *Memorie di S. M. della Strada,* ed. cit. p. 10.

[2] *Sentimenti* ecc. III, nella prefazione.

[3] *Il Pellegrino* ecc. III, 29.

[4] *Habebat autem iam tum proprium Societas Templum, tametsi conductis adhuc habitabat in aedibus; et id erat Paroeciae cuiusdam S. Mariae a Strata, ut vulgus hominum appellabat, ad Capitolii radices, haud ita procul a S. Marci; magis illud quidem celebritate loci nostris rationibus opportunum, quam ob causam Polancus ab ipso B. Patre ex tota urbe fuisse delectum narrat, quam satis commodum atque laxum* (*Hist. Soc. Iesu,* P. I, l. III, n. 15, p. 76).

gnava[1]. Ma se fu effetto di sua grande prudenza lo scegliere S. Maria della Strada, risguardando piuttosto a quello che poteva farsene in futuro che non al suo stato presente, il merito d'averla ottenuta va ascritto al Codacio. Non ripeterò quello che di lui, primo fra i gesuiti italiani, scrive l'anonimo. Mi basti richiamare l'attenzione sopra la notizia dell'ufficio di maestro di camera da lui tenuto in due pontificati[2], e sopra l'abbaglio che il medesimo prese, facendo il Codacio già parroco di S. Maria quando passò a vivere coi primi padri; laddove la bolla di Paolo III *Sacrosanctae Romanae Ecclesiae*[3] ci certifica che quel beneficio gli fu conferito il 18 di novembre 1540, cioè non meno di un anno dopo che aveva preso a seguitare Ignazio, conforme allo scrittone dal Polanco[4] ed a quello che ci mostra una lettera del Fabro col recapito a *Micer Pietro Codacio e micer Francesco Xavier appresso la torre del melangolo,* nel cui contesto egli scrive che risponderà ad una loro del 19 del passato novembre (1539)[5]. Alle efficaci industrie del Codacio, tanto sollecito in provvedere del necessario quella nascente congregazione, che molti romani soleano in quei primissimi tempi chiamare la *Compagnia del Codacio*[6], si dovette che la chiesa e i beni di S. Maria fossero col 24 giugno 1541 concessi in perpetuo al preposito generale del nuovo ordine. Però va osservato che sino dall'anno innanzi 1540, quando ai 18 novembre

[1] Di chiese col titolo di S. Girolamo ve ne avevano parecchie in Roma. Volere determinare quale tra esse fosse offerta a S. Ignazio, non si potrebbe con i soli dati dell'anonimo, senza lasciarsi andare a congetture più o meno fantastiche.

[2] Questa notizia acquista pregio poichè, com'è noto, i ruoli della Camera Pontificia che si conservano nella biblioteca del palazzo apostolico, cominciano appunto con Giulio III, nel 1550, essendo andati perduti tutti i precedenti. Se dunque l'A. mal non si appose, avremmo nel Codacio un maestro di camera di Paolo III e di Clemente VII o di Adriano VI, il che non si può per ora decidere (Cf. Moroni, *Dizion.* 41, 128).

[3] È la bolla colla quale ai 24 di giugno 1541 Paolo III concesse al preposito generale della Compagnia di Gesù ed ai suoi successori la chiesa di S. Maria della Strada. In essa, dopo avere ricordato la resignazione del beneficio fatta da Gaspare de Arluno di Milano, si aggiunge: *dilecto filio Petro Codacio presbytero laudensi sub data videlicet quartodecimo kalendas decembris, pontificatus nostri anno septimo concessimus (eamdem ecclesiam) provideri.* Arch. Vat. Paul. III, Bull. secret. arm. XXIV, 1695, f. 73.

[4] *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 81.

[5] Fabro P. *Cartas y otros escritos* I, 4-6.

[6] L'Orlandini scrive:.... *tanto ei* [*societati*] *fuit conservandae ac promovendae subsidio maioribus suspensae curis, et divini verbi praedicatione distentae, ut eo illa quodammodo nixa a multis Codacii Societas diceretur* (*Hist. Soc. Iesu,* P. I, l. II, n. 66, p. 56).

il beneficio era stato concesso al Codacio, la chiesa si considerò come di fatto già appartenente alla Compagnia, benchè la bolla di concessione fosse spedita il 24 giugno 1541, nè il Loiola fosse ammesso a possederla prima del 15 maggio 1542 [1]. Dall' attenta lettura della detta bolla appare pur chiaramente che il Codacio fu come il tramite pel quale la parrocchia di S. Maria passò al Loiola e suoi successori, avendo egli supplicato il Pontefice perchè volesse provvederne la novella congregazione ed ottenutone benigno rescritto, a condizione che per lui stesso si pensasse alla cura delle anime [2]. Questo succedersi di avvenimenti ci rende subito ragione del perchè S. Ignazio, pochi mesi dopo avuta di fatto la chiesa di S. Maria, lascia il 1 di febbraio 1541 la casa dei Frangipani e va in quella degli Astalli. Essa aveva un incomparabile vantaggio sopra l' altra abbandonata; si trovava dirimpetto alla chiesa, ma in tutto il resto le era bene inferiore [3]. Poteva essere lunga la dimora in una casa siffatta dove albergavano a disagio un diciotto religiosi [4]? No certamente. Il commento del seguente paragrafo ci darà occasione di rilevare quanto tempo durasse, e come venisse la Compagnia a possedere una casa propria.

[1] Il Rivadeneira lasciò scritto: «.... nel fin dell' anno MDXL, per la buona diligenza, e pietosa carità del P. Pietro Codacio, ci fu data la Chiesa che chiamano di S. M. della Strada» (*Vita del P. Ignatio* ecc. l. III, n. 5, pp. 195-96). Non altrimenti leggiamo presso il Polanco: *quae ecclesia S. Mariae de Strada sub finem anni quadragesimi Societati data fuerat* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 110). Cf. Appendice n. I.

[2] Cf. Bolla cit. *Sacrosanctae Romanae* ff. 73-76. Non fu dunque, come leggesi nelle ricordate *Memorie di S. M. della Strada* p. 10, trasferita a S. Marco la cura parrocchiale, *quando la Chiesa della Madonna della Strada diventava come prima chiesa della nascente Compagnia di Gesù.* Questo trasferimento avvenne quasi nove anni dopo, cioè ai 5 di aprile 1549 (Cf. *Synopsis Actorum S. Sedis in causa S. I.* 1540-1605, Florentiae, 1887, p. 9, ed. Delplace). Quanto poi all' ottenuto assenso degli Astalli, del quale ivi si parla, è chiaro, secondo i documenti dell'Appendice nn. VII, XI e il testo della bolla *Sacrosanctae Romanae,* che non v' intervenne punto.

[3] Rivadeneira, *Vita del P. Ignatio* ecc. III, 1, p. 178.

[4] *Erant tum domi* (aprile 1541) *praeter sex professos duodecim fere alii, qui se nuper cum Societate coniunxerant.* Orlandini, *Hist. Soc. Iesu,* P. I, l. III, n. 12, p. 75.

III.

La prima casa professa fabbricata della Compagnia sul suolo di S. Andrea della Fratta. — Riassunto dei cambiamenti di abitazione fatti da S. Ignazio dall' ottobre 1537 al settembre 1544 (v. n. 4).

Prima ancora che il Codacio ottenesse la cura di S. Maria della Strada, s'era affrettato di prendere in enfiteusi perpetua il 19 agosto 1540 da Gian Pietro Caffarelli per il prezzo di scudi 5 l'anno un orticello confinante coi beni della parrocchia [1]. Ai 6 di aprile del seguente 1541, quando dunque la chiesa non era ancor ceduta al Loiola, acquistò dalla famiglia dei Maddaleni un altro pezzo di terreno, con un calcinaio, confinante coll'orticello comprato da appena otto mesi [2]. Queste compere erano evidentemente dirette a preparare il suolo per la fabbrica che Ignazio già andava divisando. Ma il por mano ai lavori non potè essere prima del 1543 quando si porse un'occasione favorevolissima per avere più ampio suolo. Contigua a S. Maria degli Astalli era una vecchia chiesetta parrocchiale conosciuta sotto il nome di *S. Andrea de la Fracta*, secondo espressamente ricordano il Polanco [3] e l'Orlandini [4], contradicente invano il De Buck [5] che

[1] L'orto così è descritto nel contratto quanto ai confini: *Io. Petrus de Capharellis romanus...... locavit...... quemdam hortum sive terrenum cum quodam incepto aedificio canarum 210 vel circa, positum in urbe in regione Pineae, cui ab uno latere est via publica qua itur ad Capitolium, ab alio sunt bona ecclesiae S. Andreae, ab alio vero via publica et ab alio bona ecclesiae S. Mariae* (*Hist. Dom. Prof. Rom.* I, n. 1).

[2] Di questa seconda compra così nell'istrumento di vendita. « *Certum petium terreni partim sodati et partim aedificativi cum quadam calcaria apta ad coquendum calcem et alia parva in eodem constructa...... in regione Pineae in loco detto vulgariter Via pape.... cui toto terreno ab uno est ecclesia vocata S. Mariae de Strada, ab alio quaedam domuncula Mariani de Alteriis, ab alio est via publica de novo constructa ex qua itur ad Capitolium versus; retro bona eiusdem domini Petri* [*Codacii*] *quae tenentur per dominum Fabritium de Pellegrinis, antea est platea quae vocatur delli Altieri* » (Ibid. II).

[3] *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 110.

[4] *Hist. Soc. Ies.* P. I, l. IV, n. 4, p. 102.

[5] *Le Gesù de Rome,* p. 8, not. 2. Che questa chiesa di S. Andrea avesse nome *de la Fracta* si prova dal vederla ricordata con questo medesimo titolo nel Breve del 5 aprile 1549 col quale Paolo III eresse nella chiesa di S. Marco quattro cappellanie in luogo delle quattro parrocchie unite alla Compagnia, cioè *S. Mariae de la Strata, S. Andreae de la Frata, S. Nicolai et SS. Vincentii et Anastasii.* Di più, in una scrittura originale del 1571, conservata nell'Archivio capitolare di S. Marco col titolo *Lista delle Cappelle* (n. 415, fasc. 8

a gran torto e con non poca leggerezza accagiona di errore questo ultimo accuratissimo storico. Per quali vie seguisse l'unione fu narrato abbastanza copiosamente dall'Orlandini. In una particolarità tuttavia discorda dall'anonimo, perchè secondo lui l'Archinto, vicario di Roma, s'induce tutto da sè a richiedere il Papa che la voglia concedere al nuovo ordine per fabbricarvi la propria casa di che tuttora mancava, tanto più che quella piccola parrocchia si giaceva in abbandono e non pochi inconvenienti provenivano dalla soverchia multiplicità delle chiese parrocchiali. L'anonimo invece ci rappresenta l'Archinto mosso a far quell'ufficio presso il Pontefice dalle istanze che glie ne fece il Codacio, col quale gli correvano debiti di gratitudine *per rileranti servitij* avuti probabilmente mentre era in corte [1].

Ma checchè sia di questa particolarità ben poco importante al nostro proposito, dobbiamo saper grado all'anonimo, perchè nelle poche righe di questo paragrafo ci dà il nome del primo benefattore della nuova fabbrica, ciò che altri tacquero interamente. È questi quell'*Elpidio parmesiano*, cioè il p. Giovanni Elpidio Ugoleti figliuolo di Taddeo Ugoleto celebre umanista e bibliotecario di Mattia Corvino [2]. Lo ricorda spesso il Polanco nelle sue cronache, e fu il primo tra non pochi illustri parmigiani entrati da lì a poco nella Compagnia; nobile acquisto del B. Pietro Fabro, quando nell'autunno del 1539 fu in Parma col card. legato Ennio Filonardi [3]. Tuttavia non sarebbe troppo con-

p. 387) ho ritrovato la seguente nota: « La capella di S. Andrea della Fratta; n'è cappellano Don Felippo Bartemei, ma hora non tiene entrata nessuna ancor n'habbi poca ». L'Armellini non crede, come altri fanno, che questa chiesa di S. Andrea della Fratta chiamata anche *S. Andrea in Pallacine* e *de Strada,* sia la medesima che S. Andrea delle Botteghe Oscure (*Le Chiese di Roma,* ed. 1891, pp. 463, 568). Quanto a me, confesso non avere ancora trovato argomenti veramente dimostrativi per l'una parte piuttosto che per l'altra.

[1] L'Archinto fu bensì arcivescovo di Milano, ma non nel 1543 secondo farebbe credere il modo di scrivere dell'A. In quell'anno era vescovo di Borgo S. Sepolcro e fu solo elevato alla sede arcivescovile di Milano da Paolo IV nel 1556.

[2] Il Registro dei battesimi del battistero di Parma, da me stesso riscontrato, così nota la nascita del nostro Elpidio ultimo dei sei figli di Taddeo. *1513 Ioannes, Elpidius, Septimius, filius D. Taddei Ugoleti ex Camilla uxore nascitur XXVII februarii et baptizatur VIII martii. Comp. D. Bartolomeus Montinus et D. Florianus Zampironus et Catharina de Charissimis et Luca de Boinis.* Sopra il padre d'Elpidio cfr. Affò I. *Memorie di Taddeo Ugoleto,* Parma 1781.

[3] Cf. *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 82

forme al vero il credere, come pare tenesse l'anonimo, che alla fabbrica di questa prima parte della casa professa bastasse il ricavato dai beni del p. Ugoleti, venduti in Parma. L'Orlandini ci narra che al 1543 *Professorum coepta est domus piorum aedificari subsidiis*. S. Ignazio nel 1544 faceva scrivere ai padri e fratelli di Coimbra in questi termini: « L'edificio di maestro Pietro Codazo sta già per compiersi, avendovi egli posto molta diligenza e avendolo Nostro Signore aiutato con buone limosine; specialmente che la maggior parte dei cardinali si è mossa ad aiutarlo; così gli altri vescovi, tra i quali il Vicario di Sua Santità, mandandolo a chiamare ai giorni scorsi, gli disse che gli erano stati inviati trecento ducati dei pochi beni che possiede e che di essi ne dava a lui cento. Un'altra persona gli ha dato dugento, un'altra cento ducati, di maniera che abbiamo molto occasione di rendere grazie al Signore vedendo quanto liberalmente ci provvede [1] ».

I lavori furono condotti con alacrità: ai 22 agosto 1544 la fabbrica era compita e i padri vi si poterono trasferire, lasciata la casa Astalli nel mese di settembre 1544. Attingo la notizia dal conto « *Misura et stima de lavori di muro che a fatti fare la venerabile Compagnia de Jesu ad S. Andrea per mastro Io. Maria muratore de manifattura, misurati in presentia de maestro Pietro Codazo* ». Questo documento, da me consultato nel suo originale [2], ha la data del 22 agosto 1544 e col solo titolo conferma quanto ci tramandarono l'Orlandini e l'anonimo sopra il luogo, cioè la chiesetta di S. Andrea de la Fracta, dove fu edificata la prima casa della Compagnia. Riesce ancora pregevole perchè ci dà l'intero ammontare di questi primi lavori che fu di sc. 224. bai. 83 $^{1}/_{4}$, colla minuta enumerazione di ogni singolo capo di muratura, onde veniamo a sapere che la fabbrica fu in parte al tutto nuova e in parte andò in riparare e rifor-

[1] *Cartas de S. Ignacio de Loyola*, I, 171. La lettera manca di data; però quella che assegna l'editore, cioè verso la metà del 1543, non può ammettersi perchè nel maggio o giugno di quell'anno la casa non poteva essere *para acabarse;* ed era al più da poco tempo cominciata. Anche gli Editori dei *Monumenta historica* (*Chron. S. I.* 128, not. 1) notarono essere certo che la lettera fu spedita nel 1544, ed io aggiungerò sul cadere della primavera ed il principio dell'estate dello stesso anno, quando solo si poteva scrivere con esattezza che *el edificio de Maestro Pietro Codazo está ya para acabarse.*

[2] Appendice n. II.

mare l'antico, senza di che non s'intenderebbe come S. Ignazio con i suoi, secondo ci narra il Polanco, potesse passarvi ad abitare nel settembre dello stesso anno 1544 [1]. Di quante persone fosse capace la nuova casa è taciuto interamente dal nostro che ci permette però di congetturarlo dentro certi limiti, aggiungendo che con la facoltà del p. Elpidio si era fabbricato *tutto il quarto dov' é adesso l' infermeria, secretaria, le stanze del n. p. generale, sino al capo dove sta hora il p. vicepreposito;* il che ci rappresenta uno spazio considerevole, sia pure tenuto giusto conto della piccolezza delle stanze, della quale abbiamo un saggio in quelle di S. Ignazio tuttora visibili. Penso tuttavia che questo passo dell'anonimo vada inteso non solo della fabbrica già compiuta il 22 aprile del 44, ma ancora dell'altra che da quel tempo si andò proseguendo sino al luglio 1545. Poichè sotto i 19 di questo mese trovo un'altra *misura e stima de lavori de muro che a fatti fare la venerabile Compagnia del bon Jesu ad le loro abitatione poste apresso a Santa Maria della Strada* [2] dal medesimo capo mastro Giov. Maria per un valore di sc. 27 b. 89 ½. Ora nella casa, quale essa sussisteva nel 1545 dopo i lavori di più di due anni, scrive il Polanco che vi abitavano più di 30 religiosi [3]. Era dunque considerevolmente più grande di quella tolta a pigione dagli Astalli, dove solo a disagio ve ne capivano appena diciotto [4].

Aggiungerò un'osservazione, che credo di qualche importanza per istabilire la topografia delle due chiese di S. Maria della Strada e di S. Andrea della Fratta. Questa prima casa professa ove si reca S. Ignazio nel settembre del 1544, era formata di

[1] ..... *utcumque etiam domo propria aedificata in eam septembri mense, conductitia relicta, Ignatius cum suis migravit* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 128).

Tra le sette quietanze di Camillo Astalli, l'ultima, in ordine di tempo, è la seguente:

A di p. di magio 1544.

Confesso per la presente io Camillo Astallo haver receputo da ms. Pietro contra scripto scudi dieci per la pescione de 4. mesi comenzati a di sopra scripto.

Io Camillo Astallo manu propria.

Posto il ragguaglio del Polanco, è certo che questo pagamento fu l'ultimo fatto dal Codacio a Camillo, ed è molto probabile che il 1 di settembre S. Ignazio passasse ad abitare la prima casa che la Compagnia possedeva in Roma.

[2] Ms. *Rom. Hist. Dom. Profess.* I, n. III.

[3] *Supra triginta iam erant in romana nostra domo; sed sic omnes in pietatis operibus occupati ut nihil prorsus otii eis relinqueretur* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 148).

[4] Orlandini, *Hist. Soc. Iesu,* P. I, l. III, n. 12 p. 75.

una parte in tutto nuova fabbricata sull'area della chiesa e casa di S. Andrea e d'un'altra ammodernata, cioè della casa del parroco di S. Maria della Strada. È inoltre accertato che le camere di S. Ignazio, tuttora esistenti, sono la sola parte della vecchia casa professa rimasta intatta dopo la fabbrica del card. Odoardo Farnese. Ciò posto, S. Maria della Strada doveva trovarsi all'estremità dell'odierna piazza del Gesù dove ora vediamo l'ingresso della nuova casa professa. La seguiva al principio della via capitolina, ora via di Aracoeli, S. Andrea della Fratta con la casetta e il cortile od orticello, suolo occupato nel 1543 per la fabbrica della prima casa della Compagnia, congiunta a S. Maria della Strada e con essa comunicante internamente.

A conclusione del commento di questo paragrafo 4, col quale si pone fine alle migrazioni della crescente famiglia d'Ignazio d'una in altra dimora, credo utile offrire un prospetto o specchietto che riassume i mutamenti fin qui annoverati coll'indicazione del tempo, quanto è possibile, determinata.

1. Nell'ottobre 1537 [1] comincia ad abitare S. Ignazio nella casa della vigna di Quirino Garzoni, posta presso la piazza della chiesa e il convento dei Minimi di Trinità dei Monti e vi rimane sino a passata la Pasqua (21 di aprile) del 1538.

2. Dalla fine di aprile, o al più dai primi di maggio 1538 all'autunno, dimora in altra casa presa in affitto per alcuni mesi nelle parti più interne della città, non si sa esattamente dove.

3. Negli ultimi mesi del 1538 passa alla moderna via dei Delfini nella casa di Antonino Frangipani, presso alla Torre del Melangolo. V'ha solo una molto debole probabilità che una stanza a pianterreno di questo palazzo tuttora visibile sia quella che ricorda l'anonimo, conservata da Mario Delfini in devota memoria del soggiorno fattovi da S. Ignazio. In questa casa egli

[1] La venuta di S. Ignazio in Roma coi due compagni Pietro Fabro e Giacomo Lainez a pose l'Orlandini nell'ottobre 1537 (op. cit. II, 32). Il Genelli (*Leben des hl. Ignatius von Loyola*, Wien, 1894, 195) sulla sola scorta della lettera del Santo ad Isabella Roser, cui il 19 dicembre 1538 scriveva « ha più di un anno che noi tre siamo arrivati in Roma » (*Cartas de S. Ign. de Loyola*, Madrid, 1874, I, 65), asseri doversi tenere per certo che entrasse nel novembre. Se però avesse consultato il *Memoriale* del B. Pietro Fabro, del quale dovette usare l'Orlandini, vi avrebbe letto all'anno 1537 le seguenti parole: *Post id vero temporis vocati sumus Romam, ivimusque eo tres qui eramus Vicentiae: erat autem mensis octobris* (*Mem. B. P. Fabri*, Lutetiae Parisiorum, 1873, 19).

stende il primo abbozzo dell' Istituto presentato a Paolo III e riceve la bolla del 27 settembre 1540 che l'approvava; di qua parte per le Indie S. Francesco Saverio.

4. Circa il primo di febbraio 1541, avendo già il Codacio ottenuta, il 18 novembre 1540, la cura di S. Maria della Strada con animo di cederla alla Compagnia, Ignazio con i suoi si trasferisce in una casa degli Astalli dirimpetto alla chiesa, presa a pigione per 30 scudi l'anno.

5. Nel settembre 1544 ha luogo l' ultimo cambiamento dalla casa Astalli alla propria che il nuovo ordine si veniva edificando presso S. Maria e sul suolo dell' antica parocchia di S. Andrea della Fratta. È la casa della quale rimangono solo le stanzucce abitate dal S. Fondatore, tramutate ora in devoti oratorj.

IV.

Lavori eseguiti nell' antica casa professa e nella chiesa di S. Maria della Strada dal 1545 al 1556 (v. nn. 5-7).

Il conto dei lavori fatti dal capomastro Giov. Maria nel 1545 ci mostra con ogni possibile evidenza che, entrati i padri nella nuova casa col settembre 1544, non per questo si rimise dal murare, come solevano dire quei buoni antichi. Anche gli anni seguenti fino al 1556, quando il Loiola passò di vita, si proseguì ad ingrandire quel primo corpo di casa; il che, quantunque non sia attestato da documenti dello stesso genere di quello testè ricordato, si può arguire con non minore certezza da quanto narra il Polanco, testimonio di veduta, allorchè dice che la casa nel 1556 bastava a dare alloggio ad ottanta persone, laddove nel 1544-45 ve ne capivano appena trenta [1].

Nè per verità ci mancano scritture di nuove compere, fatte dai vicini in questo medesimo periodo di anni al solito fine di

[1] *Cum domus nostra eorum multitudinem non caperet, quos Deus ex variis locis ad Societatem mittebat, etiam in magnis rerum temporalium difficultatibus aedificium domus augendum fuit; nam aliquando, ad octoginta ascendentes, arcte et incommode habitabant; et posterior pars domus aedificata et, quia cubiculis superioribus et inferioribus instructa, laxiorem et commodiorem habitationem nostris dedit* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.*, **V, 21**).

più ampliare la casa professa. Così, sotto il 18 febbraio 1548, trovo una ricevuta originale per scudi 300 in favore di Pietro Codacio che avea comprato una casa « *a nome della Compagnia delli poveri preti de Jesu posta alle boteghe scure da maestro Martio et Emilio Altieri* » [1], e insieme con essa il ricordo della permuta che ne fece il Codacio con tre casette di Camillo Astalli, contigue alla casa della Compagnia, concedendogli di riservarsi sopra di esse un censo di sc. 14 l'anno [2]. Il nostro anonimo tocca anch'egli alcuni di questi particolari, pur tralasciando d'indicare esattamente il tempo; cercherò di fissarlo più dappresso al vero coll'aiuto di altre fonti. La ricupera del cortiletto di S. Andrea dovette succedere nel 1545. Di quest'anno narra il Polanco che la casa fu ingrandita e resa più salubre coll'aggiunta di un orto e di alcune casette contigue alla chiesa, essendo mancato colui che le aveva ritenute durante sua vita [3]. Le case che il p. Ignazio acquista dal padre del sig. Tiberio Stalla, come leggesi al n. 6, sono senza dubbio le tre casette di Camillo Astalli permutate dal Codacio nel 1548 con la casa già degli Altieri alle Botteghe oscure, conforme testè vedemmo. Lorenzo Astalli un dieci anni dipoi ricordava ancora questa vendita o permuta, quale segno della benevolenza nutrita ab antico dalla sua famiglia verso la Compagnia [4]; e ad essa va pure riferita la promessa che ai 20 di ottobre 1550 fa S. Ignazio a Camillo Astalli di fare fenestre a lume et non a vista in certe case da lui comprate *dirimpetto di quelle di sua solita habitatione conforme a l'instrumento fatto fra il magnifico messer Camillo Stalla, nobile romano, et la bona memoria del nostro carissimo fratello magistro Pietro Codacio* [5].

Oltre di questi acquisti, appena accennati dall'anonimo, altri per certo ve ne furono che egli passò interamente sotto silenzio. Nel R. Archivio di Stato in Roma mi venne fatto di trovare l'istrumento autentico col quale il 3 ottobre 1553 i padri di

[1] Ms. *Rom. Hist. Dom. Prof.* I. n. V.
[2] L. c. n. c.
[3] *Cuius commoditati hoc anno hortus cum habitationibus ecclesiae contiguis accessit (mortuo eo qui ad vitam suam eas retinuerat), et salubriorem et paulo latiorem habitationem effecit* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.*, I, 149).
[4] Appendice n. VII.
[5] *Cart. de S. Ign. d. L.* II, 438.

S. Maria della Strada comprano per il prezzo di 600 scudi, del valore di 10 giulj ciascuno, altre piccole case del magnifico Emilio Altieri [1]. L'atto ha valore perchè ci dà sicura intelligenza di un passo abbastanza oscuro di una lettera di S. Ignazio del 18 dello stesso mese ed anno. Scrive egli in essa al card. Alessandro Farnese che, *perchè il capo mastro Muzio Muto ha rovinato un pezzo di muro delle spalle di una casa e si è messo a fare una porta verso il luogo della controversia per avere più colore d'impedire che non si serri un certo vicolo necessario per il disegno della chiesa,* gli è parso dovere supplicarne Sua Signoria Rm̃a, affinchè commetta la cognizione della causa a Mons. Achille de Grassis suo uditore e prelato integerrimo [2]. Ora dal detto istrumento veniamo ad apprendere che le case di Emilio Altieri acquistate dalla Compagnia, confinavano da un lato colla casa della sig. Giulia Astalli e con un cortile del sig. Muzio Muti, sul davanti avevano la via pubblica, e di dietro il vicolo e terreno verso la casa e l'orto della detta Compagnia [3]. Questa descrizione di confini mi sembra preziosa. Ci fa vedere come S. Ignazio, acquistate le casette dell'Altieri, voleva ottenere anche il vicolo che dividevale dalla casa professa e ci rende ragione dell'industria del Muti che apre una porta nel muro rispondente in quel vicolo, col fine troppo manifesto di rendere più difficile la concessione. Sull'autorità del nostro possiamo ammettere che il Loiola ottenesse quanto supplicava al Farnese; e probabilissimamente il vicolo da chiudersi era quella medesima strada pubblica che *per via d'amici et favore si procurò serrarla.* Dei benefattori ed amici che dovettero intervenire in tutti questi difficili trattati non troviamo menzionati altri che il card. di S. Giacomo, Giovanni Alvarez di Toledo de' Duchi d'Alba; ricordo pregevole, poichè questo nuovo benefizio che l'il-

[1] Protoc. 971, not. cap. Stefano Maccarani, f. 332.

[2] *Cart. de S. Ign. d. L.* III, 433, lett. CCCLVIII.

[3] *Magnificus dominus Emilius de Altieri patritius Romanus regionis Pinee principalis..... cessit et concessit dominis rectoribus et collegialibus collegii Societatis de Iesu de urbe* etc. *quasdam ipsius domini Emilii domos simul iunctas, sitas et positas in urbe in dicta regione Pinee quibus ab uno est, quedam domus domine Iulie Stalla et quodam cortile domini Mutii Muti, antea est via publica et retro viculus et terrenum versus domum et hortum dictae societatis.......* (Arch. St. in Roma, protoc. 971, not. cap. Stefano Maccarani, f. 332).

lustre figlio di S. Domenico fece alla casa d'Ignazio fu taciuto dal Polanco, dall'Orlandini, e da tutte le altre fonti sin qui pubblicate. Tanti acquisti di case e casupole non si fecero per migliorare ed accrescere solo l'abitazione dei padri: una parte di quelle compere, non si può dire quanta, andò certamente in allargare la chiesa di S. Maria della Strada.

La fantasia degli eruditi si prende non di rado della verità storica più brutto giuoco, che non faccia quella stessa del popolo; ne abbiamo un esempio innocente nel caso nostro. Si argomentò che gli Astalli vedendo in tanta venerazione la sacra immagine effigiata, come gratuitamente fu supposto, lungo la strada e forse mossi ancora da qualche specialissimo miracolo, le fabbricassero devota ed ornata chiesa; e da questo fu breve passo a concludere, qual cosa certa, che S. Maria della Strada era nel 1541 un decoroso tempio, un divoto santuario; meritevole nientemeno di essere costituito in parrocchia della città [1]. Eppure in ben altra guisa dobbiamo rappresentarcela, se ascoltiamo quelli che in vita loro la frequentarono assiduamente. Stando al Rivadeneira « al'hora che data ci fu era *piccolissima et angusta* » [2]; il Polanco sotto l'anno 1541 la disse *angusta e poco comoda* [3], e nel 1566, nonostante i lavori fattivi intorno per più di 20 anni, ebbe a scrivere che [4] già cominciava a ruinare, senza che mai nè l'uno nè l'altro di questi contemporanei lamentassero con una sola parola che il supposto santuario, così celebre nella città, fosse ridotto in tanto cattivo stato. L'avere poi voluto arguire la qualità del tempio dal trovarlo costituito in parrocchia, prova solo poca conoscenza dello stato delle parrocchie di Roma nella prima metà del secolo XVI; basti dire

[1] Cf. *Memorie di S. M. della Strada*, ed. cit. 8-9.

[2] *Vita del P. Ignatio* ecc. l. III, n. 5, 196.

[3] *Templum proprium habebant, quo ad confessiones excipiendas et lectiones doctrinae christianae et conciones etiam licet* ANGUSTO *et* PARUM COMMODO *utebantur* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 92).

[4] Ecco le sue stesse parole con le quali inculca al rettore del collegio di Padova, il P. Paolo Candi, che voglia rimandare a Roma il fratello Giovanni Tristani, valente architetto che aveva la nascente Compagnia in Italia. « Converrà differire il principio de nostra chiesa ed altre cose tanto più quanto più si fermerà [il Tristani]; et pur quanto più si differisce questo ci è più pericolo *che non caschi questa chiesa, come ha cominciato* et che non si raffreddi l'aiuto che si spera per la nave » (Roma, 30 marzo 1566 in *Ep. GG. It.* 1565-67 p. 156v).

che questa di Santa Maria circa il 1517 contava solo dieci famiglie; numero sì considerevole da richiedere non meno di un tempio per capirle tutte [1]. Che dovremo poi dire della fama di divoto santuario onde fu voluta circondare per rendere più celebre la sacra effigie della Vergine in essa venerata? In una delle rare edizioni delle *Mirabilia Urbis Romae*, quella impressa in Roma da Marcello Silber il 1515, abbiamo, le chiese e gli oratorj della città arricchiti d'indulgenze, fossero pure poche e piccole, l'elenco delle reliquie, quello delle immagini miracolose, qualche breve ragguaglio sulla frequenza del popolo che vi accorreva, sul clero o sulle compagnie che le officiavano. Se S. Maria fosse stata nel 1515 quale ce l'hanno rappresentata gli autori moderni, non poteva mancare in un elenco siffatto; tanto più che il compilatore dice espressamente in un breve proemio che egli nota le indulgenze *omnium ecclesiarum*, e l'esame dell'opuscolo ci fa accorti che bene attenne la parola, avendo fatta menzione di chiesole e cappelle da niuno mai tenute in conto di decorosi templi e di santuari divoti. Non fu dunque S. Maria fino al 1515 affatto rinomata per il culto prestato dal popolo romano all'immagine della Madonna, che vi era bensì venerata (e dobbiamo credere nell'altare maggiore), ma non in guisa da farne un santuario della città od anche solo un oratorio celebre per devozione di popolo. Otto anni dipoi da che l'aveva S. Ignazio, cioè nel 1550, non si nota tuttavia aumento di culto alla

[1] Cf. Armellini M. *Un censimento di Roma sotto il Pontificato di Leone X* ecc., edito nel periodico gli *Studi in Italia* an. IV (1881) pp. 891-909; an. V (1882) pp. 69-84, 161-192, 321-355, 481-518. Riporto l'elenco delle suddette famiglie, collazionato da me medesimo sul codice originale, non tralasciando di avvertire che un venti anni di poi da questo censimento, la popolazione di Roma era diminuita per cagione del terribile sacco del 1527.

« S. Margarita de la Strada hovero S. Maria.
Primo Ms. Mariano Altieri
Ms. Carlo Stallo
Ms. Mariano Stallo
Ms. Io. Baptista et Marcello suo fratello
Lo Pisan Sancto alias Capo di bove
Ms. Paulo Stallo
Ms. Ciriaco Boccapadule
Ms. Benedetto Pisano alias Betto
Ms. Giaces greco
Madona Griseida vedoa che sta a rimfronte a ms. Mariano Stallo ».
(Arch. Vat. arm. VIII, 25, p. 66).

devota effigie. Il Rivadeneira e il Polanco ne tacciono interamente. Il Blado in questo medesimo anno, in occasione del giubileo, pubblica una nuova edizione delle *Mirabilia Urbis,* notevolmente accresciuta; e S. Maria della Strada non vi è notata affatto, come la vedemmo mancare in quella del 1515. La prima edizione di queste *Mirabilia*, ove sia ricordata al pio pellegrino, è quella italiana del 1575 in Venezia. Ma anche in essa vegga il lettore come se ne parla a pag. 23: « S. Maria de la Strada, hora detta la Compagnia di Giesù, pur nel rione de la Pigna a la piazza de gli Altieri. Qui c'è ogni giorno grandissima indulgenza concessa a li padri di essa Compagnia detti Preti reformati, li quali fanno molte devotissime opere in prediche, confessioni, comunioni et hanno fatto collegi dove s'imparano le humane lettere, hebree, greche et latine et in ogni facoltà, senza pagamento, per commodità del popolo romano e de' poveri ».

Queste accertate conclusioni sul vero stato della chiesa nel 1541-42, che era in verità non quello di un piccolo tempio, celebre per concorso di fedeli, ma quello di un oratorio di nobile famiglia con cura d'anime, contribuisce a spiegarci il contegno di quei primi padri che, ottenuta la chiesa in libera proprietà, con espressa dichiarazione di poterla ampliare e riformare a talento [1], si danno a lavorarvi intorno per ingrandirla in tutte le possibili guise; e pur trovandola sempre insufficiente al cresciuto concorso di popolo, non desistono dall'opera se non quando la veggono rasa al suolo. Non conosco un'ordinata descrizione di questi successivi lavori; però quel tanto che n'abbiamo è pur qualche cosa. Il Rivadeneira, attenendosi al criterio propostosi di offrire ai suoi confratelli un fedele ritratto del comun padre e di dettare le principali vicende della nuova religione, doveva essere ben succinto nel toccare un punto che, solo per indiretto, entrava nel disegno dell'opera. Quindi con un fuggevole accenno si ristrinse a dire che la chiesa piccolissima ed angusta quando fu data alla Compagnia « non potendo capir in essa la molta gente che concorreva ad udir la parola di Dio, s'andò *ampliando et aggrandendo con alcune fabbriche aggiunteri* finchè l'anno MDLXVIII Alessan-

[1] Nel Breve di concessione *Sacrosanctae Romanae* leggesi, che *liceat eis..... ecclesiam prout eis videbitur cum officinis necessariis ampliare et reformare* (Arch. Vat. Paul. III, Bull. secret. arm. XXIV, 1695, f. 75).

dro Farnese cardinale e vicecancelliero della santa Chiesa Romana, prencipe di grande autorità e prudenza, cominciò a farci fabricare una sontuosissima chiesa d'architettura et opera maravigliosa »[1].

Ma il Polanco che scriveva annali, o piuttosto raccoglieva, come in ordinato arsenale, la materia per una minuta storia dell'ordine, doveva estendersi in più copiosi e distinti particolari. E benchè senza dubbio avrebbe potuto usare modi di dire meno vaghi, riuscì nel fatto, per ciò che risguarda le indicazioni cronologiche, molto meno indeterminato del Rivadeneira. Sotto l'anno 1549 ricorda che *augebatur paulatim et ecclesia nostra aliquid ei adiungendo*[2]. E qui è il proprio luogo da ricordare che intorno a questo anno 1549, e forse anche prima, aveva S. Ignazio voluto non già ingrandire, ma erigere una nuova chiesa presso la piazza degli Altieri. Il suolo l'aveva pronto; quanto al resto aspettava dalla provvidenza con che fabbricare[3]. Ma i maestri delle strade gli negarono il necessario permesso; onde dovette contentarsi di quei mezzi espedienti che ricordava il Polanco. Cambiatisi nel 1550 i maestri delle Strade e venuti a quell'ufficio Latino Giovenale e Domenico Negri tornò a tentare l'impresa e si ebbe la più ampia patente che mai avrebbe desiderato, quando appunto l'occasione di mettere mano all'opera era al sommo propizia[4].

Correva in quell'anno in Roma la grande solennità del giubileo e il piissimo duca di Gandia, Francesco Borgia, che si trovava nella metropoli, vista la grande insufficenza della chiesa[5], prende efficacemente a promovere il proposito di fabbricarne una nuova. Se ne scavano le fondamenta, non però nello stesso luogo ove dipoi sorse il tempio farnesiano, ma fuori della cinta della vecchia chiesa di S. Maria[6], e il vescovo di Squillace, Alfonso

[1] *Vita del P. Ignatio* ecc. III, 3, p. 196.

[2] *Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* I, 361.

[3] Appendice n. III.

[4] Ib. l. c.

[5] *Dominicis et festis diebus ante et post meridiem conciones pro more sunt habitae, sed cum ecclesia non magna esset facile auditoribus implebatur.* Così il Polanco sotto l'an. 1549 (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* II, 7).

[6] *Huius tamen templi inchoatio progressum non habuit, nec situs ipse, qui tunc electus erat, sed alius longe commodior electus est, ut suo tempore dicetur.* Così il Polanco, *Chron.*

Villalbos, presenti il Borgia e il Loiola, benedice e getta la prima pietra. Un interessante documento che il lettore troverà nell'*Appendice* ci fa intravedere che la fabbrica incagliò, non già per difetto di mezzi, ma perchè i vicini si rendevano troppo malagevoli a cedere il suolo. Parecchi nobili romani del vicinato con tre vescovi supplicano nel 1551 Giulio III perchè si degni comandare *al Padre Don Ignatio che faccia comminciar la chiesa nova acciò con più commodità et più numero possano aiutarsi spiritualmente quelli* che frequentano la chiesa di S. Maria della Strada, ed il Pontefice accoglie la domanda ordinandogli per mezzo del cardinal Verallo di porvi mano quanto prima [1]. E ubbidì il Loiola al comando del Papa quanto al cominciare la fabbrica; non fu però rallegrato di vederla condotta innanzi. Con nuovo disegno e in altro luogo, prendendone a sè il carico per sola divozione il celebre Michelangelo, si comincia la fabbrica nel 1554. Se non che appena un anno dopo, mentre essa a poco a poco veniva sorgendo, si intermette d'un subito per il grande romore che ne menava un nobile romano del vicinato, il capitano Muzio de'Muti. Quantunque a giudizio del Polanco si sarebbero forse potute superare tali difficoltà e molestie, pur giudicò S. Ignazio di desistere, anche perchè i tempi correvano tristi e la comunità si trovava in grande strettezza per provvedere il necessario da vivere [2].

Della parte presa in questa fabbrica dal Buonarroti ci danno sufficiente contezza le seguenti parole di una lettera al conte di Melito « La yglesia yra aora más adelante, aunque ha tenido grandes contrariedades (por lo mucho que Dios se ha de servir

II, 13. Che le fondamenta della nuova chiesa fossero fuori della cinta di S. Maria l'asserisce il De-Buck (*Le Gesù de Rome*, 21) senza indicarne la fonte.

[1] Appendice nn. IV-V.

[2] *Ecclesia vero quae anno praecedenti, mutato priori situ ac forma, aedificari coeperat, ut diximus, cum paullatim surgere inciperet, quaedam familia nobis vicina nobilium romanorum, ubi ius minus videbatur suffragari, minis et ense districto contra quemdam ex fabris coementariis, occasionem dedit cessandi; et quamvis superari fortassis haec difficultas et molestia potuisset, existimavit P. Ignatius, hac sumpta occasione, ab aedificio illo desistendum esse, cum in rei pecuniariae difficultate magna, etiam ad victum et vestitum, Romae nostri versarentur. Sed sine occasione huiusmodi non omnino intermissum aedificium fuisset; Deus tamen hac ratione expensas non necessarias ad futurum ecclesiae aedificium fieri vetuit; nam quae tertio loco in diverso situ ac forma, post complures annos inchoata est ecclesia ab Alexandro Farnesio Cardinali amplissimo, his principiis aut fundamentis non innitebatur* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* V, 21).

della como creo) tomando cargo de la obra el más célebre hombre que por acá se sabe, que es Michael Angelo (que tambien tiene la de san Pedro) y por devotion sola, sin enterese alguno se emplea en ella... »[1].

Non potendosi quindi per consiglio di provvidenza fabbricare di sana pianta, come osserva a ragione il Polanco, e spinto Ignazio dalla necessità di provvedere al numero crescente dei devoti, cercò d'ingrandire, come meglio si poteva, la vecchia chiesa. « Per dirgli alcuna cosa della casa et chiesa nostra (scriveva da Roma al p. Girolamo Natale il p. Giovan Filippo Vito, il 19 di marzo 1555), già la detta chiesa è alquanto ingrandita con quella cappella che si fece, quale si cominciò in tempo che era qui V. R. » cioè non più tardi del marzo od aprile, quando il Natale aveva lasciato Roma alla volta di Spagna[2]. Nè frattanto si trascurava la casa. Nella medesima lettera il p. Vito seguita in questi termini: « Non mancano fabriche in casa: già tuttavia si attende a finire l'astruco della torre rossa per stendere li panni: oltre di ciò si fa la infermeria in quelle stanze del sartore et si fa una bottega di aromatario in casa »[3].

Ora non farà meraviglia se i successivi lavori d'ingrandimento e di abbellimento, così possiamo chiamarli, fatti nella chiesa di S. Maria, per renderla più ampia e meno incomoda ne cambiassero in guisa le proporzioni e le forme ch'ella doveva offrire tutt'altro aspetto da quello che aveva nel 1540 quando il Codacio l'ottenne per cederla alla Compagnia. Se ne rallegravano i devoti frequentatori perchè con minor disagio vi ascoltavano la parola di Dio e vi si accostavano ai sacramenti; non così però la sentivano, se non tutti, alcuni almeno, di casa Astalli. Quella piccola chiesa era un caro ricordo di famiglia; là avevano trovato riposo tanti loro antenati[4]; ed ora, dopo averla perduta, senza che nella bolla di concessione di Paolo III fos-

[1] *Monum. hist. Soc. Iesu, Epist. P. Nadal* I, 284 in nota.

[2] Ibid. p. c.

[3] Ibid. p. c. Le stesse cose sono così narrate dal Polanco sotto il medesimo anno 1555. *Hoc anno solarium coniunctae domus, quam Turrim Rosciam vocant,* [*emptum est*] *et ad infirmos curandos aliquot cubicula confecta fuerunt; officina etiam pharmacopolae in usum aegrotantium instructa est* (*Monum. hist. Soc. Iesu, Chron. S. I.* V, 21).

[4] Da che la chiesa passò in proprietà della Compagnia, non trovo che alcuno della famiglia Astalli vi fosse più seppellito.

sero pur nominati, vedevano pei continui lavori andare a male i loro sepolcri. Il fatto spiacque tanto a Lorenzo Astalli che nella lettera più volte citata ne mosse acre lamento e con animo passionato, senza attendere affatto alla vera cagione che aveva consigliato tante mutazioni, cioè il desiderio di procurare maggior gloria di Dio coll'offerire più ampio e comodo spazio ai devoti, si lasciava trasportare ad attribuire la cosa a motivi tanto irragionevoli che non poterono certo muovere uomini così saggi di vita provatamente esemplare. « Havete guasti secondo intendo tutti i nostri depositi, sì perchè non si veda che sia nostro sotteratorio et sì anche per annichilare la memoria dei morti » [1]. In questa amarezza, concepita da Lorenzo Astalli, e forse da altri ancora del suo casato, verso i padri del bon Gesù e manifestata con termini tanto risentiti, si ha da ricercare, a mio credere, la spiegazione del contegno che tenne rispetto alla fabbrica della casa professa il prudentissimo generale, il p. Lainez, secondo lo espose succintamente il nostro anonimo.

V.

La chiesa di S. Maria della Strada e la casa professa nel generalato del p. Lainez (1558-1565: v. n. 8).

I ragguagli che sono dati in questo paragrafo sono al certo veri, ma insufficienti a farci penetrare il perchè degli avvenimenti. Ci farebbero supporre che il Lainez avesse siffattamente rivolto le cure a provvedere di casa e chiesa il collegio romano, che non gli restasse nè agio nè mezzi da provvedere alle grandi strettezze della casa e della chiesa di S. Maria. Eppure non fu così. Anche egli come il suo santo predecessore ingrandì la chiesa, ed ebbe intenzione di ampliare la casa, senza però recarla in atto per provvedimento di cristiana prudenza. I lavori eseguiti, lui generale, in S. Maria li abbiamo in una lettera inedita del p. Polanco al p. Simone Rodriguez a Murazzo sotto il dì 4 di marzo 1559, solo otto mesi dall'elezione del Lainez. « La chiesa nostra, così egli, si fa più larga, facendo come un'altra nave verso la banda

[1] Appendice n. VII.

sinistra dell'altare, cioè dove si dice l'epistola, che arriverà insino alla pila dell'acqua incirca, et tutto quel di sopra si potrà anche empir di gente et con tutto questo ci sarà strettezza insino a tanto che si faccia di nuovo la chiesa »[1]. E due giorni dopo il medesimo Polanco dava al p. Girolamo Domenech, provinciale di Sicilia, la stessa notizia aggiungendovi un pregevole ragguaglio topografico: « S'è slargata la chiesa dalla parte della strada facendosi come una nave dalla parte sinistra dell'altar maggiore fino alla pila, mentre che Iddio ci darà miglior occasione di edificar la nuova »[2]. Questa *come nave* a sinistra, aggiunta nel 1559, faceva riscontro alla cappella aggiunta alla chiesa ai tempi di S. Ignazio e propriamente tra 1553-54. Anch'essa doveva formare come una nave al lato destro, ed è noto che qui appunto si dette la prima sepoltura al Santo il 1 agosto 1556. Vediamo inoltre come, aumentando tuttavia il concorso di popolo, perdurasse la necessità di fabbricare una nuova chiesa, ciò che s'era cominciato un nove anni prima. Se poi il Lainez non vide il Card. Farnese por mano al gran tempio da lui detto farnesiano, ciò che seguì nel 1568, ebbe la consolazione di vedervelo già disposto sin dal 1560, quando recandosi sui primi di luglio al colloquio di Poissy lo visitò nella splendida villa di Caprarola, dove giaceva infermo. In quella occasione quel munifico principe manifestò al generale i suoi disegni di volere erigere dalle fondamenta un sontuoso tempio[3], come pur veggo accennato in una lettera che i padri di Roma scrissero al Lainez il 4 gennaio 1562. « Pare che il R̃mo Farnese habbia animo tuttavia di cominciare la chiesa et ha detto di volerci spendere in quattro anni quarantamila scudi; non sappiamo però quello che sarà finchè non vediamo qualche buon effetto »[4].

Tanto dunque fece il Lainez per la chiesa, e non fu poco. Per la casa ebbe certo il pensiero a nuove fabbriche, come ben si argomenta non solo dall'accresciuto numero dei novizi che in un

[1] Ms. *Ep. GG. It.* 1537-59 giorno cit.
[2] Ivi, 5 marzo 1559.
[3] Sacchini, *Hist. Soc. Iesu* P. II, l. V, n. 146, p. 196.
[4] *Ep. GG. It.* 1560-62 giorno cit. La stessa cosa con altri minuti ragguagli si partecipava al P. Cristoforo Rodriguez (ivi, lett. 18 marzo 1562); se ne tornava pure a scrivere allo stesso Lainez in Francia nell'aprile del medesimo anno (ivi, lett. 5-7 aprile 1562).

solo mese arrivarono a circa quaranta [1], ma dalla lettera, omai per noi conosciutissima, di Lorenzo Astalli. Chi conosca per poco lo spirito retto e soave col quale il Lainez sulle orme di S. Ignazio governava la giovane congregazione e rilegga posatamente lo scritto di quel gentiluomo tanto esacerbato, intenderà subito come quel prudentissimo superiore dovesse rimanersi dall'imprendere punto nulla che, sia pure indirettamente ed a torto, poteva ancora più inasprire il nobile vicino. E dovette confermarlo in questo saggio divisamento la gratitudine dovuta a quell'illustre famiglia. Chè, oltre Camillo, anche Girolamo Astalli suo fratello aveva dato prove di singolare benevolenza verso Ignazio ed i suoi. Quando un brutto giorno gli sbirri furono alla casa del Loiola per pignorargli le poverissime masserizie in favore dei creditori non potuti ancor soddisfare dal Codacio, Girolamo fece sicurtà per i padri e con questo, narra un testimonio, *gli sbirri non toccarono cosa alcuna di casa* [2]. Più; venuto a morte, dispose che cinque scudi d'oro fossero pagati ogni anno dagli eredi alla chiesa di S. Maria perchè vi fossero celebrate alcune messe [3].

Or non potendo il Lainez, come si scorge chiarissimamente dalla lettera di Lorenzo e come i fatti mostrarono, accrescere la casa della Compagnia senza comperare quella dell'Altieri, e non riuscendo d'altra parte di conchiudere l'affare senza grande risentimento dell'Astalli, giudicò opportuno di dar luogo al tempo e non contristare il cugino di sì ragguardevoli benefattori.

[1] « Di qua etiam son tanti che ogni dì si tratta di accettar nuova gente et d'un mese in qua penso siano accettate 40 o più persone di diverse nationi ». Così il Polanco al provinciale di Sicilia G. Domenech in una sua ms. dei 21 maggio 1559 (*Ep. GG. It.* 1557-59). La strettezza estrema della casa professa e la necessità d'inviare i giovani nei collegi per dar luogo a nuovi candidati, è spesso lamentata nella corrispondenza del generale con i superiori delle case d'Italia. Delle strettezze economiche in che si trovavano, non prendevansi gran fatto sollecitudine, e lo stesso Polanco scriveva ai 18 agosto di quel medesimo anno al p. Nicolò Bobadiglia a Zara: « In casa et collegii stiamo bene per gratia del Signore et passiamo fra tutti quelli della Compagnia 100 persone, benchè non senza qualche strettezza nel temporale; *sed Dominus potens et dives.* Basta che fino a mo' non ci è mancato mai il necessario et speriamo non ci mancherà colla divina sua protettione » (Ivi, giorno cit.).

[2] Rivadeneira, *Vita del P. Ignatio* ecc. V, 9, p. 516.

[3] Ms. *Rom. Hist. Dom. Profes.* I, XXIII. Anche altri parenti di Camillo e Girolamo usarono di pia liberalità con i padri della casa. Ortensia p. es., sorella loro, moglie di Mario Frangipani lasciò alla chiesa un legato di sc. 12 l'anno (*Rom. Hist. Dom. Prof.* I, XXIII). Una Giulia Astalli nel 1594, le fece anch'essa donazione di sc. 300 (Ivi. III, n. 2 p. 3).

Tanta moderazione, modellata sopra i documenti e l'esempio del santo fondatore [1], riportò vittoria non molto dopo la morte del Lainez. In uno dei codici mss. favoritimi dalla squisita cortesia del conte Saverio Cardelli, m'abbattei in questo tratto che qui fedelmente riporto: « Lorenzo Astalli, come assoluto padrone di alcune case, si compiacque con molta cortesia privarsene per rendere accomodati li padri gesuiti all' hora che ne fabricavano il loro convento in Roma appresso alla chiesa del Gesù e seguì la vendita l'anno 1568 » [2]. La notizia è in tutto vera ed esatta, poichè dall' istromento originale, che ho di poi ritrovato, si ricava che la vendita fu fatta a S. Francesco Borgia il 20 ottobre 1568 per il prezzo di 5400 scudi [3].

VI.

Acquisti fatti da S. Francesco Borgia per la fabbrica del tempio farnesiano (1565-1572: v. nn. 9-11).

Siamo al generalato di S. Francesco Borgia (2 luglio 1565-1 ottobre 1572). Quello che il nostro ci narra in questi paragrafi riguarda più propriamente la chiesa del Gesù, che non la casa professa, della quale, stando al titolo del documento, aspetteremmo si ragionasse. S'introduce con i trattati fatti dal santo generale col card. Farnese per indurlo ad abbracciare l'opera del nuovo tempio; il che, dopo il dettone sopra, va inteso che finalmente ottenne venissero attuati i disegni concepiti da quel principe a' tempi del Lainez e forse anche prima. È d'altra parte certissimo che il nuovo capo della Compagnia consi-

[1] Oltre l'avvenuto con i Muti, quando nel 1555 S. Ignazio per evitare liti lasciò la fabbrica della chiesa, va ricordato ciò che sopra il medesimo argomento scrisse il Rivadeneira: « essendo il refettorio della casa di Roma scuro e quasi senza luce perchè un nostro vicino non permetteva che s' aprisse una finestra in un muro commune il che con molto beneficio nostro e senza alcun pregiuditio suo far si poteva, quantunque la giustizia fusse molto chiara dalla parte nostra, giamai consentì Ignatio che avanti ad essa giustitia ciò se gli richiedesse di ragione, anzi volle che stessimo otto anni intieri e più con ogni incommodità, mangiando a mezo giorno quasi col lume della candela per non gli mover lite ed acquistar mal nome nei primi esordii della Compagnia » (*Vita del P. Ignatio* ecc. V. 2, p. 472).

[2] Cod. F. VI. *Memorie di famiglie antiche nobili romane.*

[3] Arch. St. in Roma, protoc. 1550, not. cap. Curzio Saccocci de Santis, f. 542.

derò questo negozio come uno dei principali del governo testè affidatogli dalla congregazione generale; basti il notare che già nel decembre 1565, neppure sei mesi dopo la sua elezione, aveva a questo medesimo fine acquistato una casa nel rione Pigna [1]. L'accordo tra il Cardinale ed il Borgia quanto alla compera del suolo, eseguita poi da quest'ultimo con elemosine avute da diverse persone, fu già notato dal Sacchini [2] che nulla però ci tramanda dell'aiuto datogli col suo gran credito dal celebre Marc'Antonio Colonna, grande amico e divoto del p. Francesco [3]. Molto più importanti sono le informazioni circa gli edifici che occupavano l'area del nuovo tempio, le quali, tutto differentemente da quelle circa le case poste ove sorse la casa professa, ci possono guidare ad una qualche ricomposizione della topografia di questa parte di Roma prima che vi fosse fabbricato il Gesù, e ciò, come ognun vede, perchè abbiamo sotto gli occhi un termine di raffronto. Il testo è sì chiaro che non abbisogna di commento. Per la metà incirca del gran corpo della chiesa, partendo dalle tre porte sino al principio della cupola, forniscono il suolo le case di Girolamo Altieri. L'istromento di compera, rogato il 26 marzo 1568 da Giacomo Gerardi notaro della Camera Apostolica conferma in tutto, eccetto in un punto, i ragguagli dell'anonimo. Secondo quell'atto l'Altieri non vende *le case*, ma *una casa in qua ipse et sui praedecessores semper inhabitarunt, et de praesenti inhabitant cum sala et cameris, discoperto, cantinis, lodio, turri, stabulo,* per dir breve, lo stesso suo palazzo; il che ben spiega il prezzo, per quei tempi elevato, di sc. 4500 al quale fu venduto e le non lievi difficoltà, che si dovettero superare per indurre Girolamo a cederlo. L'opera che a questo fine amichevolmente prestò Marc'Antonio Colonna, come pure accenna il nostro, si deduce anche dalla clausola dello stesso

[1] Ho questa notizia da un breve promemoria del Priore di S. Agostino di Roma, Giulio Venturi, dove si legge che due suoi religiosi, Taddeo Perugino e Giambattista Casale, avevano un censo di 10 ducati sopra una casa posta nel rione Pigna, che si era venduta *alli R.di padri del Gesù per fabricare la loro chiesa,* 28 decembre 1565 (Ms. *Hist. Dom. Profes.* I, n. XVI).

[2] *Hist. Soc. Iesu* P. III, l. IV, n. 142, p. 175.

[3] Delle intime relazioni di cordiale amicizia del Borgia e di parecchi suoi religiosi con Marc' Antonio Colonna, specialmente nel tempo delle spedizioni navali contro i Turchi, spero di trattare compiutamente in altro tempo e luogo.

atto, che è del seguente tenore: *Actum Romae in palacio praedicti Illm̃i et Excm̃i Domini Marci Antonii Columnae regionis Columnae prope Ecclesiam Sanctorum Apostolorum ac in camera habitationis eiusdem Illm̃i D. Marci Antonii, praesentibus ibidem Illm̃o et Excellm̃o Domino Marco Antonio Columna, D. Iulio Fulco bononiensi et D. Melchiore Mario dioec. tiragonensis et D. Ioanne del Cesio novariensi*[1]. Che l'Altieri non altro che malagevolmente s'inducesse a vendere la casa, molto a lui cara, si scorge non dubbiamente dalla memoria, *Le cause per le quali Sua Santità può instantemente comandare a Hieronimo Altieri che venda sua casa all' Illm̃o Farnesio per fare una chiesa alla Compagnia di Giesù*[2]. Nè va taciuto che a farvelo finalmente accondiscendere dovettero potere, oltre i buoni uffizi del Colonna, anche le favorevoli condizioni della vendita, che sorpassò di 572 scudi e 15 b. il prezzo di stima[3].

Per l'altro tratto che abbracciava la cupola sino all'altare maggiore, fu adoperato il suolo delle case di Lorenzo Astalli, acquistate, come vedemmo, l'anno stesso che si mise mano alla fabbrica. Ecco dunque, dopo dieci anni, avvenute le compere che, solo vagamente annunciate, avevano nel 1558 messo in tanta commozione il buon Lorenzo.

Una parte inoltre del perimetro del tempio era occupato, come l'anonimo si affretta di soggiungere, da due casette e da tre stradelle pubbliche che s'ingegnò pur di tracciare, benchè con poco vantaggio di chi non avrebbe avuto conoscenza dei termini cui egli si riferiva. *La porta de' Scarpellini*, che qui credo suoni piuttosto nome di mestiere che di casato[4], quella della casa del sig. Paolo Benzone[5] ed il cortile de' Merancoli ci riescono,

[1] Ms. *Rom. Hist. Dom. Profes.* I, XXI.

[2] Appendice n. VIII.

[3] Ivi n. IX.

[4] Un *Maystro Sebastiano scarpellino in la casa de S. Andrea prefato* ricorre tra i capi di famiglia della parrocchia di *S. Andrea de le boteghe scure*, nel *Censimento della città di Roma sotto il Pontificato di Leone X*, già sopra citato (Cf. Armellini in *Stud. in It.* an. V, p. 355). Non è improbabile che, anche distrutta S. Andrea della Fratta, si conservasse in quelle vicinanze una bottega di scarpellini. Anche nel *Censimento di Roma sotto Clemente VII* troviamo nel rione Pigna tre case di scarpellini (*Arch. Soc. Rom. d. St. patr.* 17. 489, 491-92).

[5] I Benzoni che al principio del secolo XVI si trovano nel rione di Campo Marzo (Cf. Iacovacci, *Repertori* Cod. Vat. ott. 2548 f. 246) dovevano possedere una casa nel rione

quanto alla loro positura, al tutto incogniti, nè ci danno punto di lume per ricomporre la primiera pianta dell'odierno recinto del Gesù, nel quale, benchè l'anonimo non ne dica sillaba, fu pure compresa una parte dell'antica chiesa di S. Maria della Strada. Ce ne assicurano le deposizioni di alcuni testimoni chiamati a riferire sopra la sepoltura e traslazione di S. Ignazio nei processi della sua canonizzazione. Da una di esse abbiamo che la salma fu riposta la sera del 1 agosto 1556 in un sepolcro fatto da poco tempo nella cappella maggiore della chiesa di S. Maria dalla parte dell'Evangelio[1]; un altro dice che dodici anni dipoi, cioè ai 31 di luglio 1568, *per cagione del doversi fare le fondamenta del nuovo tempio*, fu traslocato all'altra parte della chiesa, della quale si fece poscia la sagrestia, ch'è quanto dire nella cappella aggiunta dal Lainez al lato dell'epistola per fare riscontro a quella *a cornu Evangelii*.

Ora da tutti questi ragguagli possiamo a buon diritto trarre le conclusioni seguenti:

1. Solo una piccola parte di S. Maria venne occupata dal perimetro del Gesù, e fu la cappella al lato dell'Evangelo, che probabilmente doveva essere uno degli ingrandimenti eseguiti nel generalato del santo Fondatore.

2. La maggiore parte della chiesa di S. Maria cogli ampliamenti che vi fecero i padri in più di venti anni, allorchè nell'avvento del 1577 si aperse al culto il nuovo tempio, fu adoperata per sagrestia; deduzione immediata che si ricava dalla seconda delle testimonianze testè allegata; ed, a scanso di errori, si deve avvertire che la sagrestia di che parla quel testimonio non potè essere la presente, costruita molti anni dipoi dal cardinale Odoardo Farnese.

3. Rimane sempre maggiormente confermato che l'antica chiesa di S. Maria sorgeva nel suolo fra l'ultima porta a destra di chi entra nel Gesù e la facciata della casa professa; anzi, poichè l'antica sagrestia del nuovo tempio farnesiano non potè essere in altro lato che nel destro, dove anche al presente si trova, è da ritenere che una parte almeno di essa fosse la mo-

Pigna per i parentadi stretti colla famiglia Astalli (Cf. Arch. di St. in Roma. Protoc. 81, Not. cap. Stef. de Amannis, f. 211v).

[1] *Acta* SS. iul. d. 31, T. VII, § XCV, p. 599.

derna antisacristia; nella quale per necessaria conseguenza dobbiamo riconoscere una parte del recinto dell'antica chiesa di S. Maria.

Questo paragrafo 11 si conchiude con un breve ricordo di altre due case aggiunte alle precedenti al tempo di S. Francesco Borgia. Non trovo nulla da dire intorno a quella del Pirotti; quanto all'altra, dove ai tempi dell'anonimo si faceva la congregazione, ci riesce per ora impossibile determinarne il sito, ed anche più, di quale congregazione abbia egli inteso parlare.

Il *P. Giuseppe Emilio, alias Pisasanti*, donatore di dette case, era probabilmente figlio del signor Emilio Bruno Pisansanti. Entrato nella Compagnia, si ha ragione di congetturare dal modo onde lo troviamo qui ricordato, che ricevesse quale cognome il prenome del padre. Così almeno io spiego quell'*alias*. Del resto ricorderà il lettore che fin dai tempi di Leone X la parrocchia di S. Maria della Strada contava tra le sue dieci famiglie quella *Pisan Santo alias Capo di bove*[1]: un Marcello *de Piscia in sanctis* era sepolto nella chiesa di S. Maria della Strada[2], e a Giulia *de Picensanctis* fu imposto nel 1551 di vendere la sua casa al Loiola per fabbricarvi la nuova chiesa[3].

VII.

Ultimi acquisti ai tempi dei generali Everardo Mercuriano e Claudio Acquaviva (1573-1615: v. nn. 12-13).

I due ultimi paragrafi in che ho diviso il documento ricercano ben poca dichiarazione. Al successore del Borgia, il Mercuriano, viene attribuita la compera della sola casa di un cotale Aurelio da Subiaco, non so a qual prezzo. È tuttavia notevole l'osservazione che la spesa delle case comprate per la chiesa portò circa diciasette mila scudi, somma che, tenuto conto del

[1] Cf. sopra p. 323.

[2] Dal catasto del SSmo Salvatore il Iacovacci potè estrarre la seguente notizia:
1561, 16 decembre.
Dominus Emilius Brunus Piscia in Santis solvit florinos quinquaginta per manus Domini Hectoris de Mottino pro anniversario celebrando pro anima quondam Domini Marcelli de Piscia in Santis sepulti in ecclesia S. Mariae de Strada prout in libro anniversariorum, f. 128.

[3] Appendice n. V.

cambiato valore della moneta, sale quasi ad un mezzo milione delle nostre lire. Se si consideri che non tutto il suolo fu comprato, poichè vi furono le tre stradelle pubbliche serrate con autorità del Papa, una parte dell'antica chiesa di S. Maria, la casetta contigua alla cappella di S. Francesco, donata da una pia vedova, e l'altra ben più vasta regalata dal p. Giuseppe Emilio, dobbiamo ritenere che, vista la necessità urgente di compire la fabbrica, i prezzi delle case necessarie a tal fine montassero bene alti, avuto pure il debito riguardo alla grande estensione di quel perimetro. La casa di Roma ne rimase esausta, e si picchiò a tante porte per raccogliere le necessarie limosine che dovendosi poi mettere insieme circa 300 scudi per riscatto del p. Gerardo Gerardin, francese, fatto schiavo dai corsari di Algeri, il Borgia ricorse al provinciale Domenech pregandolo volesse aiutarlo procurandogli aiuto dalla Sicilia: « perchè in vero, così scriveva, noi qui stamo poverissimi e, con tante dimande come in Roma si fanno et ordinarie et estraordinarie per rispetto delli siti, non vediamo da chi dimandare uno scudo per tal effetto »[1].

L'anonimo ricorda in ultimo luogo un considerevolissimo acquisto di case che il generale Claudio Acquaviva fece dai figliuoli del sig. Pietro Muti, discendenti di quel Muzio che parve avesse carissimo l'opporsi acremente, sin dai primi tempi di S. Ignazio, alle fabbriche intraprese da lui e dai suoi successori. Mercecchè i Muti, dopo le questioni del 1555, tornarono a' litigii se non prima, certo nel 1572[2], mentre la fabbrica del tempio procedeva innanzi alacremente. « Mi smenticava di scrivere (così da Roma il p. Natale al Polanco, a Ferrara) una grave scaramuccia che habbiamo havuto questi dì con questi di Muti che ci volevano impedire la nostra fabrica per conto della stradella. Il Signore ci ha aiutato et per adesso siamo liberati de le mani loro et si fa già l'altro pilastro de l'altra banda, *nemine impediente*, et ci prepariamo per ricevere, finito che sia il fundamento, un altro assalto. Ha scrito per noi eccellentemente ms. Antonio Borghese fundandosi sopra la lege

[1] *Ep. GG. It.* 1569-71, p. 154. lett. al Domenech in Sicilia. Roma, 4 agosto 1570.
[2] V. in *Appendice* il documento il quale, benchè non porti data, si riferisce, per mio avviso, a quest' anno 1572.

prima et poi nel *motu proprio*. Chi avesse quatrini per comprare le case loro sarebbe il meglio et il liberarci da tutte queste controversie, come io spero, venuto che sia nostro padre »[1]. Or queste case dei Muti furono acquistate per la casa, secondo lo mostra con ogni certezza una vecchia pianta della chiesa e casa del Gesù, da me ritrovata, pianta che non potè essere delineata nè prima del 1578 nè dopo il 1582[2].

In questo medesimo anno 1582 seguì pure la compera della casa di Giovanni Battista Astalli posta lungo la moderna via degli Astalli, di fronte al Palazzo di Venezia[3]. Dal 1583 al 1618, restava per avere tutta la grande isola la sola casa del sig. Curzio Rossi. Una breve scrittura che ritrovai nell'archivio capitolare di S. Marco ne descrive la sua posizione. Era « vicino all'orologio del Giesù nella cantonata dell'isola dove sta il calzolaro e ne è padrone il sig. Curtio de Rossi come costa da istrumento publico » e si aggiunge in latino la nota seguente: *Haec domus D. Curtii de Rubeis postea Vincentii filii Curtii fuit empta a PP. Societatis Iesu et incorporata suis aedibus ut constat ex instrumento rogato a Palmerino Sperancio not. Card. Camerarii sub die 26 iunii 1618*[4]. Sul lato dell'odierna casa professa, che fa cantone con la via degli Astalli e quella di S. Marco, leggesi in alto, sopra l'edicola della Santa Vergine, l'iscrizione postavi a ricordare la munificenza del card. Odoardo Farnese che condusse l'edificio all'ultimo fornimento. Con questa descrizione concorda pienamente la pianta della chiesa e casa del Gesù testè ricordata; ondechè rimane provatissimo che le case dei Rossi segnano l'ultimo degli acquisti succedutisi per tre quarti di secolo innanzi che i due cardinali Farnesi, Alessandro ed Odoardo, lasciassero compiuto alla posterità un monumento degno ugualmente della loro magnificenza reale, e del fervido zelo che li animò per l'incremento della fede di Cristo.

[1] Ms. *Ep. GG. It.* 1571-73. Roma, 13 agosto 1572 p. 109 v.
[2] Conservasi in Ms. *Rom. Hist. Dom. Profes. I.*
[3] L'Armellini (*Chiese di Roma* ed. 1891, 466) riportò il passo del decreto quale si conserva nell'Arch. de' Brevi. In esso si dà ordine *Camerario et magistris viorum uti vendi faciant presbyteris Societatis Iesu domum Io. Baptistae Stalli ad plateam Alteriorum.*
[4] N. 415, fasc. 8, f. 354.

Così avevo conchiuso, quando, mentre attendevo a correggere le prove di stampa, mi venne trovato nell'archivio di Stato in Parma un documento che ha stretta relazione col presente soggetto. È una lettera originale che il 16 di luglio 1583 inviava al card. Alessandro Farnese il p. Benedetto Palmia, personaggio cospicuo non meno nella storia della Compagnia che in quella d'Italia nella seconda metà del secolo XVI. Si rallegra egli col munificentissimo principe della fabbrica del Gesù allora allora fornita, e, prendendo animo dalla riverente confidenza che aveva contratto con lui, l'esorta ad acquistarsi meriti ancora maggiori ponendo mano all'edificio della nuova casa professa, opera intrapresa un quindici anni di poi dal cardinale Odoardo. L'aggiunsi quindi ai documenti parendomi che per l'argomento, per alcuni particolari che il Palmia ricorda, e ancora per la forma, fosse ben degna di essere conosciuta [1].

DOCUMENTI

[1542] I.

Atto del possesso preso da S. Ignazio di Loiola della chiesa di S. Maria della Strada.

Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, indictione decima quinta, die vero decima quinta mensis maii, pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Pauli divina providentia papae 3^{i}, anno eius octavo.

Personaliter constituti ante fores anteriores et maiores parochialis ecclesiae Sanctae Mariae de Strata de Urbe venerabilis vir dominus Ignatius de Loyola praepositus venerabilis Societatis de Iesu principalis pro se ac vice et nomine suorum sociorum principalium in literis in introscripto processu insertis, ac eidem retroscripto processu principaliter nominatorum, habens et tenens suis in manibus literas originales et processus huiusmodi, quas mihi notario legendas ad manus tradidit, quibus publice lectis suo et sotiorum huiusmodi nomine literarum et processus huiusmodi vigore, ipsum in corporalem, realem et

[1] Appendice n. XIII.

actualem possessionem dictae parochialis ecclesiae iuriumque et pertinentiarum suarum, iuxta literas et processus eiusmodi formam, continentiam et tenorem ponerem et inducerem debita cum instantia postulavit.

Ex tunc igitur infrascriptus notarius attendens requisitionem huiusmodi fore iustam et rationi consonam, volens mandatis apostolicis obedire, eumdem dominum Ignatium praepositum, suo et sociorum huiusmodi nomine, in corporalem, realem et actualem possessionem dictae parochialis ecclesiae iuriumque et pertinentiarum suarum per ingressum ipsius domini Ignatii in dictam ecclesiam, deinde aspersionem aquae benedictae in me et testes infrascriptos et alios assistentes, ac deambulando versus altare maius dictae ecclesiae, quod altare devote ipse dominus Ignatius, ante illud prius facta sua devotione et reverentia, osculatus fuit, et missale tetigit, et deinde accedens ad campanam, illam pulsavit, in Dei nomine imposui, induxi et inmisi, et quam possessionem adeptus fuit et acceptavit dicto nomine. Super quibus ipse dominus praepositus eodem nomine sibi a me notario publico instrumentum unum vel plura publicum seu publica fieri petijt ac confici instrumentum et instrumenta.

Acta fuerunt praemissa Romae ante fores dictae ecclesiae et in illa respective praesentibus, videntibus et audientibus dominis Hieronimo Garbino clerico lucensi, Vincentio de Fabijs laico romano, Rodulpho Vidotto clerico forliviensi, Petro Santini laico lucanensi, et Petro de Ergina layco pampylonensi, testibus ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.

Et ego Gabriel Vignodi Archivij Romanae Curiae scriptor, quia praemissis omnibus interfui, ideo hoc praesens instrumentum confeci, subscripsi et signavi in fidem praemissorum rogatus.

Loco ✠ signi.

Fuori — Processus de tradita Societati ecclesia S. Mariae de Strata et possessione eius inita a Beato Ignatio

Causa de Astallis.

Ms. Rom. Templ. Dom. Profes. p. 86 *(apogr.)*

[1544] II.

Stima dei lavori fatti eseguire da S. Ignazio di Loiola nella prima casa della Compagnia di Gesù in Roma.

1544. Agosto 22. Misura et stima de lavori di muro che a fatti fare la venerabile Compagnia de Iesu ad S.to Andrea per mastro Io. Maria muratore, de manifatura misurati in presentia de maestro Pietro Codazo: et prima

El fondamento sotto il muro della faccia fatto a scarpa, dove era la chiesa; longo p. 13, fondo p. 16, grosso p. 3½ fa . . . canne 3 p. 64
El muro sopra il ditto, longo p. 22, alto p. 17, grosso p. 3. rigato fa . . . canne 5 p. 61
El fondamento in testa le scale verso il scoperto, longo p. 18, fondo p. 45, grosso 4 . . . canne 14 p. 20
El fondamento che divide le scale, longo p. 29½, fondo p. 25 fa . . . canne 7 p. 37 ½
El fondamento della facia verso il giardino dove al presente è la intrata, longo p. 20, fondo p. 14, grosso p. 3 ½ fa . . . canne 4 p. 90
El muro sopra al ditto sino al 2° piano della scala, longo p. 18¼, alto p. 29½, grosso p. 3 fa . . . canne 8 p. 07 ½
El muro sopra al ditto sino al tetto, longo p. 18¼, alto p. 25, grosso 2 ½ . . . canne 5 p. 70
El muro che divide le schale, longo p. 29½, alto, per insino dove si trova, p. 45, grosso [....] riguagliato per un muro e un quarto . . . canne 16 p. 60
El muro sopra il fondamento della schala verso il cortile, longo p. 18¼, alto per insino al 2° piano p. 16¾, grosso p. 3. fa . . . canne 4 p. 62 ½
El muro sopra al ditto sino al tetto, longo p. 18¼, alto p. 45¼, grosso 2 ½ . . . canne 9 p. 47 ½
Le volte di tutti li banchi delle schale longe et sua anditi et piani, p. 221 alti, finiti, large p. 7½, rigate fa canne 49 p. 72 ½
El muro sopra al vechio che divide le schale da la stantia nuova, longo p. 29½, alto p. 42, se ne difalca per muro vechio quadrato can. 3 . . . canne 9 p. 39
Una porta remota verso la stantia, dove era la chiesa, quadrata . . . canne „ p. 60
La schala che va dal tinello alla stantia sopra, longa p. 29, larga p. 4 ½ . . . canne 1 p. 95 ½
La volta della cantina sotto a ditto tinello, longa p. 49½, larga p. 26 . . . canne 19 p. 30 ½

Seguitano le mura delle stancie nove verso la strada capitolina; sonno messe a parte perchè vanno a un altro prezzo.

El muro della faccia della strada capitolina, longo p. 44½, alto per insino a la prima risega p. 14, grosso p. 3½ fa . . . canne 10 p. 90
El muro sopra el dito sino a la 2ª risega, longo p. 44, alto p. 14, grosso p. 3. . . . canne 9 p. 57
El muro sopra al ditto al tetto, longo pal. 43½, alto p. 25½, grosso p. 2½ . . . canne 13 p. 86

El muro che divide la ditta stancia dal scoperto, verso Campidoglio, longo p. 18 ¾, alto per insino a la risega p. 28 ½, grosso p. 3. fa — canne 8 p. 01

El muro sopra al ditto sino al tetto, longo p. 13 ¾, alto 28 ½, grosso p. 2 ½ — canne 6 p. 67 ½

El muro dell' altra testa della detta stantia et della stantia vechia accanto verso li Madaleni, longo insieme p. 62 ½, alto per insino alla resega p. 28 ½, grosso p. 3, fa — canne 26 p. 71 ½

El muro sopra al ditto sino al tetto longo p. 62 ½, alto 26, grosso p. 2 ½ — canne 20 p. 31

El muro alzato sopra al vechio che divide la stantia vechia dalla nova, longo p. 33 ½, alto per insino al tetto p. 26 ½, grosso 2 ¼ — canne 9 p. 98 ½

El muro acanto al detto, alzato sopra al vechio verso Campidoglio longo p. 23 ½, alto per insino al tetto p. 30, grosso p. 2 fa — canne 7 p. 05

El muro alzato sopra al tetto, longo p. 37 ½, alto p. 9. rigato fa — canne 3 p. 37 ½

El muro alzato sopra al vechio che divide li doi stantie vechie acanto a le nuove, longo p. 29 ¾, alto 23 ½, grosso p. 2 fa — canne 5 p. 87 ½

El muro de doi finestre et una porta, remurate insieme quadrate — canne 1 p. 20

El tetto fatto di nuovo sopra a ditta casa nuova, qual va al prezo del muro medemo, longo p. 44, largo p. 41 ½ fa — canne 18 p. 26

El tramezzo di matoni sopra matoni del parapetto della schala del tinello, longo p. 15, alto finito p. 23, rigato fa — canne 3 p. 45

El tramezo de matoni che divide l'andito da le camere sopra al tinello, longo p. 48 ½, alto con quello che è all' andito di sopra p. 24 ½ fa — canne 11 p. 88

El tramezo de matoni che divide la stantia nuova verso la strada Capitolina, longo p. 24 ¾, alto per insino al tetto p. 53 ½ — canne 15 p. 38

Per 3 finestroni murati de matoni sopra matoni a li schale di sopra quadrati insieme — canne 1 p. 68

La spiconatura et ariciatura delle volte et anditi delle schale longhi p. 22, larghi 7 ½ — canne 24 p. 86

La colla sopra detta ariciatura a simel mesura fa — canne 24 p. 86

La colla per tutte le facie de dette schale longhe insieme p. 127, alta p. 54 ½ fa — canne 69 p. 21

La colla per 4 facie del tinello, longa p. 14, alta 16 fa canne 23 p. 52
La colla del archo in detto tinello quadrato canne 2 p. „
La colla per doi bande del parapetto de la schala in detto, longa p. 30, alta p. 23 canne 6 p. 90
La colla per tutte le facie delle doi stancie a canto a dito tinello, longhe insieme p. 162, alta p. 15 fa canne 24 p. 30
La spiconatura et ariciatura per doi facie in detta, longa p. 34, alta 15 fa canne 5 p. 10
La colla per tutte le facie dell' andito et delle 4 camere acanto al primo piano sopra al tinello, longhe p. 426 alta p. 13 ½ fa canne 57 p. 51
La colla per tutte le facie della camera et andito sopra le dette et sotto tetto, larghe p. 426, alta p. 13 ½ [o 3 ½?] fa canne 46 p. 86

El matonato in piano del andito sotto tetto acanto le schale, longo p. 30, largo p. 9 canne 2 p. 70
El matonato del tinello longo, p. 49, largo p. 24 ½; se ne difalcha p. 40 per il vano delle schale, resta canne 11 p. 60
El matonato in piano delle 2 stantie acanto a dito tinello, longo p. 47, largo p. 17 canne 7 p. 99
El matonato delle 4 camare et andito al primo piano, sopra al tinello, longo p. 46 ½, largo p. 40 ½ fa canne 18 p. 33
El matonato delle 4 camere et andito sopra le dette et sotto tetto, a simile misura canne 18 p. 33
El matonato sopra un solaro vechio qual se rialzato, longo p. 23 ½, largo p. 17 canne 4 „ „

Per haver roinato le doi faciate delle schale, capato li sassi, monta sc. 1 b. 50
Per haver rotto et fatto undici porte in muro vecchio con sua spaletta, archo dentro et fora de matoni, montano sc. 10 b. 50
La metitura de la ferata a gabia in la facia della strada capitolina con l' agietto de matoni a la detta finestra, monta sc. „ b. 60
El dado in ditta facia de matoni con lo agietto di 6 fenestre, de matoni monta sc. 1 b. 60
El tetto disfatto, rifatto sopra le schale, longo p. 47, largo p. 42 fa canne 19 p. 74 ad Jullii 5 la canna monta sc. 9 b. 87
Per 7 camini sopra tetto, alti l' uno p. 9, montano sc. 6 b. 30
Per haver rialzato p. 2 il solaro in la camera da basso et reparato dove bisognava sc. 1 „ „
Per haver rotto et fatto doi porte et una fenestra in muro

vecchio in detta camera con sue spalle, archo de matoni, montano sc. 2 b. 25
Lo agietto de matoni alla porta grande verso il giardino montà sc. b. „ 50
La pontelatura alla cantonata dove si è fondato, monta sc. 1 b. 20
La metitura di 4 bordoni a la casa nuova verso la strada capitolina, insieme montano sc. 4 „ „
La pontilatura della cantonata dove se fatto la schala verso il cortile monta sc. „ b. 50

Summano insieme le mura de pietra della casa vechia canne 161, p. 17, ad Jullii 4 la canna monta sc. 64 b. 46 ½
Summano insieme le mura de pietra della casa nuova verso la strada capitolina canne 141 p. 72 ½, ad Jullii 4 ½ la canna monta sc. 63 b. 78
Summano insieme le mura de matoni canne 32 p. 39, ad Julli 3 la canna monta sc. 9 b. 71 ½
Summano insieme le sopra scritte colle spianature, ariciature, canne 285 p. 42, ad b. 11 la canna monta sc. 31 b. 36 ½
Summano insieme li smatonati in piano canne 63 p. 95, ad b. 25 la canna monta sc. 15 b. 98 ½
Summano insieme le soprascritte partite messe a denari sc. 39 b. 52

Summa summarum, insieme montano li soprascritti lavori scudi ducento ventiquatro et baiochi ottantatre ed un quarto Dicho sc. 224 b. 83 ¼

Io Battista Calvi ho fatta la soprascritta misura electo da maestro Pietro Codazo, et a fede del vero ho scritto et sottoscrito la presente di mia mano propria.

Io Joseppe da Charavaxio afermo quanto di sopra se chontene manus propria.

Ms. Hist. Dom. Profes. I, III^{a} (orig.)

[1550] III.

Patente dei maestri delle vie
per la fabbrica della chiesa della Compagnia di Gesù
in piazza degli Altieri.

Nos Latinus Juvenalis Mannectus et Dominicus Niger patritij romani ad presens magistri viarum, aedificiorum aliorumque locorum publicorum almae Urbis, et eius districtus deputati, tenore presentium et auctoritate nostri magistratus officii, vobis venerabilibus viris preposito generali et presbiteris Societatis de Iesu nuncupatis, nunc et pro tempore existentibus salutem et incrementum salutare etc.

Cum sicut accepimus, multis iam elapsis annis, vos, qui reliquistis omnia et sequimini vestigia Christi, ut melius summo Deo opt. max. famulari valeretis, certum terrenum seu solum in regione Pineae, et iuxta plateam nobilium de Alteriis Romae nuncupatam, pro fabrica et templo vestri conventus vel aliis vestris commoditatibus emeratis, ibique auxilio alicuius vel forte plurium piarum personarum, qui devotioni vestrae manus praestant adiutrices, templum ipsum erigere et fabricare ad laudem Salvatoris D. N. Iesu Christi, vel alia vobis opportuna facere constitueratis, a praecessoribus nostris in officio huiusmodi magistris, diu a fabrica huiusmodi suspensi fuistis, sub praetextu dirigendarum viarum praefatae plateae, unde forsan non parvum incommodum et damnum vobis vestraeque congregationi illatum fore, in diesque maiora detrimenta proventura conspiciantur; quod cum quamplurimum animadvertendum sit, ne tam laudabilis operis prosecutio retardetur, ac ut religionis cultus, honor publicus vestraque commoditas nedum conservetur, verum etiam augeatur, propterea nos, qui locum ipsum, oculata fide, pluries vidimus et diligenter inspeximus, una cum nostris suffectis seu submagistris omnia praedicta bene et diligenter pensavimus, volentes tandem omnibus opportune providere, ut unicuique ius suum reddatur, sed in primis religio in immensum crescat, honorque publicus et commoditas etiam vestra non postponatur, decrevimus, prout tenore praesentium perpetuo valiturarum decernimus, et plenariam licentiam concedimus et impartimur, ut vos praenarrati praepositus et presbiteri, ad vestrum libitum et prout in Domino videbitur expedire, possitis et valeatis in loco seu terreno superius dicto, fabricam templi praenarrati et vestri conventus, *iuxta designationem per D. Ioannem, alias Nannem faciendam,* (que tamen vestris aliis iuribus praeiudicare non intendimus), fundare et extendere, vel quae vobis commoda fuerint facere, quae nos rata esse habituros, nec ullo praetextu, etiam dirigendarum

viarum vel plateae ampliandae, vestris operibus sic ut praemittitur designatis, damnum aut impedimentum illaturos, nec inferri passuros; immo, si quae damna fient, aut facta fuerint, Nos auctoritate nostri magistratus officij prohibituros, omni modo meliori, et per omnia iuris remedia efficaciora promittimus et spondemus. Et quia multum adhuc de terreno vestro in ornamentum publicum, iuxta novam dictae plateae designationem, cedit, ut ex eo minus detrimenti patiamini, *situm illum,* sive *terrenum publicum, quod extra novam plateae designationem, et viam quae ducit ad S. Marcum* relinquitur, pro recompensa vel recompensae parte, siqua danda fuerit, vobis assignamus. In quorum fidem, praesentes nostras manibus nostris et notarij nostri subscriptis (sic) fieri fecimus, et sigillorum nostrorum iussimus impressione muniri.

Datūm Romae, in Capitolio, kalendis Octobris M.D.L.

Latinus Iuvenalis Magr. Dominicus Niger Magr.

Stephanus Reyninus pro not. subscripsi.

Ms. Rom. Templ. Dom. Profes. n. 30 (orig.)

[1551] IV.

Supplica di prelati e signori romani al Pontefice Giulio III affinchè voglia comandare ad Ignazio di Loiola di por mano alla nuova chiesa della Compagnia di Gesù.

Beatissimo Padre

Havendo il Duca di Gandia lasciato ordine de denari per comminciare una chiesa della Compagnia di Jesu a' tre procuratori, cioè Savo Matthei, Camillo Stalla, et il Dottor Jovanni di Sandoval, et essendo la chiesa, che al presente hanno, molto piccola et scommoda per il concorso grande che ci è alla predicatione et lettione del verbo di Dio, et confessioni de molti, pur il preposito di detta Compagnia, che è il padre Don Ignatio, non dà il suo consenso per comminciar la fabrica della nova chiesa per alcune cause, quali pare potriano accommodarsi. Supplichiamo adunque humilmente a S. S[tà] le persone infrascritte in nome nostro et de molti altri devoti delli essercitij, che in detto loco si fanno, se degni commandare a detto patre Don Ignatio, che faccia commin-

ciar la chiesa nova, acciò con più commodità, et in più numero possano aiutarsi spiritualmente quelli, che frequentano il detto loco.

Io Vincentio ves. de Scifola (?) afferino e desidero il disopra
Io B. Capranica ves°: de Carino la supplico ut supra:
Io Marjano di Alammann Ep̄o ....burjensi supplico ut supra.
Io Bernardo del Bene Refer.io supplico ut supra.
Io A. Galanti come di sopra
Io Vincentio de Fabij come di sopra
Io Hieronimo Altieri supplico come di sopra
Io Emilio Altieri supplico ut supra
Io Iuvanbattista Petrone suplico
Io Martio Altieri supplico come di sopra
Io Iacopo Benzone supplico come di sopra
Io Paulo Benzone supplico ut supra.
Io Alexandro Petroni supplico come di sopra
Io Livja Casale supplico come di sopra.
Io Tiberio Arberino suplico ut supra
Io Giovanni Copparello suplicho ut supra

Ms. cit. n. 1 (orig.)

[1551] V.

Testimonio del Card. Verallo sopra il precetto, per commissione di Giulio III imposto a Ignazio di Loiola, di cominciare quanto prima la fabbrica della nuova chiesa.

Nos Hieronymus Verallus tituli S.ti Martini in montibus S. R. E. presbiter cardinalis fidem facimus qualiter ex commissione Smi Domini Nostri Domini Iulij divina providentia Papae III, pijs ex causis nobis XII huius mensis vivae vocis oraculo facta, praecepimus in virtute sanctae obedientiae Domino Ignatio praeposito generali Societatis Iesu de urbe, ut quanto celerius poterit, novam ecclesiam in loco alterius fabricare incipiat iuxta filum alias per magistros urbis stratarum positum, et quia in dicta designatione includuntur necessario duae domus vicinae, quarum una est Domini Hieronymi de Alterijs, altera Dominae Iuliae de Picensanctis, propterea etiam de mente suae Sanctitatis est, ut praefati dominus Hieronymus et domina Iulia vendant dicto domino praeposito vel procuratoribus fabricae dictas duas domos pro precio aestimando per in arte peritos. In cuius rei testimonium praesentes nostras attestationis literas fieri mandavimus nostra manu subscriptas

cum impressione nostri soliti sigilli. Datum Romae in aedibus nostris. Die 20 septembris 1551, pontificatus praelibati Sanctissimi Domini Nostri anno secundo.

Locus ✠ sigilli. H. Cardinalis Verallus.

Die octava mensis iunij 1553 praesentes literae praesentatae, intimatae et notificatae fuerunt supradicto domino Hieronimo de Alterijs Rome presens invento per me Iohannem Roillard S^{mi} Domini nostri pape cursorem.

Ms. cit. n. 33 (orig.)

[1553] VI.

Fede del filo dato dai maestri di strada per la fabbrica della nuova chiesa.

Noi sotto scritti faciamo fede che il filo dato per li mastri de strade per farsi la chiesa nova della Compagnia de Iesu, passava dell' altra banda della via che è in mezo della chiesa di Santa Maria della Strada et de una casa, a granaro de ms. Hieronimo Altieri et altra della quondam Madona Giulia de Picensanti; in modo che dette case et la via intravano nel disegno della chiesa nova; et perchè ci siamo trovati a veder metere il filo et habbiamo udito li maestri istessi, in testimonio della verita habiamo sotto scritta la presente de nostre proprie mani. in Roma questo anno de 1553.

Io Iacomo Barozio da Vignola, architetto di S. Santità, fui presente a quanto di sopra afermo.

Io Hiacintho Barrozo fui presente et affermo quanto di sopra.

Io Clemente Saturninj afermo quanto di sopra et fui presente con ms. Cesare Tutone sotto maestro di strada.

Io Domenico afermo quanto di sopra perchè mi sono ritrovato a tirare li fili mi con li mei mane.

Io maestro Battista compagno de maestro Domenico affermo quanto di sopra, perche io mi trovai a tirare il filo, et perche non so scrivere ho fatto scrivere in mio nome.

Io Maestro Galeazo, muratore, affermo il medesimo che si contiene nella sopra scritta, perchè mi trovai presente et anche io tirai il filo; et per non saper scrivere ho fatto in mio nome scrivere quello di sopra.

Fuori - Fede di diversi come il filo dato dalli mastri di strada passa la strada dove è la porta di nostra chiesa, et comprende et serra la detta strada che va dalla piazza delli Altieri alla piazzetta della torre rossa etc.

Ms. cit. n. 59 (orig.)

[1558] VII.

Lettera di Lorenzo Astalli ai Padri del Gesù in Roma.

✠

Reverendi Padri,

Vi dovete ricordare ch' all'anni passati quando senz' alcun recapito vennero i vostri in Roma (de' quali credo ch' hoggi ne viva 'lcuno) forno dall'homini di casa Hastalla amorevolmente riciuti, et la bona memoria di Ms. Camillo li dette la casa mia, però a pegione per 30 sc. l' anno, che tra dui fratelli carnali si sarebbe apegionata 70; et poi quando si partirno si portorno del mio 7. over 8 sc. di tavole et canali et circa 12 over 13 di tavoloni di noce, li quali non ho mai adimandato, excetto che una over doi volte alla bona memoria de ms. Pietro Colarcio; et lui ridendo me disse ch' havevano servito alla Compagnia et che pensassi farne una limosina et altre simile parole. Dopoi il detto ms. Camillo li dette per accomodarsi et farli servitio la sua stalla con quell' altre casette giunte ad essa, et finalmente et loro forno et voi sete stati sempre ben visti da l' homini di casa mia. Et hora mi pare ch' in ricompensa cercate d' hannichilare et estinguere il nome d' essa. Et prima c'havete levata la nostra chiesa, dico di casa nostra, edificata da gl' homini soi: ancora ch' il vostro reverendo mr. Pollanco havessi ardire innanzi ai cardinali negarlo et dire ch' io ne mostrassi testimonii o istrumenti; parole di homo poco serviente Idio, a dimandare prove di quelle cose, che da se stesse son chiare. Deh ditimi di gratia, qual colonna c' è che sustenti la chiesa, che non ce sia la nostra arme, qual altare che ne sia senza, in qual dipintura antiqua, ancho che mal si cognosca, non c' è ella? nè so che miglior prova di questa si possa nè trovare nè desiderare: queste 'l provano et queste 'l dicono; et dopo l' haver adimandate le prove disse: La Compagnia l' hauta dal Papa, el che non si nega; ma dico bene che fu impetrata tacendo la verità, ciò è che la chiesa era fondata da casa Hastalla et suo sotteratorio, che se questo l' havessero narrato a Sua Santità non ve l' havrebbe concessa o, se pur l' havessi concessa, l' havrebbe fatto con conditioni, che noi non ce fussemo possuti giustamente dolere. Dopo a questo havete guasti, secundo intendo, tutti li nostri depositi, si perchè non si veda che sia nostro sotteratorio, et si anche per annichilare la memoria de' morti: et hora di più intendo che cercate cacciar li vivi dalle case loro dove son nati, allevati et vissi loro et l' avi et bislavi, il che quanto sia giusto ne fo judici voi stessi. Dico cosi perchè m' è stato fatto intendere che voi comprate casa di ms. Geronimo Altieri et che dite che comprarete la mia, se

vellha vorrò vendere; et non volendo, operarete con il Papa che me la levi per forsa pagandomella. Hora dopo ch' io ho inteso questo, mj è parso scrivervi questa, acciò non possiate mai dire, se l' havessimo saputo non saressimo proceduto ad questo et anche per far la scusa mia prima a Dio et poi all' homini del mundo, et sopra di questo non m' estenderò in troppo parole; solo vi dirrò che non comprate la casa di ms. Geronimo con fantasia d' haver la mia d' accordo, anchor che me la pagassivo molto più che non vale et, si pensate d' haverla per altra via, vi fo intendere et così vi giuro per Christo vivo et vero, che se serrò forsato uscir di casa mia et venderla, che mi venderò anche tutto il resto che ho in Roma et usciró in un tratto et di casa et di Roma et andaromene (per poter meglio effettuare la mia fantasia) ad habitare in Constantinopoli con perpetua inimicitia (se perpetuamente duraranno i mei discendentj) con la vostra Compagnia: ben vi prego che non mi vogliate metter più in desordine di quello che sono: perchè l' oppinion mia è di quietarmi, redurmi in casa mia et viver quel poco che mi resta da christiano, il che con l' aiuto di Dio succederà, se non sono da voi impedito. Si che di novo vi prego che mi vogliate per amico come io (non ostante quel che m' havete fatto, dico in generale) desidero d'haver voi tutti, et fate che in Roma non s' exclami di voi come fece Ennio poeta in tempo di Nerone che disse: O Romani, andate ad habitare alli Vienti che in Roma se ne fa una casa; et de voi non si dica: O Romani, andate ad habitare ad Frascati che la Compagnia di Jesu di Roma ne fa una casa. Et con questo vi lasso basandove a tutti le mani.

Da Casa Ulivieri. il di X di settembre 1558

✠ Sre Lorenzo Hastallo

Fuori — Alli molto Reverendi Padri della Compagnia del bon Jesu miei osservandissimi

In Roma

Ms. Ep. It. 1558, I (autogr.).

[1567-68] VIII.

Promemoria sopra le cause per indurre Girolamo Altieri a vendere le sue case alla Compagnia di Gesù.

Ihs

Le cause per le quali Sua Stà. può instantemente commandare a Hieronymo Altieri che venda sua casa all' Illmo. Farnesio per fare una chiesa alla Compagnia di Giesù.

1°. Perchè comandandoglielo Sua Stà, si tiene per certo, che lo farà volentieri; perchè per questa via pensa egli farlo con suo honore: et

senza il commandamento di Sua Santità li par che li sia gran vergogna vendere sua casa: et questa intentione ha lui dimostrata con una persona con la quale ragionava di questa cosa.

2°. Perchè per ornamento del palazzo di S^{to} Marco dall' una banda et della piazza degl' Altieri dall' altra sarà molto a proposito la chiesa bella et sontuosa, che vuol fare l' Ill^{mo} Farnese; la qual non si può far senza detta casa la quale è tutta rovinosa, et sta puntellata con molti puntelli a torno d' essa; che è una cosa molto brutta in luogo di Roma così bello: et il detto ms. Hieronymo non la può riedificare per sua povertà.

3°. Perchè l' Ill^{mo} Farnese gliela vuol pagare bene o darli altra casa nella medesima piazza degli Altieri. Et non è cosa conveniente che per esser il detto ms. Hieronymo tanto attaccato a sua opinione di non voler dar sua casa, Sua $S^{tà}$ permetta che si lasci di far una chiesa, dove tanto si servirà N^{ro} Sig^{re} Iddio, et tanto si aiuterà questa città di Roma con le prediche, confessioni, comunioni, et altre buone opere; delle quali gran parte non si possono fare, per essere la chiesa che adesso ha la Compagnia molto piccola et incommoda.

Fuori — Rationes ob quas Pontifex potest cogere Hieronimum de Alterijs ut vendat domum pro templo fundando.

Romana, Domus Professae 14.

Ms. Rom. Templ. Dom. Profess. n. 46 (orig.).

[1508] IX.

Misura e stima della casa di Girolamo Altieri acquistata per la fabbrica della chiesa del Gesù.

A di primo di marzo 1568.

Misura e stima della casa di ms. Jerolamo Altierj misurata ad instantia del Ill^{mo} Exc^{mo} Signore Marchantonio Colonna per me Raffaello Gamucci.

Sito di detta casa canne 84, palmi 60, per sc. 15 la canna	sc.	1269.	—
Le mura sono canne 1045, parte di mattonj e parte moderne et parte antiche per julj 12 ½ la canna	sc.	1306.	25
Tetti sono canne 104 per julj 25 la canna	sc.	260.	—
Colle spiconature e riciature canne 1325 per b. 10 la canna	sc.	132.	50
Per 14 porte, parte di marmo e parte di travertino, per 6			

caminj similj et 22 finestre, 10 colonne per 240 .... di cornicie, 43 peduccj alle volte di trevertino e con cantuccj et 2 pozzi, uno con la gola di marmo, et per 65 di trevertino sopra li parapetti delle iscale	sc.	339. 80
Terra delle cantine e cantere canne 75, per julj 15 la canna	sc.	115. 50
Per 64 fusti di porte e finestre con sua ferramenti e serature, per julj 7 l' uno	sc.	44. 80
Mattonati et astrichi canne 80, per julj 5 la canna	sc.	40. —
Solarj parte imbosolati et con rosonj d' oro e parte regolo per convento e parte rustichi	sc.	175. —
Camini sopra tetto 4, incanalature et 2 alinonj al tetto, finestre ferrate con altrj ferramentj, uno forno, iscale di legnio, mangiatore, cantere, isciaquatorj, scalinj di trevertino, 2 vasche in cantina, 4 rastrellj di porte et per altre cose in tutto	sc.	245. —
		3927. 85

Io Raffaello Gamucci perito

Fuori — Stima della casa di ms. Girolamo Altieri.

Ms. cit. n. 50 (apogr.).

[1572] X.

Inibizione fatta da Muzio Muti alla Compagnia di Gesù di proseguire la fabbrica del tempio farnesiano.

De mandato magnificorum Dominorum magistrorum stratarum etc., et ad instantiam magnifici Mutij Muti et filiorum principalium tenore presentium inhibeatur et inhibendo expresse precipitur et mandatur Rev^{mo} patri generali Vicario procuratoribus et ministris venerabilis Societatis sanctissimi Nominis del Jesu nuncupatis omnibusque aliis in executione presentium nominandis, nec non muratoribus, operariis et aliis quibuscumque, ne visis, presentibus, sub 100 ducatorum auri pro una eisdem dominis instantibus et pro altera mediantibus Camerae Apostocae applicandorum etc. et in subsidium mandati exequutivi alijsque etc. penis audeant sive presumant, aut aliquis ipsorum audeat sive presumat viam publicam retro domum predictorum dominorum instantium et versus fabricam dictorum dominorum adversariorum et in qua in presentiarum muratores laboratores claudunt et laborant, aliquo modo sub quovis

praetextu eam vel quesito colore claudere seu reserrare minus seu fundare nec viam prefatam impedire seu impediri facere, immo debeant a fabrica fundamentorum et reserratione ac impedimentis quibuscumque destitisse et omnia innovata, devastata et impedimenta apposita in pristinum reduxisse et ab inde levasse respective, attento quod pro parte dictorum dominorum instantium comparitum et allegatum fuit viam predictam esse publicam et reverendis dominis adversarijs minime licuisse neque licere illam reserrare nec impedire, cum cedat non solum in ipsorum instantium, sed et publici damnum et preiudicium. Ideo etc. si quis etc. compareat etc. alioquin etc.

Loco ✠ Sigillorum

Pro d. Octavio Gracco notario publico Livius Prata.

Ms. cit. n. 106 (orig.)

[1580] XI.

Posizioni e articoli dati dagli Astalli al Preposito Generale della Compagnia di Gesù, circa la chiesa di S. Maria della Strada.

Dominorum de Astallis

Positiones et articulos infrascriptos ac contenta et descripta in eisdem tam coniunctim quam divisim ad futuram rei memoriam, et ne rei veritas tractu temporis probationis detrimentum patiatur, dat et facit procurator et eo nomine nobilium dominorum Laurentij, Ioannis Baptistae et Tyberij de Astallis contra et adversus RR. PP. DD. Prepositum Generalem et presbyteros Venerabilis Societatis Jhesu de Urbe, omnesque alios sua communiter vel divisim interesse putantes, ad quos probandos se partemque suam admitti petit, ad superfluam probationem nullatenus se astringens, testiumque depositiones perfecto examine ad futuram rei memoriam publicari et in publicam formam redigi petens omni meliori modo etc.

In primis, presupposita pro notoria existentia parochialis ecclesiae S. Mariae in Strata sive de Astallis, sita in Urbe, in regione Pineae et in platea nuncupata de Alterijs, quam tenent et possident R^{di} Patres Ven^{lis} Societatis Jesu, ponit et dicit et quatenus opus sit probare vult et intendit procurator praedictus, qualiter dudum a 20, 30, 40 et 100 annis et ab immemorabili tempore citra et ultra usque ad tempus quo per s. mem: Paulum Papam 3^{m} dicta parochialis ecclesia predictis r^{dis} presbyteris concessa fuit et tempore dicte concessionis et diu post di-

ctam concessionem fuit et erat in altari majori dicte ecclesie una antiqua tabula marmorea in qua erant sculpta et incisa literis majusculis carmina infrascripti tenoris, videlicet — *Astalli generosa domus cultuque Deorum Atque opibus pollens opus hoc fecere decorum* — Quae carmina et tabula palam et publice inspici et legi poterant, prout illi testes desuper examinandi legerunt, et ab eorum patribus et avis, qui et ipsi legerant et legisse asserebant, dici audierunt, et latius prout testes de predictis informati pro veritate deponent palam publice et sic fuit et est verum.

2. Item ponit quod a 10, 20, 30, 40, 80 et 100 annis citra et ultra et a tanto tempore citra, cuius initij memoria hominum non existit in Urbe Roma et in dicta regione Pineae et in parochia praedicta S. Mariae de Strata sive de Astallis, quod fuit, erat et est publica vox et fama, quod predicta ecclesia antiquitus fuerat constructa sive fundata a nobili familia de Astallis palam.

Item ponit qualiter a dicto immemorabili tempore, citra usque nunc et de presenti in dicta ecclesia et fere per totam dictam ecclesiam sunt arma seu insignia domus de Astallis depicta et marmoribus sculpta, palam publice et sic fuit et est verum.

Item ponit qualiter in columnis marmoreis, quae substinent pondus dictae ecclesiae fuerunt, prout de presenti sunt, arma dictae nobilis familiae de Astallis insculpta a quatuor lateribus, prout hodie ab omnibus inspici possunt et notorium apparet, quod in modum notorij hic procurator predictus repetit et reproducit, non recedendo a testibus desuper examinandis, et sic fuit et est verum, publicum et manifestum, palam etc.

Item ponit etc. qualiter in praedicta ecclesia et signanter in quadam capella, quae ingredientibus se offert a manu dextra, erant et etiam hodie remanent sepulcra dominorum de Astallis, inter quae est unum marmoreum et cum lapidibus marmoreis, in quibus sunt depicta et sculpta arma, nomina et cognomina dominorum de Astallis inibi sepultorum, prout ab aliis inspici et videri potest, que etiam ex vetustate apparent esse, non renuntiando testibus desuper examinandis, et hoc fuit et est verum, publicum etc.

Item quod predicta omnia et singula fuerunt et sunt vera, publica notoria et manifesta et de eis fuit et est publica vox et fama, publicus sermo et repetitur palam etc. salvo iure etc. et protestatur etc. omni meliori modo etc.

Nomina testium

Magnificus ac nobilis dominus Hieronimus Alterius
D. Franciscus Colutio
R[dus] P[er] Benedictus Parma *(sic)*
D. Laura de Toffia

Die sabbati 23 Ianuarii 1580 pro parte dd. Laurentii, Io: Baptae et Tyberij de Astallis fuerunt producti coram Ill^{mo} et R^{mo} D. Vicario Urbis supradicti articuli, citatis R. D. Carolo Vigiano et D. Bartolomeo Riccio procuratoribus RR. PP. prepositi generalis et presbyterorum ven^{is} Societatis Jhesu etc.

In un foglietto accluso R^{mo} Vicario

Citentur rd. Carolus Vigianus et D. Bartholomeus Riccius procuratores rr. dominorum Presbyterorum vener^{lis} congregationis et Societatis sub sanct^{mo} Nomine Jesu ex adverso principalium ad dicendum contra articulos facti datos, videndum illos, ad probandum admitti iuratos testes senes et valetudinarios ad futuram rei memoriam, committi eorum iuramenta et examen . . . . . . ad id et . . . . per totam illam et sequentes dies. Instante domino Laurentio, Iohanne Bapta et Tyberio de Astallis principalibus sive eorum procuratore d. Simon (?)

Simonettus notarius.

Ms. cit. n. 84 (apogr.).

N. B. Non mi è stato possibile di scoprire il perchè, dopo quarant' anni, intentassero gli Astalli questa lite alla Compagnia. Nel Ms. *Rom. Templ. Dom. Profes.*, donde sono presi la maggior parte dei documenti di quest' appendice, non v' ha proprio nulla che valga a darci luce; il medesimo avviene in tanti e tanti mss. da me fin qui consultati. Forse volevano gli Astalli far valere i loro veri e indiscutibili diritti sopra la chiesa di S. M. della Strada fondata dai loro antenati ed avere, come giusto compenso, il patronato di qualche cappella nella nuova chiesa del Gesù; tanto più che circa quel tempo, già quasi compiuta la gran fabbrica del tempio farnesiano, cominciavano nobili e facoltose famiglie ad erigervi loro cappelle gentilizie. È questa nulla più che una mia congettura.

Ugualmente ignoto mi rimane l' esito di questa causa. Fu proseguita o si compose amichevolmente? Non ho fino a questo punto trovato nei documenti risposta alcuna più all' uno che all' altro quesito. La mancanza tuttavia della sentenza e di ogni altra carta, non solo in questi mss., dove tante simili scritture furono raccolte, ma anche il non vederle citate nel *Syllabus Scripturarum Archivii Superioris* A. 1700, (R. Arch. di Stato in Roma *fond. Ges.)* m' inclina a credere che la causa non procedesse fino a darsene la sentenza.

[1583] XII.

Lettera del P. Benedetto Palmia al card. Alessandro Farnese.

Ill.mo et Rev.mo Sig. mio in Christo oss.mo

La gratia, et pace di Giesù Christo N. S. visiti l'Ill.ma et Rev.ma sua persona con l'abondanza de' santissimi doni suoi. Amen. Con grandissima consolatione dell'anima mia ho inteso, che la chiesa di V. S. Ill.ma et Rev.ma già è finita et riesce un bellissimo tempio, con ammiratione et soddisfatione di tutti quei che la vedono. M'allegro adunque con lei del favore che le ha fatto Dio N. S. di vedere un così santo et honorato edificio compito per mezzo de la magnificentissima et veramente christiana liberalità sua, et prego la Maestà divina ch'al tempo suo la remuneri nel riposo felicissimo de' gloriosi tabernacoli di Gierusalem celeste, *et memor sit Deus sacrificii tui, et holocaustum tuum pingue fiat, ut vivas in bonitate electorum, et laeteris in laetitia gentis Dei nostri; amen.* Veramente ella si deve consolare di havere fabricata così honorata chiesa dove in tanti modi la Maestà di Dio sarà sempre servita et honorata, et ella, per misericordia sua, sarà partecipe di tutti i beni che in quella si faranno in ogni tempo. Mi allegro dunque seco, et seco ancora benedico con tutto l'affetto la Maestà di Dio N. S. quale spero le darà ancora gratia che questo suo merito cresca avanti al conspetto suo, con la fabrica de la casa nostra, tanto necessaria a cotesti nostri padri et fratelli quali hanno da servire alla chiesa, et credo che in quattrò anni, con diece mila scudi l'anno, si potrà molto ben finire, et così l'opra di V. S. Ill.ma et Rev.ma sarà compitamente perfetta, et si obligarà più, se però più si può obligare, in Giesù Christo N. S. questa nostra minima Compagnia, opera veramente della illustrissima sua casa come ella sà, et tutto il mondo con verità confessa la singolare amorevolezza quale, per bontà sua, ella porta a tutti noi, come a' suoi devotissimi servitori. Et la confidenza quale ha voluto poi ch'io habbia particolarissimamente con lei, essendole, et in carne et in spirito, così devoto et affettionato servitore, come sa ch'io le sono in Giesù Christo N. S., mi ha dato sicurtà di ricordarle la fabrica di cotesta nostra casa professa, la quale credo certo, perchè ha da essere senza ornamenti, non passarà (intervenendovi l'opera de' nostri) quaranta mila scudi, et ella si farà degna, con la gratia di Dio, di quarantamila benedittioni celesti, et son certo che conoscerà che questo, che le scrivo, confidato nela gran bontà, et amorevolezza sua procede da quella viva et sincera carità che le porto con tutta l'osservanza del'anima mia in Giesù Christo N. S. qual mi fà desiderare di vederla sempre crescere ne' gloriosi meriti de la misericordia christiana. Et perchè lei una volta, come credo

si ricorderà, ridendo meco mi disse che cercassi un'altro matto che ci facesse la casa, come ne havevamo trovato uno che ci fabricava la chiesa, venni a Venezia, dove si trovano huomini *de omni natione, quae sub caelo est,* et non ho potuto trovare matto simile a quello che ha fatto la chiesa nostra di Roma. Perchè questa pazzia, signor mio, è così gran saviezza, che a quella pochi in questo mondo giongono et pochi si trovano, quali l'amino, et la desidirino; et pur l'Apostolo dice, *si quis videtur esse sapiens in hoc mundo fiat stultus, ut sit sapiens; quia sapientia huius mundi est stultitia apud Deum.* Perchè i savii del mondo seminano in carne, et perciò sono veramente matti; ma i veri savii secondo Dio, matti però secondo la sciocca opinione del mondo, *seminant in spiritu;* et qual differenza sia tra loro l'Apostolo lo manifesta: *Quae enim seminaverit homo, inquit, haec, et metet; qui seminat in carne, de carne metet corruptionem; qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam aeternam.* Per non havere adunque trovato simile a V. S. Ill.ma et Rev.ma, non dico matto, Sig.re mio, ma savio, a lei mi volto et desidero cresca et faccia gran progresso in questa vera et christiana sapienza. *Qui seminat in spiritu, et de spiritu metet vitam aeternam.* Et se con scriverle a questo modo le parerà, ch'io sia diventato matto, io non lo negarò: ma ben dirò, che la molta et singolare bontà sua, che si è degnata sempre mostrarmi n'è stata causa, et quella m'ha data confidenza di domandarle questa nuova gratia et questo nuovo favore. Et perchè so che questa mia lettera la troverà a Caprarola et disoccupata da' negotii romani, quali di continuo la tengono circondata, ho lasciato correre la penna, sapendo che, con havere nuova di me, non le sarà grave sentire leggere questa mia lettera et le sarà insieme occasione di ridersi dela semplicità di questo suo vero et sincerissimamente devoto servitore quale non cessa mai nele povere sue orationi raccomandare a Dio N. S. l'Ill.ma et Rev.ma sua persona, et tutta l'Ill.ma sua casa quale prego la Maestà di Dio benedichi sempre et la conservi nela gratia sua in ogni sorte di felicità. Et così humilissimamente baciandole la mano finisco et le faccio la debita riverenza.

Di Venezia, il dì 16 di luglio 1583.

Di V. S. Ill.ma et Rev.ma
humilissi°. servitore in Giesù Christo
Benedetto Palmia [1].

PIETRO TACCHI-VENTURI S. I.

[1] R. Arch. di Stato in Parma, *Epistolario scelto (orig.).*

PERCHÈ FU CONDANNATO AL FUOCO L'ASTROLOGO CECCO D'ASCOLI ?

Come sul rogo abbia finito miseramente i suoi giorni il famoso autore dell' *Acerba,* non fa bisogno di ricordare ai lettori di questo periodico. È un triste episodio che per noi, nati a vivere in diversa civiltà e non più avvezzi da tanto tempo a siffatti spettacoli, illumina sinistramente quel tramonto dell' Evo Medio sul quale spicca gigante, circonfuso di ben altra luce, l' Alighieri. Ma era l'invidia che colpiva Cecco d' Ascoli in mezzo ai suoi trionfi e armava il braccio inconsapevole della Chiesa, o era la Chiesa che faceva valere un diritto che tutti le riconoscevano? Non c' è storico che di fronte a tale condanna non si faccia, almeno tacitamente, questa domanda, alla quale la risposta che si dà non è poi sempre libera da pregiudizio e da passione.

Procedendo a ritroso nel cammino del tempo, il primo giudizio che intorno al nostro argomento ci vien fatto di sentire è quello del Castelli, che pochi anni or sono diè alla luce un volume intorno alla *Vita e alle opere* dello Stabili [1]. Ci accorgiamo subito, e ben se ne dovette accorgere il Rossi che nel *Giornale Storico della Letteratura Italiana* [2] rivide ben bene le bucce all' opera del Castelli, d' aver che fare non con un critico posato, quale ci aspetteremmo di trovare dopo il lungo studio dall' autore speso intorno al suo argomento, sì bene con un focoso panegirista, che, pur d' esaltare il suo compaesano, non rifugge dalle asserzioni gratuite e non risparmia villanie ai suoi contradditori [3].

[1] G. Castelli *La vita e le opere di Cecco d'Ascoli* (Bologna, Zanichelli) Ascoli Piceno, Cesari, 1892.

[2] Vol. XXI, p. 385 segg.

[3] Si veda a pag. 169 la maligna insinuazione ch'egli mette avanti, ma sulla quale per il *rispetto della storia* non si trattiene: « Il rispetto della storia ci vieta di fantasticare sui rapporti che forse intercedevano fra questa passione (di Cecco per una claustrale) e l'odio dei frati minori contro il Maestro ». Del Palermo, cui pure dà lode il Carducci, fra gli altri, in uno scritto noto al Castelli (Studi Letterari, Livorno, Vigo, 1880, pag. 260 in nota), questi sentenzia: « In pieno meriggio del secolo XIX Francesco Palermo ricostruirà con evidente mala fede il vecchio processo, e, più spietato del frate trecentista parrà dolente di non poter risuscitare il negromante eresiarca per arderlo nuovamente » (p. 13). Altro esempio di temperanza di linguaggio abbiamo nel passo seguente, ch'io trascrivo perchè contiene parte di vero: « Antico e forte è in me il convincimento che due funeste cagioni abbiano sin qui scompigliati gli studi e le investigazioni dei dotti sulla vita e sulle opere di Cecco d'Ascoli. Primieramente, forse ad attenuare la nefandezza dell'eccidio, o gli accusatori o i giudici divulgarono la novella che l'uomo trascinato alla morte, oltre ad essere uno dei tanti paterini, destinati dalla chiesa ad ali-

Così egli riesce ad offuscarsi da sè medesimo il merito che gli dobbiamo riconoscere per aver raccolte nel suo volume molte buone notizie sinora sparse o ignorate, e per aver sfrondata molta leggenda che il tempo aveva accumulata attorno al nome e alla figura dell' Ascolano. “ Fondarsi unicamente, così egli spiega la condanna inflitta a Cecco, sui libri dell' autore non si poteva: perchè condannare l' astrologia che vi si conteneva non sarebbe stato altro che condannare il rettore di Firenze che si teneva a fianco l' astrologo: d' altronde quella scienza era per molti buoni cattolici non aliena dalla filosofia ortodossa. Macchie morali nella sua vita di cittadino e di cristiano non ve n' erano. Bisognava dunque creare il reato, un piccolo reato che desse il diritto, anzi inculcasse il dovere..... di intentar un secondo processo contro il recidivo, che appunto come tale poteva, secondo la giurisprudenza vigente in materia giurisdizionale, esser condannato a morte anche per delitto non capitale. La sentenza dell' inquisitore scopre essa stessa molti veli alla macchinazione del retroscena; uno storico non amico di Cecco (il Villani) si incarica di fare il resto e di additarci perfino le figure degli attori principali. Nella sentenza difatti si parla spesso di persone che in Firenze sarebbero andate da Cecco per consultarlo sopra cose avvenire e segnatamente d' un Fiorentino andato a richiederlo che gli dichiarasse il libro dell' Alcabizzo. In mezzo a questi curiosi vi erano certo emissari ed agenti provocatori, i soliti scribi e farisei che tentavano il maestro per incarico dei suoi nemici ed avevano incarico di farlo parlare su materia di astrologia e poi denunziarlo. Che si trattasse proprio di tal genia possiamo desumerlo dalla risposta che secondo la sentenza Cecco diede a quel tal fiorentino.... Sospettando di tradimento, rimandò il falso studioso ad un libro che già aveva pubblicato sull' argomento. Credeva in tal modo di potersi assicurare da ogni agguato, perchè quel libro era corso impunemente per le scuole sotto l' occhio vigile del santo ufizio.— Il processo adunque si veniva tramando colla viperina cooperazione delle spie. Duci esperti e instancabili erano Dino del Garbo e il vescovo di Aversa, secondo confessioni che sfuggono a Giovanni Villani che partecipava alla opinione volgare sulle operazioni magiche del povero Ascolano „ (p. 36). Come si vede da questo passo, ch' io ho voluto riferire quasi per intiero anche per dare un' idea del modo con cui il Castelli rispetta la storia, i dati di fatto di che si serve per tessere il suo romanzetto intorno alla morte dello Stabili, sono sovratutto la sentenza

mentare di loro carni, la fiaccola della fede, era pure il più aspro, il più ingeneroso, il più petulante avversario dell' altissimo poeta.... Questa menzogna valse allora a giustificare un assassinio legale.... L' altra cagione... deve ripetersi dalla sovrapposizione avvenuta d' una leggenda strana di magia sulla memoria schietta e genuina del poeta e del filosofo. Onde l' opera dell' Ascolano parve ai più soggetto da polemiche religiose e politiche anzichè opportuna materia di studi filologici e scientifici » (pp. 10-11).

inquisitoriale, sulla quale vedremo qual assegnamento si possa fare, e l'autorità, in questo caso molto ambigua, del Villani.

Un ragionamento non troppo disforme da questo del Castelli, aveva già condotto il Gaspary quasi alla medesima conclusione. " L'orgoglio scientifico di Cecco, così l'illustre storico, pare che sia stato, almeno in parte, causa della sua terribile fine, la quale muove la nostra compassione e mitiga il giudizio nostro su di lui. Egli divenne una vittima dell' Inquisizione. Insegnava astrologia all' Università di Bologna; la credenza negl' influssi degli astri, con quei limiti che Cecco sempre ha posti espressamente, era generale allora, e non era considerata punto come un' eresia; se dunque nondimeno fu incolpato di questa, devono esserci state delle influenze speciali, probabilmente di rivali offesi; Giovanni Villani nomina il celebre medico Dino del Garbo come quello che divenne il più pericoloso per Cecco.... " [1].

Un po' diversamente giudicava di Cecco d' Ascoli Enrico Carlo Lea, l' americano a cui andiam debitori della più erudita storia dell' Inquisizione: " Cecco si distinse dapprima nello studio delle arti liberali e si dedicò all' astrologia, nella quale egli divenne l' uomo più famoso del suo tempo. La sua vanità gli fece credere d' essersi approfondito in essa più che niun altro da Tolomeo in poi; e il suo caustico e pungente umore gli creò molti nemici. Riguardando l' astrologia come una scienza, egli incorreva infallantemente nella definizione dell' eresia data dall' Aquinate. Secondo lui le stelle reggevano ogni cosa.... Frà Accursio, l' inquisitore di Firenze, lo arrestò. Vi erano ampie prove ch' egli aveva continuato a insegnare e operare secondo le teorie fatalistiche sovversive d' ogni libertà, ma l' inquisizione, come d' uso, ne volle dal reo la confessione e lo sottopose alla tortura per ottenerla.... " [2]. Non esclude quindi il Lea la colpevolezza dello Stabili, sebbene ammetta egli pure che gli invidiosi concorressero alla sua rovina.

Lo stesso dobbiam dire del Carducci, che all' Ascolano consacrò parecchie pagine nel suo studio *Della varia fortuna di Dante*. Si direbbe anzi che per il Carducci le parti sono invertite: all' invidia è aperto

[1] A. GASPARY *Storia della Lett. Ital.* trad. dal ted. da Zingarelli e da V. Rossi, Torino. Loescher, 1887-1891, I, pp. 300-301.

[2] H. CH. LEA. *A hystory of the Inquisition of the middle ages.* New York, Harper, 1887. III, 441-43. Nell'originale il passo suona così: « (Cecco d' Ascoli) early distinguished himself as a student of the liberal arts, and devoted himself to astrology, in wich he was reckoned the fore most man of his time. His vanity led him to proclaim himself the profoundest adept since Ptolemy, and his caustic and biting humor made him abundance of enemies. Regarding astrology as a science, he inevitably brought it within Aquinas's definition of heresy. In his conception the stars ruled everything... Fra Accursio the Inquisitor of Florence, arrested him. There was ample evidence that he had continued to teach and act on the fatalistic theories which were subversive of free-will, but the Inquisition as usual required a confession, and torture was freely used to obtain it... ».

anzichè l' animo dei persecutori, l' animo stesso di Cecco, e questi infine soccombe non ai colpi di essa, ma perchè veramente se lo meritava. " Non so se gli avvenisse per un principio d' invidia, alla qual passione, secondo le sue dottrine, erano dalle influenze delle stelle disposti i marchigiani; ma pare che il rumore di certe glorie nascenti gli desse un tristo senso come di fastidio e di stizza. Era di quelli i quali non possono nè supporre nè patire che al di là dell' orizzonte della loro cattedra si veda luce.... *Onde* le ire dello Stabili contro il Cavalcanti e l' Alighieri; se pure non avea preso in dispetto i toscani tutti per odio a Dino del Garbo suo emulo. Certo è che ch'egli ripicchia pure a Dante..... Egli, l' astrologo che sottomette per poco tutte le cose del mondo alla influenza delle stelle, egli accusa di fatalismo Dante. Forse lo sciagurato affettava rigore ortodosso per dileguare i sospetti che già in Bologna gli si erano addensati sul capo... Corse tra i suoi favoreggiatori la voce, del resto nulla probabile, che gli amici del Cavalcanti e di Dante avessero qualche parte nella sentenza " [1].

Più severo verso di Cecco si mostra il Palermo, che di lui e della sua condanna discorre a lungo, presane occasione dal codice palatino 436 dell' Acerba. Dall' esame sovratutto di questo poema egli è indotto a " definire con sicurezza, essere stata la scienza di Cecco d' Ascoli non altro che astrologia e magia anche, tirate a sovraneggiare qualunque cognizione " [2]. Nè di pensare diverso è in fondo il Cantù ne *Gli eretici d' Italia:* " La condanna di Cecco non fu per magia e per astrologia: del che troppe persone erano macchiate allora, eppur teneansi a servizio da Comuni, da principi, da prelati. Bensì per eresie e per esservi ricaduto dopo la promessa. E per verità studiando l' opera di Cecco, vedesi ch' egli mirava a un innovamento della scienza, e per mezzo di questa a un innovamento della vita nell' intelletto, nella morale, nella religione, e a ciò adoprava l' insegnamento, la conversazione, i libri. La scienza sua nuova consisteva nella necessità universale e nell' antivedere; le intelligenze erano le cagioni; loro organi le stelle; ogni cosa sotto la luna aver effetti necessari; tutto esser fatato. L' uomo però, mediante la scienza può costringere le intelligenze a palesargli il futuro. Perchè questa nuova scienza prevalésse, bisognava aver distrutta la verità razionale e la rivelata; e Cecco lo faceva con una fermezza che non si smentì neppur davanti il rogo " [3]. All' uno e all' altro s' accostava il Frizzi pur osservando a buon diritto che il Palermo aveva voluto troppo studiosamente trovar sempre in colpa l' Ascolano: " La Fede è per lui affatto divisa dalla scienza umana che può calcolando i moti degli astri e del cielo prevedere le sorti e i futuri destini dell' uomo, la

[1] G. CARDUCCI *Studi letterari,* seconda ediz. In Livorno, Vigo, 1880, pp. 259 e 265.

[2] F. PALERMO *I manoscritti palatini di Firenze* vol. II Firenze, dalla R. Biblioteca Palatina (tip. Cellini), pag. 163, sgg. e pag. 212.

[3] C. CANTÙ *Gli eretici d' Italia,* Torino, Unione Tipografica 1865, I, 156.

riuscita delle azioni e delle grandi imprese.... Ardito ei sottopone ai suoi calcoli le cose della religione. Non teme di porre fra gli uomini grandi e quasi divini l' Anticristo che nascerà di vergine e farà molti miracoli. I quali poi spiega per influssi e posizioni particolari di stelle, come per primo ne avea dato l' esempio Guido Bonatti, che ebbe l' ardire di rappresentarci i miracoli dell' amor divino in San Francesco d' Assisi quali effetti prodotti dall' influsso del pianeta Marte „ [1].

Di tutt'altra opinione è il Bariola, che "non si ferma tuttavia a difender Cecco dalle accuse che gli muove la sentenza di frate Accursio„ perchè " o bene o male lo fece l'Appiani „. È ben vero che " alcuni vollero vedere nelle sue dottrine la causa per cui fu processato e condannato „, ma egli giudica capace Dino, che in altre occasioni s' è rivelato d' indole scorretta, d' aver tramato ai danni di Cecco [2]. E al Bariola fanno eco nella prima metà del nostro secolo il Ginguenè, il Libri e il Cantalamessa [3].

Nel secolo scorso, come anche nel XVII, è un concerto di lodi e di apologie che s' innalza dapertutto allo Stabili, di mezzo al quale appena è se una o due voci si sentano discordi. L' intonazione è data da Paolo Antonio Appiani e da Sebastiano Antonelli e intorno a questi due fanno coro l' Alidosi, il Bernino, il Niceron, il Mazzuchelli, il Quadrio, e perfino un vero scienziato, Leonardo Ximenes. Riferendosi all' apologia dell' Antonelli, Giovan Nicolò Pasquali Alidosi diceva che " egli (l' Anto-

[1] E. FRIZZI *Saggio di studi sopra Cecco d' Ascoli* nel « Propugnatore » X, parte I, 1877, p. 468 sgg. - BURCKARDT, *La civiltà del secolo del Rinascimento*, trad. di Valbusa, Firenze, Sansoni 1876, II, 527, nota 2.

[2] F. BARIOLA, *Cecco d' Ascoli e l' Acerba* in « Rivista Europea » vol. XV p. 625 segg. XVI, p. 199 segg.

[3] GINGUENÈ *Storia della Lett. It.*, trad. d. B. Perotti, Firenze 1826, II. p. 215. Più diffusamente ne tratta nella *Biografia Universale* edita a Venezia dal Missiaglia, vol. X, p. 436 alla parola *Cecco.* « Gli ammiratori di Dante e del Cavalcanti, egli dice, si unirono ai nemici di Cecco, dei quali il medico Dino del Garbo fu uno dei più accaniti e contribuirono ad ottenere contro di lui dal S. Uffizio quella sentenza in cui havvi pari assurdo e barbarie ». - Il LIBRI *(Histoire des sciences mathématiques en Italie,* Paris, Renouard 1838, II, 191) lo fa invece soggiacere per poco non dissi a una sommossa di fiorentini irritati contro di lui perchè aveva strapazzato l'Alighieri: « C. d' A. homme d' un profond savoir et dont le talent est fort au-dessus de la réputation alla s'établir à Florence et devint l'ennemi de Dante dont il avait été le maitre *(sic).* Dans un poème intitulé l' *Acerba* ou l' *Acerba Vita* qui est une encyclopédie scientifique Cecco attaque à plusieurs reprises Dante en le nommant. Or les Florentins auraient voulu peut-être brûler Dante, mais ne voulaient pas permettre à un poète étranger.... de critiquer leur grand poète. Cecco eut donc à assuyer de violentes persécutions... Mais pour le châtiment de ses persécuteurs, Stabili est devenu célèbre surtout pour la condamnation qui l'a frappé ». Da ultimo Giacinto CANTALAMESSA CARBONI (*Memorie intorno i letterati e gli artisti della città di Ascoli nel Piceno,* Ascoli, Cardi, 1830, p. 45), ascolano com'è, gongola tutto alle difese che il Tiraboschi e il Cardella (*Compendio della storia della letteratura greca, latina e italiana,* Pisa, 1816, II, p. 53) fanno di Cecco, e intenerito della sventura toccata al suo compatriota, non può a meno d' esclamare: « Oh sventuratissimo! dopo cinque secoli un tuo concittadino la storia degli infortuni tuoi non può scrivere senza lagrime acerbe ecc. »

nelli) si sforza provare che fu cattolico, ciò cavando dalle opere di esso Cecho e particolarmente dalli Commentari sopra la sfera del Sacro Bosco, dove infine pone la protesta rimettendosi alle determinationi di S. Chiesa; dall' Acerba, opera divina di detto Cecho dove si dimostrò grandissimo Astrologo et perfetto Filosofo Christiano et inimico dell' opinione erronea di Dante circa il fato et la fortuna, nella qual opera impugnò la canzone di Maestro Guido Cavalcanti che comincia *Donna mi prega perch' io voglia dire* ecc. Si che per gl' odii degl' Alighieri e Cavalcanti et invidia di M. Tomaso del Garbo medico fiorentino suo concorrente nel studio di Bologna che molta autorità havevano nella Republica Fiorentina fu fatto morire in Firenze ecc. „ [1]. Non c' è rimasta l' Apologia dell'Antonelli, ma ben ci rimane un suo giudizio encomiastico del suo compaesano, che ci rivela un animo poco moderato e uno spirito niente critico, e non ci fa più dolere della perdita di essa: " Franciscus Stabilis vulgo Ciccus de Asculo nuncupatus, solus post Ptolomaeum Astrologus clarissimus, philosophus acutissimus, medicus celeberrimus et sui aevi poeta inter primates habitus, multa scripsit ecc. „ [2]. La medesima sorte sarebbe forse toccata all' Apologia dell' Appiani, se Domenico Bernino non avesse pensato a conservarcela nella sua *Historia di tutte l'heresie,* traendola da una " Bibliotheca ms. Picentium auctore P. Paulo Antonio Appiano Soc. Iesu „. È inutile soggiungere che il Bernino va pienamente d' accordo col gesuita; per il quale " omnes adversus Stabilem coniurati, Carolum (Senzaterra) induxerunt ad hominem suo famulatu aulaque Regia amandandum, qui malis geniis familiaris, et a recto fidei dogmate, ut falso aiebant, alienus, suorum errorum lue Florentiam ferme universam polluebat. Vota denique consecutis, in carcerem Cicchus coniicitur, morbi addicitur, in ignem traditur, non sine turpi sempiternaque Caroli atque accusantium infamia „ [3]. Primi dopo il Bernino ad inchinarsi riverenti all' autorità dell' Appiani, furono un dotto barnabita, il Niceron, e un arciprete famoso, G. Mario Crescimbeni, l' uno dei quali giudica l' Apologia di lui " fort etendue et fort bien faite „, riproducendola anche in parte nella sua biografia dell'Ascolano [4], e l' altro s' accontenta di dire che " egregiamente vien difeso (Cecco) da tutti i suoi errori dall' Appiani „ [5]. Vengono poi il Quadrio e il Mazzuchelli che si fanno entrambi portavoce dell' Appiani [6] e inducono lo Ximenes ad es-

[1] G. N. Pasquali Alidosi *Li dottori forestieri che in Bologna hanno letto* ecc., Bologna, Tebaldini, 1623 pag., 16-17.

[2] S. Andreantonelli *Historiae Asculanae libri IV*, Patavii, typis Matthaei de Cadorinis, 1673, p. 143.

[3] D. Bernino *Historia di tutte l' heresie,* III, 453, Venezia, Baglioni, 1724.

[4] *Memoires pour servir a l' histoire des hommes illustres,* XXX, 166, Paris, Briasson 1734.

[5] *Istoria della volgar poesia,* III, 126, Venezia, Basegio, 1730.

[6] F. S. Quadrio, *Della storia e della ragione d' ogni poesia,* IV, 59, Milano Agnelli 1749: « Lo sprezzar (che fece Cecco) le poesie di Dante e di G. Cavalcanti fu principio di sua

serlo a sua volta [1]. E che? l'esame delle opere dello Stabili, donde risultava specialmente l'innocenza sua, non era già stato fatto a sufficienza dell'Appiani? Così a loro pareva; ma così non parve a quel valentuomo del Tiraboschi, che dopo aver notato che la vita dell'Appiani era stata pure compendiata dal Mazzuchelli, esprimeva il desiderio " che di molte cose da loro asserite avesser recate le prove „ e soggiungeva poi colla solita sua temperanza di giudizio: " La vera cagione della morte di Cecco furon gli errori ch'egli nella sua opera astrologica aveva insegnati, benchè probabilmente l'invidia di Dino vi avesse non piccola parte.... Io non ho potuto vedere i commenti da lui scritti sulla Sfera di Giovanni da Sacrobosco, nei quali il Villani lo accusa d'aver insegnati gli errori che gli attribuisce „ [2]. E neppur parve il medesimo al Del Rio che di maghi e d'eretici si doveva intender molto bene; chè anzi egli colloca fra le opere superstiziose il commento dello Stabili [3]; mentre a sua volta Domenico Maria Manni asserisce che questi " fu bruciato in Firenze per negromante „ [4], e lo Zilioli lo chiama pure " famoso negromante „ [5] e all'uno e all'altro pare consenta l'Ughelli [6].

rovina; imperciocchè perseguitato dalle famiglie Cavalcanti e Alighieri e sovratutti da Dino del Garbo, medico anch'egli e filosofo, e da Tommaso fratello di esso Dino e accusato per mago ed eretico alla fine fu arso... Tuttavia egli è opinione che fosse innocente, ecc. ». E seguita citando l'Appiani, alla cui opinione egli pure s'accosta. Così pure il MAZZUCHELLI (*Gli scrittori d' Italia*, vol. I, parte II, pag. 1151 Brescia, 1753): « Conviene certamente stabilire ch'egli non fosse reo come allor si pretese, perciocchè dagli stessi suoi libri si ricava ch'era di sentimento ad esse accuse contrario, e ch'egli medesimo con forza impugna quelle stesse proposizioni e contro a Dante e contro agli Astrologhi e contro a Zoroastro ecc. ». In nota cita anch'egli qui l'Appiani la cui difesa egli poi compendia.

[1] L. XIMENES *Del vecchio e del nuovo gnomone fiorentino*, pag. LXVII, Firenze, stamperia Imperiale, 1757: « Di quest'uomo (C. d'A.) varie sono state le opinioni degli scrittori, tra' quali molti sono che lo accusano come reo, molti che lo assolvono come innocente. Non può negarsi ch'egli prestasse gran fede all'astrologia giudiziaria, il che apparirà a chiunque legga l'opera sua principale intitolata *Acerba:* ma in quest'opera stessa tale è la forza con cui riprende i vizi ed esalta le virtù cristiane, tali le spiegazioni ch'egli dà agl'influssi delle stelle, i quali egli combina con una perfetta libertà delle umane azioni, che viene assai da dubitare qual sentenza veramente egli meriti presso giudici spassionati. Io per me non intendo di asserir nulla sulla rettitudine o ingiustizia della sua condanna, ma amo di pigliare il partito di rimettermi alle persone che posatamente e con buona critica hanno esaminata la causa ecc. » Si rimette cioè al giudizio del Quadrio.

[2] G. TIRABOSCHI, *Storia della letter. italiana,* T. V, Parte I, Venezia, Antonelli 1823, pag. 269.

[3] *Disquisitiones magicae* Cap. III, pag. 10, Venezia, Florino, 1616.

[4] D. M. MANNI *Le veglie piacevoli,* 2. ed., Venezia, Zatta, 1762, I, 79.

[5] *Vite dei poeti italiani* ms. citato dal MAZZUCHELLI Op. l. cit.

[6] « Nec minus mathematicis artibus Ciccius *(sic)* Asculanus patriam illustrasset nisi eiusdem admiranda sane opera tanquam magicis artibus propiora superior aetas despexisset, damnatoque auctore dubiam famam traxissent » F. UGHELLI *Italia Sacra,* I, col. 437, Venetiis, Coleti, 1717.

Questa del Manni e dello Zilioli si può considerare l'opinione corrente per tutto il corso del secolo XVI. È il Sansovino che ci fa sapere che questa è l'opinione volgare [1], la quale non è perciò men bene accolta da tutti gli storici del secolo. L' accoglie il Vasari, il quale trova naturale che l' Orcagna dipingesse Cecco nel suo Inferno di Santa Croce " come famoso mago di quei tempi " [2]. Non la rifiuta Scipione Ammirato, il quale dice dello Stabili che " sotto nome d' astrologo facendo opere di negromante si riparava in corte del duca " [3]. L' afferma e vi aggiunge di suo Bernardino Baldi, il quale dell' Ascolano dice che in versi goffissimi scrisse l' Acerba e che " imbrattò l' opera del Sacrobosco con mille vanità di magia ancorchè nel fine dell' opera predichi di non haver detto nè voluto dire cosa alcuna contro le asserzioni di S. Chiesa " e che fu abbruciato per mago [4]. Perfino Paolo Giovio e Antonio Bonfinio, favorevoli ambedue a Cecco, non sanno tacere della sua fama di mago, dicendo l' uno: " Illud tantum cum magna nominis sui invidia Carolus (Senzaterra) admisit, quod Ciccum Asculanum acutissimum Philosophum eundemque Etrusco carmine Empedoclis aemulum quum magicae arbis peritia famosus coniuratione cucullatorum haereseos accusaretur damnari et in foro comburi iusserit " [5]; e l' altro soggiungendo parimenti: " Ciccus quoque Asculanus concivis meus qui Roberto regnante claruerat, ac tempestate illa inter Astronomos et magos excellentissimus habebatur, quia Ioannae Caroli Florentiae reguli filia fata praedixerat, Accursii inquisitoris criminibus insimulatus, aliquot ante annis extremo supplicio affectus excesserat quem iniqua morte mulctatum omnes censuere " [6]. Infine il Colocci, a cui la morte non permise, come pare si fosse proposto, di " porre in luce la dictione (fama?) de magia " dell' Ascolano, afferma pure ch' egli " lauda la cabala, l' astrologia, la negromantia " [7]; come più tardi, progredendo oltre, il Naudè ce lo ritraeva come uno che non avesse del tutto il cervello a segno o fosse addirittura un matto [8].

[1] « Hebbe parimente (Ascoli) Cecco astrologo molto più che poeta et famoso nella Negromantia, però secondo il volgo». *Ritratto delle più nobili et famose città d' Italia* c. 3. v. In Venetia MDLXXV.

[2] G. Vasari *Vite de' più eccellenti pittori, scultori* ecc. II. 245, Siena, Pazzini, 1791.

[3] S. Ammirato *Istorie fiorentine,* lib. II, pag. 138, Torino, Pomba, 1853.

[4] *Cronica dei matematici* cit. dal Crescimbeni Op. e l. cit.

[5] P. Iovii *Elogia virorum bellica virtute illustrium* ec. p. 68 Florentiae, in officina L. Torrentini MDLI.

[6] A. Bonfinii *Rerum Ungaricarum decades quatuor,* pag. 362, Basileae, ex off. Oporiniana 1568.

[7] G. Castelli *Nuove ricerche su Cecco d'Ascoli* in *Giorn. Stor. della Lett. It. XV,* p. 253 e 256.

[8] G. Naudè *Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie* pag. 344. A la Haye, chez Adrien Ulac 1653: « Le seul commentaire que nous avons de luy sur la sphere du Sacrobusco monstre assez qu'il n'estoit pas seulement superstitieux, comme l'appelle Del Rio, mais qu'il avoit aussi la teste mal tim-

Man mano che ci accostiamo al secolo XIV, diminuiscono le testimonianze favorevoli allo Stabili e le contrarie crescono, se non di numero, di peso e di valore. Ora è Marsilio Ficino che dice di lui: " Esculus quidam Astrologus, quamvis parum religiosus, asserit tamen astrologica computatione certum esse ea die qua Christus cruci affixus est Solem in primo Arietis gradu, Lunam in principio Librae fuisse atque eclypsim secundum naturam non potuisse fieri ecc. " [1]; ed ora Pico della Mirandola che così lo apostrofa: " O homines ridiculos et nunquam certe satis irrisos! Esculanus ille superstitiosus, qui fertur magus, natus est, ait, Iesus in stabulo quia imum coeli tenuit Capricornus, et alius rex inquit, fuit Iudaeorum quia horoscopus erat Libra: hebraei enim Saturnii sunt, Saturnii regnum Libra, quasi non singulis etiam mensibus multi nascantur his conditionibus qui nec nascuntur in stabulis nec Iudaeorum reges etiam inscribuntur " [2]. Vediamo l' Orcagna dipingerlo come mago nel suo Inferno [3]; osserviamo il Pulci (*Morg. M.* XXIV, st. 112-13) studiare nell'*Acerba*, sia pure per ispasso, la magia; e sentiamo due verseggiatori inveire, sia pure in brutti versi, contro di lui. L' uno è Benedetto da Cesena, che canta:

O Asculan col tuo indurato core
D' invidia pregno Eresiarca, ch' arse
Fiorenza te per lo tuo grande errore
Le rime tue, bench' elle sieno scarse
Del suon ch' a pochi Calliope concede
Pur fra la gente sono molto sparse [4].

L'altro è il Quirini che si mostra ugualmente severo contro lo Stabili:

Com' egli errò nella fede cristiana
Onde firençe l' arse e lì morio
Così il malvagio ciecho-lle falìo
Scrivendo contro in l' opra sua profana

brée, s' estant estudié d' observer trois choses en icéluy qui ne peuvent moins faire que de descouvrir la folie: la premiere d' interpreter le livre de Sacrobusto *(sic)* suivant le sens des astrologues, Necromantiens et Chiroscopistes: la seconde de citer un grand nombre d'autheurs falsitez *(sic)* et remplis de vieux contes et badineries comme pour exemple Salomon *de umbris idearum*, Hipparchus *de vinculo spiritus, de ministerio naturae, de hierarchiis spirituum*, Apollonius *de arte magica*, Zoroastre *de dominio quartarum octavae spherae*, Hippocrate *de stellarum aspectibus secundum lunam*, Astafon *de mineralibus constellatis* et beaucoup d'autres semblables: et la troisièsme de se servir fort souvent de revelations d' un esprit nommé Floron » — « Pazzo e visionario piuttostochè impostore », lo qualificò più tardi anche il Cocchi. Cfr. PALERMO *Op. cit.* p. 221.

[1] M. FICINI *De christiana religione*, cap. X, I, pag. 14 in Opera, Basileae MDLXI.

[2] VICI MIR. *Disputationes in Astrologiam*, lib. V, cap. 14, pag. 576 in Opera omnia, Basileae, 1500.

[3] VASARI, Op. e l. cit.

[4] *De honore mulierum.* Cfr. PALERMO, Op. cit., II, 226.; I, 612; CASTELLI, *Della vita* ecc. p. 10, sgg.

A l'alta comedia perfecta et sanna
  Del pedaghogo e del maestro mio, ecc.
. . . .
Cosi malvagiamente dal sofista
  Detto maestro cieco-ll'(e) ascholano
  Heresiarcha et falso cristiano
Chellà distessa la scievera manno
  A vendicar la iniuria del suo artista
  Col focho, ond'ela pregio sempre aquista [1].

Ma più importante di tutti è il giudizio e il racconto che della morte di Cecco ci dà nelle sue *Croniche* Giovanni Villani, e ch'io mi permetto di qui trascrivere testualmente dovendo in seguito riferirmi ad esso più d'una volta. " Nel detto anno (1327), a di 16 di settembre, fu arso in Firenze per lo 'nquisitore de' paterini uno maestro Cecco d'Ascoli, il quale era stato astrolago del duca, e avea dette e rivelate per la scienza d'astronomia, ovvero di nigromanzia, molte cose future, le quali si trovarono poi vere; degli andamenti del Bavaro e dei fatti di Castruccio e di quegli del duca. La cagione perchè fu arso si fu, perchè essendo in Bologna fece uno trattato sopra la sfera, mettendo che nelle spere di sopra erano generazioni di spiriti maligni, i quali si poteano costrignere per incantamenti sotto certe costellazioni a poter fare molte maravigliose cose, mettendo ancora in quello trattato necessità alle influenze del corso del cielo e dicendo come Cristo venne in terra accordandosi il volere di Dio colla necessità del corso di storlomia, e dovea per la sua natività essere e vivere co' suoi discepoli come poltrone e morire della morte ch'egli morio; e come Anticristo dovea venire per corso di pianete in abito ricco e potente; e più altre cose vane e contra fede. Il quale suo libello in Bologna riprovato, e ammonito per lo 'nquisitore che non lo usasse, gli fu opposto che l'usava in Firenze; la qual cosa si dice che mai non confessò, ma contradisse alla sua sentenzia, che poi che ne fu ammonito in Bologna, mai non lo usò; ma che il cancelliere del duca ch'era frate minore vescovo d'Aversa, parendogli abominevole a tenerlo il duca in sua corte, il fece prendere. Ma con tutto che fosse grande astrolago, era uomo vano e di mondana vita, ed erasi steso per audacia di quella sua scienza in cose proibite e non vere, perocchè le 'nfluenze delle stelle non costringono necessità, nè possono essere contro il libero arbitrio dell'animo dell'uomo, nè maggiormente alla prescienza di Dio, che tutto guida, governa e dispone alla sua volontà „ [2]. Non vogliam tuttavia dissimulare che subito dopo, cioè nel capo seguente, il Villani, quasi pentito d'aver messo senza veruna re-

[1] Cfr. S. Morpurgo *Rime di G. Quirini e A. Da Tempo* nell' *Arch. Stor. per Trieste l'Istria e il Trentino,* I, 157. Cfr. F. Novati in *Gior. St. d. L. It.* I, 63. nota; G. Castelli *Op. cit.* pag. 282.

[2] C. Villani *Croniche,* lib. X, c. 40, I, pag. 514, Trieste, Tip. del Lloyd, 1857.

strizione dalla parte del torto l' Ascolano, tempera il suo giudizio, e accogliendo forse una voce che correva, soggiunge, parlando della morte " del gran medico maestro Dino " di Firenze: " E questo maestro Dino fu grande cagione della morte del sopraddetto maestro Cecco riprovando per falso il detto suo libello, il quale avea letto in Bologna e molti dissono che 'l fece per invidia ". E neppur dissimuleremo che sull' animo di alcuni degli scrittori che abbiam passato in rassegna, potè influire " l' opinione prevalente che l' Acerba fosse scritta per denigrare la Divina Commedia, la sovrapposizione d' una leggenda di magia al ricordo schietto e genuino del poeta " [1]. Ciò abbiam visto che chiaro trapela dai versi del Quirini; e ancor meglio appare da un passo di Coluccio Salutati [2] e da alcuni altri versi anonimi trascritti dal Castelli di sur un codice Laurenziano-Ashburnamiano (n. 1223, sec. XIV) [3]. Ma si può egli dire degli altri, quando nelle lor parole non ce n' è neppur il più lontano sentore? Resterà sempre lecito dubitarne, finchè almeno di Cecco non sia dimostrata la piena innocenza.

[1] CASTELLI, *Op. cit.* pag. 11; V. ROSSI, rec. dell' opera del Castelli in *Giorn. Stor.*, XXI, 585.

[2] A TRAVERSARII, *Latinae epistolae*, accedit eiusdem Ambrosii vota a Laur. Mehus conscripta, Florentiae, 1759, I pag. CCCXX (il passo è appunto riferito dal Mehus): « His verbis (Col. Salut.) utitur eo in opere quod de Fato et Fortuna condidit (lib. III, c. 12): « Etenim Ceccus imo caecus, ut rectius dixerim, Esculanus, non aequari solum sed praeferri cupiens et forte cogitans nostro Danti, adhibens ineptos insulsosque versiculos, rhytmicisque consonantiis durissimos et incomptos librum fecit, quem Acerbae vitae nomine vocari voluit, ut puer audivi, quemve nunc aliqui Cervam vocant; quae nominatio si fuerit auctoris de vivacitatis spe, quoniam illud animal longissimae vitae traditur esse, forte processit. Hoc libro multa de caelo, cuius scientiam profitebatur rerumque natura, non suaviter ut requirit sermo vulgaris, sed erudite satis comprehendit. Vellem autem Dantem nostrum oculis liberis non livore turbidis respexisset! Vellem ecc. ». (Cod. Gadd.-Med. plut. 90 sup. Cod. 42 chart. in f°., pag. 80).

[3] Da questi versi che qui riporto mi pare non si possa col Castelli dedurre che « nella coscienza di tutti il supplizio di Cecco fosse giudicato ingiustizia assoluta ». È l'anima del poeta che parla e dice:

> Essendo mi da li priorj davantj
> En su quel gran pallaço di fiorença
> Fu pubblicato in contra me sentencia
> Per lo consiglio di lor tucti quanti
> Che arso fosse per dicto di Dante
> Senza resposta et veruna audientia ·
> Et fui disperso a torto per la invidia
> Indegna era mia carne di omicidia.

Anche volendo ravvisare in questa protesta un carattere popolare, noi sappiamo ormai come nasce e si forma certa poesia di popolo. Ad ogni modo, presentando essa qualche contraddizione col passo del Villani, non si può credere composta da un contemporaneo di Cecco. CASTELLI, *Op. cit.* pag. 43.

Son questi i giudizi introno al motivo della condanna dell' Ascolano, che a me fu dato d' esaminare in fonte [1], nelle opere degli scrittori, senza giovarmi, se non come di guida, dell' elenco che ne danno l' Appiani e il Castelli, facendolo un po' servire, ingenuamente forse, al trionfo della causa che hanno preso a patrocinare [2]. Meglio sarebbe stato certamente, anzichè tediare il lettore con questa lunga e minuta rassegna, ricorrere ai documenti. Ma dove son essi i documenti? Gli originali di essi sono purtroppo scomparsi da lunga pezza; e solo ce ne resta, misero avanzo, il compendio che delle due sentenze, la bolognese del 16 dicembre del 1324 e la fiorentina del 15 dicembre del 1327, ha pubblicato il Lami [3]. Se fossimo meno scrupolosi, potremmo far buon viso

[1] Un fuggevole cenno, anzichè un vero giudizio, dànno di lui: il Garzoni (*La Piazza Universale di tutte le professioni del mondo,* pag. 371, Venezia, Meietti, 1601); il Fattorini (*De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a saec. XI ad XIV,* Bononiae, 1769-1772, I, 435: « Franciscum Asculanum vulgo Ciccum appellatum non minus doctrina quam vitae suae casibus et infelici exitu celebrem; l' *Hist. misc. Bonon.* Muratori, *R. I. S.* XVIII, 549); lo Spondano (*Ann. Eccles.* I, 460, Ticini 1675) che del resto segue il Villani; l' *Enciclopedia Britannica*, V, 282, che appone a colpa di Dino del Garbo la condanna di Cecco « uomo d' immensa erudizione e di grandi e varie attitudini, la cui scienza era basata sugli esperimenti e l' osservazione »; Fr. Cavazza (*Le scuole dell' antico studio Bolognese,* Milano, Hoepli, 1896, p. 129). Più volte è citato dall' autore del *Zibaldone* attribuito ad A. Pucci (Cfr. A. Graf in *Giorn. St.*, I, 282: Castelli, p. 10 sgg.) Il Raynaldi (*Annales Ecclesiastici,* a. 1327, n. 46, t. V. p. 558) non ha nessuna novità, compendiando egli il Villani. Non ho potuto vedere: un « Elogio e difesa di F. Stabili » di L. Pastori, ms. della comunale di Ascoli Piceno; un racconto leggendario della sua vita e morte, citato dal Castelli (p. 267) che va sotto il titolo di « Nascita, vita, processo e morte di Francesco d. Stabili, volg. detto C. d' A., quale per i suoi errori fu condannato ad essergli tagliate le vene della fronte e gettato alle fiamme, col suo ritratto in rame, come si vede qui annesso » edito a Firenze nel 1792; il discorso dello Spalazzi pur citato dal Castelli, e un'opera del Cardano in cui pure si parlerebbe dell' Ascolano, citata pure dal Castelli, in questo modo curioso: « Opera pubblicata nel 1663, 10 voll. in folio. » Il Bayle (*Dict. Hist.*, alla parola *Ciccus*) si rimette al giudizio del Naudè. Stranissimo e inverosimile è quello di Caterina da Pisa riferito dal Mazzuchelli e dal Niceron. Non ho trovato che S. Antonino nella Prefazione *Summulae* parlasse di Cecco (Castelli, p. 16).

[2] Nel riferire il passo del Bonfinio « tempestate illa inter astronomos et magos excellentissimus (Ciccus) habebatur » hanno cura entrambi di sopprimere l'inciso « et magos ». Non mi pare che chi legga spassionatamente il passo del Ficino possa dire, come fa il Castelli (p. 16) che « M. Ficino che per primo osa predicare in nome di Platone e del Vangelo la tolleranza religiosa », difende Cecco dall' accusa d'eresia.

[3] *Catalogus codicum ms. qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur,* p. 235-36, Liburni 1756: « De magistro Cecho de Asculo quare combustus sit - Reverendus Pater Frater Lambertus de Cingulo Ordinis Praedicatorum Inquisitor haereticae pravitatis Bononiae anno 1324 die XVI decembris Magistrum Cechum filium quondam Magistri Simonis Stabilis de Esculo sententiavit male et inordinate locutum fuisse de fide Catholica et propterea eidem poenitentiam imposuit ut inde ad XV dies proximos suorum veram et generalem faceret peccatorum confessionem. Item quod omni die diceret XXX pater noster et totidem Ave Maria. Item quod qualibet sexta feria ieiunare deberet in reverentiam crucis et crucifixi hinc ad annum. Item in omni die dominica audiret sermonem in domo fratrum praedicatorum vel minorum. Item privavit ipsum omnibus libris astrolo-

anche ad una cert' altra sentenza volgare, comunemente nota, che il Palermo ha pubblicato, se non erro, per il primo e riprodotto il Cantù, il Bariola ha riferito per sommi capi e il Castelli s' è data cura d'amplificare. Ma il guaio si è che si tratta d'una copia del secolo XVII, che più o meno abbreviata si conserva in vari manoscritti di parecchie biblioteche, e precisamente, a mia notizia, in tre mss. della Palatina, in uno della Riccardiana, in uno della Trivulziana e in un altro della Magliabechiana [1]. Vero è che un altro codice della Magliabechiana, nel qual pure questa sentenza si trova, sarebbe, a quanto leggevo nel Bariola, di gran lunga anteriore agli altri or nominati. Messo in curiosità, volli vedere coi miei occhi il codice designato. Ma quale non fu la mia delusione nel vedermi capitare avanti, in cambio dell'atteso manoscritto

giae magnis et parvis quos deponeret apud magistrum Albertum bononiensem et voluit quod nunquam possit legere astrologiam Bononiae vel alibi publice vel private. Item privavit eum omni magisterio et honore cuiuslibet doctoratus usque ad suae arbitrium voluntatis. Et condemnavit eum in LXX libris bononiensibus quas inde ad pasca resurrectionis domini proxime solveret sub poena dupli.

Frater Accursius florentinus Ordinis fratrum minorum inquisitor haereticae pravitatis misso ad se processu die XVII Iulii 1327 a fratre Lamberto de Cingulo contra magistrum Cechum de Esculo, citatoque magistro Cecho et praesente in choro Ecclesiae fratrum minorum de Florentia anno 1327, indictione X, die XV mensis decembris, eum haereticum pronuntiavit eumque reliquit saeculari iudicio requirendum Domino Iacobo de Brescia ducali vicario praesenti et recipienti animadversione debita puniendum. Librum quoque eius in Astrologia latine scriptum et quendam alium vulgarem libellum *Acerba* nomine reprobavit et igni mandari decrevit, omnesque qui tales aut similes eius libros tenerent excommunicavit. - Eodem die supradictus vicarius indilate transmittens per militem et familiam suam magistrum Cechum coram populi multitudine congregata cremari fecit ad poenalem mortem ipsius et exemplum aliorum ». Il codice da cui queste sentenze trasse il Lami è segnato modernamente col n. 673. - Le medesime riporta pure il Lami nelle sue *Lezioni di antichità toscana,* II, 595 segg., Firenze, Bonducci 1766. - Esse si leggono nel cod. citato a c. 111 r. e v. dell'antica numerazione e a c. 124 della nuova.

[1] Cfr. PALERMO, *Op. cit.* II, 221; CASTELLI, *Op. cit.* p. 32; BARIOLA, *Op. cit.* l. cit. Il codice della Riccardiana è contrassegnato modernamente col n°. 1895 e da c. 1-11 v. contiene la sentenza, da c. 12 r.-14 v. una breve narrazione della morte. Esso è indubbiamente, come ho potuto assicurarmene anch' io *de visu,* del sec. XVII. Il codice segnato col n. 30 della Trivulziana porta per titolo: « Sententia contro a Maestro Cecco di Maestro Simone degli Stabili da Ascoli data in Firenze l'anno di nostro Signore 1328 » ed è cart. in 8°, di fol. 30 e anch'esso del sec. XVII. Il Porro che lo descrive nel suo « Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana » (Torino, Bocca, 1884, vol. II della « Biblioteca Storica Italiana », pag. 405) aggiunge che « contiene un riassunto del processo contro Cecco d'A. e della sentenza e sua esecuzione...... e che sembra cavata dagli Atti processuali » della qual ultima cosa m'induce molto a dubitare la data medesima che il titolo assegna alla morte di Cecco. Lo stesso è a dire di altre due sentenze colla medesima data, che si leggono in un fascicoletto di 21 pp. nel cod. pl. XXXVII palch. 10 n. 127 della Nazionale di Firenze. Pure del sec. XVII è quella del pl. XXV, 596 n. 20. Altra copia della sentenza si trova citata nel cat. mss., ma dopo il riordinamento della Biblioteca è diventata irreperibile. Anche questa peraltro, come mi fu detto, non può essere anteriore.

del quattrocento o del cinquecento, una copia compagna alle tante altre del secolo XVII ! [1] Nel corso di tre secoli, se molte leggende hanno tempo di germogliare, di crescere e diffondersi largamente, han pur campo i falsificatori di esercitare la loro arte vituperevole e insidiosa [2]. Voglio dire che non è lecito a noi, se non a rischio di travisare la verità storica, desumere da questa tarda sentenza i capi d' accusa formulati contro l' Ascolano, ma che, in mancanza di meglio, dovrem ricorrere alle testimonianze dei più antichi scrittori e all' esame delle opere che di lui ci rimangono.

Tuttavia, se nulla o ben poco dell' antico e originale processo ci rimane, sono in grado di dare qualche ragguaglio sulle vicende di esso. Sappiamo da una lettera pubblicata dal Ghinassi nell' epistolario di Pietro Vettori che una copia di esso fu inviata al Colocci nell' agosto del 1548 [3]. L' anno seguente questi veniva a morte e la sua collezione di manoscritti passava all' Orsini e più tardi alla Vaticana. Ebbe egli tempo, l' umanista iesino, di giovarsi del processo pei suoi appunti intorno all' Ascolano scoperti e pubblicati dal Castelli di sul codice vaticano 4831? [4] Non pare; come neppur sembra che la copia del processo ch' egli possedeva sia andata a finire con altri suoi manoscritti nella Vaticana, quando almeno si voglia ammettere che essa altrimenti non sarebbe sfuggita alle diligenti ricerche del De Nolhac [5], a quelle del ch. prof. Cosimo Stornaiolo, e alle mie, per quanto brevi ed affrettate. Nel secolo XVII il Naudè vide il processo a Roma nella libreria del cavalier Del Pozzo [6], non sappiamo se nell' originale o in qualche copia; e durante il medesimo secolo pullulavano quà e là per l' Italia quelle non poche copie di sentenze volgari sopra ricordate, delle quali nessuno sinora ha saputo dire la provenienza.

Ridotti come siamo alle testimonianze degli scrittori e alle opere dell' autore, vediamo ora se le une trovano nelle altre una conferma o una smentita.

Una delle accuse mosse all' Ascolano, della quale tentan di scolparlo i suoi panegiristi e sovra tutti l' Appiani, seguito più o meno da

[1] È un fascicoletto di 10 carte s. n. e forma il n. 8 del codice pl. XXV n. 556 (al tempo in cui il Bariola scriveva il suo articolo), oggi II, IV, 322.

[2] Un passo della sentenza certamente corrotto è il seguente: « Disse (Cecco) aver composto un libro sopra la sfera. Ora le cose che si contengono in detto libro, non viste per detto inquisitore, sono contrarie alla natura e nimiche alla verità cattolica ecc. ».

[3] Cfr. V. CIAN nel *Giorn. Stor. d. lett. it.* XI, 234 nota 1.

[4] *Nuove ricerche su Cecco d' Ascoli* nel *Giorn. Stor. XV*, 253.

[5] *La bibliothèque de Fulvio Orsini* Paris, Vieweg 1887, fasc. 74° della Bibl. de l'École des hautes Études, cap. VII.

[6] *Naudaeana,* pag. 41 dell' ed. di Parigi. Cfr. MAZZUCHELLI, *Op. cit.* l. cit.

tutti gli altri [1], si è ch' egli fosse stato d' opinione che si potesse sotto certe costellazioni costringere con incanti gli spiriti maligni delle sfere superiori a operare cose mirabili. Era questo un genere molteplice di superstizione, condannato dalla Chiesa come quello che non era in fondo che un vano tentativo da parte dell' uomo di usurparsi la prescienza e la potenza divina per mezzo d' un accordo tacito od espresso col diavolo. San Tommaso che ne tratta largamente negli otto articoli della quistione XCV (*Summa Theologica*, 2-2) ne giudica e condanna come illecite le varie specie, servendosi, al lume della Fede, dell' arme poderosa del suo sillogismo. Lo stesso egli fa nell' articolo primo della quistione seguente rispetto all' arte *notoria*, altra specie di superstizione ben nota colle altre, e anche, come pare, colle altre bene accetta allo Stabili [2]. All' ac-

[1] Perfino il Castelli si rimette a lui dicendo che « la mala fede de' persecutori d Cecco fu dimostrata a rigore di teologia e di morale cattolica dal gesuita p. Appiani » *Op. cit.* p. 41. Per gli altri vedi addietro.

[2] Dell' ediz. di Roma, Tipografia del Senato, 1886, III, 671 segg.: « Tunc dicitur divinare quando sibi indebito modo usurpat praenuntiationem futurorum eventuum: hoc autem constat esse peccatum (pag. 672).... Superstitio importat indebitum cultum divinitatis et ideo ad superstitionem pertinet non solum cum sacrificium daemonibus offertur per idololatriam, sed etiam cum aliquis assumit auxilium daemonum ad aliquid faciendum vel cognoscendum. Omnis autem divinatio ex operatione daemonum provenit, vel quia expresse daemones invocantur ad futura manifestanda, vel quia daemones ingerunt se vanis inquisitionibus futurorum ecc. (p. 673)... Daemones autem expresse invocati solent futura praenuntiare multipliciter: praestigiosis apparitionibus..... *(praestigium)* per somnia, *(divinatio somniorum)* per mortuorum aliquorum apparitionem vel locutionem *(necromantia)*, per homines vivos..., per aliquas figuras vel signa quae apparent in aliquo corpore terrestri *(geomantia)*..., in aqua *(hydromantia)*..., in aere *(aeromantia)*..., in igne *(pyromantia)*..., in visceribus animalium *(aruspicium)*. Divinatio autem quae fit absque expressa daemonum invocatione in duo genera dividitur: quorum primum est quando ad praenoscendum futura aliquid consideramus in dispositione aliquarum rerum..., situs et motus siderum *(astrologia)*..., si per motus vel voces ovium seu quorumcumque animalium, sive per sternutationes hominum vel membrorum saltus, hoc pertinet ad *augurium*..., si vero... circa verba hominum absque intentione dicta... hoc vocatur *omen*... Si autem considerentur aliquae dispositiones figurarum in aliquibus corporibus visui occurrentes erit alia divinationis species, nam ex lineamentis manus consideratis divinatio sumpta *chiromantia* vocatur..., ex quibusdam signis in spatula *spatulomantia* (p. 674-75)... Omnis divinatio quae fit per invocationes daemonum est illicita ecc. (p. 676)... Omnis divinatio si extendatur ultra illud ad quod potest pertingere secundum ordinem naturae vel divinae providentiae, est superstitiosa et illicita (p. 681)... Ars notoria est et illicita et inefficax. Illicita quidem est quia utitur quibusdam ad scientiam acquirendam quae non habent secundum se virtutem causandi scientiam: sicut inspectione quarumdam figurarum et prolatione quorumdam ignotorum verborum et aliis huiusmodi: et ideo huiusmodi ars non utitur his ut causis, sed ut signis, non autem ut signis divinitus institutis, sicut sunt sacramentalia signa: unde relinquitur quod sint supervacua signa, et per consequens pertinentia ad pacta quaedam significationum cum daemonibus placita atque foederata. Et ideo ars notoria penitus est repudianda et fugienda a christiano... (p. 685).

Sant' Antonino non è meno severo contro siffatte superstizioni: « Interrogatio prima erit de decem praeceptis. Et primo circa primum praeceptum scilicet num habeas deos alienos... Si invocavit daemones vel invocari fecit per maleficia ad faciendum mala aut

cusa si trova quindi un riscontro nell' *Acerba* e, checchè ne dica l' Appiani, nei *Commentari alla Sfera del Sacrobosco.* Il capitolo quarto del IV libro dell' *Acerba* ce lo manifesta con sufficiente evidenza, sebbene per avventura esso sia, per ragioni facili a comprendersi, il più corrotto di tutto il poema, anche nel codice della Biblioteca Reale di Torino (della metà del sec. XIV) già descritto dal Renier [1], da cui lo ricopio, solo aggiungendo in nota per maggior chiarezza le varianti desunte dall' edizioni venete del 1487 (per Bernardinum de Novaria) e del 1516 (Sessa) [2].

Ancho io ti volio dir [3] come nel foco
Fanno venir figur li piromanti [4].
Chiamando scarbor marmores esmocho, [5]
Li geomanti colli sici punti, [6]
Coll'ossa delli morti i negromanti,
Nell' aire li dromanti son coniunti.
Ciascun di questi nella piena luna
Li spiriti chiamando con lor muse
Sanno'l foturo per caso e fortuna,
Per strepite delle' ncantate palme,
Per l'oso biforcato che si chiuse
Sanno'l foturo queste dannate alme
E tu a me: ora mi parli oscuro:
Che uo' tu dire dell' oso diforcato?
Che delle palme qui sauer non curo
L' osso dinanzi al pecto che nel gallo
Posto nel focho po ch' è incantato
O strenge o apre senz' alcuno intervallo [7]
E tu a me: or qui uogli' esser certo
Lassando 'l primo onde 'l sermone nacque;
Priego che uero qui non sia couerto:
Queste fatture e questi sortilegi
E carmi che si fanno sopra l' acque
Io non credea, di ciò me corregi
L'imagine dello stangno e della cira
De uespertilion scripta de sangue
Che con lo spago legando se tira, [8]
E l'anoctare [9] delle prave vecchie
Che par che' n [10] cielo la stella s' insangue [11]
Li spriti [12] vede alcun pur che si specchi, [13]

fieri faciendo, quod est peccatum magnum et dignum corporali morte... Si incantavit cum speculo et pelvi plena aqua... Si fecit vel fieri fecit aliquam divinationem ad inveniendum aliqua furta vel sciendum aliquod occultum vel futurum quod sibi vel alteri contingere debeat quod mortale est... Si didicit artem notoriam vel usus est ea ad sciendum aliqua vel si usus est arte necromantica quod mortale est... Si fecit sibi manus inspicere aut alterius inspexit pronosticando de fortuna... Si credidit aliquid sibi evenire debere vel significari ex sibilatione aurium vel propter tremorem oculi vel propter sternutationem exeundo domum... Si exercuit artem geomantiae quod est mortale ecc. *Summa confessionum* c. XIII, Monteregali, a. dni MCCCCLXXII die 24ª mensis octobris.

[1] *Un codice mal noto dell' Acerba* nel *Giorn. Stor. d. Lett. It.*, I, 303.

[2] Un esemplare della prima si conserva nella Biblioteca Civica di Torino, e nella Reale se ne conserva uno della seconda. Indicherò l' ed. più antica col numero 1, e la più recente col numero 2.

[3] *Dire.* Cod.

[4] *Pittomanti.* Cod.

[5] E sinoco. Ed. Ven. 1.

[6] *Fochi puncti.* Ed. Ven. 2 – Sciocchi puncti. Ed. Ven. 1. *(Fissi?)*

[7] Strengese o aprese senza intervallo. Ed. Ven. 1.

[8] Così l' ed. ven. Il cod. legge: « Desperdigliono scrittura di sangue – Che lo spacho legando se cira ».

[9] L' anodare. Ed. Ven.

[10] Che'l cielo – Cod.

[11] Sia sangue. Ed. Ven. 1.

[12] Furti – Cod.

[13] Spiriti vedi alcun pur che te specchi. Ed. Ven. 1.

Et io a te: ogni creata cosa
A sua vertu sopra qualitate:
Occulta mente in lei nascendo posa.
Questi maligni spiriti, che sanno
Delli elimenti le virtu celate.
Per cose naturali [1] questi acti fanno
Si che, chiamati colli lor tributi
D'umano sangue e co' morti galti [2]
Con onghie e chapelli e altre uoci [3]
E co ledina [4] carne mirra e collo 'ncenso
Con lengno d'aloe ed altri pacti, [5]
Fanno questi acti uegiendo lor censo
Le 'magine che fanno per amore
Con quella cera ch'è delle prime ape,
Di cio io uoglio che non si' in errore,
Lo spirito chiamato [6] in questa facia
Le cose naturali [7] subito rape
Et ongni cosa che dilecto facia
. . . .
Voglio che sappi qui la noua frode
Che fanno le malegne creature
Fra li compangni per auer più laude:
Stanno nell'aire reflectono [8] l'ombre,
Non son nel specchio le uiste figure;
De tal pensier [9] la mente se [10] scombri
E 'l primo qual che' ncontra quel che fura
Appare lì col furto manifesto
Cogli accidenti della sua figura
E tu a me: sì dolce l'om [11] sauere
Che mi die perdonare s' io te' nfesto
Che io mi mouo acciò per più uedere
L'imagine del stangno ouer del piombo
Facti sugli aspecti delle stelle
Catattere [12] triangoli con salumbo
Como s'acquista in loro forma e uertute
Vorria sapere di ciò dirne nouelle;
Or leua gli occhi per la mia salute
Et io a te: dal cielo uen la forma
Che limitando fa proparatione; [13]
Le quattro qualità questa conforma
Si che nel misto natura resulta
Su nel creare e po [14] perfectione
Si come in calamita forma occulta.
Or prende exempio qual qui ti dimostro:
Son due fighure d'un beato e sancto
Di gentilezza [15] presso al viso nostro
Facte per giocho [16] dico in diuerse ore,
E una s'adotta [17] e lauda con gran canto
E l'altra presso a questa non a honore
E 'l spatio che fra le stelle uedi,
Fra 'l gonfalone e 'l pogio e 'l foco sacro,
E gran secreto uoglio che tu credi:
Li son le carattole [18] qui segnate
Le lor vertute qui non ti disacro
Qual son dalla sebilla sugellate
E tu a me: or questi ciromanti
E questi aruspi e quando l'ochio sbatte [19]
Voglio saper come de lor canti,
E se' l sternuto è segno d'accidente
E scontrar animali uecchie e matte [20]
E ciecho e zoppo che di guercio sente

---

[1] Cosa natural. Ed. Ven. 1.
[2] Galli. Ed. Ven. 1.
[3] Nuti. Ed. Ven. 1.
[4] Lendina. Ed. Ven. 1.
[5] Balli. Ed. Ven. 1.
[6] Che chiamando. Ed. Ven. 1.
[7] Spirito natural. Ed. Ven. 1
[8] Stando nel aier reflectendo. Ed. Ven. 1.
[9] *Sposso.* Codice.
[10] Toa mente. Ed. Ven. 1.
[11] E lo. Ed. Ven. 1.
[12] *Charatare.* Ed. Ven.
[13] *Proportione.* Ed. Ven.
[14] Può. Ed. Ven. 1.
[15] D'ugual bellezza. Ed. V. 1.
[16] Per lo lotho. Ed. Ven. 1.
[17] S'adora. Ed. Ven. 1 e 2.
[18] Chateratte. Ed. Ven. 2; Charactere 1.
[19] L'occhio fate. Codice.
[20] Et encontra animali e vecchie entante. Cod.

Et io a te: li ciromanti sengni.
En quanto en noi son per natura,
Io dico che di nota sono dengni
Passa el sengno per li sensi humani
Fin a l'intellecto con sua forma pura
Si che intendimo l'effecti lontani
Non che tal sengno sia ragion di questo
Ma noi fa certi me del [1] sengno moue
Che di tanto el giudicare si fa più presto
Metter si vole la man nell'acqua calda
Che l'accidenti sengni ella rimove
E colli natural riman po salda
Del battere degli occhi qui te dico
Che bene sengni [2] di foturi euenti
Ascolta la ragion che qui t'aplico:
Questi due lumi della nostra uita
Sono cagion di questi accidenti
E po natura che dolor nutrica [3]
L'alma gentile che rimemorata [4]
Dalli soperni lumi e da lor guida
Mostra per sengno si com'è informata.
Dinanzi al caso col temer [5] si strenge
Dinanzi dal bene forte si fida
Secondo che di sopra in lor se penge [6]
E tu a me: se quest'atto dipende
Dal cielo come [7] l'alma fa conspecto
El proprio futuro perche non entende?
Che la grossezza dell'umani sensi
Efoschi [8] la uertù dello'ntellecto
Qui non ti parlo secondo li sensi.
Dormendo questi sensi ben riceue
El propio accidente su nel [9] sengnio
Che contemplando la vertu riceue
Or prende exempro e guarda le pilenti
Che lor [10] di dubitar ti fa bisogno
Che di corto [11] el futuro resurgenti [12]
E tu a me: perche son questi moti
Negli occhi sempre e dall'altre membra [13]
Sono dal giuditio [14] rimoti? [15]
Che l'alma mota da la soma luce [16]
Della più dengna parte si rimembra
Si che nelli occhi tal moto conduce.
A rispi sterminati [17] ed altri effecti
Ciaschuno a qualche uero ma non sempre
In quanto noi di ciò semo sospecti
Questi che fanno la notoria arte
E uero che la ingnorantia da lor sempre [18]
Overo sono perdute li le [19] carte?
Et io a te: in ciò t'attesto deo [20]
Che in quelle arti so li ulli preci sante [21]
Et utile secondo il mio parere
Sono molti li chiamati e pochi electi
Ancho seguire le uertute tante
E contempiare li divini conspecti
Ormai insurga in te la mente noua
Nel dubitar per uencere [22] la proua
(cc. 52 v.-54 v.)

---

[1] « Onde'l ». Ed. Ven. 1 e 2.
[2] È segno. Ed. Ven. 1.
[3] Da lor notrita. Ed. Ven. 1.
[4] *Rimonerata*. Ed. Ven.
[5] Canto al tener. Ed. Ven. 1.
[6] Se spenge. Ed. Ven. 1.
[7] *Che nell' alma* Ed. Ven. 1 e 2.
[8] *Ofosca*. Ed. Ven. 1 e 2.
[9] Simil. Ed. Ven. 1.
[10] Che in lor. Ed. Ven.
[11] Dico. Ed. Ven. 1.
[12] *Che dicon lo futuro resorgenti*. Ed. Ven.
[13] *D'altre membra*. Ed. Ven.
[14] Da cotal vizio. Ed. Ven. 1.
[15] *Semo da cotal iudicio remoti*. Ed. V.
[16] Che l'alma coticta dalla somma luce. Codice.
[17] *Aurispi strenutare*. Ed. V. 1 e 2.
[18] Stempre. E. Ven. 1.
[19] Le lor. E. Ven. 1.
[20] *Te desto Dio*. Ed. Ven. 1 e 2 - T'atest'el vero Dio. Ed. Ven. 1.
[21] *Son l'epreze sancte*. Ed. Ven. 1 e 2.
[22] *Per veder*. Ed. Ven. 1 e 2.

Come si vede, delle arti divinatorie enumerate dall' Aquinate e da S. Antonino ben poche sono intralasciate dall' Ascolano in questo capitolo, che si potrebbe definire un trattatello di magia. Nè, quel che più importa, mostra egli di riprovarle, per quanto termini il capitolo rivolgendosi al suo immaginario discepolo in quel modo che abbiam visto (*Ormai insurga* ecc.). Questi ultimi due versi son suscettibili di ben altre spiegazioni da quella che ad essi s' industria di dare il Castelli [1]. Non vale il dire che nell' opera anteriore, cioè nei *Commentari,* lo Stabili condanna la magia. Anzitutto non sappiamo se i *Commentari* sian giunti a noi nella primitiva forma che ebbero dalle mani del loro autore: tutto c' induce piuttosto a dubitarne. Se per qualche passo di quest' opera ebbe a subire, come non è difficile ammettere, la prima condanna a Bologna [2], se essa fu coll' Acerba destinata a perire nelle fiamme stesse che consumavano il loro autore [3], non è supponibile che tra la prima e la seconda condanna, tra il 1324 e il 1327 e più tardi, essa fosse lasciata circolare senza le debite correzioni. Forse ebbe ragione il Colocci di congetturare che mutila (ed io soggiungerei anche corretta) sia stata tramandata fino a noi [4]. Un' altra redazione dell' opera, diversa da quella che oggi possediamo, potrebbe esser stata cagione a Cecco delle sue prime sventure. Nei passi che dei *Commentari* riferisco in nota [5]

[1] *Op. cit.* p. 61-62.

[2] Secondo la cronologia stabilita dal Castelli (p. 149), i *Commentari* eran terminati nel 1322. Per ammettere che, sia ad essi direttamente sia indirettamente alla interpretazione orale fattane dall'Ascolano si debba attribuire la causa della sua prima condanna, non fa bisogno, mi pare, di ricorrere alla sentenza volgare; basta il cenno del Villani.

[3] Nella sentenza pubblicata dal Lami si designa per altro assai indeterminatamente il commento colle parole: « librum in Astrologia latine scriptum ». Più esplicita è la sentenza volgare, sulla quale però non mi fondo quanto sul testo del Villani.

[4] « Comento della Sfera quale falsamente li se attribuisse, overo è mutilata quella parte che pertineva alla negromantia, perchè perciò fu abrusato el suo libro » Nel *Giorn. Stor.*, XV. 253. Sapremmo quindi che valore assegnare alla protesta finale, che è il vero cavallo di battaglia dell' Appiani: « Si in hoc meo scripto et in omnibus aliis inveniunt aliqua non bene dicta ipsa omnia correctioni sacrosanctae romanae ecclesiae et meipsum submitto ».

[5] « Si quis vellet facere imaginem in qua vellet responsum ab aliquo spiritu oportet ut ascendat cor septentrionis sive cancer, quod est ascendens nigromanticorum ecc. (Cap. III. in principio)... Iuxta quod debetis intelligere quod sunt quaedam intelligentiae extra ordinem gratiae quae tenent partem septentrionalem et dominantur a circulo arctico, et sunt nobilioris naturae. Et sunt aliae intelligentiae quae sunt meridionales quae dominantur a polo mundi antarctico. Unde isti dant responsa in imaginibus mineralium, ut in ydolis aliqui aureis, aliqui argenteis aliqui staneis ecc. (Cap. II verso la fine.)... Iuxta quod debetis intelligere quod isti quatuor spiritus magnae virtutis qui stant in cruciatis locis sc. in oriente occidente meridie et septentrione quorum nomina sunt ista Oriens Amaymon Paymon et Egim qui spiritus sunt de maiori hierarchia et habent sub se XXV legiones spirituum. Unde ista propter nobilem ipsorum naturam appetunt sacrificia ex sanguine humanorum et carne similiter hominis mortui vel gatti. Sed ars ista zoroastes non potest fieri sine magno periculo ieiunio et orationibus et omnibus quae sunt contra fidem no-

è facile indovinare il pensiero dell' autore nonostante la riserva che si impone e le probabili correzioni, che potrebbero risalire anche a lui medesimo e al tempo della sua prima condanna bolognese. Ad ogni modo anche nei *Commentari*, così come ci son pervenuti, non proscrive sì energicamente la magia da non far nascere il sospetto ch' egli vi fosse inclinato e all' occorrenza se ne servisse.

Altra opinione attribuita allo Stabili si è ch' egli " mettesse necessità alle influenze del corso del cielo „ ossia che le influenze delle stelle facessero forza agli uomini, potessero contro il libero arbitrio dell' animo dell' uomo e fors' anche contro la prescienza divina [1]. L' Appiani mena qui molto scalpore rinfacciando agli accusatori di Cecco il noto passo dell' Acerba, in cui questi dà sulla voce a Dante per aver appunto tenuta, come falsamente l' Ascolano gli appone, questa dottrina [2]. Ma adagio

stram. Unde cum ponitur sanguis humanus in concha aenea tale facta invocatione veniunt ecc. (cap. III, c. 247.)... Aliud scire debetis quod arcus sumitur tripliciter sc. astrologice, nigromantice et chiromantice. Astrologice: ab exaltatione solis usque ad occasum dicitur arcus borealis etc. Negromantice: ut Salomon in libro *de umbris idearum* ubi ita ad litteram dicit: Arcus septentrionalis nobilitate cito veniunt ad responsa et operantur mirabilia nutu dei. Ut intelligatis isti daemones qui sunt in septentrione dicuntur septentrionales... et tanta est istorum nobilitas quod cum homo nobilis naturae eos invocat parva invocatione statim veniunt ad responsa et hi sunt qui stant libenter in domibus nobilium et loquuntur domestice cum familia ecc. Tertio modo Chyromantice: ut accipit Abliton in sua chyromantia ubi ita dicit ad literam: cum arcus in chyros fuerit hoc esse credo a natura coeli. Ut intelligatis.... cum arcus i. e. linea erit a natura in manibus significat effectus venturos in creaturam propter planetam illam lineam imprimentem in manu in principio generationis ecc. (Cap. IV verso la fine)... Iuxta quod debetis intelligere quod inter istas intelligentias est dare ordinem naturae... Unde Floron fuit de ierarchia cherubin et est spiritus nobilissimae naturae qui constringitur in speculo calibis maiori invocatione. Hic vere fuit ille qui decepit regem Manfredum dicens: vinces non morieris ecc. (c. 18 r.)... Quamvis per istas artes magicas possit haberi aliqualis cognitio futurorum, tamen sub excellentiori modo per scientiam stellarum habetur cognitio veritatis sc. per revelationem intelligentiarum mediante coelo quibus omnia sunt nota ecc. (Proemio) Cfr. *Sphaera mundi cum tribus commentis: Cicchi Esculani,* ecc. Venezia, Bevilacqua, 1499.

[1] G. Villani *Op. cit.* l. cit.

[2] « Ex eo redargui et convinci perspicue potest, quod Dantem Aligherium de hoc ipso Cicchus obiurgat, id criminis illi obiectat ». Il passo, a cui qui s'allude, è il seguente (lib. II c. 1):

Non fa necessità ciaschun *(cielo)* movendo
Ma ben dispone creatura humana
Per qualità, qual l'anima seguendo
L'arbitrio abbandona e fosse vile;
Serva e ladra de virtute strana
Dasse dispoglia l'habito gentile

In ciò peccasti, fiorentin poeta,
Ponendo che li ben della fortuna
Necessitati siano con lor meta:
Non è fortuna che ragion non vincha:
Hor pensa, Dante, se prova nessuna
Si può più fare che questa si vincha *a*)

a) Convinca. Ed. Ven. 2.

a' ma' passi. Ammetteva Cecco l'influsso celeste in quella stessa misura che ammetteva anche Dante e con lui tutti i cattolici?[1]. Nel passo accennato vien a dire in ultima analisi che l'uomo può resistere alla fortuna, quando sia bene armato di scienza, opponendosi a Dante che avea messo in bocca a Vergilio la sentenza: " Vostro saver non ha contrasto a lei " (*Inf.* XII, 85)[2]. Ma di qual sapere umano dobbiam noi farci scudo

Fortuna non è altro che disposto
  Cielo che dispone cosa animata
  Qual disponendo se trova l'opposto
  Non ven necessitato il ben felice
  Essendo in libertà l'anima *a*) creata
  Fortuna in lei non può, se contradice
Sostantia senza corpo non riceve
  Da questi cieli, però l'intellecto
  Mai a fortuna sogiacer non deve:
  S'io fui disposto e fui felice nato
  E conseguire dovea il grande effecto
  Io poso non volere e star dallato
Ch'in sua balia è *b*) l'anima il suo volere;
  L'albitrio lì *c*) aquista lo suo merto
  Or se fortuna l'anima *d*) così spoglia
  Già sarebbe dio ingiusto scoverto
  Se altro non poter mi mena a doglia
Non val ventura a chi non s'afatiga:
  Perfecto ben non s'á senza pena
  Fassi felice chi vertù investiga;
  Ma chi aspecta la necessitate
  Del ben che la fortuna seco mena
  Pigritia l'acomanda a povertate

Fortuna per ragion s'augmenta
  E più felici si fanno li effecti
  Quando il volere natura argomenta.
  Nasce ogni pianta per natural moto
  Non coltivando mai, i fructi perfecti
  Non fa nel tempo: ciò se mostra noto
Così la rea *e*) ventura l'anim'abella
  Tolle ela mote *f*) dall'impia carne
  S'al male pur contradice e sta ribella.
  Rompesi qualità per accidente
  Non ch'l sugietto de l'eser si carne:
  Del'unta calamita terrai mente
Che non trae ferro fin che non è sciutta
  L'humidità che sua virtù riserra.
  Così fa l'anima quand'è donna tutta:
  Distrugge qualità vitiosa
  Sì che nel male l'uomo non diserra
  E trae nel bene la vita dannosa:
Contra fortuna ogn'omo *g*) pò valere
  Seguendo la ragion nel suo vedere.
(cc. 12 v.–13 v.)

a) L'alma. E. V. 2.
b) Ha l'alma. E. V. 2.
c) Gli. E. V. 1
d) L'alma. E. V. 1 e 2.
e) L'aera. *Codice.*
f) Morte. E. V. 1 e 2.
g) Ognuno. E. V.

[1] « Lo cielo i primi movimenti inizia » ecc. ecc. *Purg.* XV. 73 sgg.
[2] Altrove lo Stabili è forse più esplicito:

Ma l'anima bella del factor simile
  Per suo valore a queste *(disposizioni avute dai cieli)* può far ombra
  Si *h*) non s'inchina il *i*) suo voler gentile
  Quando l'influentia vien da quelle
  Si *l*) sua virtù per queste non si sgombra
  Allor è donna sopra tutte stelle: (Lib. I, c. 2-c. 3 v.)

h) Che. Così il cod. pal. 456, secondo il Palermo, *Op. cit.*, II. 180.
i) Al. E. V. 2.
l) Se. E. V. 2.

contro i colpi della fortuna, ossia contro gl' influssi del disposto cielo che muove cosa animata? Senza dubbio dell' astrologico, ch' era pure il sapere che dava agli uomini la facoltà di antiveder il futuro in modo molto più eccellente che non facessero le arti magiche [1]. Or come poteva ciò accadere se era vero, com' egli aveva asserito più volte, che gli uomini fossero dotati di libertà e non avessero a soggiacere necessariamente alle influenze degli astri? L' Ascolano veniva così, inconsapevole forse egli stesso della contraddizione in cui s' aggirava, a negare col fatto ciò che a parole affermava, e a svisare la dottrina cattolica esposta dall' Aquinate [2]. Fors' anche dall' ardore della controversia, dalla smania di contraddire a Dante, e per avventura pur dal timore d' incorrere di nuovo in altre condanne inquisitoriali fu indotto ad affermare ripetuta-

Per gratia dell' umana creatura
Dio fe li cieli col terresto (*sic*) mondo
In lei creando divina figura
A somiglianza di sua forma degna
Ponendola nell' orizonte fondo
Ove si danna over si fa benigna; (L. II, c. 2; c. 13 r.)

Vertù s' acquista per raggio di stella
Non dico ch' a noi sia naturale
Ma in quanto si dispone l' anima bella
A conseguire il vertuoso bene
Fugendo per ragione l' impio male
Disposta creatura in acto vene

Se per natura la vertute fosse
Come à la terra la gravezza sua
Che mai per sua natura su non mosse
In ciaschun tempo seria l' om beato
. . . .
Dunque vertù è habito electivo ecc.
(L. II, c. 4; c. 16 r.)

[1] Cfr. i passi dei *Commentari* surriferiti. Non possiam cavare nessun argomento dalle profezie contenute nell' Acerba, alle quali non presta nessuna fede un valentissimo critico cioè V. Rossi nel *Giorn. St.* XXI, 395.

[2] *Summa Theologica*, Secunda Secundae, quaest. XCV, art. V, pag. 678 dell' ed. cit.: « Duplices effectus subtrahuntur causalitati coelestium corporum: primo quidam omnes effectus per accidens contingentes, sive in rebus humanis, sive in rebus naturalibus: quia... ens per accidens non habet causam et praecipue naturalem, cuiusmodi est virtus coelestium corporum....: secundo autem subtrahuntur causalitati corporum actus liberi arbitrii, quod est facultas voluntatis et rationis. Intellectus enim sive ratio non est corpus, nec actus organi corporei, et per consequens nec voluntas, quae est in ratione...: nullum autem corpus potest imprimere in rem incorpoream... Possunt tamen (corpora coelestia) dispositive inclinare, inquantum imprimunt in corpus humanum et per consequens in vires sensitivas quae sunt actus corporalium organorum, quae inclinant ad humanos actus; quia tamen vires sensitivae obediunt rationi.... nulla necessitas ex hoc libero arbitrio imponitur; sed contra inclinationem coelestium corporum homo potest per rationem operari, si quis ergo consideratione astrorum utatur ad praecognoscendos futuros casuales, vel fortuitos eventus, aut etiam ad cognoscendum per certitudinem futura opera hominum, procedit hoc ex falsa et vana opinione; et sic operatio daemonis se immiscet; unde erit divinatio superstitiosa et illicita; si vero aliquis utatur consideratione astrorum ad praecognoscendum futura, quae ex coelestibus causantur corporibus, puta siccitates et pluvias et alia huiusmodi, non erit illicita divinatio nec superstitiosa ».

mente nell' *Acerba* la libertà assoluta dell' uomo nonostanti gl' influssi celesti, dimentico di quanto aveva scritto nei *Commentari*: " Cum Mars in zenith fuerit et dominans orienti, nato influit dignitatem ipsam cum crudelitatis habitu possidendo. Iuxta quod debetis intelligere quod cum magis fuerit dominus ascendentis et fuerit in angulo coeli fortunati dat notam potentiam et dignitatem ipsis utendo cum impietate et crudelitate maxima; et nisi respiciatur ab aliquo planeta benivolo cito natus finiet dignitatem domini: ut patuit in Ioanne Venibene qui tribus annis esculanis fuit cum crudelitate vel credulitate *(sic)* maxima dominatus, postea expulsus, deinde fuit mortuus extra terram " (Cap. III). Ciò peraltro non lo distolse in quel poema dall' ammettere, rasentando altra contraddizione, che la conformazione delle membra del corpo umano, dalla quale tante qualità morali egli deriva, dipendesse tutta dalle posizioni celesti [1].

Più grave di tutte è la terza accusa, connessa intimamente colla seconda, ch' egli cioè abbia asserito nel suo trattato sulla sfera " come Cristo venne in terra accordandosi il volere di Dio colla necessità del corso di storlomia e dovea per la sua natività essere e vivere co' suoi discepoli come poltrone e morire della morte ch' egli morio; e come Anticristo dovea venire per corso di pianete in abito ricco e potente " [2].

[1] Nel cap. II. del lib. II egli canta:

Dodici parti dell' octava spera
Sono cagione della nostra membra
Ciaschuna del creare a forma vera
In loro fa qualitati ed accidenti
Per la virtù divina si rimembra
Della sua parte con acti lucenti
. . . .
Quando tu vedi questi zoppi e gombi
Inpio fu lo segno della parte
Et ancho questi colli flesi lombi
Difecto corporal fa l'anima ladra (c.15 v.)

E nel capo III del medesimo libro, parlando diffusamente « De la qualità dell' anima per alquanti sengni del corpo », dice

Mostra la vista qualità del core
. . . .
Crespi capelli coll' ampiata fronte
Cogli occhi piccinini posti indentro
Memoria e ragione con lor so gionte
. . . .
Non ti fidare nelle gionte ciglie
Nè delle folte seguita la luce
Che chi le porta guarda non ti piglie
Impio d' animo falso ladro e fello
Col bel parlar suo tempo conduce
Rapace lupo con vista d' agnello
Non fu mai guercio con anima perfecta
Che non portasse di malitia schermo
Sempre seguendo la superba secta
Li occhi eminenti in fighura grossi
Gli occhi veloci collo sbatter fermo
Macti e falsi di merzede schossi
L' impia forma dell' aquilino naso
Viver desia dello bene altrui ecc. (c.15 r.)

Parrebbe quindi che anche per quest' altro verso Cecco fosse incappato nell' eresia, dicendo Sant' Antonino nell' opera citata, l. cit.: « Si ex constellationibus vel planetis sub quibus natus est aliquid iudicavit determinate de vita et conversatione ipsius. Item si credidit ex physonomia aut ex fato vel constellatione aut complexione hominum cogi ad bonum vel malum, quod etiam haeresis est ».

[2] G. Villani, *Op. cit.* l. cit.

Veramente nei *Commentari alla sfera del Sacrobosco* non si trova espresso quest' errore preciso, ma un errore somigliante si trova attribuito a Zoroastro: " Dicit zoroastes in libro de dominio quartarum octavae sphaerae et ita dicit ad literam: Ex dominio quartarum octavae sphaerae et ex virtute incuborum et succuborum oriuntur homines divinitate fulciti qui mutant leges et adducunt novas, ad quorum obitum coelum compatitur.... Secundum ipsum leges quae incipiunt in prima quarta terminantur cum alia incipit divinari: sicut fuit lex moysi terminata per legem christi et nostra secundum primum modum terminaret per antichristum. Unde iste bestia zoroastes et aliqui eum sequentes dicunt quod christus fuit ortus in dominio istarum quartarum ex virtute succuborum et incuborum..., quae horribile mihi videtur scribere ista verba, et sic in morte sua fuit eclypsis et alia mirabilia. Sed cum hoc isti dicant de dominio quartarum et nihil perhibent et verba eorum vana sunt et melancolica et contra veritatem sanctae fidei reverendae; quia christus dominus noster non fuit unus de illis diis per influxum coelestium corporum et incuborum et succuborum; immo vere filius dei vivi qui venit in virginem gloriosam ut humanum genus ex manibus retraheret inimici. Et quod vere sit filius dei et non factus a natura coelestium, imo naturae coelestis factor apparet nobis per multa [1] ecc. " (Cap. IV sul fine). Stando alla lettera del passo, dovremmo quindi ritenere che Cecco disapprovi l' opinione di Zoroastro, se non potesse sorgere il dubbio che le parole di disapprovazione fossero dell' inquisitore bolognese che corresse i *Commentari,* o di Cecco medesimo che dovette esser costretto a farlo dopo la sua prima condanna. Certo si è che nell' *Acerba* troviamo al dubbio una conferma, sia pure indiretta, e al leggere sovratutto un passo nel libro V ci sentiam nascere il sospetto che quell' opinione non fosse poi tutta e solo di Zoroastro.

Ciò che comincia di tempo in tempo mone [2]
Passando e rimovendosi li moti,
El mondo pur s' apressa al' ultim'ore,
Del quando sono incerti li mortali:
Chelli secreti diuin non son noti
Ma son celati li più speciali

Ma quando tornarà lanno [3] magiore
Che ene [4] stella dell' umana [5] spera
Sera nel scito del primo sprendore
Considerando le passati creati [6]
E noi che semo nell' ultima spera
Seranno li atti humani terminati

---

[1] Fra le prove ch' egli arreca della divinità di Cristo v' ha anche il responso dato in Florone, spirito diabolico ch' egli credeva, come abbiamo visto, si potesse racchiudere in uno specchio: « Aliud valde mirabile est quod dicit Floron quod est spiritus nobilissimae naturae qui fuit de hierarchia cherubim; interrogatus de Christo respondet his verbis: Carnem sumpsit humanam ut per ipsum salvaretur omnis caro ».

[2] More. Ed. V.

[3] Tornarà logho.

[4] Ogni.

[5] Octava.

[6] Tutti li passati.

Qui coniecturo secondo lo parer meo
E so che nostra cognoscenza humana
È cosa stolta uerso l'alto dio.
Ma cominciando al' etate prima
D'adamo fin a Noe si mostra piana [1]
Che noi pur semo nell'ultima schiera
D'adamo fin a Noe tornò lo sole
Mille CC XLII uolte
Ne prime stelle si come far sole;
E da noe in fin abram a lista
Fu nouecento quaranta due cole [2]
E poi d'abramo sott'l gran vinista [3]
Cio [4] moyse collantiqua leggie
Da polle fu christo poi lultimi giorni
Lasso la fine allui che tutto reggie
Che terminare il mondo e in su uolere
Li morti [5] naturali e li diuini
Di tutti cieli secondol veder meo
Da qui resurge il dubitare humano
Considerando le gienti passate
Che sopra loro el ciel non fo più sano:
S'el cielo inpressioni pellegrine
Non a sicome le cose create
Donqua di noi perche piu breue'l fine?
Perche si prudi [6] perche li giganti
Erano al tempo perche si smarita
Natura humana in dellacti [7] tanti
Dico che cio che creato in tempo
In lui fu sempre la uirtu finita
Passando'l stato declina per tempo
Li sette cieli actiuj [8] lumj
Che anno le potentie terminate
Si com'è scripto nelli sacri volumj
Quando in primo tempo for creati
Ciascun faccia li effecti in sumitate
Chogli alimenti puri imaculati
Ma per diversi e per li antiqui corsi
Le quattro qualita son correcte [9]
Per li grandi effecti son discorsi
Guarda la terra rotonda creata
Si come le sue porte [10] son diricte [11]
E chome nel so corpo [12] conchauata
Per piu vedere prende questo exempro
Auengna che non sia come si pone
Ma meglio sentirai cio ch'io contempro
Simel el cielo della noua seza
Che mostra noua piu perfectione
Et antiquando sua uertu se spiezza
Non dico che non sia lalto saturno
Nouanta archi quanto che la terra
Siccome fu creato al primo giorno
Nouantacinque dico chel piul [13] Joue
Quante la terra el Marte pocho serra
Secondo che holomeo [14] son queste proue
El sole piu cento sesanta sei
Et è di XXVIJ parti luna
Merchurio secondo gli occhi miei
La terza stella e simele in tanto
E delle trenta parti sie luna
Di cio chio ti dico non millanto
Mal cielo in quante corpo sua uirtute
Determinata convien che pur manchi
Elle nature siano deuenute [15]
Dunque ti cessa o tu loyco tristo
Chelle sophyste tue ragion bianche
Che senza fe del bene non se acquisto
(cc. 67 v.-68 v.)

L'Ascolano credeva adunque alla prossima fine del mondo, e così fermamente vi credeva da chiamare "loico tristo" chi dalla diuturnità

[1] Plena. Ed. V.
[2] Tole-*Forse:* Sole.
[3] Iurista.
[4] Fu. Ed. V.
[5] Moti.
[6] Si prendi
[7] Eliatri. Ed. V.
[8] Et i lumi. Ed. V.
[9] Leggi: Corrocte.
[10] Nelli suoi precetti.
[11] Leggi: Dirocte.
[12] Nelli suoi corpi.
[13] Che più. Ed. V.
[14] lhomo (*Tolomeo*).
[15] Diminute. Ed. V.

dei periodi precedenti deduceva quella dell' ultimo periodo che il genere umano avrebbe dovuto attraversare. Non è che il cielo si fosse corrotto, ma esso era andato perdendo della sua virtù d' influsso primitiva, sì che questa sarebbe venuta in tutto meno quando ogni stella dell' ottava sfera fosse tornata nel luogo ove si trovava al principio. Il perchè era troppo evidente. Nella prima quarta parte di essa era nato Mosè, " il gran iurista ", nella seconda Cristo, nella terza s' aspettava l' Anticristo, dopo la venuta del quale sarebbero precipitati gli avvenimenti e, diminuito del tutto l' influsso celeste, il mondo si sarebbe avvicinato rapidamente al suo fine.

In conclusione io propendo a credere, non essendomi abbattuto in altri errori, oltre agli esposti, nella lettura delle opere dell' Ascolano [1], che questi sia stato condannato appunto per quelle opinioni che il Villani riferisce come sue e che nelle sue opere, come abbiam visto, mal si trovano dissimulate. Se ad altri astrologi del tempo, rei forse in pari o anche in maggior grado, non toccò la medesima sorte, si fu probabilmente perchè essi si mantennero immuni dalle superstizioni magiche e non consegnarono agli scritti le loro idee, non formularono quei principî a cui ricorrevano di continuo nella pratica. Formulandoli, essi avrebbero corso rischio di dar a divedere con evidenza il lor disaccordo con la Fede. Tanto più che i confini fra la creduta verità e il creduto errore erano allora ben più facili a varcare che ora non sia il passo tra l' errore ben riconosciuto e la verità ben definita e distinta [2]. Chi ci assicura che Cecco non li abbia mai apertamente varcati nel conversare, quando, sebbene così guardingo, mostra d' averlo fatto qualche volta nelle opere? Non precipitiamo quindi il giudizio intorno alla sua condanna, ma in mezzo alla disparità delle opinioni e con in mano copie di sentenze che potrebbero anche essere falsificate, aspettiamo la luce di nuovi documenti [3].

P. GIUSEPPE BOFFITO B.

[1] Anzi la Fede egli difende sovratutto contro Averroè ed espone nel V libro, rimasto interrotto per la morte dell' A. Non parlo dell' accusa d' alchimia, che del resto nessuno, ch' io mi sappia, gli ha mai mossa, nè pare gli si possa ragionevolmente muovere. Cfr. PALERMO *Op. cit.*, II, 205; V. ROSSI nel *Giorn. Stor.* XXI, 388.

[2] Esempio ne sia la distinzione che sulle orme di San Tommaso, fanno alcuni commentatori di Dante (Della Lana, Pietro di Dante, Buti, Landino ecc. al c. XXIX dell'Inferno) fra l'alchimia sofistica e la vera.

[3] Tra questi si potrebbero già noverare, se non ci fosse qualche dubbio sulla loro genuinità, le *Tre lettere giocose di C. d' A.* pubblicate dal Novati fin dall' 83 (*Giorn. Stor.* I, 62), per le quali la figura dello Stabili è venuta sotto il rispetto ascetico e morale, a perderci, anzichè a guadagnarci.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 90.
Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XXII (1899) fasc. 1, 2.
— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.
— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.
Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno LII, Sessioni 1-5.
— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. XV.
Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. VIII (1899) fasc. 1-8.
— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II.
Bessarione — Vol. IV n. 35-40.
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXVII (1899) fasc. 1 2.
Bullettino dell'Imp. Istituto archeologico Germanico. Sezione Romana—Vol. XIV (1899) fasc. 1.
Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno XI (1898) fasc. 1, 2.
Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1177-1188.
Corte (la) suprema di Roma — Anno XXIV (1899) fasc. 1-6.
Cultura (la) — Anno XVIII (1899) n. 1-19.
Digesto (il) italiano — dispense 380-405.
Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 246-281.
Foro (il) italiano — Vol. XXIV (1899) fasc. 1-24.
Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Gennaio-Dicembre 1899.
Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. V, parte 2ª, fasc. 5; vol. XII fasc. 5.
Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXIX (1899) vol. II n. 1-26.
Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XIX (1899) fasc. 1-5.
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno VII (1899), vol. XXI fasc. 81-84.
Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XXVII, dispense 79-81.
Rivista politica e letteraria — Anno terzo, vol. IX fasc. 1-3.
Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno XIII (1899) fasc. 1-4.
Sinossi giuridica — Anno XVII, fascicoli 145-150.
Temi (la) romana — Anno XIX (1899) fasc. 1-10.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. VIII fasc. 1 2.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno XI (1899) fasc. 1-8.

Antologia giuridica. Catania — Anno IX (1896) fasc. 8, 9.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno VI (1896) fasc. 6.

Archivio giuridico « Filippo Serafini ». Modena — Nuova Serie vol. IV fasc. 1-3 (disp. 364-366).

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XXIII disp. 1-3 (n. 213-215).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXVI (1899) fasc. 21-23.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XXIV (1899) fasc. 1-3.

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XXIV fasc. 1, 2.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Anno IX (1899) tom XVII (n. 33, 34).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXIX.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca — Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXXIV (1898-1899) disp. 1-14.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie VIII, tom. II disp. 1.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VII fasc. 2.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXIX fasc. 2.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XVII, fasc. 1-3.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle provincie Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno V (1899) fasc. 1-3.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. X (1899) fasc. 1-10.

Commentarî dell'Ateneo di Brescia. Brescia — Anno 1898.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. IV.

Rivista bibliografica italiana. Firenze — Anno IV (1899) n. 1-22.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Nuova serie, anno V fasc. 1-4.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno VIII (1899) fasc. 25, 26.

Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — Anno III (1898) fasc. 4.

Rivista storica italiana. Torino — Anno XVI (1899) fasc. 1-5.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno IV (1896) fasc. 4-6.

Studi Senesi. Siena — Vol. XVI (1899) fasc. 1, 2.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XVIII fasc. 1-3.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tomes XXVIII, XXIX.

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. VII.

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 13 (1898).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XXIII fasc. 1-6.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V fasc. 1.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. V fasc. 2.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. Livraisons 78, 79, 80.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XXII (1899) fasc. 1-10.

Bulletin de correspondance hellénique. Athènes — Année XXII (1898) fasc. 1-12.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1899, Janvier-Juillet.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevi historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VIII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XVI (Stanislai Temberski Annales).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Échos d'Orient. Constantinople — Année III^e^ n. 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXXVI (1899) tomes 78-81, (n. 1-24).

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno VIII (1898) fasc. 1, 2.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XX (1899) fasc. 1-3.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Sem. hiem. 1899-1900.

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. VIII.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XVIII (1899) n. 1, 2.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2^e^ Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XX (1899) num. 1-3.

— Erganzungsband V, 2.

Monumenta historico juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars I^a^, vol. VI (Acta Croatica) fasc. 1.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXIX.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XXIII^e^ année (1899) n. 1-5.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1899, livraisons 1-12 (Janvier-Décembre).

— Partie technique. Année 1899, livraisons 1-12 (Janvier-Décembre).

Réforme (la) sociale. Paris — Quatrième Série, tomes 7, 8, 9 fasc. 1 (93).

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XVI (1899) n. 1-12.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars II (s. Hieronymi comment. in psalmos).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 2.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXVII (1899) n. 1.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXXI (1899) n. 1-6.

Revue générale du droit. Paris — XXIII^e^ année (1899) fasc. 1-5.

Revue historique. Paris — XXIV^e^ année (1899) tomes 69, 70, 71 (n. 137-142).

Revue des questions historiques. Paris — XXXIII^e^ année (1899) tomes 65, 66 (n. 129-132).

Revue de l'histoire des religions. Paris — XIX^e^ année, tomes 37, 38.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XX (1899) fasc. 1-3.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XIX, XX.

Roma, Gennaio 1900.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XX — 1899)

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.

Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche).*

Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.

Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche).*

Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia).*

Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche).*

Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia).*

Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche).*

Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.

Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *Campo de' Fiori, 19, ROMA,* od ai principali librai.